2

1ª CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA

SENTENZA

16 maggio 1994

nei procedimenti penali n.12/86 e 2/87 R.G. Tribunale

nei confronti di :

BELMONTE	*Giuseppe*
CAVALLINI	*Gilberto*
FACHINI	*Massimiliano*
FIORAVANTI	*Giuseppe Valerio*
GELLI	*Licio*
GIULIANI	*Egidio*
MAMBRO	*Francesca*
MUSUMECI	*Pietro*
PAZIENZA	*Francesco*
PICCIAFUOCO	*Sergio*
RINANI	*Roberto*

I CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA

La Iª Corte di Assise di Bologna all'udienza dibattimentale del giorno 16/05/1995 ha disposto l'acquisizione della presente sentenza agli atti del dibattimento relativo al procedimento penale N. 1/94 R.G. (Vecchio Rito) Assise a carico di Bongiovanni Ivano +3 –

Bologna 17/05/1995

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Roberta Castellari)
Castellari

3

INDICE

(4)

Capitolo IV

IL DELITTO DI CALUNNIA

Capitolo V

Capitolo VI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Capitolo VII

LA STRAGE. FIORAVANTI E MAMBRO

A) SPARTI

(6)

E) IL COMPLESSO DEGLI INDIZI

F) GLI ELEMENTI DI SUSSIDIO

Capitolo VIII
LA STRAGE. SERGIO PICCIAFUOCO

(7)

Capitolo XI
LA CALUNNIA

N. 7/94 R.RIC.

N. 13/94 R.SENT.
N. 16/92 R.GEN.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA I^a CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA
composta dai Signori :

1.	dott.	Giuseppe	BAGNULO	PRESIDENTE
2.	dott.	Carlo	VECCHIO	CONSIGLIERE
3.	sig.	Grazietta	ZIRONI	GIUD. POPOL.
4.	sig.	Claudio	SACCANI	" "
5.	sig.	Leonardo	CULZONI	" "
6.	sig.	Giordano	FERRARI	" "
7.	sig.	Roberto	RAMONI	" "
8.	sig.	Franco	PARIS	" "

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal dott. Carlo Vecchio;
Intesi gli appellanti, il Pubblico Ministero dott.Franco Quadrini ed i difensori, ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

c o n t r o

1) BELMONTE GIUSEPPE, n.18.3.1929 a Napoli, elettivamente domiciliato in Marino, via dei Laghi Km.8.600
- libero - presente -

2) CAVALLINI GILBERTO, n.26.9.1952 a Milano, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Opera

- detenuto - presente -

3) FACHINI MASSIMILIANO, n.6.8.1942 a Tirana, residente a Padova, via Annibale da Bassano 30

- libero - presente -

4) FIORAVANTI GIUSEPPE VALERIO, n.28.3.1958 a Rovereto, detenuto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Rebibbia-Roma

- detenuto - presente -

5) GELLI LICIO, n.21.4.1919 a Pistoia, residente Arezzo, via S.Maria delle Grazie 14, località Villa Vanda

- libero - contumace -

6) GIULIANI EGIDIO, n.3.5.1955 a Sora, detenuto presso la Casa di Reclusione di Spoleto

- detenuto - assente -

7) MAMBRO FRANCESCA, n.25.4.1959 a Chieti, detenuta presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Rebibbia Femminile - Roma

- detenuta - presente -

8) MUSUMECI PIETRO, n.18.5.1920 a Catania, residente a Marino, via dei Laghi Km.8.600

- libero - contumace -

9) PAZIENZA FRANCESCO, n.17.3.1946 a Montepara-no, residente a Lerici, località Catene n.19 - La Serra
- libero - presente -

10) PICCIAFUOCO SERGIO, n.11.11.1945 a Osimo, detenuto nella casa di Reclusione di Spoleto
- detenuto - presente -

11) RINANI ROBERTO, n.7.8.1947 a Padova, residente Merso di Sopra - S.Leonardo (UD)
- libero - presente -

I M P U T A T I

Procedimento penale n.12/86 R.G.

1) *Omissis*

FACHINI MASSIMILIANO, RINANI ROBERTO, PICCIAFUOCO SERGIO nonché FIORAVANTI VALERIO, MAMBRO FRANCESCA, CAVALLINI GILBERTO, GIULIANI EGIDIO:
2) del delitto p. e p. dall'art:306 C.P. perchè costituivano, promuovevano ed organizzavano in Roma, Milano, Bologna, nel Veneto ed in altre zone del territorio nazionale, una banda armata diretta alla realizzazione di una serie di attentati dinamitardi indiscriminati (libreria Feltrinelli di Padova del 25 luglio 1980; Palazzo Marino in Milano del 29 luglio 1980) di competenza di altre Autorità giudiziarie, e contro la stazione di Bologna del 2.8.1980; nonché attentati contro persone (l'On.Tina Anselmi, in Castel-

franco Veneto l'8.3.1980; progetto di uccisione di un magistrato di sede giudiziaria veneta fra la fine del 1979 e l'agosto-settembre 1980; assassinio del dott.Mario Amato del 23.6.1980), da non rivendicare, ovvero da rivendicare con sigle fuorvianti di "sinistra"; organizzazione armata, ritagliata all'interno di altre formazioni eversive neofasciste che agivano sotto sigle diverse (Movimento Rivoluzionario popolare-M.R.P.; Nuclei Armati Rivoluzionari - N.A.R.; Terza Posizione - T.P.; Costruiamo l'Azione; Comunità Organiche di Popolo - C.O.P. ed altre), con legami ed obiettivi in parte ignoti agli stessi appartenenti alle medesime sigle sopra indicate, banda destinata a realizzare con l'uso di armi ed esplosivi delitti contro la personalità dello Stato ed il suo ordinamento democratico. Cessato in Bologna fino a tutto l'agosto 1980.

FACHINI MASSIMILIANO, FIORAVANTI VALERIO, MAMBRO FRANCESCA, PICCIAFUOCO SERGIO :
3) del delitto di cui agli artt.110, 285, 422 C.P. perché in concorso tra di loro e con persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, commettevano un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertando, promuovendo, deliberando, organizzando e rispondendo. per l'esecuzione, il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa di seconda classe della stazione FF.SS. di Bologna, con il preventivano voluto fine di uccidere (tenuto conto della potenzialità dell'ordigno e dell'ora dello scoppio - 10,25 - del primo sabato di agosto nel più importante scalo ferroviario nazionale) un numero elevatissimo di persone, oltrechè di ferirne molte altre, cagionando in effetti la morte di 85 persone.

Condotta iniziata in località imprecisata e cessata in Bologna il 2.8.1980;

4) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 575, 577 n.3 C.P., art.1 D.L. 15.12.1979 n.625, perchè in concorso tra di loro e con persone da identificare, con le condotte sopra descritte, cagionavano la morte, o istantanea o derivante dalle gravissime lesioni, delle seguenti persone. Agostini Natalia, Ales Vito, Alganon Mauro, Abati Maria Idria, Barbaro Rosina, Basso Nazzareno, Bergianti Euridia, Bertasi Katia, Betti Francesco, Bianchi Paolina, Bivora Verdiana, Bonora Argeo, Bosio Anna Maria, Bouduban Breton Irene. Bugamelli Viviana, Burri Sonia, Caprioli Davide, Carli Velia, Casadei Flavia, Castellaro Mirco, Ceci Antonella, Gomez Martinez Francisco, Dall'Olio Franca, De Marchi Roberto, Diomede Fresa Francesco, Diomede Fresa Vito, Di Paola Antonino, Di Vittorio Mauro, Draumard Brigitte, Ebner Berta, Ferretti Lina, Fornasari Mirella, Fresu Angela, Frigero Enrica, Gaiola Roberto, Galassi Pietro, Gallon Manuela, Geraci Eleonora, Gozzi Carla, Kolpinski Andrew Jor, Langonelli Vincenzo, Lascala Francesco Antonio, Laurenti Pierfrancesco, Lauro Salvatore, Lugli Umberto, Mader Eckart, Mader Kai, Maner Elisabetta, Marangon Mariangela, Marceddu Rossella, Marino Angelina, Marino Domenica, Marino Leoluca, Marzagalli Amorveno, Mauri Carlo e Mauri Luca, Messineo Patrizia, Mitchell Katherine Helen, Molina Loredana, Montanari Antonio, Natali Milla, Olla Livia, Patruno Giuseppe, Procelli Roberto, Remollino Pio Carmine, Roda Gaetano, Rors Marget, Ruozzi Romeo, Sala Vincenzina, Salvagnini Anna Maria, Secci Sergio, Sekiguchi Iwano. Seminara Salvatore. Serravalle Silvana.

Sica Mario, Tarzi Angelica, Trolese Marina, Vaccaro Vittorio, Venturi Fausto, Verde Rita, Zappalà Onofrio, Zecchi Paolo, Petteni Vincenzo, Fresu Maria e Priore Angelo;

5) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 4 L.2.10.1967 n.895 mod. dall'art.12 l.14.10.1974 n.497, con l'aggravante dell'art.1 D.L. 15.12.1979 n.625 per avere, in concorso tra loro e con persone da identificare, fatto collocare, nella sala di attesa di seconda classe della stazione centrale di Bologna delle FF.SS. un ordigno esplosivo, al fine di commettere il delitto sub 3).
In Bologna il 2 agosto 1980

6) del delitto p. e p. dagli artt.110 C.P., 81 cpv, 582, 583 C.P., 1 D.L. 15.12.1979 n.625 perché, in concorso tra di loro e con persone da identificare, con la condotta di cui sopra, cagionavano ad oltre 150 persone lesioni personali multiple, tra le quali alcune di durata superiore ai 40 giorni, aggravate dalla sussistenza di postumi permanenti ed esposizione a pericolo di vita.
In Bologna il 2 agosto 1980;

7) *Omissis*

8) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 420 p.p.' e cpv. C.P. (come modificato con art.1 D.L. 21.3.1978 N.59) perché in concorso tra di loro e con persone da identificare, collocavano e/o facevano collocare l'ordigno allo scopo di danneggiare gli impianti ferroviari di Bologna determinandone il grave danneggiamento e la distruzione delle sale di attesa.

In Bologna il 2 agosto 1980

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per PICCIAFUOCO Sergio e con la recidiva per FIORAVANTI Valerio e GIULIANI Egidio.

Procedimento penale n. 2/87 R.G.

MUSUMECI PIETRO - BELMONTE GIUSEPPE - PAZIENZA FRANCESCO:

A) del delitto p. e p. dagli artt.1 L.6.2.1980 n.15; 9, quarto comma L.24.10.1977 n.801; 112 n.1, 81 cpv. 48, 61 n.2 e 9, 368, 2° comma C.P. perché in concorso fra di loro e con altre persone non ancora identificate con pi azioni esecutive di un identico disegno criminoso, ai fini di eversione dell'ordine democratico e di assicurare la impunità agli autori della strage verificatasi in Bologna il 2 agosto 1980 e agli autori dell'attentato del 13 gennaio 1981 sul treno Taranto-Milano, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla funzione pubblica che essi svolgevano in qualità di esponenti del SISMI, simulando il realizzarsi di un insieme di reati di natura eversiva, inducendo in errore il Comando Generale dell'Arma, la UCIGOS, il Capo della Polizia, i vari organi di P.G. che avevano l'obbligo di riferire le informazioni ricevute all'A.G. bolognese e direttamente i magistrati che indagavano sulle responsabilità degli autori della strage del 2 agosto 1980 e di coloro che avevano collocato l'esplosivo e le armi rinvenute sul treno espresso 514 in Bologna il 13 gennaio 1981, incolpavano falsamente di tali reati, fa-

cendo in tal modo dirottare le indagini su false piste estere, le seguenti persone, pur sapendole innocenti:
Macca Antonio, Marletta Eduardo, Santi Carla, militanti ETA collegati ai primi, tutti autori del furto di 8 q.li di esplosivo avvenuto in Spagna il 26 luglio 1980. Hartmut Frigger, Ericson del Gruppo VMO (Vlande Moviment Orde), Batansa Henri dell'ETA, Frederikson Mark, capo della FANE, Bragaglia Maurizio, capo del Nucleo Combattenti Rivoluzionari centro-sud, Affatigato Marco, Klinger Rudolf del Gruppo Hoffmann, Stephan Faber del Gruppo Hoffmann di Ingolstad, Behle Alter Verich del Gruppo Hoffmann di Nettetal Niederrhaein, Rolich Horst del Gruppo Hoffmann di Heidelberg, di anni 50, Robert Funk del Gruppo Hoffmann di Norimberga di anni 25, certo Philippe del gruppo FANE, Jean Luc-Dechaund del Gruppo FANE residente a Parigi, Ian Tron Long del gruppo FANE residente a Parigi, Vihin Tron Long (fratello di Ian) del gruppo FANE residente a Parigi, Philippe Potighy del gruppo FANE residente in Lille vico d'Ariz 28, Mark Frederiksen del gruppo FANE nato a Nois, Philippe Davi, capo della FANE di Parigi, tal Jacques della FANE, Peter Villorin italo francese residente in Svizzera, William Apikian nato in Irak, naturalizzato canadese, di circa 40 anni, sposato a cittadina tedesca a nome Erdelt Annerole, che vive a Parigi, capo del Villorin che dirige glia attentati e li studia nei particolari, amico di Jacques e che ha realizzato molti attentati in Europa contro la Turchia; Prof.Rossi di Arezzo, Macca Antonio, Morletta Eduardo, Munior Guren dell'ETA, Tarna Sorano dell'ETA, Vale Giorgio, Jurgen Mosler capo dell'omonimo gruppo Mosler Jurgen fondato a Duisburg il 17.5.1955 in Italia con sette componenti il gruppo con due automezzi

risalenti alla seconda guerra mondiale dei quali sono indicate marche e targhe; persone tutte indicate tra l'agosto 1980 e l'aprile 1981 come coinvolte nella strage del 2 agosto 1980 ed altri attentati in Europa ed in particolare: attentato alla Sinagoga di Parigi ed all'Oktober Fest in Monaco.

Dimitris Martin della FANE, minuziosamente descritto; Le Grand Raphael della FANE, tal Philippe della FANE, Horst, nativo di Heidelberg, età 40-45 anni; Vale Giorgio, indicato come colui che manteneva i contatti tra P.T.-FANE e gruppo Hoffmann, Fiore Roberto e Adinolfi Gabriele, identificati erroneamente dall'A.G. bolognese sulla base della falsa accusa degli imputati, persone tutte indicate come coinvolte nella collocazione dell'esplosivo sul treno Taranto-Milano rinvenuto a Bologna il 13.1.1981.

Reati commessi in Bologna tra l'agosto 1980 ed il settembre 1981

GELLI LICIO:

10) del delitto p. e p. artt. 1 L.6.2.1980 n.15 9, 4° comma, L.24.10.1977 n.801, 112 n.1; 81 cpv; 48, 61 n.2 e 9, 368, 2° comma C.P. perché in concorso con MUSUMECI Pietro, BELMONTE Giuseppe, PAZIENZA Francesco, Santovito Giuseppe e con altre persone non ancora identificate, con pi azioni esecutive di un identico disegno criminoso, a fini di eversione dell'ordine democratico e di assicurare l'impunità agli autori della strage verificatasi in Bologna il 2 agosto 1980, ed agli autori dell'attentato del 13.1.1981 sul treno Taranto-Milano abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla funzione pubblica che i suoi complici svolgevano in qualità di esponenti del SISMI, simulando il realizzarsi di un insieme di reati di

natura eversiva, inducendo in errore il Comando Generale dell'Arma, la UCIGOS, il Capo della Polizia, i vari organi di P.G. che avevano l'obbligo di riferire le informazioni ricevute all'Autorità Giudiziaria bolognese e direttamente i magistrati che indagavano sulle responsabilità degli autori della strage del 2 agosto 1980 e di coloro che avevano collocato l'esplosivo e le armi rinvenute sul treno espresso 514 in Bologna il 13.1.1981 - incolpavano falsamente di tali reati, facendo in tal modo dirottare le indagini su false piste estere, le seguenti persone, pur sapendole innocenti: Macca Antonio, Marletta Eduardo, Santi Carla militanti ETA collegati ai primi tre, tutti autori del furto di 8 quintali di esplosivo avvenuto in Spagna il 26.7.1980, Ericson del gruppo VMO, Batansa Henri dell'ETA, Frederikson Mark, capo della FANE; Bragaglia Maurizio capo del Nucleo Combattenti Rivoluzionari Centro -sud; Affatigato Marco, Klinger Rudolf del Gruppo Hoffmann, Stephan Faber, Behle Alter Verich del Gruppo Hoffmann di Mettatal Niederrhein, Michel Ruttor, Rolich Horst, Robert Funk, certo Philippe del gruppo FANE, Jean Luc-Dechaud del gruppo FANE, Ian Tron Long del gruppo FANE, Vihin Tron Long, fratello di Ian, Philippe Potigny, Philippe Davi, tal Jacques della FANE, Peter Villorin, italo francese residente in Svizzera, William Apichian nato in Irak naturalizzato canadese di circa anni 40, sposato a cittadina tedesca, a nome Erdelt Annerole, prof.Rossi di Arezzo, Macca Antonio, Morletta Eduardo , Munior Guren dell'ETA, Tarna Sorano, Vale Giorgio, Jurgen Mosler, Dimitris Martin, Le Grand Rafael, Fiore Roberto e Adinolfi Gabriele.
Reati commessi in Bologna tra l'agosto 1980 e il settembre 1981.

(19)

APPELLANTI

1) il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale
   a) *Omissis*
   b) contro gli imputati di calunnia in relazio
      ne alla applicazione del condono

2) gli imputati condannati e i loro difensori;

RICORRENTI

in Cassazione
1) L'Avvocatura dello Stato contro la sentenza nonché contro tutte le ordinanze dibattimentali con le quali la Corte di Assise di Bologna aveva deliberato di rigettare l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle Parti civili o dal P.M. e segnatamente, tra le altre, le ordinanze: 13.4.1987, 16.4.1987. 5.5.1987, 10.6.1987, 14.7.1987, 15.7.1987, 7.10.1987, 12.10.1987, 15.10.1987, 16.12.1987; 2.2.1988, 5.2.1988, 12.2.1988, 17.2.1988, 23.2.1988 e 26.2.1988;

2) le parti civili Torquato Secci, Dall'Olio Raffaele, Gallon Giorgio, Gamberini Marina, avverso la sentenza limitatamente ai capi che non accoglievano le conclusioni delle parti civili e del P.M.
ed avverso le ordinanze con le quali erano state respinte le istanze istruttorie rivolte dalle parti civili e dal Pubblico Ministero;

APPELLANTI

gli imputati e i loro difensori avverso la sentenza della Corte di Assise di Bologna che in data 11 luglio 1988 :
Visti gli articoli rubricati, gli artt. 483, 479, 477 C.P.P., nonché gli artt.72, 81 cpv. 99, 157 ss. C.P.,

a) *dichiarava* FACHINI Massimiliano, FIORAVANTI Giuseppe Valerio, MAMBRO Francesca e PICCIAFUOCO Sergio colpevoli dei delitti di strage e di omicidio plurimo aggravato contestati nei capi 3) e 4) delle imputazioni;

dichiarava i primi tre imputati colpevoli dei delitti di banda armata loro contestati e di quelli di cui ai capi 5) 6) ed 8) della rubrica e li *condannava*, per i reati di cui ai capi 3) e 4), ciascuno alla pena dell'ergastolo, e per gli altri reati, uniti dal vincolo della continuazione, il FACHINI e la MAMBRO alla pena di anni quindici di reclusione ed il FIORAVANTI con la contestata recidiva alla pena di anni sedici di reclusione; e così, complessivamente, per tutti i reati il FACHINI e la MAMBRO alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni uno ed il FIORAVANTI alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni uno e mesi uno;

dichiarava, inoltre, il PICCIAFUOCO colpevole del delitto di partecipazione a banda armata, cos modificata nei suoi confronti l'originaria imputazione di cui al capo 2), e di quelli di cui ai capi 5), 6), 8) della rubrica e lo condannava, per i reati di cui ai capi 3) e 4), alla pena dell'ergastolo, e per gli altri reati, uniti dal vincolo della continuazione, con la contestata recidiva, esclusa la specificità, alla pena di anni 12 di reclusione e lire 1.200.000 di multa; e così complessivamente, per tutti i reati, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi 8 e lire 1.200.000 di multa:

visto l'art.36 ordinava la pubblicazione della sentenza, per estratto ed a spese dei condannati mediante affissione nel Comune di Bologna, Padova, Roma ed Osimo; ne ordinava altresì la pubblicazione, per una volta, per estratto ed a spese dei condannati, sui quotidiani "Il Resto del Carlino" e la "Repubblica";

b) *Omissis*

c) *dichiarava* RINANI Roberto colpevole del delitto di partecipazione a banda armata così modificata nei suoi confronti l'originaria imputazione di cui al capo 2) e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione;

d) *Omissis*

e) *dichiarava* GIULIANI Egidio e CAVALLINI Gilberto colpevoli del delitto loro ascritto e condannava il primo, con la contestata recidiva, alla pena di anni dieci ed il secondo alla pena di anni tredici di reclusione;

f), g), h), i), l) - Omissis

m) *dichiarava* GELLI Licio, PAZIENZA Francesco, MUSUMECI Pietro e BELMONTE Giuseppe colpevoli del delitto di calunnia pluriaggravata loro contestato nel procedimento n.2/87 R.G.C.A., precisate le imputazioni nel senso che la condotta era cessata entro l'agosto 1981, e li condannava ciascuno alla pena di anni dieci di reclusione;

dichiarava le pene inflitte al MUSUMECI, al BELMONTE ed al PAZIENZA condonate nella misura di

anni tre di reclusione (D.P.R. 18.12.1981 N.744 e D.P.R. 16.12.1986 N.865) e quella inflitta al GELLI condonata nella misura di anni cinque di reclusione (D.P.R. N.744 cit. e art.6, 4° comma D.P.R. N.865);

n) visto l'art.488 C.P.P. *condannava* FACHINI, FIORAVANTI, MAMBRO, PICCIAFUOCO, RINANI, GIULIANI, CAVALLINI, MUSUMECI, BELMONTE, PAZIENZA, GELLI al pagamento in solido delle spese processuali;

o) visto l'art.274 C.P.P. *condannava* gli imputati tutti, escluso il GELLI, al pagamento ciascuno per quanto di sua competenza delle spese di mantenimento in carcere relative ai rispettivi periodi di custodia cautelare;

p) visti gli artt.29 e 32 C.P. *dichiarava* tutti gli imputati di cui al capo N), escluso il GIORGI, interdetti in perpetuo dai PP.UU. nonchè durante l'espiazione della pena interdetti legalmente e decaduti della potestà di genitori;

q) visto l'art.9 D.P.R. 18.12.1981 N.744 *dichiarava* condonate per intero le pene accessorie dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori inflitta al MUSUMECI, al BELMONTE, al PAZIENZA ed al GELLI;

r) Omissis

s) visti gli artt.272, 275C.P.P. *ordinava* l'immediata scarcerazione di RINANI Roberto se non detenuto o sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altra causa;

(23)

t) visto l'art.272 C.P.P. *ordinava* la cattura di PAZIENZA Francesco per il delitto di calunnia pluriaggravata di cui al procedimento n.2/87 R.G.C.A.;

u) visto l'art.260 C.P.P. *revocava* il mandato di cattura del G.I. n.119/85 del 10.12.1985, limitatamente agli imputati GELLI, MUSUMECI, PAZIENZA,

v) Omissis

z) visto l'art.489 I e II comma C.P.P. *condannava* gli imputati FACHINI, FIORAVANTI, MAMBRO, Signorelli, PICCIAFUOCO, RINANI, GIULIANI, CAVALLINI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile, patiti da tutte le parti civili costituitesi nel procedimento penale n.12/86 R.G.C.A. cos come sotto elencate:
Agresti Franco, Castellina Pietro, Baranzoni Alessandro, Rota Romeo, Jurt Johan, Bruno Marina, Chiarello Giuseppe, Fumaroli Lucia, Gamberini Marina, Govoni Sabina, Greco Mario, Morelli Assunta, Ponti Mario, Procino Antonio, Racaniello Margherita, Sarcina Ruggero, Solaroli Silvana, Tedeschi Bruna, Zanasi Anello, Vaccari Esterina, Passini Annita in Zarattini, Bertasi Fulvio, Di Paola Francesco, Di Paola Grazia, Ragusa Maria, Di Paola Gaetano, Di Paola Emilia, Fresu Salvatore, Piliu Rosina, Vaccaro Antonina, Marangon Antonio, Zanellato Nella, Marangon Gianni, Marangon Guidina, Marangon Luigino, Mangano Elvira, Ruozi Roberta, Lenzi Giuseppina, Piccolini Livia, Zanetti Daniela, Drouhard Helene,Sekiguchi Jiro, Gurgo Francesco, Di Matteo Grazia. Diomede Fresa Alessandra, Diomede Fresa Vincenzo, Birardi Giuseppe, Piccolo Elvira. La Scala Domenico, La

Scala Vincenzina, La Scala Giuseppe, La Piana Filippa, Ottoni Osvaldo, Serrravalli Luigi, Zanotti Sonia, Tina Domenico, Rotunno Giuseppe, tutte assistite dall'avv.Roberto Montorzi;
Castaldo Roberto, Grandi Maria Teresa, Collina Giancarlo, Palazzolo Roberto, Tempesta Nicol, Zacchi Franco, Bouduban Damien, Basso Delfino, Lauro Rosanna, Lauro Maria Grazia, Lauro Aurora, Lauro Gennaro, Lauro Giovanna, Ceci Pietro, Baldacci Anna, De Marchi Francesco Saverio, De Marchi Mario Gaetano, De Marchi Angelo Valentino, Montanari Romano, Fuochi Esterina Petteni, Procelli Rinaldo, Palazzeschi Ilda, Ruozi Onorio, Ruozi Valeria, Agostini Giorgio, Lauro Patrizia, Dall'Olio Raffaele, tutte assistite dall'avv.Domenico Pulitano';
Bevilacqua Angelo, Bolognesi Paolo, Botto Angelo, Calzoni Ettore, Colavitti Antonio, Donati Marisa, Fiorini Alfredo, Fiorini Edmondo, Garuti Roberta, Gozzi Felice, Longobardo Giorgio, Marangoni Virginia, Mastronicola Raffaele, Mazzetti Gino, Natale Roberto, Passini Angelo, Lenzi Valeria Passini, Pitzalis Clemente, Poir Lucia, Provenza Giuseppe, Dall'Aquila Immacolata, Scaramagli Vera, Scolari Benito, Trolese Pasquale, Trolese Chiara Elisa, Trolese Andrea Pietro, Zini Giovanni, Ales Giuseppe, Ales Giorgio, Ales Isidora, Bugamelli Luigi, Incerti Adele, Sica Davide, Orsolini Grazia, Sica Myriam, Urtamonti Lida, Bosio Eliseo, Vaccaro Antonino, tutte assistite dall'avv.Paolo trombetti;
Di Vittorio Anna, Galati Maria assistite dall'avv.Fausto Tarsitano;
Rondelli Bruna, assistita dall'avv.Federico Bendinelli;
Era Giuseppe, assistito dal dr.proc.Antonio Spinzo;

Ballerini Alessandro, Lanzoni Bruno, Magistrale Maria in Verni, Montani Luigi, Montani Anna Maria, Soldano Giuseppe, Spinello Giovanna, Alganon Florio Aldo, Bay Vittoria, Casadei Egidio, Zanotti Virginia, Spinello Luciana, Fornasari Otello, Fornasari Ivonne, Lambertini Giorgio, Bivona Vincenzo, Bivona Antonina, Marsari Nelda, Gaiola Manuela, Gozzi Tiberio, Roveri Gina, Gozzi Carlo, Gozzi Ivana, Remollino Antonio, Secci Torquato, Verde Domenico, Verde Gianni, Verde Morena, Polizzano Maria, Marino Giovanni, Marino Anna Maria, Zanetti Maria Grazia, tutte assistite dall'avv.Guido Calvi;
Campagna Giancarlo, Maffei Filomena, Caprini Corrado, Cuoghi Mirella, Del Monte Luigi, Dragonetti Maddalena, La Morte Rosa, Gallon Giorgio, Gibertoni Beniamina, Mannocci Rolando, Pucher Eliseo, Pizzirani Anna, Toschi Teresa, Zanetti Umberto, Lusseau Yves Herv Marie, Baldazzi Danilo, Biagetti Luigi, Maggese Anna Maria, Zecchi Vincenzo, Ebner Elisabetta, Lanconelli Pasquale, Lanconelli Lina, Lanconelli Ersilia, Marino Giuseppa, Natali Gino, Seminara Alfio, tutte assistite dall'avv.Giuseppe Giampaolo;
Abbrevi Bruno, Abbrevi Patrizia, Adami Arga Maria, Ancillotti Silvana, Barioni Mario, Bengala Moreno, Bertini Tonino, Graziotto Pia, Biasin Alessandro, Bonori Luigi, Braccia Tonino, Colonna Maria Donata Abbrevi, Colonna Porzia, Salluce Palma, D'Aguanno Goffredo Giuseppe, D'Orta Vincenzo, Durante Francesco, Todaro Anna, Franceschelli Fabio, Gagliardi Adriana, Mauri Antonio, Montuschi Silvia, Mott Silvio, Nanetti Nello, Passardi Maria Angela, Pellizzola Franco, Petroni Granata Luciano Mario, Pizzitola Pietro, Roma Stefano, Sacrati Paolo, Santinelli Gianfranco, Selva Walter, Stefanutti

Maria Teresa, Vallona Giuliana, Vivarelli Diana, Alliot Jean Luc Christian Paul, Mader Horst, Caprioli Enzo, Bordignon Francesca, Caprioli Maria Cristina, Arletti Alma, Lugli Carlo Alberto, Sacrati Dario, Sacrati Piera, Dal Buono Irma Roda, Roda Giovanni, Zappal Ilario Mitchel Henry Wilfred, Berlot Armida, Sanguin Elisabetta, Zaccarelli Maria Luisa, Patruno ALessandro, Delia Anna, Stassi Maria, Baldazzi Alessandro, De Marchi Mario Gaetano, Lolli Rossana, tutte assistite dall'avv.Laura Grassi;

Comune di Bologna assistito dall'avv.Giuseppe Giampaolo;

Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bologna assistito dagli avvocati Umberto Guerini e Achille Melchionda;

Regione Emilia Romagna assistita dall'avv.Guido Calvi;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ente Ferrovie dello Stato, assistiti dagli avvocati Fausto Baldi e Francesco Menarini;

Visto l'art.489 3° comma C.P.P.,condannava inoltre gli imputati sopra indicati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili costituite di cui sopra che liquidava come segue:

per le parti assistite dall'avv.Montorzi in lire 19.500.000;
per le parti assistite dall'avv.Pulitan in lire 19.500.000;
per le parti assistite dall'avv.Trombetti in lire 19.500.000;
per le parti assistite dall'avv.Tarsitano in lire 19.500.000;
per la parte assistita dall'avv.Bendinelli in lire 8.890.000;
per la parte assistita dal dr.proc. Spinzo in lire 6.850.000;
per le parti assistite dall'avv.Calvi in lire 19.50.000;
per le parti assistite dall'avv.Giampaolo in lire 19.500.000;

per le parti assistite dall'avv.Grassi in lire 19.500.000;
per la parte assistita dagli avvocati Guerini e Melchionda in lire 37.000.000;
per le parti assistite dagli avvocati Baldi e Menarini in lire 50.000.000;
liquidazioni tutte comprensive di onorari di avvocato;

a1) visto l'art.489 I e II comma C.P.P. condannava gli imputati GELLI Licio, PAZIENZA Francesco, MUSUMECI Pietro e BELMONTE Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile patiti da tutte le parti civili Vale Giorgio, Garofoli Vale Anna Antonia, Fiore Roberto, Rossi Giovanni e Affatigato Marco, costituitesi nel procedimento penale n.2/87 R.G.C.A.;

Visto l'art.489, 3 comma C.P.P. *condannava* i medesimi imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle dette parti civili che liquidava come segue:
- per Vale e Garofoli Vale, in lire 3.000.000;
- per Fiore, Rossi e Affagitato in lire 3.000.000 ciascuno;
liquidazioni tutte comprensive di onorari di avvocato;

b1) visto l'art.489 bis C.P.P. *rigettava* le istanze di assegnazione di provvisionale formulate in favore di Vale, Garofoli Vale, Fiore, Rossi e Affatigato.

RICORRENTI

per Cassazione
il Procuratore Generale, la Regione Emilia Romagna, l'Avvocatura dello Stato, il Comune di Bologna, l'avvocato Trombetti difensore della parte civile Paolo Bolognesi, nei confronti di tutti gli imputati;
La Provincia di Bologna nei confronti di FACHINI Massimiliano, (RINANI Roberto), PICCIAFUOCO Sergio,

(28)

FIORAVANTI Valerio, MAMBRO Francesca per i reati di cui ai capi 3), 4), 5), 6) e 8);
Le parti civili Vale Umberto e Garofoli Anna nei confronti di BELMONTE, GELLI, MUSUMECI e PAZIENZA,
Gli imputati MAMBRO, FIORAVANTI, CAVALLINI e GIULIANI in relazione ai reati di cui al capo 2);
BELMONTE e MUSUMECI in relazione al reato di calunnia;

AVVERSO

la sentenza della II^a Corte di Assise di Appello di Bologna che in data 18.7.1990:

1)-6) Omissis

assolveva

7) FACHINI, RINANI e PICCIAFUOCO dal delitto di cui all'art.306 c.p. per non aver commesso il fatto;

8) FACHINI, RINANI, FIORAVANTI e MAMBRO dai delitti di cui ai nn.3 (strage), 4 (omicidio plurimo), 5) collocazione di ordigno esplosivo, 6) (lesioni volontarie plurime), 8 (attentato a impianto di pubblica utilità), per non aver commesso il fatto;

9) GELLI e PAZIENZA dal delitto di concorso in calunnia aggravata per non aver commesso il fatto;

10) Omissis

determinava

11) nei confronti di FIORAVANTI, MAMBRO, CAVALLINI e GIULIANI, la pena in ordine al delitto di concorso in banda armata, come segue:

a) FIORAVANTI Giuseppe Valerio, a.13 reclusione;

b) MAMBRO Francesca, a.12 reclusione;

c) CAVALLINI Gilberto, a.11 reclusione;
d) GIULIANI Egidio, a.8 reclusione;

12) quanto al reato di concorso in calunnia pluriaggravata ascritto al MUSUMECI ed al BELMONTE, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art.1 L.6.2.1980 n.15, e ritenuta la continuazione con i reati in ordine ai quali i medesimi hanno riportato condanna irrevocabile con sentenza 14.3.1986 della Corte di Assise di Appello di Roma, rispettivamente alla pena di anni 3, mesi 11 giorni 15 di reclusione e lire 1.200.000 di multa ed alla pena di anni 3, mesi cinque giorni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa,
aumentava dette pene di anni tre di reclusione e, conseguentemente determinava unitariamente la pena, quanto al MUSUMECI, in anni 6, mesi 11 e giorni 15 di reclusione e lire 1.200.000 di multa e, quanto al BELMONTE, in anni 6, mesi 5, giorni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
dichiarava.detta pena condonata nella misura di anni tre di reclusione;
confermava nel resto e condannava

13) FIORAVANTI, MAMBRO, CAVALLINI e GIULIANI in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente al delitto di banda armata; nonché alla rifusione delle spese sostenute da detta parte civile, per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidavano complessivamente in lire 20 milioni per onorari di difesa, con aggiunta delle spese prenotate a debito:
condannava, inoltre

30

14) il BELMONTE ed il MUSUMECI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Vale Giorgio, Garofoli Vale Anna Antonia , Fiore Roberto, Rossi Giovanni ed Affatigato Marco; spese che si liquidavano, quanto alla difesa del Vale e della Garofoli, in Lire 3 milioni per onorario; quanto alla difesa di Affatigato e Rossi, in lire 1 milione per onorari; e quanto, infine, alla difesa di Fiore, in lire 1.160.000, di cui lire 1 milione per onorari; al netto di IVA e C.P.A.;

15) *rigettava* le proposte istanze di concessione di provvisionali;

16) *revocava* le misure disposte ai sensi dell'art.272 c.p.p. 1930 nei confronti del FACHINI con ordinanza della Corte in data 13.2.1990; e nei confronti del PICCIAFUOCO con ordinanza in data 16.7.1990 della I Corte di Assise di Appello di Bologna;

17) Omissis

Visto l'art.89 c.p.c. disponeva che venissero cancellate dallo scritto di replica presentato dall'avv.Giuseppe De Gori le seguenti espressioni sconvenienti ed offensive, con riferimento all'avvocato Baldi: "ecco la menzogna fredda, calcolata, strumentale e disonesta" (pag.11); con riferimento all'avvocato Calvi: "ha mostrato tutto intero il suo livore che esula dal processo, la sua protervia, la sua arroganza, tutte doti negative che gli appartengono" (pag.13); nonchè l'espressione "pietoso" (pag.13), riferito al medesimo legale.

LA CORTE DI CASSAZIONE

a Sezioni Unite Penali, con sentenza 12.2.1992:

31

1) *dichiarava inammissibili:*

a) i ricorsi delle Parti Civili Provincia di Bologna, Vale Umberto e Garofoli Anna Antonia;

b) *Omissis*

c) *Omissis*

d) *Omissis*

2) *Omissis*

3) *annullava la sentenza impugnata:*

a) nei confronti di FIORAVANTI Valerio, MAMBRO Francesca, FACHINI Massimiliano e PICCIAFUOCO Sergio, nei capi relativi ai reati di strage, omicidio plurimo, porto illegale di esplosivo, lesioni personali volontarie ed attentato ad impianti di pubblica utilità;

b) nei confronti del FACHINI, del PICCIAFUOCO e di RINANI Roberto nel capo relativo al reato di banda armata;

c) nei confronti di GELLI Licio e PAZIENZA Francesco, nel capo relativo al reato di calunnia;

d) nei confronti di BELMONTE Giuseppe e MUSUMECI Pietro nel punto relativo alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.1 L.15/80 contestata in relazione al reato di calunnia;

4) *Rinviava*, per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati e sui capi e punti sopra precisati ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna;

5) *Rigettava* i ricorsi:

a) di FIORAVANTI, MAMBRO, CAVALLINI e GIULIANI dichiarando, in relazione all'imputazione di

banda armata, assorbiti i motivi relativi alla violazione dell'art.90 c.p.p.;

b) di MUSUMECI e BELMONTE;

c) nel resto i ricorsi del Procuratore Generale delle Parti Civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e di Bolognesi Paolo;

6) *Condannava*, in solido al pagamento delle spese del processo MUSUMECI, BELMONTE, Provincia di Bologna, Vale e Garofoli, nonché ciascuno al versamento di Lire 500.000 alla Cassa delle Ammende;

7) *disponeva* la cancellazione delle frasi offensive nei confronti della Corte di Assise di Appello di Bologna contenute nei motivi di ricorso dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, indicate in motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Capitolo I
IL QUADRO GENERALE DEL PROCESSO

La strage compiuta il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna ha comportato indagini di polizia ed attività istruttorie che sono sfociate in una ipotesi accusatoria la quale si è strutturata -per così dire- per cerchi concentrici.

Il più esterno di tali cerchi era rappresentato dalla contestazione del delitto di associazione sovversiva, quello intermedio dalla contestazione di banda armata ed il più interno da quella di strage.

Tale concezione accusatoria, dunque, prospettava, in primo luogo, che fosse stata costituita una associazione sovversiva con fine di eversione dell'ordine democratico (art.270 bis CP - capo 1 e proc. n.13/86), eversione "da conseguire mediante la realizzazione di attentati o, comunque, mediante il loro controllo e la loro gestione politica nell'ambito di un progetto teso a sovvertire gli equilibri politici espressi nelle forme previste dalla Costituzione ed al consolidamento del potere di forze ostili alla democrazia".

In altre parole, scopo dell'associazione sarebbe stato quello di coprire i reali autori di iniziative terroristiche e di imprimere alla guida del paese una svolta marcatamente anticomunista ed antidemocratica.

Il gruppo degli associati, di eterogenea provenienza, sarebbe stato composto da : Licio Gelli, capo della loggia massonica coperta "Propaganda due"; il gen. Pietro Musumeci ed il col. Giuseppe Belmonte, appartenenti al

servizio di sicurezza militare SISMI ed essendo il primo affiliato alla loggia P/2 di cui sopra e risultando il secondo iniziato all'orecchio del Gran Maestro ed indicato -per altro al pari del Musumeci- come attivo nella loggia riservata di Roma; Francesco Pazienza, collaboratore del SISMI con particolare influenza sull'allora capo del servizio, poi deceduto, gen. Santovito; Fabio De Felice, Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini, nonché Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher, Marco Ballan e Maurizio Giorgi, esponenti di spicco dei movimenti eversivi di estrema destra Ordine Nuovo e, rispettivamente, Avanguardia Nazionale, movimenti passati alla clandestinità dopo lo scioglimento decretato dal governo (AN sciolta con decreto del Ministro dell'Interno in data 8.6.1976; ON con decreto in data 23.11.1973).

L'impostazione accusatoria prospettava, in secondo luogo, l'esistenza di una banda armata (art.306 CP -capo 2) "ritagliata all'interno di altre formazioni eversive neofasciste che agivano sotto sigle diverse, banda destinata a realizzare con l'uso di armi ed esplosivi delitti contro la personalità dello stato ed il suo ordinamento democratico"; organizzazione armata, questa, che si era dedicata alla realizzazione di una serie di attentati dinamitardi indiscriminati già di competenza di altre autorità giudiziarie e, da ultimo, contro la stazione di Bologna e che progettava ulteriori attentati. Detta banda, pur autonoma rispetto alla associazione eversiva del capo 1), era deputata a rendersi artefice dei delitti che sarebbero stati gestiti sul piano politico dall'associazione eversiva medesima.

Imputati di avere costituito, promosso ed organizzato tale banda armata erano il Signorelli ed il Fachini, uomini guida, rispettivamente, delle articolazioni romana

e veneta della banda stessa; Roberto Rinani, Roberto Raho e Giovanni Melioli che erano legati al Fachini; Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Egidio Giuliani, Marcello Iannilli e Gilberto Cavallini, appartenenti ad un movimento che spesso aveva agito, per lo più in Roma, sotto la sigla NAR (nuclei armati rivoluzionari); ed infine Sergio Picciafuoco, delinquente comune, all'epoca latitante da circa dieci anni.

In terzo luogo, l'addebito di strage e degli altri reati ad esso connessi di omicidio plurimo, porto illegale di esplosivo, lesioni personali volontarie, danneggiamento ed attentato ad impianti di pubblica utilità (capi da 3 a 8) era contestato al Fioravanti, alla Mambro, al Fachini e al Picciafuoco, nonchè al Signorelli e al Rinani.

L'attività di informazione posta in essere dal SISMI nei mesi immediatamente successivi alla strage ed il ritrovamento sul treno Taranto-Milano, il 13 gennaio 1981, di una valigia contenente esplosivo analogo a quello fatto brillare il 2 agosto precedente alla stazione di Bologna, determinavano la contestazione del reato di calunnia, aggravata dalla finalità di eversione e terrorismo, a carico del Musumeci, del Belmonte, del Gelli e del Pazienza.(proc. n.2/87)

A costoro si addebitava, in sostanza, di avere portato gli inquirenti su false piste di indagine, sia incolpando numerose persone, molte delle quali straniere, di essere coinvolte nella strage del 2 agosto ed in altri attentati compiuti in Europa, sia collocando l'esplosivo sul treno Taranto-Milano ed attribuendo il fatto ad altre persone, pure straniere in prevalenza.

Secondo l'impostazione accusatoria, queste attività di deviazione delle indagini rappresentavano la concreta

estrinsecazione degli scopi precipui della associazione eversiva disegnata al capo 1).

E' da dire che per il medesimo episodio della valigia sul treno, i soli Musumeci e Belmonte sono stati giudicati e riconosciuti colpevoli -con sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello di Roma 14.3.86- del delitto (capo G) di detenzione e porto di armi ed esplosivo, per avere collocato la valigia sul treno Taranto-Milano "agendo in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate", e del delitto (capo I) di peculato, "per essersi -in concorso tra di loro e con il defunto gen. Santovito- appropriati una somma di denaro di circa lire un miliardo e duecento milioni e comunque non inferiore ad un miliardo di lire (limitata a lire 310 milioni per il Belmonte), di cui avevano la disponibilità per ragione del loro rispettivo ufficio di dirigenti del Servizio informazioni militari (SISMI)".

Con sentenza 11 luglio 1988 la Corte d'Assise di Bologna assolveva tutti gli imputati dal delitto di associazione sovversiva: il De Felice ed il Giorgi per non avere commesso il fatto e tutti gli altri per insufficienza di prove.

Quanto al delitto di banda armata, affermava la responsabilità di Fachini, Signorelli, Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani in ordine al reato contestato, e di Picciafuoco e Rinani per semplice partecipazione; assolveva per insufficienza di prove Raho e Melioli e con la formula ampia Iannilli.

Quanto ai delitti di strage e connessi, dichiarata la prescrizione di quello di danneggiamento (capo 7), affermava la responsabilità di Fachini, Fioravanti, Mambro e

(37)

Picciafuoco; assolveva per insufficienza di prove Signorelli e Rinani.

Dichiarava colpevoli tutti e quattro gli imputati in ordine al reato di calunnia così come contestato.

Infliggeva la pena dell'ergastolo tanto per il delitto di strage, quanto per quello di omicidio plurimo (capi 3 e 4) e, riuniti sotto il vincolo della continuazione i reati di banda armata (capo 2), porto illegale di esplosivo (5), lesioni personali (6) e attentato ad impianti di pubblica utilità (8), determinava la corrispondente pena in anni 15 di reclusione ciascuno per Fachini e Mambro, di anni 16 per il Fioravanti e di anni 12 e lire 1.200.000 di multa per il Picciafuoco; determinava così, complessivamente, la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni uno per Fachini e Mambro, per anni uno e mesi uno per Fioravanti, per mesi otto per Picciafuoco, quest'ultimo avendo a proprio carico anche la pena della multa di lire 1.200.000.

Infliggeva la pena di anni dieci di reclusione al Giuliani e di anni tredici al Cavallini per il reato di banda armata.

Condannava ciascuno dei quattro imputati di calunnia alla pena di anni dieci di reclusione.

A seguito delle impugnazioni proposte dagli imputati, oltre che dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dalle parti civili, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna pronunciava la sentenza 18 luglio 1990 con la quale assolveva tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste dal delitto di associazione sovversiva.

Quanto al delitto di banda armata, confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di Fioravanti.

Mambro, Cavallini e Giuliani e li condannava, rispettivamente, alla pena di anni 13, anni 12, anni 11 ed anni 8 di reclusione; assolveva, invece, per non avere commesso il fatto Signorelli, Fachini, Rinani, Melioli e Picciafuoco.

Dichiarava, poi, inammissibile l'appello del Raho e rimetteva alla Corte di Cassazione l'impugnazione concernente Iannilli.

Assolveva per non avere commesso il fatto tutti gli imputati del delitto di strage.

Quanto alla calunnia, assolveva Gelli e Pazienza per non avere commesso il fatto; confermava l'affermazione di responsabilità per Musumeci e Belmonte, con esclusione, tuttavia, della aggravante della finalità di eversione e terrorismo; ravvisava la sussistenza del vincolo della continuazione tra detto reato e quelli di peculato e porto di esplosivo per i quali gli stessi imputati erano stati condannati definitivamente dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma con sentenza 14.3.1986 ed aumentava la pena inflitta con quest'ultima sentenza di anni tre di reclusione.

Investita dai ricorsi del Procuratore Generale, delle parti civili e di taluni imputati, la Corte di Cassazione a sezioni unite penali pronunciava la sentenza 12 febbraio 1992.

La Corte, anzitutto, disattendeva tutte le eccezioni di carattere procedurale.

Quanto al delitto di associazione sovversiva, rigettava tutti i ricorsi.

Quanto al delitto di banda armata, annullava con rinvio le statuizioni della sentenza di appello nei confronti di Fachini, di Picciafuoco e di Rinani; dichiarava, nel contempo, assorbiti i motivi di Fioravanti, Mambro, Ca-

vallini e Giuliani in ordine alla denunciata violazione dell'art.90 CPP.

Quanto ai delitti di strage e connessi, annullava con rinvio nei confronti di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco.

Quanto al delitto di calunnia, annullava con rinvio nei confronti di Gelli e Pazienza; annullava con rinvio anche nei confronti di Musumeci e Belmonte limitatamente al punto relativo alla esclusione della aggravante della finalità di terrorismo od eversione.

Dichiarava inammissibili o rigettava i ricorsi che concernevano tutti gli altri imputati.

Ricapitolando, i successivi gradi del processo e marcatamente quello di cassazione hanno ridisegnato l'oggetto della cognizione di questo giudice di rinvio nei termini che seguono.

Il delitto di associazione eversiva non fa più parte del processo perchè tutti gli imputati ne sono stati definitivamente prosciolti.

Per il delitto di banda armata è stata definitivamente affermata la responsabilità di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani.

E' tuttora da accertare se si fosse costituito, o meno, un unico sodalizio che vedesse raggruppati esponenti della destra romana (gli imputati di cui sopra) e di quella veneta (Fachini e Rinani), nonchè il Picciafuoco. Tenuta presente questa premessa, occorre ora accertare a) se anche questi ultimi tre imputati siano stati partecipi della organizzazione armata ipotizzata dal capo 2) dell'imputazione; b) se i primi quattro imputati abbiano aderito per l'occasione ad una banda armata diversa da quella per la

quale sono stati singolarmente già giudicati in altri procedimenti ormai definiti.

Per i delitti di strage e connessi, va stabilito se vi sia responsabilità di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco.

Per l'imputazione di calunnia, mentre è definitiva la affermazione di responsabilità di Musumeci e Belmonte e nei loro confronti resta soltanto da accertare se sussista anche l'aggravante speciale, per Gelli e Pazienza è tuttora in discussione il punto della loro partecipazione al delitto.

Per quello che riguarda le parti civili, restano ferme le condanne al risarcimento dei danni pronunciate in sede di appello a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il reato di banda armata ed a favore delle parti private Vale, Garofoli, Fiore, Rossi ed Affatigato per il delitto di calunnia.
Rimane, ovviamente, da stabilire la sussistenza del danno in relazione alle accertande responsabilità per questi e gli altri reati come sopra specificati.

Occorre, ora, passare alla specifica disamina delle motivazioni che hanno sorretto, nei gradi precedenti, le statuizioni relative alle singole contestazioni per cui vi è rinvio.

Capitolo II
IL DELITTO DI STRAGE

1. *Le decisioni di merito*

1.1.1 La matrice di destra

Affrontando il problema delle responsabilità per il delitto di strage, la sentenza di primo grado enuncia introduttivamente due proposizioni.

La prima si sostanzia nei termini che seguono: nei movimenti della destra eversiva emerge evidente la vocazione stragista, sia sotto il profilo ideologico che progettuale e politico, sulla base di dati che possono ricondursi, da un lato, a documenti e, dall'altro, a vicende stragiste anteriori al 2 agosto 1980.

I documenti che vengono esaminati sono molteplici:
il manoscritto "Da Tuti a Mario Guido Naldi", sequestrato il 31.8.80 in una cabina telefonica di via Irnerio;
il manoscritto "linea politica" sequestrato a Carlo Battaglia in Latina il 10.9.80;
la lettera inviata da Carluccio Ferraresi a Roberto Frigato;
il documento "un'analisi tattica" di Angelo Izzo sequestrato a Edgardo Bonazzi il 2.8.80;
il memoriale di Eliodoro Pomar;
il documento "La disintegrazione del sistema" di Freda;
i "fogli d'ordini" di ordine Nuovo;
il documento "Guerra rivoluzionaria".

Quanto alle vicende stragiste anteriori a quella per cui si procede, la Corte d'Assise di Bologna ha indicato:
la strage di Peteano commessa il 31.5.72 da Vincenzo Vinciguerra, esponente di Avanguardia Nazionale, che in relazione a questo fatto è pienamente confesso;

l'attentato al direttissimo Torino-Roma del 7.4.74, attribuito al gruppo "La Fenice" di Nico Azzi, Mauro Marzorati, Francesco De Min e Giancarlo Rognoni;
la strage di Milano del 17.5.73, compiuta da Giancarlo Bertoli, sedicente anarchico ma con legami nella destra eversiva e nei servizi segreti;
l'attentato al C S M commesso il 20.5.79 da Marcello Iannilli che è confesso;
la strage di piazza Fontana a Milano del 19.12.69, in cui Franco Freda e Giovanni Ventura sono restati coinvolti per la loro attività dinamitarda;
la strage del treno "Italicus" del 4.8.74 ;
gli attentati alle linee ferroviarie in Toscana, in particolare sulla tratta Bologna-Firenze dell'aprile 1984, fatti ascritti ad Augusto Cauchi, Fabrizio Zani, Alessandro Danieletti e Andrea Brogi.

La sentenza di primo grado conclude su questo punto che dalla fine degli anni '60 l'attentato di carattere indiscriminato, sovente rivolto contro obiettivi ferroviari, è stato utilizzato da formazioni della destra eversiva quale strumento privilegiato di lotta armata, coerentemente, del resto, con quello che è il retroterra, ideologico e programmatico, emergente da una serie di documenti provenienti dall'area politica in questione.

La seconda proposizione è quella secondo cui fin dall'inizio, vale a dire fin da epoca immediatamente successiva o addirittura antecedente o coeva alla strage del 2 agosto, negli ambienti della destra extraistituzionale vi fu chiara consapevolezza della riferibilità dell'attentato all'area della stessa destra eversiva.
Lo dimostrano, secondo i giudici di primo grado, i seguenti fatti.

a) Le conversazioni captate nel carcere di Ferrara : i detenuti Aurora, Capra e Nicoletti e gli agenti Papalettere e Ferreli udirono i detenuti Femia e Iannilli -incarcerati in relazione alla strage- commentare gli arresti per l'inchiesta sulla strage medesima con frasi che si compendiano nell'affermazione 'Ecco cosa succede a fidarsi dei ragazzini' e 'Come hanno fatto a prenderci tutti'.
Commenta la sentenza che da parte di elementi di spicco della eversione neofascista romana, che pure prendevano le distanze dalla strage, si riconosceva la provenienza dal loro ambiente del fatto criminoso; si manifestava stupore per il fatto che i provvedimenti di cattura avessero così pesantemente falcidiato l'ambiente stesso; si affermava che non era stato voluto un massacro di tali proporzioni; si faceva dipendere l'enormità dell'accaduto dall'essersi taluno affidato a dei "ragazzini".

b) Le dichiarazioni di Mario Guido Naldi all'agente Calipatti: raggiunto in Sardegna dove si trovava in vacanza, il bolognese Naldi, redattore della rivista Quex, espresse l'avviso che la strage rappresentasse una provocazione contro la rivista medesima, che gli attentatori fossero venuti da Roma e quasi certamente dagli ambienti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale.

La sostanza di queste dichiarazioni si ritrova anche nell'articolo "Parole chiare" pubblicato sul n.5 del marzo 81 di Quex, scritto dal Naldi e da Fabrizio Zani, sulla matrice provocatoria e di destra della strage, articolo in cui si fa la distinzione tra autentici fascisti e autentici camerati, da una parte, e vecchi tramoni, dall'altra.

Ancora Naldi, interrogato in istruttoria, ha riferito dell'incontro avuto nella primavera del 1980 con Fiore ed Adinolfi -capi di Terza Posizione- i quali gli proposero di

costituire anche a Bologna una cellula di T.P. al fine di organizzare attività modellate sull'attentato compiuto ad una sezione del PCI di Roma (dove il 16.6.79 due appartenenti ai NAR avevano fatto irruzione all'interno della sezione Esquilino mentre si teneva una riunione cui partecipavano circa 50 persone; uno dei due aveva esploso colpi di pistola e l'altro aveva lanciato due bombe a mano; 25 persone erano restate ferite).

c) Le dichiarazioni di Leonardo Giovagnini, militante di T.P. che ricevette le confidenze di Fiore, leader di T.P., sui programmi di azioni militari destabilizzanti;

d) Le dichiarazioni di Mirella Robbio, che ricevette rivelazioni dal cap. Segatel (dei servizi) circa il fatto che la destra preparava "qualcosa di grosso";

e) Le dichiarazioni di Stefano Nicoletti, detenuto comune che ricevette le confidenze di E. Bonazzi, collegato a Tuti e Freda, secondo cui gli ideatori della strage erano stati Fachini e Signorelli, ma il fatto aveva avuto conseguenze maggiori del previsto perchè da costoro affidato a dei ragazzini;

f) Le dichiarazioni di Luigi Vettore Presilio al magistrato di sorveglianza di Padova da cui si ricava: che egli era a conoscenza in anticipo dell'attentato, che lo seppe da Roberto Rinani, che l'attentato era stato programmato per la prima settimana di agosto, che sarebbe stato di eccezionale gravità tanto da riempire le pagine dei giornali, che nell'ambito della stessa progettualità si pensava anche di assassinare altro magistrato alla fine dell'estate.

g) Le vicende di cui era stato protagonista Amos Spiazzi : l'ex colonnello dell'Esercito, inviato a Roma dal centro SISDE di Bolzano per raccogliere informazioni sui

movimenti eversivi, apprendeva in epoca certamente antecedente alla strage (l'informativa è del 27 luglio) che nell'ambiente eversivo di destra si compivano sforzi per riunificare in un'unica organizzazione i vari gruppi che si muovevano autonomamente; l'opera era condotta da "Ciccio", identificato in Francesco Mangiameli. L'opera di ricompattamento condotta da Mangiameli puntava a contemperare l'interesse di chi privilegiava obiettivi indiscriminati e di chi, invece, intendeva compiere attentati selettivi. Si progettava di reperire armi ed esplosivo ad ogni costo e di attentare alla vita di un magistrato e ad un picchetto di carabinieri durante una celebrazione.

I giudici di primo grado commentano che sono sovrapponibili le indicazioni provenienti dall'informativa di Spiazzi e da Vettore Presilio, almeno per la parte che riguarda l'attentato al magistrato; e sono entrambe anteriori alla strage.

Direttamente collegata all'iniziativa di Spiazzi di concedere un'intervista all'Espresso, in cui sostanzialmente egli additava il "Ciccio" come coinvolto nella responsabilità per la strage, era il volantino diffuso dai militanti di Terza Posizione all'indomani dell'omicidio Mangiameli, in cui si indicava quest'ultimo come l'ottantacinquesima vittima della strage, con ciò attribuendo la uccisione di "Ciccio" agli autori dell'eccidio.

1.1.2 La prospettazione dei medesimi temi fatta dalla sentenza di appello è, necessariamente, diversa.

V'è da premettere che nell'esame dei temi del processo i giudici di secondo grado hanno seguito un ordine diverso rispetto a quello osservato da chi li aveva prece-

duti; essi hanno, infatti, anteposto la trattazione della banda armata a quello della strage.
Questo ha comportato, nelle argomentazioni della Corte d'Assise d'Appello, che la decisione sulla banda armata condizionasse quella sulla strage.

In ordine al tema della vocazione stragista della destra eversiva, la sentenza di appello, dunque, svolge la considerazione preliminare secondo cui la mancata prova della sussistenza della banda armata nei termini configurati dall'accusa e ritenuti dalla sentenza di I° grado finisce per indebolire la portata significativa degli elementi indiziari acquisiti e ritenuti conclusivi nei confronti di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco e Fachini.

La riferibilità della strage alla destra eversiva non è nulla più che una ipotesi verosimile.

L'idea stragista, pur circolante in quell'area, non poteva considerarsi elevata ad espressione di un programma riferibile a gruppi od organismi ben individuati, ma era rimasta come manifestazione di intendimenti generici riferibili a singole persone.

Nessun dato significativo può ricavarsi dall'elencazione di fatti stragistici consumati negli anni precedenti, se non quello utilizzabile per la ricostruzione di un periodo oscuro della storia del nostro paese, periodo che, per altro, non ha avuto ancora completa e soddisfacente chiarificazione.

La riferibilità di stragi ed attentati ad un'unica ed esclusiva matrice di destra non può avere i caratteri della certezza in quanto anche nei procedimenti penali relativi ad altri avvenimenti stragistici, tale certezza non si è, allo stato, raggiunta.

Sul tema delle voci provenienti dall'interno della destra, la sentenza di appello osserva che la deposizione di Vettore Presilio non contiene un chiaro riferimento ad un evento prossimo di strage, ma ad un evento sicuramente eclatante ma mirato ad una singola persona.
Ciò comporta che la testimonianza del Vettore non può essere utilizzata per attirare Fachini (e il polo veneto) nell'orbita di un'area (il polo romano) che pensava ad attentati indiscriminati.
In tal modo si attenua anche il rilievo da riconoscere all'altro elemento cui la sentenza di primo grado dà importanza : la provenienza da Rinani delle informazioni di Vettore. Infatti, anche l'accoltellamento in carcere di Vettore e l'aggressione alla moglie di Rinani trovano plausibile motivazione anche nell'ipotesi che le parole di Vettore si riferissero ad un grave attentato di carattere personale e non preannunciassero una strage.

L'informativa Spiazzi, poi, riguardava l'iniziativa di Mangiameli per una riorganizzazione dei gruppi eversivi e un programma di azioni dimostrative, senza alcun riferimento alla strage se non nelle valutazioni dello stesso Spiazzi successive agli eventi.
Si fa rilevare che, secondo l'informativa Spiazzi, tra i compiti di Mangiameli vi era quello di reperire esplosivo, mentre nell'ambiente romano si progettava un attentato ad un magistrato. Ma da tutto ciò -si sostiene- non è dato di risalire alla individuazione degli autori della strage e neppure al riconoscimento di una strategia che prevedesse e preparasse operazioni stragiste.

Si afferma, ancora, che lo scompaginamento delle fila della destra seguito alla strage di Bologna testimonia

di un ambiente impreparato a quella prevedibile reazione poliziesca. Così, le informazioni provenienti dal Volo fanno intravvedere progettualità bruscamente interrotte da quelle operazioni terroristiche efferate (Amato e strage).

Quanto alle dichiarazioni del Giovagnini, si ritiene che esse offrano spunti di interesse ai fini accusatori, ma si obietta che la notizia che ne emerge non è sovrapponibile a quella proveniente da Spiazzi, secondo cui sarebbe stato in atto un concitato dibattito politico tendente alla riaggregazione di gruppi piuttosto che la risoluzione di passare all'azione.

1.2.1 Fioravanti e Mambro

I giudici di primo grado hanno fondato il loro convincimento di responsabilità degli imputati sugli elementi che seguono.

Per Fioravanti e Mambro il primo elemento indiziario è costituito dalle dichiarazioni di Massimo Sparti. Costui era stato richiesto, il 4 agosto, di provvedere documenti falsi "freschi" per la Mambro; Fioravanti aveva commentato lo scoppio con la frase compiaciuta "hai visto che botto"; gli aveva confidato di essere stato quel giorno a Bologna vestito da turista tedesco per passare inosservato; aveva soggiunto che la Mambro aveva dovuto tingersi i capelli per il timore di essere riconosciuta.

A giudizio dei primi giudici, Sparti trova conferma in Fausto De Vecchi, che è colui che materialmente predispose i due documenti di identità. Fioravanti e la Mambro, per parte loro, ammettono che una richiesta per due documenti era stata effettivamente fatta a Sparti, ma in favore di Adinolfi e Fiore. E al riguardo la sentenza

49

commenta che si tratta di una "dichiarazione spericolata" ed inattendibile, perchè è provato che in quei giorni gli imputati volevano la morte dei predetti Fiore e Adinolfi.

Il secondo elemento indiziario è costituito dalla telefonata di Ciavardini.

Loreti Cecilia, amica di Elena Venditti, filanzata di Ciavardini, ha dichiarato che il 1°.8.80 era pervenuta una telefonata a casa del suo filanzato Marco Pizzari, con la quale Ciavardini aveva invitato lei e la Venditti a differire la partenza per Venezia adducendo generiche difficoltà. Ciavardini, interpellato dalla Loreti, aveva negato ogni sospetto di connessione con la strage.

Ciavardini ha ammesso di avere fatto la telefonata; dopo averlo inizialmente escluso, ha finito per giustificare il differimento della partenza assumendo che gli mancavano i documenti di identità falsi di cui aveva bisogno nella sua condizione di latitante. E', invece, pacifico - sostiene la sentenza- che egli aveva la disponibilità di un documento (falso) che avrebbe "bruciato" solo successivamente, il 4 o 5 agosto, allorchè l'aveva esibito in occasione di un modesto incidente stradale.

Le conclusioni della sentenza di primo grado sono che la Venditti aveva programmato un incontro con Ciavardini a Venezia per il 1°. agosto; che prima della preventivata partenza, e dunque prima del 2 agosto, Ciavardini comunicò di rinviare il viaggio a Venezia per la presenza di gravi problemi; che alla data del 3 o 4 agosto, cioè nei giorni successivi alla strage, i problemi, che non riguardavano il possesso di documenti di identità erano venuti meno.

A suffragio del significato indiziante della telefonata in esame, la sentenza cita l'ostilità di Valerio Fioravanti

verso Ciavardini manifestata dopo la strage, ostilità attestata dalla Venditti ed ammessa dallo stesso Ciavardini; cita, ancora, le dichiarazioni di Izzo e Furiozzi, i quali hanno riferito che Cristiano Fioravanti aveva loro confidato di avere ricevuto dal fratello la richiesta di tenere fuori il Ciavardini dall'omicidio Amato perchè sapeva qualcosa della strage.

Quanto all'alibi di Fioravanti e Mambro per il 2 agosto (sarebbero stati ospiti a Treviso del Cavallini e della Sbroiavacca e quel giorno si sarebbero recati a Padova) la sentenza commenta che appariva inadeguato e falso per la genericità ed inattendibilità dei testi e per i successivi aggiustamenti fatti dai medesimi interessati, in ripetute contraddizioni tra loro.

Le dichiarazioni di Ciavardini e Cavallini apparivano inattendibili, inoltre, per i legami delinquenziali e di amicizia con i prevenuti.

La sentenza sottolinea che Maria Teresa Brunelli aveva dichiarato che i due imputati avevano visitato la figlia (Flavia Sbroiavacca) subito dopo il parto del 10 luglio ma non avevano più dormito a casa di lei.

Walter Sordi, poi, aveva ricevuto dal Cavallini la confidenza che Fioravanti non era affatto a Treviso o a Padova quel giorno.

La sentenza, infine, pone l'accento sui molti punti di macroscopica diversità riscontrati nelle versioni dei due imputati: sulla composizione del gruppo (presenza o meno di Ciavardini); sul modo in cui trascorsero la giornata (a Padova o a Treviso); sull'identità della persona da cui appresero dell'attentato (Cavallini o Sbroiavacca); sull'orario in cui la Sbroiavacca con il bambino aveva lasciato la propria abitazione per recarsi dalla madre.

L'omicidio Mangiameli (commesso da Valerio Fioravanti, secondo quanto accertato in altra sede con sentenza definitiva) rappresenta -a giudizio dei primi giudici- un ulteriore elemento indicativo del coinvolgimento dell'imputato nella strage: la precipitosità con la quale era stato portato a segno il delitto -subito dopo l'intervista di Spiazzi all'Espresso e la precisa sensazione diffusasi nell'ambiente eversivo dell'identificazione del "Ciccio" nel Mangiameli, il quale aveva mostrato così, per i suoi contatti con il col. Spiazzi, collaboratore del SISDE, e per la piega che avevano preso le indagini, di essere un soggetto vulnerabile e pericoloso- portavano ad individuare la causale dell'omicidio nell'intendimento di Fioravanti di eliminare un possibile testimone della sua responsabilità.

La riprova documentale di tale assunto è rappresentata dal volantino di T.P. che parla della 85ª vittima.

Si soggiunge che la causa dell'omicidio non può essere ricollegata al delitto Mattarella, che risale a otto mesi prima e che vede coinvolto lo stesso Mangiameli.

Infine, la lettera di Alberto Volo -spedita in forma anonima alla polizia per provocare il positivo accertamento della estraneità del mittente e dello stesso Mangiameli rispetto alla strage- viene giudicata di oggettivo conforto delle conclusioni raggiunte sulla causale dell'omicidio Mangiameli.

1.2.2 La sentenza di secondo grado, affrontando il medesimo tema della responsabilità di Fioravanti e Mambro, afferma che la dichiarazione di Sparti deve essere ritenuta attendibile, ma che il contenuto allusivo delle battute del dialogo è apparso ambiguo e suscettibile di essere

letto come una forzatura del Fioravanti (del resto alieno dal vantare le sue imprese criminose) per impressionare lo Sparti ed indurlo a procurare i documenti.

In ordine al colore dei capelli della Mambro - argomento che entrambe le sentenze definiscono marginale- il giudice dell'appello afferma che non può dirsi raggiunto un dato conclusivo in termini di certezza, malgrado la perizia svolta.

Occorre, tuttavia, osservare che la alterazione dei capelli della Mambro, così come la affannosa ricerca dei documenti, sono spiegabili sia con un reale coinvolgimento dei due nella strage, sia con una semplice precauzione motivata dal timore di indagini e sospetti che avrebbero potuto raggiungerli.

Attendibile viene giudicata la testimonianza della Loreti sulla telefonata del Ciavardini (per altro ammessa anche da costui) ma plausibile è ritenuta anche la giustificazione addotta dal Ciavardini sulle sue difficoltà per i documenti, difficoltà che gli sarebbero derivate dall'inatteso arrivo di Fioravanti e della Mambro a Treviso con la conseguente richiesta di restituzione di un documento di identità fattagli dal Fioravanti; la stessa Loreti, d'altra parte, aveva riferito che l'amico le aveva prospettato genericamente delle difficoltà per i documenti.

Si afferma, poi, che la verifica della versione del Ciavardini avesse richiesto di accertare senza errore in quale giorno il giovane aveva telefonato per rinviare l'appuntamento a Venezia; perchè è evidente che il racconto del Ciavardini sarebbe caduto nella menzogna se quell'avvertimento agli amici fosse partito prima del giorno 1° agosto e, quindi, non in dipendenza dell'arrivo a Treviso

del Fioravanti e della sua richiesta di restituzione del documento.

In ordine al fatto che Fioravanti avrebbe in seguito maturato propositi punitivi (addirittura di morte) nei confronti di Ciavardini -secondo quanto rivelato dalla Venditti ed ammesso dallo stesso Ciavardini- e che tali propositi sarebbero da mettere in relazione con la imprudente telefonata, si osserva che quella telefonata agli amici era stata, comunque, una leggerezza per le conseguenze che potevano derivarne e che, in realtà, ne erano derivate. La circostanza rimaneva, dunque, indicativamente ambigua.

Il fallimento dell'alibi non aveva valenza probatoria a carico degli imputati; per altro, le contraddizioni non implicavano necessariamente che esso fosse falso, ma anzi indice di spontaneità della deduzione difensiva.

Era lecito, poi, ipotizzare anche un quadro diverso : quello di un Fioravanti estraneo alla strage, ma chiamato comunque a fornire un alibi per il giorno 2 agosto. Di qui la necessità di costruire un alibi falso. Ne conseguiva che anche un alibi costruito, e dunque falso, non avrebbe chiuso definitivamente il varco ad ipotesi diverse da quelle di accusa.

Quanto all'omicidio Mangiameli, la causale era rimasta non chiarita, perchè quella suggerita dalla concatenazione degli eventi appariva non meno credibile di quella indicata da Cristiano F. (il Mangiameli testimone di un accordo nel quale Valerio si era impegnato con un politico della Regione Siciliana ad uccidere il presidente Piersanti Mattarella in cambio di favori che agevolassero la evasione di Concutelli).

Conclusivamente, la Corte d'Appello afferma che tutti gli elementi considerati hanno la caratte-

ristica della ambiguità e non della univocità, tanto che richiederebbero, per essere sostegno di colpevolezza, di essere letti tutti in uno soltanto dei significati possibili, con una scelta aprioristica non consentita.

1.3.1 Picciafuoco

In ordine alla posizione di Sergio Picciafuoco, la sentenza di primo grado ha affermato che l'imputato -un delinquente comune specializzato in reati contro il patrimonio, latitante da dieci anni e sconosciuto al mondo del terrorismo- si era, in realtà, avvicinato a movimenti della destra eversiva fin da epoca antecedente al 2 agosto, in particolare a T.P. e ai NAR.

Ciò risulta provato:

in primo luogo, da informazioni dei Carabinieri di Osimo, sua città di origine, che lo indicano legato a T.P. e ripetutamente presente a Osimo, sede dell'emittente radiofonica "Radio Mantakas" gestita da Leonardo Giovagnini, militante del citato movimento;

in secondo luogo, dall'annotazione del suo nome nell'agenda di Cavallini, contenente numerosi altri nominativi di militanti dell'eversione di destra detenuti;

ancora, dai documenti trovati in suo possesso al momento dell'arresto (1.4.81) a Tarvisio o dei quali era stato comunque in possesso, nonchè da altri 6 passaporti contraffatti pervenuti da Vienna e riferibili all'imputato.

La sentenza sottopone ad esame specifico i seguenti documenti.

-La patente falsa intestata a "Vailati Eraclio, nato a Roma il 7.9.44" già posseduta ed utilizzata dal Picciafuoco.

Analogo documento falso -intestato a "Vailati Adelfio, nato a Roma il 18.1.1945"- era stato sequestrato a Volo Alberto, militante palermitano di T.P. stretto collaboratore di Mangiameli.
Se ne deduce una comune origine falsaria in virtù dell'identità del cognome e del luogo di nascita nonchè dell'origine greca dei prenomi;

-Il passaporto sequestrato all'imputato a Tarvisio, intestato a "Pierantoni Enrico" e recante il numero di serie E/213730. Si tratta dello stesso numero del passaporto autentico rilasciato nel 1978 a Brugia Riccardo (militante del gruppo NAR che solo in seguito risulterà coinvolto in episodi di eversione). Il medesimo numero di passaporto, allora pulito, era stato utilizzato anche da Alessandro Alibrandi, altro terrorista del gruppo di Fioravanti, per la sua fuga in Libano;

-I 6 passaporti pervenuti da Vienna a Roma e indirizzati alla casella postale intestata a Russo Antonio di Roma.
Risultano spediti in data coincidente con un giorno in cui Picciafuoco si trovava a Vienna.
2 dei 6 documenti recano il numero di serie eguale a quello del simile documento autentico rilasciato a Petrone Luciano (militante dei NAR, come in seguito accertato).
Altri 2 recano il medesimo numero di serie del passaporto "Pierantoni".
Tutti recano una foto molto somigliante all'immagine del Picciafuoco.

Altro elemento valutato a carico dell'imputato era la sua presenza alla stazione di Bologna il 2 agosto. Egli era restato leggermente ferito ed era stato medicato all'ospedale alle ore 11.39 dichiarando di chiamarsi Vailati Era-

clio, utilizzando le stesse generalità spese in un albergo di Taormina pochi giorni prima.
Riguardo a questa presenza Picciafuoco dava spiegazioni giudicate manifestamente mendaci che andava modificando e adattando via via che le indicazioni venivano smentite dalle indagini.

Conclude la sentenza che, a fronte dell'accusa di strage, se Picciafuoco fosse stato a Bologna per motivi diversi, anche in vista di un programma delittuoso -che non fosse, appunto, la realizzazione dell'attentato- lo avrebbe finalmente ammesso.

1.3.2 Ha affermato la sentenza di appello che la politicizzazione del Picciafuoco non risultava da fatti certi e conclusivi. Al riguardo, potevano farsi i seguenti rilievi.

Le informazioni dei Carabinieri non erano state riscontrate dal Giovagnini -che nella sentenza di prime cure si sosteneva essere stato il confidente dei primi- e risultavano inutilizzabili perchè confidenziali.

Era plausibile la giustificazione del Cavallini di avere annotato sulla sua agenda il nome del Picciafuoco, che pure non conosceva, riprendendolo dalla stampa come uno di quelli indiziati per la strage.

Le emergenze concernenti i documenti dimostravano, al più, che l'imputato aveva una fonte falsaria comune con quella dei terroristi, ma il fatto non poteva di per sé avere altre implicanze.

Risultata non dimostrata l'internità del Picciafuoco al movimento terroristico-eversivo, anche la presenza dell'imputato alla stazione di Bologna risultava svuotata della sua carica sintomatica, dal momento che la evidente determinazione di lui di non dare ragione della sua pre-

senza era pur sempre ricollegabile alla sua posizione di delinquente comune latitante.

1.4.1 Fachini

Circa la posizione di Massimiliano Fachini, la sentenza di primo grado individua il primo elemento di responsabilità a suo carico nel fatto che egli fosse il capo del gruppo eversivo veneto al quale erano ascrivibili numerosi attentati terroristici.

Invero, attraverso le dichiarazioni di Calore, Aleandri e Napoli era possibile ricavare: che il Fachini ed il gruppo a lui facente capo disponevano di notevoli quantitativi di esplosivo di recupero militare; che il Fachini e i suoi indicavano tale esplosivo come proveniente dallo sconfezionamento di materiale bellico giacente in un laghetto veneto; che fra le altre sostanze esplosive di recupero militare figurava anche il T4; che il gruppo di Fachini adottava la tecnica del preinnesco o innesco secondario (tecnica poi trasmessa anche al "gruppo MRP"); che quale innesco secondario potevano essere usate "pizzette" di T4.

Del T4 era stato riscontrato l'impiego nel congegno che aveva determinato la deflagrazione del 2 agosto. Di questo tipo di esplosivo (e di altro) il Fachini era stato il fornitore in più occasioni della eversione di destra, come avevano riferito gli stessi Calore, Aleandri e Napoli. Su indicazioni di quest'ultimo era stato trovato dagli inquirenti, nel corso del giudizio di primo grado, un deposito nel lago di Garda di residuati bellici dai quali, secondo gli accertamenti tecnici, era possibile estrarre quell'esplosivo.

Ulteriori collegamenti di Fachini con la strage scaturivano:

- dalle confidenze del Rinani, militante della banda veneta, a Vettore Presilio

- dalle dichiarazioni fatte a Stefano Nicoletti da Edgardo Bonazzi sulla responsabilità di Fachini e Signorelli e sulla loro imprudenza di avere affidato l'esecuzione dell'attentato a dei "ragazzini".

L'ultima circostanza indiziante è costituita dal fatto che, secondo le confidenze fatte da Jeanne Cogolli a Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana, pochi giorni prima del 2 agosto il Fachini aveva sollecitato la donna, già sua collaboratrice al tempo dell'attività di "Costruiamo l'azione", ad allontanarsi da Bologna perchè stava per accadere 'qualcosa di grosso'. Di fatto la Cogolli era partita quella mattina di buon'ora da Bologna assieme ai suoi amici.

1.4.2 A giudizio della sentenza di appello, in via generale era indimostrato il legame degli esponenti più eminenti della banda veneta con quelli della banda romana del Fioravanti.

Era ritenuta significativa ma non univoca la disponibilità del T4 da parte del Fachini.
Al riguardo si sosteneva che, se le convergenti dichiarazioni di Calore, Aleandri e Napoli provavano quella disponibilità ed altresì la circostanza che in varie occasioni l'imputato aveva rifornito di quell'esplosivo gli attivisti e i gruppi della destra eversiva, dando anche indicazioni sul suo impiego. tuttavia, non era dato di collegare, con altrettanta certezza, il T4 di cui disponeva il Fachini alla miscela preparata per la strage della stazione.

Si ribadiva che l'annuncio fatto dal Rinani e rivelato da Vettore Presilio non era riferibile alla strage.

Quanto all'avvertimento alla Cogolli, si reputava di non dover approfondire l'attendibilità del fatto, avuto riguardo alla sua scarsa rilevanza probatoria.
Infatti, l'avvertimento ben poteva essere stato letto a posteriori, nella suggestione dell'evento poi verificatosi.
La Cogolli, poi, si era politicamente allontanata dal Fachini.
Fachini, d'altra parte, non era persona da lasciarsi andare a confidenze su fatti di tale natura e portata.
Era plausibile, invece, che Fachini, avendo colto qualche avvisaglia di possibili accadimenti, ne avesse parlato con gli amici.

2. *La sentenza della Cassazione*

2.1 *I criteri generali*

La Corte di Cassazione, affrontando il motivo di ricorso che denunciava l'omesso esame di molteplici risultanze processuali, ha rilevato che i giudici di secondo grado avevano ritenuto di potersi richiamare alla decisione di primo grado sia per ciò che concerne la esposizione dei fatti processualmente acquisiti, come per l'iter logico argomentativo del loro esame e per le valutazioni compiute, con la espressa dichiarazione che si sarebbero soffermati nell'analisi critica dei passaggi logici e delle conclusioni sui punti della struttura motivazionale ritenuti non condivisibili.

Al riguardo, la Corte ha affermato che quando il giudice di appello ritiene di dovere pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle del grado precedente, "non è più corretto risolvere il problema della motivazione di appello inserendo nella struttura argomentativa di quella

di primo grado -genericamente richiamata- delle notazioni critiche di dissenso, più o meno spiegate, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni e argomentazioni fra loro dissonanti. E' necessario, in tal caso, riesaminare, pur in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, considerare quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni".

In ordine alla seconda censura, concernente il metodo di utilizzazione e valutazione del materiale probatorio e in special modo degli indizi, la Cassazione ha richiamato i concetti fondamentali vigenti in materia, ricordando che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha trovato una codificazione nella norma dell'art.192 comma 2 del nuovo CPP che ha, fra l'altro, sancito "non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti".

Ha, tuttavia, sottolineato la S.C. che è necessaria la previa valutazione di ciascun elemento singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale e che, una volta acquisita "la valenza indicativa -sia pure di portata possibilistica e non univoca- di ciascun indizio, allora è doveroso e imprescindibile logicamente passare al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perchè nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato e

61

l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto".

2.2 La matrice di destra

La S.C. ha tenuto a puntualizzare che "la sentenza di primo grado non ha preteso di affermare la assoluta e aprioristica certezza della matrice di destra della strage, ma ha posto due punti fermi.

Il primo, che lo strumento stragista costituiva un dato proprio della strategia di lotta eversiva e terroristica della destra e che questa, fattualmente, alla strage più volte aveva fatto ricorso.

Il secondo, che prima e dopo la strage del 2 agosto 80 più informazioni avevano segnalato la riferibilità del fatto alla destra eversiva nella quale erano presenti preoccupanti fermenti di rilancio, anche mediante attentati indiscriminati negli obiettivi, tali da spargere un diffuso terrore e un bisogno di risposta forte e autoritaria".

"La motivazione sul punto dei giudici di appello appare -a giudizio della S.C.- generica e, in sostanza, puramente assertiva, tale che finisce per non dare ragione neppure dell'assunto cui essa stessa è pervenuta".

La Cassazione, a questo punto, si è soffermata sull'importanza dell'esame del contesto storico politico in cui è maturata la strage e ha affermato che gli stessi elementi probatori diffusamente considerati dalla sentenza di primo grado sono solo genericamente richiamati in quella di appello.

Ha, quindi, soggiunto che "mentre si censura il metodo di analisi (anche questo con affermazioni non so-

stenute da argomentazioni dimostrative), si evita di dar conto specificamente della consistenza e della rilevanza del materiale probatorio, degli errori metodologici asseritamente commessi, e infine delle ragioni della stessa conclusiva valutazione sugli elementi probatori acquisiti.

Secondo la sentenza impugnata -ha proseguito la S.C.- i documenti ideologici e programmatici acquisiti al processo denunciano il farneticare di stragi di alcuni militanti della destra eversiva, ma non sarebbero rapportabili a gruppi o movimenti organizzati.

La sequenza degli attentati e delle stragi anteriori a quella del 2/8/80 sarebbe utile per la storia di un periodo oscuro della vita del Paese, ma priva di indicatività probatoria processuale.

Le molteplici testimonianze o informazioni provenienti dagli ambienti dell'eversione non sarebbero affidabili e conducenti, anche per la contraddittorietà delle loro indicazioni.

Tutto ciò -ha detto la Cassazione- è sostanzialmente affermato con sbrigativo riferimento all'analisi compiuta dalla sentenza di primo grado, la quale è riconosciuta solo in parte condivisibile. Ma alla quale il giudice di appello non ha sostituito una sua analisi, pago della enunciazione del suo dissenso.

Nè può sottacersi -ha detto ancora la Cassazione- dell'indebita abdicazione alla possibilità di un'utile analisi di un quadro di vicende certamente ampio e complesso, giustificato dal fatto che in un siffatto contesto possono non essere portati alla cognizione del giudice fatti e dati determinanti.

Certo, non è compito del giudice la ricostruzione storica di un particolare aspetto della vicenda politico-

sociale del Paese, nè tampoco gli è consentito ricorrere ad elementi di valutazione al di fuori della materia processualmente offerta alla sua cognizione.

Tuttavia -ha concluso la Cassazione-, nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, non può il giudice, -nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico sottoposto al suo accertamento- rinunciare alla ricerca e alla valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione della sua causale. Dall'individuazione di questa possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle responsabilità individuali."

2.3 La riferibilità della strage alla banda armata in contestazione

Quanto alla riferibilità della strage alla banda armata configurata dall'accusa (capo 2 dell'imputazione), la S.C. ha ricordato che la sentenza annullata ha affermato la mancanza di qualsiasi elemento probatorio concludente che consenta di risalire alla componente veneta di quella banda e al Fachini ritenuto il suo capo.

Al riguardo, la S.C. ha puntualizzato che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, il problema del coinvolgimento del gruppo veneto non è di per sé (dimostrato) necessariamente connesso alla confluenza di quel gruppo in una struttura sodale unitaria con quello romano, non potendosi concretamente escludere l'eventualità di una cooperazione specifica (caso per caso) tra i due gruppi, se è vero che vi erano tra essi altri progetti

comuni e vi erano stati scambi di armi ed esplosivi, così come ritenuto dagli stessi giudici di merito.

Solo quando si fosse dimostrato un coinvolgimento del gruppo veneto nella strage -ha affermato il S.C.- ciò avrebbe potuto portare induttivamente un contributo all'accertamento dell'esistenza o meno della banda quale risulta configurata dal capo di imputazione.

Ma ciò che la Corte ha tenuto a sottolineare è che il problema della configurabilità di una banda armata siffatta -della sua struttura e della individuazione dei suoi capi, organizzatori e partecipanti- resta comunque un fatto non necessariamente pregiudiziale a quello dell'accertamento delle responsabilità individuali per la strage "nei termini in cui la sentenza impugnata l'ha posto".

Passando alla rassegna degli specifici elementi posti in luce dalla sentenza dei primi giudici come momento probatorio determinante della riferibilità al gruppo veneto della strage, la S.C. ha affrontato il tema Vettore Presilio.

La Cassazione ha ricordato che l'affermazione dei giudici di appello -secondo cui le dichiarazioni del teste avrebbero fatto riferimento bensì ad un attentato clamoroso, ma mirato ad una singola persona- ha suscitato le censure dei ricorrenti, secondo cui sarebbe stato ignorato tutto un contesto di elementi probatori, quali la relazione del giudice di sorveglianza che raccolse la prima dichiarazione e la testimonianza del difensore che assistette al colloquio.

Ma senza trascurare tutto ciò -ha rilevato la Cassazione- il dato essenziale che mina la conclusione del giudice di appello è la sostanziale ed evidente mancanza di motivazione la quale, sul punto, si risolve in un semplice assiomatico assunto: manca, infatti, la citazione e l'esame

del testo delle dichiarazioni e, quindi, la esposizione argomentata delle conclusioni cui si perviene. Il deposto, poi, avrebbe dovuto essere letto e valutato anche all'integrativa luce del contesto complessivo nel quale era stato reso.

Quanto alla vicenda Spiazzi, la S.C. ha affermato che la lettura che ne hanno dato i giudici di appello è carente del presupposto di una analisi approfondita dei dati e delle circostanze per le quali si è snodata : manca una riflessione sul contenuto dell'appunto "il dottor Prati" (certamente anteriore alle deposizioni ambigue del teste); è insoddisfacente là dove non ritiene di saggiare la possibilità di una diversa conclusione, coordinando l'episodio Spiazzi con l'omicidio Mangiameli e il problema della sua causale. Un coordinamento era suggerito da diverse circostanze, quali 1) la reazione preoccupata del Mangiameli subito riconosciutosi nel "Ciccio" dell'intervista; 2) la prontezza con la quale la sua eliminazione da parte del Fioravanti seguì a tali fatti; 3) le allusive perplessità sulla vicenda della soppressione del Mangiameli emergenti dalla corrispondenza tra la Mambro e Mario Tuti; 4) le dichiarazioni degli esponenti di Terza Posizione a commento dell'uccisione del loro autorevole camerata e 5) lo stesso contorto espediente.di Volo Alberto, stretto collaboratore di Mangiameli, di allontanare ogni sospetto con, addirittura, un'anonima singolare autoaccusa per la strage.

Tali circostanze prospettavano la possibilità -da verificare- che l'inchiesta Spiazzi avesse ben colto un ruolo significativo del Mangiameli nei prodromi della vicenda della strage, sì da scatenare la reazione del Fioravanti contro l'amico e camerata per lui divenuto una "mina vagante".

In ordine, poi, all'impreparazione dell'ambiente della destra eversiva di fronte alla reazione repressiva conseguente alla strage, la Cassazione ha osservato che una valutazione del fenomeno avrebbe dovuto essere fatta sulla scorta delle dichiarazioni di esponenti dissociati dell'eversione, secondo le quali all'inasprimento della repressione era attribuita una funzione catartica, sicché lo sbandamento derivante dalla repressione successiva alla strage costituiva un fatto previsto e funzionale ad acquisire a detta strategia nuove forze qualificate.

Quanto alle dichiarazioni di Giovagnini, la Corte ha rilevato che da parte dei giudici di appello era mancato qualsiasi riferimento alle dichiarazioni di Mario Guido Naldi, a quelle di Nicoletti sulle confidenze fattegli dal Bonazzi e all'episodio riferito da Mirella Robbio; tali elementi, inoltre, avrebbero meritato un vaglio coordinato con le dichiarazioni del Vettore Presilio e con la vicenda Spiazzi-Mangiameli, e fra loro, per il ricorrente riferimento della strage all'eversione di destra, nel contesto di un suo momento di rilancio.

Sul punto, la S.C. ha notato che "la stessa attribuzione della strage fatta dal Naldi a una provocazione (ma nell'ambito della stessa area di destra) poteva trovare una sua ragione anche in quella funzione catartica e di selezione delle fila dei militanti, cui sopra si è accennato teorizzata all'interno della strategia eversiva, che voleva l'azione 'militare' affidata a nuclei operativi numericamente limitati e qualificati".

2.4 Fioravanti e Mambro

Passando all'esame delle responsabilità individuali

per la strage, la Cassazione ha seguito lo stesso ordine di trattazione dei giudici di merito.

In ordine alla posizione di Mambro e Fioravanti, la S.C. ha dato atto che esattamente la Corte d'Appello aveva collocato la deposizione dello Sparti fra le dichiarazioni rese da imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, con riferimento al 4° comma dell'art.192 CPP/1988 in relazione all'art.371, comma 2 lett.b) dello stesso codice.

La S.C. ha, poi, affermato che era "inficiata da contraddittorietà e omessa considerazione di circostanze decisive la motivazione addotta per sostenere l'equivocità del senso delle dichiarazioni di Fioravanti".

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che "proprio per la riconosciuta riservatezza del Fioravanti e per i rapporti né amichevoli, né confidenziali che, come la sentenza dichiara, correvano con lo Sparti, l'assunto della strumentale e falsa allusione ad un coinvolgimento suo e della sua compagna nella strage è del tutto contraddittorio: la falsità dell'allusione, in altre parole, non è meno contrastante con la ritenuta riservatezza del dichiarante di quanto potesse esserlo la sua veridicità."

L'assunto è stato giudicato anche illogico, perchè un'ammissione del genere avrebbe esposto il Fioravanti - contro i suoi principi- al rischio di divulgazione della notizia, contrastante con lo scopo di raggiungere un obiettivo che occorreva chiedersi se non potesse da lui essere agevolmente conseguito altrimenti.

La sentenza impugnata aveva, invece, omesso di considerare la cinica spregiudicatezza con la quale il ter-

rorista non aveva esitato a minacciare l'interlocutore nella vita del figlioletto, e di avere presenti i rapporti tra i due.

"E' un'illazione gratuita -ha soggiunto la S.C.- quella della strumentalità delle allusioni alla strage, alla quale la motivazione della sentenza aggancia la sua lettura del comportamento del Fioravanti, e solamente ipotetico e astratto, ossia congetturale, è il senso finalistico e riduttivo a esso attribuito."

D'altra parte -ha continuato la Cassazione- la sentenza impugnata ha anche trascurato che il coinvolgimento dello Sparti nella attività terroristica dei NAR e la sua complicità in molte imprese dei fratelli Fioravanti in particolare, potevano ragionevolmente giustificare, unitamente all'ascendente intimidatorio che il Valerio sapeva di avere su di lui, la disinvoltura e la schietta indifferenza con la quale egli aveva alluso alla strage e al suo transito per Bologna assieme alla Mambro, nella tranquilla sicurezza che mai il suo interlocutore avrebbe osato rivelare alcunchè.

"In definitiva, il carattere di indizio preciso e grave delle dichiarazioni fatte dal Fioravanti allo Sparti -così testualmente si esprime la Corte Suprema-, intese da quest'utimo come chiara ammissione di partecipazione del primo alla strage, è stato eliminato dalla sentenza impugnata senza saggiarne la concordanza con gli altri indizi, sulla sola base di congetture illogiche e contraddittorie, per di più non poste a confronto con fatti rilevanti idonei a contrastarle."

Quanto alla telefonata di Ciavardini, la S.C. ha affermato che la sentenza di appello manca di completezza, perchè omette di esaminare e, se del caso, di confutare, diverse circostanze affrontate dalla sentenza di primo

69

grado : 1) circa il giorno in cui era stata fatta la telefonata, ha ignorato che la Loreti nella sue dichiarazioni in istruzione aveva ripetutamente affermato (in ciò riscontrata dalle dichiarazioni del Ciavardini al g.i. del 24.10.84) che la partenza era fissata per il 1° agosto. Per il che la telefonata sarebbe dovuta intervenire presumibilmente prima; 2) circa la giustificazione concernente i documenti, ha ignorato che lo stesso Ciavardini (al g.i. il 5.6.82) aveva dichiarato che ai primi di agosto non aveva alcun problema di documenti e che non era per tale ragione che non aveva in seguito pernottato a Venezia.

Solo successivamente il Ciavardini aveva mutato tale posizione introducendo la giustificazione dei documenti, prima esclusa; giustificazione che, inoltre, risulterebbe contrastata dal fatto che Ciavardini aveva bruciato un suo documento dopo e non prima del 2 agosto, ed altresì dal fatto che Ciavardini non aveva denunziato problemi di documenti neppure successivamente (vedasi mancato pernottamento a Venezia), e che al momento del suo arresto il giovane era in possesso di una patente intestata a Marco Arena della quale aveva avuto la disponibilità sin dall'inizio della sua latitanza, secondo le dichiarazioni della Venditti e di lui stesso.

Quanto all'alibi, la Cassazione ha premesso che la sentenza di appello ha esattamente individuato la differenza tra alibi fallito e alibi falso (e cioè costruito artificiosamente, prima o dopo il fatto delittuoso) ed ineccepibilmente affermato che l'alibi fallito rappresenta un elemento del tutto agnostico sul piano probatorio e, dunque, non costituente neppure un indizio; solo qualora venga acquisita aliunde la prova della responsabilità, esso

può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio.

Dal canto suo, l'alibi costruito e dunque falso, pur non chiudendo definitivamente il varco ad ipotesi diverse da quelle di accusa, ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti. Esso -ha affermato la Cassazione- deve essere preso in esame anzitutto nella sua intrinseca strutturazione processuale concreta (laddove è palese che anche il modo e il momento della sua costruzione avranno la loro parte di significatività) e poi dovrà essere valutato in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti.

Proseguendo, la Cassazione ha lamentato che i giudici di appello abbiano mancato l'obiettivo doveroso della completezza e logicità della motivazione; è mancata -si afferma- "un'attenta verifica del sintomatico strutturarsi progressivo dell'alibi attraverso ripetute contraddizioni, le quali non si possono ragionevolmente spiegare come plausibili, accidentali sfasature di un alibi fallito. Invero, gli adattamenti successivi delle dichiarazioni del Fioravanti a quelle della Mambro; le incongruenze interne delle loro stesse posizioni; la inconciliabilità con il deposto della Brunelli; e la stessa pretesa di dare valenza simbolica ad una rapina mai rivendicata, costituiscono elementi indicativi di una costruzione artificiosa, sui quali la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto soffermarsi criticamente prima di accreditarli come sfasature di un semplice alibi non riuscito."

E' mancata, infine, la correlazione della rilevanza probatoria dell'elemento indiziario in discorso con gli altri.

In ordine all'omicidio Mangiameli, la Cassazione ha rilevato che la sentenza di secondo grado omette di prendere in esame la correlazione tra l'omicidio Mangiameli e la vicenda Spiazzi ed omette, altresì, di approfondire criticamente la plausibilità di un collegamento logico tra questo omicidio e la supposta riunione nella quale sarebbe stato deciso l'assassinio del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella.

Relativamente a quest'ultimo punto, avrebbe dovuto considerarsi che la complicità di Mangiameli per avere partecipato alla riunione in cui era stato deciso di uccidere Mattarella escludeva il pericolo che egli rivelasse la responsabilità del Fioravanti, rimanendo per ciò stesso esposto a dover confessare la sua.

Ancora, si sarebbe dovuto considerare che dall'omicidio Mattarella erano trascorsi circa otto mesi durante i quali Fioravanti aveva frequentato assiduamente il Mangiameli e con lui aveva progettato l'evasione di Concutelli.

2.5 Picciafuoco

Passando all'esame della posizione del Picciafuoco, la Cassazione si è soffermata, in primo luogo, sul tema della politicizzazione dell'imputato ed ha affermato che erano ineccepibili le valutazioni del giudice di secondo grado secondo cui le informazioni della polizia, non essendo state confermate dalla pretesa fonte Giovagnini, erano inutilizzabili.

Quanto alla inclusione del nome di Picciafuoco nell'agenda di Cavallini, la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata "invalidata da illogicità,

approssimazione e carenza di esame riguardo a circostanze rilevanti".

Premesso che il problema da sciogliere non era quello della appartenenza dell'imputato alla banda armata, quanto quello della sua stretta contiguità con i movimenti di TP e dei NAR, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non si era posto il problema del fine per il quale il Cavallini aveva ritenuto di formare l'elenco in cui, poi, era stato incluso il nome di Picciafuoco. Se -come plausibilmente si è sostenuto nella sentenza di primo grado- l'obiettivo era quello di avere presenti le posizioni dei singoli detenuti e la loro affidabilità, allora risulterebbe del tutto illogico che l'elenco fosse stato da lui formato sulla base di notizie sommarie e inaffidabili, al punto da includervi un qualsiasi delinquente comune del quale fossero ignoti i trascorsi e i rapporti con il mondo dell'eversione.

In secondo luogo, non era stato chiarito dal giudice di secondo grado perchè mai la consapevolezza di un concorso dell'imputato nella strage avrebbe dovuto trattenere il Cavallini dall'annotarne il nome nell'elenco, dal momento che questo non conteneva alcuna indicazione sulle responsabilità per la strage od altro delitto di alcuno, né, nelle intenzioni dell'autore, era certamente destinato a cadere nelle mani della polizia.

Infine, l'assunto secondo cui l'imputato si sarebbe politicizzato dopo l'arresto ed in tal modo si sarebbe meritato la menzione nell'elenco del Cavallini, viene ritenuta una semplice supposizione che, ancora, si sottrae alla ricerca della logica sottesa alla formazione di quell'elenco di camerati detenuti, dei quali interessava conoscere la fedeltà al movimento eversivo o la disponibilità a cedi-

menti compromettenti, per i quali non poteva essere indifferente un'approfondita informazione sui loro trascorsi e i loro legami nel movimento.

Conclusivamente, la Cassazione ha affermato che la circostanza dell'annotazione del nome del Picciafuoco nell'elenco del Cavallini non poteva essere liquidata come insignificante prima di averne saggiato adeguatamente il senso ed, eventualmente, di averla esaminata in correlazione con l'indicatività delle risultanze concernenti i documenti falsi utilizzati dall'imputato o dei quali egli aveva avuto la disponibilità.

A giudizio della Cassazione, la motivazione della sentenza di appello in ordine ai documenti di identità (Vailati e Pierantoni) "non risponde ai canoni di logicità, correttezza e completezza richiesti da una diffusa e costante giurisprudenza".

Arbitrario è giudicato l'assunto (1) secondo cui l'imputato non poteva avere la disponibilità dei documenti "Pierantoni" prima del 2.8.80 perchè altrimenti ne avrebbe fatto uso sia per accedere nel luglio del 1980 all'albergo di Taormina (dove soggiornò con il nome di Vailati), sia quando si presentò in ospedale il 2 agosto.

Altrettanto arbitrario è giudicato l'assunto (2) per il quale dalla disponibilità del passaporto "Pierantoni" si sarebbe potuto, al più, trarre la deduzione di una politicizzazione del Picciafuoco riferita ad un tempo successivo alla strage, un tempo in cui l'imputato -ricercato come indiziato di concorso in essa- non avrebbe potuto che naturalmente ricercare la solidarietà nell'ambito della sovversione di destra.

La S.C. ha lamentato, poi, il mancato approfondimento (3) delle implicazioni derivanti dalla, pur ricono-

sciuta, sintomatica connessione tra il passaporto "Pierantoni" e quello genuino e insospettabile del Brugia; ha lamentato, ancora, l'omessa considerazione (4) delle risultanze della perizia grafotecnica che la stessa Corte d'Assise d'Appello aveva disposto sui documenti giunti da Vienna e sul passaporto suddetto, in comparazione tra loro.

L'assunto sub (1) è giudicato una gratuita petizione di principio, perchè la sentenza non spiega la ragione per la quale l'imputato allora avrebbe dovuto preferire qualificarsi Pierantoni piuttosto che Vailati.

Quanto all'assunto sub (2), è una incongruenza che l'imputato -delinquente comune ed esperto navigatore della latitanza- avesse bisogno della solidarietà del mondo della eversione per procurarsi dei documenti falsi. Appariva una incongruenza anche il fatto che il Picciafuoco, consapevole di essere ricercato per un delitto politico, si fosse rivolto per aiuto proprio all'ambiente della delinquenza politica, invece di prenderne quanto più possibile le distanze, dal momento che a quel tempo l'ambiente suddetto era scompaginato ed incalzato dalla repressione di polizia, sicchè non si vede come avrebbe potuto trovare ragione per offrire copertura e aiuto a un delinquente comune solo perchè ricercato per un delitto politico, che del resto taluni consideravano una intestina e devastante provocazione.

Ne ha concluso la Cassazione che una politicizzazione postuma alla strage era la cosa meno ragionevole che l'imputato avrebbe potuto scegliere e la più difficile e concretamente rischiosa.

Il fatto da prendere in considerazione -secondo la S.C.- era quello rappresentato dal legame tra il passaporto

falso in possesso dell'imputato e quello del terrorista dei NAR Riccardo Brugia ed altresì dal legame tra il numero di quest'ultimo passaporto e quello falso utilizzato da Alessandro Alibrandi, prestigioso militante dei Nar vicino al Fioravanti.

La riproduzione del numero di serie del passaporto "pulito" del Brugia non poteva -logicamente- avvenire senza il consenso dell'interessato e ci si sarebbe, allora, dovuti domandare perchè il Brugia si sarebbe dovuto prestare a favorire la contraffazione di un documento per uno sconosciuto delinquente comune, estraneo al movimento eversivo.

Ma nessun cenno aveva riservato la sentenza di secondo grado alle risultanze della perizia grafotecnica sui 6 passaporti pervenuti a Roma da Vienna e sul passaporto sequestrato al Picciafuoco (se non per ricordare quei 6 documenti contraffatti come una circostanza sintomatica della circolazione di documenti falsi omogenei nel giro dei falsari romani al servizio della malavita comune e politica).

In realtà, dei 6 passaporti spediti dall'Austria -in un giorno in cui anche il Picciafuoco si trovava a Vienna- 2 recavano lo stesso numero di quello "Pierantoni" sequestrato all'imputato e, quindi, lo stesso numero di quello del Brugia; 2 recavano il numero corrispondente a quello originale del passaporto "pulito" appartenente a Petrone Luciano, altro militante dei NAR. Tutti e 7 i documenti -hanno stabilito i periti- avevano la stessa provenienza sotto i profili merceologici, disegnativo e compositivo; i segni redatti a mano erano di pugno della medesima persona ed erano riferibili con buona probabilità al Picciafuoco; i timbri erano tutti uguali; la fotografia applicata ai

documenti era la medesima e singolarmente somigliante all'imputato.

Da queste risultanze -ha affermato la Cassazione- derivava a) la riferibilità all'imputato di una attività di falsificazione di passaporti e b) il collegamento ulteriore, attraverso la corrispondenza dei numeri di serie, con altro militante dei NAR.

Ha concluso, sul punto, la Corte che la tematica della militanza eversiva del Picciafuoco esigeva un più completo ed approfondito esame, le cui conclusioni condizionavano pregiudizialmente "la pregnanza significativa della presenza dell'imputato alla stazione di Bologna il 2.8.80."

Le giustificazioni dell'imputato circa la sua presenza alla stazione di Bologna, una volta sottoposte a scrupolosa critica, si sono progressivamente rivelate non tanto inaffidabili, quanto decisamente false e costruite, tali dunque da conferire al comportamento processuale una rilevanza probatoria, certo non conclusiva in sé, ma suscettibile di apprezzamento in correlazione con altri elementi.

L'analisi compiuta dalla sentenza di appello si presenta affidata - secondo la S.C. - "ad argomentazioni astrattamente ipotetiche e quindi inconcludenti". Al riguardo, viene portata ad esempio l'affermata inaffidabilità degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria per verificare l'assunto viaggio dell'imputato da Modena a Bologna in taxi; inaffidabilità cui il giudice di appello è pervenuto (1) ponendo in dubbio l'attendibilità delle informazioni rese dai taxisti modenesi in servizio quel giorno (sulla base di generiche supposizioni basate su ipotetici atteggiamenti psicologici degli interrogati) e (2)

adombrando fugacemente l'incompletezza dell'accertamento per il mancato interpello di quell'unico taxista già deceduto al momento dell'indagine (con ciò ignorando gli accertamenti compiuti dagli inquirenti sulla scorta delle indicazioni fornite dallo stesso imputato al fine di stabilire se si potesse individuare nel taxista scomparso quello che aveva eseguito il servizio da Modena a Bologna, ed ignorando che gli inquirenti erano pervenuti ad una conclusione negativa).

2.6 Fachini

Esaminando la posizione del Fachini, in primo luogo, la S.C. ha ribadito la non pregiudizialità logica della convergenza del gruppo romano e di quello veneto in un'unica banda, dal momento che l'esistenza di contatti, di scambi di uomini, armi ed esplosivi e la comunione di un progetto di attentato qualificato ed emblematico nella lotta terroristica come quello della soppressione di un giudice veneto, aprivano la concreta possibilità di una cooperazione relativa al fatto specifico.

Si è richiamata, poi, la necessità -già rilevata in altro punto della sentenza- di riesaminare l'episodio delle rivelazioni di Vettore Presilio in considerazione della carente motivazione della sentenza di appello riguardo alla consistenza e alla portata di quelle propalazioni.

Quanto alla riferibilità all'imputato del T4 impiegato nella preparazione dell'ordigno scoppiato il 2 agosto, la S.C. ha rilevato la correttezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma ha notato che la medesima aveva ritenuto l'indizio derivante dalla disponibilità del T4 come l'unico elemento consistente (ma non univoco di

per sé) svalutando totalmente l'episodio dell'avvertimento alla Cogolli.

Relativamente a quest'ultimo episodio la S.C. ha affermato che la valutazione che la sentenza di appello compie del fatto (assunto, con metodo giudicato inaccettabile, solo in via d'ipotesi) risulta inadeguata e lacunosa ove si consideri : (1) che l'estraneità del Fachini alla banda del Fioravanti è un dato pregiudizialmente non rilevante; (2) che la considerazione del carattere del personaggio Fachini dice poco senza un approfondimento dei rapporti che egli aveva con la Cogolli. La sentenza impugnata, infatti, si limita alla valutazione della posizione critica sul piano ideologico e della strategia della lotta eversiva della giovane nei confronti dell'imputato, ma trascura il dato rilevante della stretta collaborazione che in passato vi era stata tra i due; (3) che, infine, costituiscono solo delle petizioni di principio, tratte da ipotesi astratte e generiche, sia la supposizione che la Cogolli avesse travisato la portata del messaggio per la suggestione dei fatti successivamente accaduti, sia la supposizione che il Fachini, perchè estraneo alla banda romana, non potesse disporre che "di impressioni tratte da 'indistinta avvisaglia' (quale?) da comunicare agli amici (Cogolli compresa?)".

Ne ha concluso la Cassazione che l'episodio in parola andava riesaminato adeguatamente nel duplice aspetto del suo accertamento e della sua consistenza probatoria, considerando il fatto con tutte le altre emergenze processuali, non esclusa la testimonianza di Stefano Nicoletti sulle confidenze ricevute in carcere da Edgardo Bonazzi, ignorata dai giudici di appello in questa parte della sentenza.

Capitolo III
IL DELITTO DI BANDA ARMATA

1. Le decisioni di merito

1.1 La sentenza della Corte d'Assise si snoda attraverso le seguenti tappe:
1) la ricognizione dei movimenti eversivi di destra che costituiscono il retroterra e l'antecedente storico della banda armata in contestazione;
2) l'indagine circa la sussistenza e la qualità dei rapporti intersoggettivi che corrono tra gli imputati;
3) l'esame delle vicende politiche ed eversive che accomunano gli imputati;
4) l'individuazione del progetto terroristico-eversivo che è possibile ricostruire attraverso l'esame complessivo dei fatti di terrorismo riferibili all'organizzazione (dovendosi intendere che l'unitarietà del progetto riflette lo scopo comune dell'organizzazione).

Al fine -dunque- di dimostrare il substrato politico, storico ed umano dell'organizzazione eversiva armata creatasi alla fine del 1979, la sentenza traccia un quadro dei movimenti di destra che hanno visto la luce negli anni settanta.

Richiamata la vicenda storica dei movimenti eversivi di destra articolatasi inizialmente nei raggruppamenti costituiti da Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, la sentenza ha ricordato il tentativo di riunificazione operato con il convegno di Albano del 1975 al quale avevano preso parte i massimi esponenti dei due movimenti (Concutelli, Fachini e Signorelli per O.N.; Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher e Maurizio Giorgi per A.N.); ha ricordato, ancora, che dal fallimento del convegno di Al-

bano era nata l'esperienza di "COSTRUIAMO L'AZIONE"; esperienza che aveva tra i suoi attivisti preminenti Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Aldo Semerari, Fabio De Felice, Paolo Aleandri e Sergio Calore; esperienza che faceva capo all'omonimo giornale e che si articolava in autonomi gruppi operativi; ha evidenziato che nel predetto foglio di stampa si era andata affermando una linea politica e culturale, patrocinata da Calore ed Aleandri, contraria allo scontro con i rivoluzionari di sinistra ai quali, anzi, proponeva una "torbida ed ambigua" alleanza diretta contro le istituzioni dello stato borghese, ritenute oppressive. Ne erano seguite azioni terroristiche di tipo relativamente nuovo per la destra : non più rivolte contro i tradizionali avversari di sinistra, bensì contro i simboli e gli uomini degli apparati istituzionali dello Stato.

Collegato ed ispirato dai politici di CLA (Costruiamo l'Azione) era stato il gruppo armato MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO POPOLARE, che si era reso autore di una serie di attentati non rivendicati nell'anno 1978 (22.5 Ministero di Grazia e Giustizia; 15.6 Autoparco comunale di via San Teodoro di Roma; 20.6 Direzione regionale SIP di Roma; 20.7 Prefettura di Roma), e ciò per fare una verifica operativa delle tesi politiche di CLA -secondo le dichiarazioni di Calore e Aleandri; Calore aveva attribuito specificamente a Fachini la decisione di non rivendicare gli attentati perché ciò avrebbe permesso di conseguire "lo scopo di verificare la rispondenza dell'ambiente ad un eventuale discorso politico-militare"-; e, successivamente, nel 1979, di una serie di attentati rivendicati, appunto con la sigla MRP ed il suo simbolo grafico, esauritisi con il fallito attentato al CSM (20.4

Sala consiliare del Campidoglio; 14.5 Regina Coeli; 24.5 Ministero degli esteri; 20.5 CSM).

La sentenza ha, poi, ricordato il gruppo del FUAN di Roma con sede in Via Siena. Attorno ad esso si erano raccolti i due fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi, F. Mambro, Walter Sordi e Dario Pedretti con vari altri. Il gruppo non era strutturato secondo moduli organizzativi e i giovani erano uniti soltanto dal desiderio di praticare azioni militari di contenuto e rilievo superiore al semplice pestaggio degli avversari politici di sinistra; si praticavano la filosofia dello spontaneismo armato e la strategia della tregua con i rossi; si perseguiva il fine di attuare una azione eversiva autonoma ma convergente, da destra e da sinistra, con l'obiettivo ultimo della distruzione dello stato nell'insurrezione o nella morsa della guerra civile.

Nell'ambito del fenomeno spontaneista, il gruppo FUAN veniva identificato come il centro di un'area più vasta genericamente designabile con la sigla NAR , sigla che non identificava una organizzazione unitaria stabile e strutturata, ma soltanto la matrice fascista degli attentati; un arcipelago di gruppi sovversivi e terroristici relativamente autonomi.

Il gruppo eversivo del FUAN aveva esordito con l'assalto a Radio Città Futura del 9.1.79 e con l'episodio di guerriglia urbana di Centocelle del 10.1.79: nello stesso giorno aveva compiuto l'attentato alla sez PCI di via del Boschetto delle 14.31 e l'attentato al Messaggero in via dei Serviti delle 18.10, tutti rivendicati con la sigla NAR; l'attentato al cinema Ambra Iovinelli, alla sede del circolo culturale femminista autonomo del 7.3.79. alla sede del PCI/Esquilino di via Cairoli del 16.6.79; il furto di armi e

bombe SRCM alla Capitaneria di porto di Ravenna del 14/15.12.78; la rapina all'armeria Omnia Sport (esaltata come momento forte del percorso delinquenziale ed eversivo del gruppo da più imputati).

Dall'esaurirsi di "Lotta studentesca" era nata nel 1977 TERZA POSIZIONE, organismo gerarchizzato e minutamente organizzato che dal punto di vista ideologico rifiutava tanto il comunismo come il capitalismo.

All'attività clandestina era preposto un Nucleo Operativo nel quale agivano stabilmente Soderini, Belsito, Ciavardini, Vale.

Per sostituire Giuseppe Dimitri, leader militare del gruppo che era stato catturato, i vertici politici del Movimento (Fiore, Adinolfi e Mangiameli) avevano ingaggiato V. Fioravanti.
Sotto il comando di quest'ultimo erano state compiute azioni terroristiche di grande risonanza (omicidio Arnesano, 6.2.80; omicidio dell'agente p.s. Evangelista davanti al liceo Giulio Cesare, 28.5.80).

Il Nucleo operativo di TP si era sottratto progressivamente al controllo dei massimi dirigenti Fiore e Adinolfi tanto da divenire, già dopo l'omicidio Arnesano, una struttura autonoma che solo formalmente era rimasta collegata alla direzione politica di Fiore e Adinolfi.

Vale, Soderini e Belsito si erano allontanati da TP, rifiutando le mediazioni politiche di Fiore e Adinolfi, e si erano avvicinati ai fratelli Fioravanti e alla galassia NAR.

Da altre esperienze politiche era approdato al medesimo risultato Cavallini.

Dall'autunno 79 -così come emergeva dalle stesse dichiarazioni del Fioravanti-era venuto a formarsi un gruppo profondamente determinato a condurre la lotta

politica con scelte strategiche essenzialmente rivolte alla strutturazione di un organismo associativo armato in guerra perenne contro lo Stato.

Tale gruppo aveva adottato una strategia rivolta a riunificare l'ambiente della destra eversiva attraverso i seguenti obiettivi: 1) liberare il leader storico Freda; 2) vendicare l'arresto del comandante militare di ON, Concutelli, sopprimendo colui (l'avv. Giorgio Arcangeli) che nell'ambiente era indicato come il responsabile della sua prigionia; 3) procurare l'evasione del Concutelli medesimo; 4) compiere un attentato contro un magistrato, diverso e ulteriore rispetto all'omicidio Amato.

La sentenza annota che i fatti dimostravano, al di là degli articoli pubblicati su CLA e delle dichiarazioni di Fioravanti e Cavallini, che esisteva un legame profondo tra l'ambiente della vecchia destra ordinovista e l'area giovanile rappresentata da V. Fioravanti e dal suo gruppo.

Annota, ancora, che "in sostanza : dalla fine del 1979, a seguito della crisi di Costruiamo l'Azione e di Terza Posizione, nonché dall'incipiente ma progressivo sottrarsi del nucleo operativo di TP alla leadership di Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, nel panorama della destra eversiva, sulla quale prima facie si apprezza il dissolversi in mille rivoli del sovversivismo, impegnato in forme spontaneistiche in una "guerra senza strategia" contro lo Stato, è dato cogliere, ad una più attenta analisi, il dipanarsi di un filo unitario che collega tutti coloro i quali dalla crisi delle varie organizzazioni di origine non fanno discendere una scelta di disperazione o di resa, ma, invece, l'impegno a costruire un nuovo agguerritissimo organismo eversivo".

Nello stesso tempo è possibile cogliere "una strategia di controllo dei fermenti giovanili da parte delle tradizionali cariatidi del neofascismo ispirata dall'obiettivo di convogliare le forze disperse verso un unico organismo armato"; strategia di controllo del mondo giovanile a fini di eventuale arruolamento ed indottrinamento, ma anche, più subdolamente, di strumentalizzazione politica della sua azione militare.

La sentenza passa, poi, ad esaminare i LEGAMI INTERSOGGETTIVI che si sono accertati esistere tra gli imputati della contestata banda armata.

Viene giudicata di centrale importanza -per il ruolo di vero e proprio comandante militare che Fioravanti verrà assumendo nella banda armata- la cooptazione (6-7 dic.79) di Valerio F. nel gruppo, facente capo a Calore, costituito dagli operativi dell'ambiente di CLA sopravvissuti alla crisi dell'organizzazione; gruppo che si era venuto sfaldando sotto il profilo organizzativo, e mutando fisionomia per effetto dei legami con altro gruppo facente capo a Egidio Giuliani.

Calore, quindi, aveva fatto conoscere Fioravanti a Cavallini in occasione della rapina all'orefice D'Amore di Tivoli commessa il 10 dic.79

La presentazione di Cavallini a Giuliani ad opera di Bruno Mariani aveva rappresentato il momento conclusivo della fusione "operativa" tra i resti di CLA e la banda Giuliani.

Nell'autunno 79, durante la carcerazione di Calore, Cavallini aveva fatto la spola tra Roma e Padova per portare a Fachini varie partite di oro. Giuliani, infatti, che si era reso autore della rapina di un grosso quantitativo di

oro ai danni di un cittadino libico, doveva riciclare il bottino e a ciò si era prestato Fachini

Il sodalizio Fioravanti-Cavallini -si afferma- aveva cementato la convergenza dei due poli, romano e veneto, attesi i rapporti esistenti tra Fachini e lo stesso Cavallini e la circostanza che il primo aveva introdotto il secondo negli ambienti romani di TP.

Vengono, poi, descritti i legami Fioravanti-Fachini e quelli tra Fachini e Signorelli i quali si erano incontrati, da ultimo, sul lago di Bolsena subito dopo la strage del 2 agosto.

Vengono, infine, ricordati i rapporti di subalternità di Rinani nei confronti del Fachini e i legami accertati tra Picciafuoco e gli ambienti della destra.

La sentenza affronta, a questo punto, l'esame dei FATTI CRIMINOSI RIFERIBILI ALLA BANDA ARMATA al fine di pervenire alla individuazione del progetto terroristico-eversivo che accomunava gli imputati.

Si rileva che a far tempo dai primi mesi del 1980 era stata attuata "una micidiale 'escalation' militare" - secondo il concetto di Valerio F. riferito dal Soderini- che aveva lo scopo di evidenziare la presenza della destra, al massimo livello possibile, nella lotta armata contro le istituzioni dello Stato -nelle sue articolazioni centrali e periferiche- con l'evidente ulteriore finalità di seminare nella collettività il terrore e l'insicurezza.

Vengono, così, enumerate le gesta di quel periodo e i progetti che erano allo studio nel gruppo :

-l'omicidio dell'agente della polstato Arnesano commesso il 6 febbraio e che è ascritto a Valerio F. e Luigi Ciavardini:

- l'omicidio dell'agente Evangelista con ferimento dei colleghi Manfreda e Lorefice commesso il 28 maggio (di cui sono stati giudicati responsabili Valerio F., Mambro, Cavallini, Ciavardini e Vale). A riguardo di questo episodio la sentenza annota che si trovarono ad operare insieme : NAR (Valerio), FUAN (Mambro), operativi di TP (Vale e Ciavardini) e Cavallini (latitante milanese che era stato "appoggiato" da Fachini a Roma presso i dirigenti di CLA);
- l'omicidio del giudice Mario Amato commesso il 23 giugno (Valerio F., Mambro, Cavallini, Soderini e Ciavardini);
- il fallito attentato, con palese valenza istituzionale, alla casa dell'on. Tina Anselmi a Castelfranco Veneto in data 8 marzo 80;
- l'attentato, di marca stragista, a Palazzo Marino di Milano del 30 luglio 1980 ore 1,55;
- l'attentato alla Libreria Feltrinelli di Padova del 25.7.80 rivendicato a nome dei NAR;
- l'assalto al distretto militare di Padova per procurare le armi pesanti da usare contro il furgone blindato che avrebbe trasportato Concutelli dal carcere dell'Ucciardone al palazzo di giustizia di Palermo (Valerio, Mambro, Mangiameli).
- Nel frattempo si progetta l'attentato a un secondo magistrato, il veneto Stiz, da realizzare in un momento subito successivo alla strage della stazione.

E al riguardo la sentenza fa rilevare che la notizia di questo progetto esce tanto da fonti dell'ambiente veneto (Vettore Presilio, Rinani), come da fonti romane (Mangiameli); ancora, fa rilevare che le modalità dell'attentato (che, secondo quanto riferisce Vettore Presilio,

doveva essere compiuto da uomini travestiti da Carabinieri e con auto già in via di approntamento presso un carrozziere) trovano un singolare riscontro nel romano Aleandri, il quale riferisce di avere ricevuto una richiesta di divise da Carabiniere da Fachini e Raho e che queste furono di fatto procurate con il tramite di Pancrazio Scorza.

Conclusivamente, il tutto sta a dimostrare -sostiene la sentenza- l'unità di intenti tra la componente ROMANA e quella VENETA della banda armata in contestazione.

- Da ultimo, viene preso in considerazione il progetto di liberare dal carcere Concutelli.

Viene ricordato che costui era un personaggio di prestigio della vecchia destra, ancora pienamente collegato all'ambiente di O.N., e che del progetto di fuga, già patrimonio di una più vasta area, si era ad un certo punto impadronito operativamente il gruppo di Valerio Fioravanti. La sentenza ne trae argomento per commentare che il progetto dimostrava che solo a parole gli "spontaneisti" rinnegavano la vecchia destra; in realtà, il detto progetto costituiva l'espressione di una strategia unificante della destra eversiva ; esso rappresentava l'ideale seguito dell'operazione che aveva portato alla liberazione di Freda.

Dal punto di vista organizzativo, la sentenza ha ritenuto che il vertice strategico dell'organizzazione armata fosse collettivo; un vertice in cui si collocavano sia i politici che gli operativi e da cui erano esclusi solo i gregari, identificabili nel Rinani e nel Picciafuoco.

Lo scopo sociale è stato identificato nel "fine di aggregazione, in funzione rivoluzionaria, intorno ad obiet-

tivi unificanti e mobilitanti, delle forze disgregate della destra, soprattutto in ambiente giovanile, nonché quello ulteriore di scollamento delle istituzioni democratiche, attraverso il disorientamento della collettività nazionale e la conseguente progressiva erosione degli equilibri sociali".

Il detto scopo sociale -ha tenuto a sottolineare la sentenza- è specifico della banda armata oggetto del presente giudizio e costituisce un elemento di sicura differenziazione di tale banda da altre per le quali si sono celebrati, in sedi diverse, procedimenti penali anche a carico degli odierni imputati.

Si è soggiunto, tuttavia, che l'autonoma configurabilità di questa banda armata discende da una molteplicità di elementi : a) dall'assoluta specificità del programma criminoso, nelle tre componenti dell'attentato selettivo, dell'attentato indiscriminato e dell'azione militare eclatante volta a galvanizzare l'ambiente; b) dalla composizione soggettiva dell'organizzazione, in cui confluiscono elementi provenienti da eterogenee esperienze ed appartenenti a generazioni diverse della eversione neofascista, e tuttavia capaci di trovare un comune denominatore strategico; c) dalla segretezza del sodalizio rispetto alle varie organizzazioni di base dell'arcipelago; d) dall'ulteriore circostanza che è storicamente ricostruibile un momento di cesura fra l'esperienza delle varie organizzazioni entrate in crisi nel 1979 ed il formarsi, a seguito delle scarcerazioni e della ripresa dei contatti, del nuovo gruppo, costituitosi alla fine dello stesso anno.

Passando ad esaminare le posizioni dei singoli imputati e traendo le conclusioni da quanto si era fino a quel momento venuto dicendo in ordine ai rapporti

interpersonali ed alla comune partecipazione ai progetti elaborati ovvero agli episodi criminosi passati in rassegna, la sentenza ha concluso per l'affermazione di responsabilità di Fioravanti, Mambro, Cavallini, Signorelli, Fachini e Giuliani in ordine al contestato reato di costituzione, promozione ed organizzazione di banda armata, nonchè di Rinani e Picciafuoco per semplice partecipazione; ha mandato assolti Raho e Melioli con la formula dubitativa e Iannilli con la formula piena.

1.2 La sentenza di appello -che, occorre ripeterlo, antepone l'esame della banda armata a quello della strage- premette che questo delitto, oltre che essere riconosciuto nei suoi elementi oggettivi (pluralità di persone, struttura organizzativa permanente, dotazione di armi, scopo di commettere reati contro la personalità dello Stato), deve necessariamente trovare fondamento anche sul piano soggettivo e cioè nella piena consapevolezza dei partecipi di contribuire alla attività dell'organismo da costituire, sia pure limitatamente ai ruoli a ciascuno assegnati; afferma, quindi, che la decisione dei primi giudici non è soddisfacente quanto all'esame del requisito dell'accordo tra più soggetti per legarsi in unico vincolo d'azione, ed altresì quanto all'altro elemento costitutivo della banda armata rappresentato dalla stabilità del vincolo associativo, che è stato solo enunciato, senza che ne sia stata verificata la concreta sussistenza.

Vano è stato, poi, giudicato il tentativo compiuto dai primi giudici di dimostrare che tra gli imputati fosse intercorso un vincolo di azione, oltre che ideologico, che li aveva avvinti in un'unica struttura. Ed invero, la rivisitazione -definita "storica, o meglio, cronachistica", compiu-

ta dai primi giudici- degli eventi terroristici, attribuibili alla destra, che precedettero la strage del 2 agosto. non apporta elementi con carattere di certezza idonei a chiarire i contributi personali dei singoli imputati; in particolare, le vicende del movimento "Costruiamo l'azione" -cui certamente aderirono tanto il leader del gruppo Nord, Fachini, quanto gli esponenti della destra romana- non permettono di identificare -quanto agli imputati del presente processo- "precise, personali, differenziate responsabilità nella esecuzione di fatti delittuosi".

La Corte d'Assise d'Appello ha, inoltre, ravvisato una evidente contraddizione tra le teorizzazioni di CLA e le gesta dei soggetti inseriti nella galassia dello "spontaneismo armato".

Presi in esame taluni fatti individuati dal primo giudice come momenti significativi dell'accordo sociale stabile tra il gruppo romano e quello veneto (i progetti relativi alla fuga di Freda, alla fuga di Concutelli e all'uccisione di un magistrato veneto), il giudice di appello ha valutato che, al di là della comune matrice eversiva di destra, vi fosse una decisa divaricazione ideologica, culturale e, talora, anche generazionale tra le persone coinvolte in tali fatti e, in specie, tra lo "spontaneista" Fioravanti, da un lato, e, dall'altro, i vecchi leaders Signorelli e Semerari, e gli ideologi e attivisti del gruppo veneto, primo fra tutti il Fachini. Tutto ciò portava ad escludere che la convergenza sui fatti cennati potesse costituire un elemento indicativo di una diversa e ben più qualificata intesa.

Quanto, in particolare, alla progettata uccisione di un magistrato veneto, il giudice di appello ha affermato che si trattava, bensì, di idee circolanti sia nell'ambiente veneto che in quello romano, ma ha sottolineato che si trattava

"ancora di semplici ideazioni e non ancora di progettazioni".

Passando ad esaminare i rapporti interpersonali tra gli imputati della banda armata, ha espresso l'avviso che scarsa concludenza essi rivestissero al fine di provare la sussistenza di un rapporto di stabile solidarietà associativa, atteso che la lunga militanza di tutti i personaggi nell'ambiente giustificava ampiamente quei collegamenti.

In tale prospettiva, pertanto, andavano valutati i rapporti tra il Fioravanti ed il Signorelli, quelli tra il Fachini ed il Cavallini (laddove quest'ultimo avrebbe, secondo una dichiarazione di Calore, manifestato riserve sulla posizione del primo) ed infine, quelli tra il Signorelli ed il Fachini.

Quanto ai rapporti tra Fioravanti e Fachini, la sentenza di appello ha escluso che vi fosse la prova attendibile di una conoscenza tra i due poco più che saltuaria e superficiale ed ha fatto rilevare la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla partecipazione dei due soggetti ad imprese comuni.

Tutto ciò premesso, il giudice di appello ha ritenuto che attraverso la sequenza di attentati verificatisi a partire dalla fine del 1979 apparisse dimostrata soltanto la formazione di una banda più ristretta rispetto a quella contestata, una banda guidata dal Fioravanti e avente come elementi di spicco il Cavallini, la Mambro ed Egidio Giuliani, nonchè altri -non imputati nel presente processo- quali Ciavardini, Soderini e Giorgio Vale.

La conclusione, dunque, a cui è pervenuto quel giudice è che l'organismo sociale armato si sia in realtà limitato al gruppo romano capitanato da Valerio Fioravanti e che non siano riconoscibili elementi probatori conclusivi

92

per ritenere un accordo operativo stabile di tipo sodale di tale gruppo con l'organizzazione eversivo-terroristica veneta diretta da Fachini, né una direzione ideologica o operativa del Signorelli riguardo al gruppo romano.

2. *La sentenza della Cassazione*

La Cassazione premette che la sentenza di appello ha correttamente adottato il metodo di accertamento induttivo poichè è pervenuta alla individuazione della banda armata (così come ha ritenuto siasi configurata in concreto) muovendo fondamentalmente da alcuni delitti specifici, considerati espressione sintomatica dell'avvenuta formazione del gruppo stabilmente organizzato.

Vengono, tuttavia, indicati tre punti della sentenza che appaiono censurabili.

Il primo concerne la svalutazione compiuta dai giudici di appello della ricostruzione del contesto nel quale si formò e dal quale trasse la sua genesi la banda armata in contestazione.

Al riguardo, la S.C. afferma che la sentenza di appello ripropone quelle stesse carenze di motivazione che sono state enunciate in tema di riferibilità della strage all'area della destra eversiva, rifuggendo aprioristicamente da una indagine considerata di rilievo solo storico-cronachistico.

E' chiaro, invece -afferma la Cassazione- che "una analisi delle risultanze probatorie molteplici (dai documenti ideologici e programmatici, alle plurime dichiarazioni dei terroristi dissociati, ai fatti storicamente accertati) sulla struttura, sulla ideologia e sulla strategia operativa, concretamente realizzatasi nei fatti, delle organizza-

zioni eversive immediatamente precedenti a quella in esame avrebbe potuto offrire un contributo all'indagine".

Specificamente, appare significativa la vicenda di "Costruiamo l'azione", nella quale avrebbe avuto parte notevole Fachini, pur non essendo emersa la sua partecipazione a fatti delittuosi specifici riferibili a detta organizzazione.

L'affermazione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe una cesura tra il detto movimento e lo "spontaneismo" dei NAR, è giudicata "frutto di una insufficiente considerazione dei due movimenti"; invero - afferma la Cassazione- la sentenza di appello "non ha adeguatamente considerato" che il fenomeno spontaneista era largamente presente nel movimento "CLA", che affidava la sua unitarietà alla linea ideologica del giornale, ma lasciava ampio spazio alla creatività operativa dei gruppi operativi che nella sua linea si riconoscevano; ancora, la sentenza di appello non ha considerato che tale linea registrava la presenza di quelle venature sinistrorse che poi sarebbero emerse anche nei NAR.

Il secondo punto concerne l'analisi dei sintomi e dei momenti di collegamento tra il gruppo eversivo romano di Fioravanti e quello veneto di Fachini.

In proposito, la S.C. afferma che la sentenza di appello elude l'accertamento delle circostanze dei vari episodi (in particolare, le fughe di Freda e Concutelli e l'attentato al giudice Stiz), appagandosi di considerarli genericamente espressioni di intenti e posizioni nascenti da orientamenti culturali e strategie diverse, oppure vaghi disegni circolanti tra i due gruppi che non avevano dato luogo ad alcuna concreta collaborazione.

Il terzo punto concerne i rapporti intercorsi tra gli esponenti di rilievo dei due gruppi, romano e veneto.

Mentre giudica che siano trattate con motivazione adeguata le risultanze probatorie acquisite in ordine alle frequentazioni Fioravanti-Signorelli, Fachini-Signorelli e Fachini-Fioravanti, la S.C. afferma che, al contrario, si evidenziano carenze nell'analisi del rapporto Fachini-Cavallini.

Questa analisi, infatti, trascura di considerare: a) le dichiarazioni di Marco Guerra in ordine alla collaborazione prestata dal Fachini nel riciclaggio di preziosi rapinati dal Cavallini e dal Giuliani; b) le dichiarazioni del Calore e dell'Aleandri sulle forniture di armi ed esplosivi da parte del Fachini ai gruppi eversivi romani, tramite il Cavallini; c) l'indicativa corrispondenza delle manipolazioni evidenziate nel mitra recuperato sul treno Taranto-Milano con quelle descritte dai due dissociati come presenti in altri tre esemplari di quel tipo di arma, provenienti dal Fachini.

A questo punto la Cassazione perviene ad una proposizione conclusiva che appare esprimere la sostanza del pensiero del giudice di legittimità sul problema della banda armata in esame.

"Ma al postutto -afferma la Cassazione- va osservato che il compendio delle circostanze richiamate non risolve di per sé univocamente il problema dell'accertamento della formazione di una banda armata quale configurata dal capo di imputazione, prospettando, al limite, la possibilità di convergenze progettuali e operative fra i gruppi.

Per cui -soggiunge la Cassazione- risulta logicamente corretta la risoluzione della corte di merito che ha privilegiato la considerazione del concorso ricorrente di un

gruppo di persone in azioni delittuose collettive, di rilevante significato politico, per pervenire alla conclusione della formazione della banda armata romana del Fioravanti.

In quest'ottica -prosegue la Cassazione- la necessità già messa in evidenza di un riesame della problematica sulle responsabilità individuali relative ai delitti di strage e degli altri connessi, non può non riaprire logicamente il problema della formazione della cd. banda romano-veneta, alla stregua di quelle che saranno per essere le risultanze del nuovo esame di questa parte della sentenza impugnata, correlate con la rivisitazione approfondita delle emergenze processuali sui tre punti dei quali si è fin qui discorso. E ciò con specifico riguardo alle posizioni del Fachini e del Picciafuoco nonchè del Rinani, per il quale ultimo vanno tenuti presenti i suoi accertati rapporti con il Fachini e, in specie, le confidenze che egli avrebbe fatto al Vettore Presilio, fortemente sintomatiche della sua intraneità al gruppo eversivo veneto."

Resta da dire che Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani avevano denunciato la violazione dell'art.90 CPP/1930, deducendo di essere già stati giudicati per il delitto di costituzione ed organizzazione di banda armata: i primi due (banda operante in Roma e altrove tra il 1977 ed il 12.4.81) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma sez.1^a^ 19.4.86 in procedimento Angelini Fulvia e altri: il Cavallini (cd. processo NAR/2) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 17.6.88; Giuliani con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma 9.6.89 in procedimento contro Allatta Benito ed altri.

A proposito di queste doglianze, la S.C. richiama la testé menzionata necessità del riesame della genesi e della formazione della banda armata contestata in relazione ad una molteplicità di aspetti che qualificano il fatto storico così come contestato e ritenuto. Non può che scaturire - soggiunge la Cassazione- dalla definizione di tale fatto (inteso nella sua materialità e nelle sue coordinate temporali e spaziali) il giudizio di compatibilità con quello accertato in altra sede ai fini della individuazione delle condizioni che portano all'affermazione della preclusione ex art.90.

Conseguentemente, -conclude la Corte- questo motivo deve dichiararsi assorbito nella valutazione rimessa al giudice di rinvio sul problema della banda armata, in quanto da essa dipendente.

Capitolo IV
IL DELITTO DI CALUNNIA

1. I fatti e gli esiti processuali

In ordine al reato di calunnia, molti fatti risultano ormai definitivamente accertati a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma in data 14.3.86 ed altresì a seguito della pronuncia, nel presente processo, della sentenza 12.2.92 della Corte di Cassazione. Tali fatti possono essere riassunti nei termini che seguono.

Nell'ambito delle indagini dirette all'individuazione dei responsabili della strage della stazione di Bologna, il SISMI (Servizio per l'Informazione e la Sicurezza Militare) faceva pervenire agli organi di polizia ed ai magistrati inquirenti, sia direttamente che attraverso opportune divulgazioni ad organi di stampa, varie informative volte ad accreditare la riferibilità della strage ad organizzazioni internazionali della destra eversiva. In questo modo venivano suggerite agli inquirenti più linee di indagine, ciascuna corredata dai nomi di un elevato numero di cospiratori; tali linee di indagine, tutte contrastanti con quella fino ad allora seguita dai magistrati, avrebbero impegnato l'istruttoria in lunghe e ardue attività rivelatesi, alla fine, del tutto inutili.

In questo contesto, il 9 gennaio 1981 all'aeroporto di Ciampino, presenti il capo del SISMI gen. Santovito e Francesco Pazienza che erano di ritorno da Parigi, il gen. Pietro Musumeci -direttore dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI- consegnava al generale Pasquale Notarnicola, capo della prima divisione del servizio, un appunto nel quale si parlava di una progettata operazione

"terrore sui treni" e si prevedeva che fosse messo un ordigno su un treno.

Nei giorni successivi venivano fatte pervenire notizie sempre più precise fino a quella della notte fra il 12 ed il 13 gennaio, secondo cui la consegna dell'esplosivo sarebbe avvenuta alle ore 5.30 sul treno 514 Taranto-Milano.

Dopo vane ricerche effettuate sul convoglio alle stazioni di Ancona e di Rimini, solo alla stazione di Bologna, dove il treno era giunto alle 9.26, veniva rintracciata in una carrozza di seconda classe la valigia con le caratteristiche annunciate. In detta valigia venivano rinvenuti, tra l'altro, otto lattine contenenti esplosivo di composizione uguale a quello impiegato per la strage del 2 agosto, un mitra MAB, un fucile automatico da caccia e due biglietti aerei intestati rispettivamente a Dimitriev Martin per il volo Milano-Monaco e a Legrand Raphael per il volo Milano-Parigi, entrambi del 13 gennaio. Successive informazioni avrebbero indicato Vale Giorgio come acquirente dei biglietti presso una agenzia di Bari.

Nei mesi successivi il col. Giuseppe Belmonte - diretto collaboratore del Musumeci- prendeva contatto con il maresciallo Sanapo -comandante della stazione CC di un paese della Puglia e a lui legato da amicizia- inducendolo ad inventare una "fonte confidenziale" alla quale attribuire la notizia della valigia; al Sanapo veniva fatto credere che ciò fosse necessario per coprire la figura eminente di una persona al centro di una rete spionistica internazionale.

Con la menzionata sentenza della Corte d'Assise di Appello di Roma, il Musumeci ed il Belmonte sono stati riconosciuti colpevoli, per quanto interessa il presente processo, del delitto -capo G- di detenzione e porto di

armi ed esplosivo, per avere collocato la valigia sul treno Taranto-Milano "agendo in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate", e del delitto -capo I- di peculato, "per essersi -in concorso tra di loro e con il defunto gen. Santovito-appropriati una somma di denaro di circa lire un miliardo e duecento milioni e comunque non inferiore ad un miliardo di lire (limitata a lire 310 milioni per il Belmonte), di cui avevano la disponibilità per ragione del loro rispettivo ufficio di dirigenti del Servizio informazioni militari (SISMI); in Roma sino al giugno 1981".

Nel presente processo -come si è già precisato- l'attività di informazione posta in essere dal SISMI nei mesi immediatamente successivi alla strage ed il collocamento della valigia sul treno Taranto-Milano hanno determinato la contestazione del reato di calunnia, aggravata dalla finalità di eversione e terrorismo, a carico del Musumeci, del Belmonte, del Gelli e del Pazienza (proc. n.2/87).

Con la sentenza 18.7.90 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna -che sul punto ha confermato la decisione di primo grado- il Musumeci ed il Belmonte sono stati dichiarati colpevoli del delitto di calunnia con le aggravanti del numero delle persone (per avere agito con altri soggetti non ancora identificati) e del nesso teleologico (per avere commesso questo delitto per "assicurare la impunità agli autori della strage verificatasi in Bologna il 2.8.80 e agli autori dell'attentato del 13.1.81 sul treno Taranto-Milano").

A riguardo di quest'ultima aggravante i giudici di appello hanno affermato che la ritenuta finalità primaria di illecito patrimoniale perseguita dagli imputati attraverso la consumazione della calunnia, anche se necessitava di

100

false indicazioni di nominativi di sospettabili e di piste di indagine, non poteva essere disgiunta, con riferimento all'elemento soggettivo che sorreggeva le condotte illecite, anche dalla piena consapevolezza, negli agenti, dell'ulteriore effetto della loro azione, e cioè della copertura, attraverso lo sviamento delle indagini, dei veri autori di quei clamorosi fatti criminali.

Difformemente da quanto statuito dai giudici di primo grado, si è ritenuto che gli imputati fossero stati spinti ad attuare la loro condotta calunniosa da un intento di illecita locupletazione e si è esclusa l'aggravante del fine di terrorismo ed eversione; si è, infatti, ritenuto che, una volta negata la sussistenza del delitto di cui all'art.270 bis CP e, quindi, della finalizzazione eversiva costitutiva di tale reato, la condotta calunniosa degli imputati avesse perso codesta connotazione aggravativa; si è soggiunto che la finalità perseguita con la condotta calunniosa non fu certamente quella di evertere l'ordinamento democratico, alla quale le false informazioni e incolpazioni non erano idonee, posto che il fuorviamento degli organi di polizia e di giustizia, anche in investigazioni relative a fatti terroristici, non poteva valere di per sé a caratterizzare il fatto come eversivo, ma soltanto a misurare la gravità del comportamento criminoso degli operatori, specie se titolari di pubbliche funzioni.

In definitiva, la Corte d'Assise d'Appello ha riconosciuto la responsabilità del Musumeci e del Belmonte per avere essi incolpato persone sapute innocenti con il fine di depistare il corso delle indagini sulla strage; ha, tuttavia, ritenuto che gli imputati fossero stati mossi dalla finalità primaria di conseguire un illecito lucro ed ha escluso l'aggravante dello scopo di eversione.

101

2. *Gelli*

Quanto all'addebito di concorso in calunnia mosso a Licio Gelli, la sentenza di primo grado aveva valorizzato tre circostanze di fatto : 1) l'incontro dell'imputato con Elio Cioppa, funzionario del SISDE (Servizio per l'Informazione e la Sicurezza Democratica) appartenente alla P2, al quale il primo aveva espresso l'avviso che l'indirizzo delle indagini orientatesi verso i gruppi eversivi nazionali fosse errato e che la pista giusta sarebbe stata quella internazionale; 2) la coincidenza dell'iniziativa di depistaggio con la preoccupazione destata dal fatto che il criminologo piduista Semerari (da tempo in custodia preventiva e da questa provato psicologicamente) andasse facendo riservate indiscrezioni, sì da lasciar intendere di essere disponibile a più aperte e incisive rivelazioni; sicché si imponeva una accelerazione dell'azione di depistaggio, onde risolvere questa e altre situazioni simili derivanti da altre persone detenute; 3) l'influenza acquistata dal Gelli, tramite l'organizzazione piduistica, negli apparati statali e, in particolare, in quelli dei servizi segreti (SISMI e SISDE) nell'ambito dei quali aveva particolare rilievo, ai fini dell'accertamento del concorso, il legame con il Pazienza.

La sentenza di secondo grado ha osservato, in ordine all'episodio Cioppa, che il Gelli, richiesto del colloquio dal funzionario suddetto, espresse delle opinioni già diffuse dalla stampa e, quindi, non esclusivamente sue, mentre non è emerso il movente che a ciò lo indusse.

Quanto all'ipotesi del temuto cedimento nervoso del Semerari, i giudici dell'appello hanno affermato che si trattava soltanto di una supposizione, tanto più se si pensa che a quel tempo (fine del 1980) le investigazioni relative

alla pista neofascista già stavano languendo e, anzi, l'operazione "terrore sui treni" avrebbe potuto -così come era stata architettata, vale a dire come fenomeno di terrorismo nero- rinverdire la pista inizialmente battuta.

Riguardo a quest'ultima operazione, inoltre, non doveva dimenticarsi che il SISMI aveva finito per accreditare la pista del neofascismo eversivo e per mettere sotto gli occhi degli inquirenti i nominativi di persone operanti in quest'area (Dantini, Naldi, prof. Rossi di Arezzo, Adinolfi e Vale e, attraverso costui, i notori amici del medesimo Fioravanti e Mambro, nonchè il Delle Chiaie (l' "Alfredo" citato nella pista libanese). La valigia, inoltre, era stata fatta partire da Taranto, sede di un covo di Fioravanti e della Mambro; l'informativa su Legrand e Dimitriev, intestatari dei biglietti aerei posti nella valigia, descriveva le fattezze dei medesimi in qualche misura corrispondenti a quelle di Fioravanti e Cavallini; sui tabulati dei voli per Parigi e Stoccarda erano indicati i nomi di Fiorvanti e Bottagin (col quale ultimo nominativo era conosciuto il Cavallini; tutte circostanze che avrebbero potuto portare all'identificazione di costoro come autori della collocazione della valigia e, dunque, in contrasto con l'interesse di Gelli di allontanare le indagini dal Fioravanti, che si sospetta avere eseguito l'omicidio Pecorelli per conto del capo della P2.

Infine, la innegabile influenza del Gelli sugli uomini che erano a capo dei servizi costituiva un elemento di carattere generico e non già una prova del concorso.

Per altro verso, i legami con il Pazienza costituivano un dato del tutto indimostrato, peraltro contrastato dall'iniziazione massonica dello stesso Pazienza (che non era

incluso nelle liste della P2 trovate a Castiglion Fibocchi) avvenuta senza l'intervento del Gelli.

3. *Pazienza*

Quanto alla posizione di Francesco Pazienza, la sentenza di primo grado era giunta ad affermarne la responsabilità prendendo in considerazione le seguenti circostanze :

a- la pubblicazione di un articolo a firma di Lando Dell'Amico sul numero del giorno 1.9.80 del notiziario "agenzia Repubblica" -ispirato dall'imputato- con il quale si svalutavano le informazioni del SISDE, che avevano riscosso l'apprezzamento degli inquirenti, qualificandole come un riciclaggio di vecchie notizie di archivio;

b- le informazioni date dal Santovito e dal Pazienza al giornalista Barberi, ammesso ad esaminare alcuni fascicoli riservati del SISMI sulle ricerche che il servizio andava svolgendo in campo internazionale e autore, quindi, di un articolo su Panorama intitolato "La grande ragnatela";

c- la presenza del Pazienza all'incontro del 9.1.81 all'aeroporto di Ciampino in cui il Musumeci aveva consegnato l'appunto con l'informativa sulla valigia al gen. Notarnicola;

d- le notizie preconfezionate fornite dal Pazienza al commissario Pompò, dirigente del 1° distretto di polizia di Roma, in merito a un traffico si armi e droga e ad episodi di terrorismo ascrivibili ad organizzazioni internazionali;

e- i riferimenti al Pazienza fatti dal Belmonte al maresciallo Sanapo.

104

Secondo la sentenza di appello, le circostanze (a- e b-) relative ai due articoli di Dell'Amico e di Barberi erano ricollegabili più realisticamente ad una operazione di pubbliche relazioni dovuta al risentimento da spirito di corpo per l'apprezzamento riscosso dal servizio rivale, il SISDE; era da considerare, infatti, che lo screditamento dell'attività del SISDE e le notizie sulle ricerche che si andavano facendo nella direzione della pista internazionale non apparivano idonee in sé ad un progetto calunniatorio.
Per altro il Pazienza aveva esternato al Barberi il suo convincimento che le radici del terrorismo andassero ricercate nella direzione dell'eversione di sinistra, e cioè in senso sostanzialmente diverso da quello che avrebbe poi segnato l'operazione di depistaggio e calunniatoria.

La presenza dell'imputato a Ciampino (c-) era difficilmente ricollegabile ad un coinvolgimento del medesimo nella consegna dell'informativa Musumeci, poichè è certo che egli era presente in quel luogo in quanto era di ritorno con il Santovito da Parigi, dove aveva propiziato contatti con i servizi francesi.
Affermare che il Pazienza sarebbe stato il "supremo controllore e garante del regolare svolgimento di una messinscena di cui aveva egli stesso predisposto il copione" costituiva una vistosa petizione di principio perchè dava per dimostrato quanto la circostanza esposta avrebbe dovuto contribuire a dimostrare.

Le informazioni date al Pompò (d-) non sembravano avere alcun collegamento, se non in termini di semplice supposizione, con la vicenda della strage del 2 agosto, mentre le allusioni del Belmonte (e-) strumentalmente collegate da costui all'esigenza di ottenere la compiacente

105

collaborazione del Sanapo, non potevano considerarsi certe ed affidabili.

Non potevano ritenersi provati i rapporti tra Gelli e Pazienza, tanto più che quest'ultimo non risultava essere iscritto nelle liste di Castiglion Fibocchi; doveva altresì respingersi la tesi dei primi giudici secondo cui non sarebbe stato concepibile che l'imputato avesse potuto compiere la sua folgorante ascesa all'interno del SISMI senza l'avallo di Gelli, cui il capo di quel servizio era massonicamente legato. Tale opinione, invero, era fondata esclusivamente sulla presunzione che nulla di rilevante si facesse nel SISMI che non promanasse dalla volontà o dall'assenso del Gelli.

Né nel presente processo, né in quello di Roma, conclusosi con la condanna definitiva per peculato di Belmonte e Musumeci, era emerso alcunché a carico del Pazienza circa la sua partecipazione all'intesa e alla ripartizione del profitto di detto reato. Gli stessi coimputati non avevano mai chiamato in causa il Pazienza e, d'altro canto, se l'architettura dello sfruttamento peculatorio dell'operazione "terrore sui treni" era stata appannaggio dei due operatori, appariva logico che essi si fossero ben guardati dal farne parola al Santovito e al Pazienza.

La Corte di Appello ne traeva ragione per esprimere la conclusiva valutazione che il piano calunnioso fosse maturato nella mente di Belmonte e Musumeci essenzialmente per scopo di profitto patrimoniale, cui si erano congiunti altri scopi -definiti come "occasionalmente propiziatori del primo"- derivanti dalla congiuntura di operare in rapporto aperto con i giudici istruttori di Bologna, i quali si attendevano da loro un impulso alle investigazioni processuali, ed inoltre dal rapporto emulativo

106

verso il SISDE, che in precedenza aveva goduto di un ascolto privilegiato presso i magistrati bolognesi.

Da nessun elemento di giudizio, pertanto, poteva ricavarsi che il Pazienza fosse ispiratore di un siffatto piano o interessato in qualche modo alla sua attuazione, dal momento che l'imputato -come avevano dichiarato il gen. Santovito e il gen. Lugaresi alla commissione di inchiesta sulla P2- aveva prestato collaborazione al servizio soprattutto in attività all'estero.

4. La sentenza della Cassazione

Sul punto della calunnia la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Musumeci e Belmonte, in tal modo facendo passare in giudicato l'affermazione di responsabilità di questi due imputati in relazione al suddetto delitto; ha, invece, annullato con rinvio per ciò che concerne l'aggravante speciale.

La Cassazione ha, poi, annullato con rinvio le statuizioni della sentenza impugnata circa le posizioni di Gelli e Pazienza.

La pregnanza, la incisività e la completezza della valutazione che ha compiuto il giudice di legittimità sul tema qui in esame suggerisce che si ricorra largamente, qui più che altrove, a citazioni testuali della sentenza di rinvio.

In ordine alla esclusione della aggravante di avere agito per finalità di eversione e terrorismo contestata a Belmonte e Musumeci, la S.C. ha affermato che "l'iter argomentativo della motivazione della sentenza di appello è inquinato da contraddizioni e illogicità, mentre
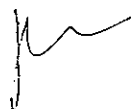
denunzia al contempo la carenza di un esame complessivo delle risultanze processuali".

Viene ricordato, in primo luogo, che il fatto delittuoso -come ha riconosciuto la stessa sentenza di appello- è stato preceduto da una sequenza di fatti consimili, onde non può abdicarsi alla verifica di possibili collegamenti tra il fatto in esame ed i precedenti. Pertanto, al fine di ricercare possibili utili dati per stabilire la genesi, la causa ed il movente del fatto per cui si procede, è doveroso saggiare - con il metodo rigoroso dell'accertamento giudiziale - l'attendibilità indicativa di tutte quelle circostanze accertate che direttamente possono consentire la definizione del contesto storico-politico in cui il fatto si è verificato.

In secondo luogo, la S.C. giudica illogico l'assunto della esclusione della aggravante come conseguenza della accertata insussistenza del reato ex art.270 bis CP, e ciò perchè la finalizzazione del fatto non è pregiudizialmente e necessariamente legata all'essere stati gli imputati partecipi di una associazione come quella contestata, essendo concretamente prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori di legami di tipo associativo.

Al riguardo si soggiunge che la sentenza "trascura di considerare che in altra parte dell'esame della complessa materia del giudizio ha pur riconosciuto la riferibilità delle condotte degli uomini dei servizi segreti all'esistenza di contiguità di azione e di convergenze tattiche con gli esponenti del terrorismo". Per conseguenza, prima di concludere attribuendo una rilevanza decisiva all'esclusione dell'associazione in relazione al tema dell'indagine, il giudice di appello avrebbe dovuto "verificare se il concorso dell'aggravante in questione non trovasse la sua ge-

108

nesi in quell'incontro di interessi sotteso alle continguità e convergenze di condotte", anche se queste non potevano ritenersi espressione di previe intese riferibili a un legame associativo o a un accordo preventivo specifico.

In terzo luogo, la S.C. ha rilevato che i giudici di appello, dopo avere dato per certa la consapevolezza degli imputati che con la loro condotta calunniosa avevano inciso in modo determinante sul corso delle indagini relative ad un fatto delittuoso di natura terroristico-eversiva, avevano tuttavia ravvisato che ciò non implicasse che anche il movente della loro azione fosse stato eversivo; i medesimi prevenuti, invero, avrebbero agito perchè mossi esclusivamente da uno scopo di lucro.

Al riguardo, la Cassazione ha giudicato che la sentenza di secondo grado abbia trascurato la valutazione di due serie di circostanze rilevanti : la prima concerne il contesto storico-politico nel quale si era concretizzata la condotta delittuosa; la seconda attiene alla stessa vicenda della condotta integrante la calunnia, che la sentenza di appello ha ritenuto, come si è visto, essersi certamente articolata in una complessa operazione avente come obiettivo il depistaggio delle indagini e, infine, il favoreggiamento delle persone inquisite, tanto che non ha avuto dubbi nel ritenere il concorso dell'aggravante teleologica in relazione al delitto di calunnia contestato.

La Cassazione ha concluso che la considerazione di tale aspetto della vicenda -eventualmente correlata con il tema del concorso nel reato del Gelli e del Pazienza- imponeva un approfondimento dell'indagine capace di colmare le lacune cennate.

In ordine al concorso di Gelli e Pazienza nel delitto di calunnia. la S.C. ha osservato che la sentenza

impugnata "presenta lacune di analisi e frammenta talora i fatti che prende in esame al punto di perdere la possibilità di coglierne il senso anche individuale, prima che complessivo".

V'è -soggiunge la Cassazione- "una dichiarata pregiudiziale enunciazione di metodo che espunge dal contesto in esame tutta una serie di risultanze, le quali viceversa debbono essere prese in considerazione per pervenire in modo appagante alla conclusione, quale sarà per essere".

In primo luogo, la Corte osserva che, anche se i primi giudici avevano escluso che fosse stata raggiunta una prova piena della sussistenza dell'associazione sovversiva, ciò non toglieva che andasse doverosamente valorizzato ogni elemento offerto dal quadro processuale -ivi compresi quelli emersi in sede di esame della suddetta contestazione- ritenuto utile a portare un contributo al chiarimento e all'accertamento del tema oggetto dell'indagine. Al riguardo, viene ancora una volta menzionato come necessario l'esame del contesto storico-politico in cui la calunnia è maturata ed i suoi antefatti, che vengono indicati nella sequenza di contiguità e tattiche convergenze riconosciute dalla stessa sentenza di appello.

In secondo luogo, si afferma che la riconosciuta ingerenza di Gelli e Pazienza nella gestione degli apparati dei servizi di sicurezza, pur non costituendo in sé un dato probatorio decisivo a loro carico per dimostrare il concorso nella calunnia, è tuttavia un elemento di fondo che va tenuto adeguatamente presente.

La Cassazione passa, poi, a trattare la valutazione data dai giudici di appello ai tre noti episodi della pubblicazione dell'articolo di Lando Dall'Amico sul notiziario

dell' "agenzia repubblica" del giorno 1.9.80; della pubblicazione dell'articolo di Andrea Barberi "la grande ragnatela" su "Panorama" della prima settimana di settembre; dell'incontro tra Gelli ed il funzionario del SISDE dr. Cioppa. Detta valutazione si era sostanziata in un giudizio di irrilevanza specifica dei tre episodi e di non collegabilità di essi con la vicenda successiva dell'operazione calunniosa.

Questa analisi -afferma la Cassazione- "presenta aspetti di illogicità e omette di considerare, incorrendo anche in contraddizioni, taluni momenti di collegamento fra i tre episodi".

La sentenza di appello riconosce esatto l'assunto dei primi giudici che sia l'articolo del Dell'Amico che quello del Barberi furono promossi dalla regia del Pazienza, ma da ciò non trae alcuna conseguenza, sicchè i fatti sono separatamente valutati e considerati -per diverse ragioni- non rilevanti.

In realtà, -sostiene la Cassazione- il collegamento tra essi già avrebbe posto in crisi l'argomento della limitata diffusione del notiziario (riguardo alla quale si sarebbe anche dovuta considerare la qualità). Ma avrebbe pur creato qualche problema alla tesi dell'innocuo fine propagandistico perseguito dal Pazienza con l'affare Barberi.

In proposito, sono trascurati -si dice- due dati significativi: il primo, che il gen.Notarnicola e l'intera prima divisione del SISMI che egli comandava furono distolti dalle attività di indagine sulla strage in cui erano impegnati in quell'epoca perchè incaricati dal gen. Santovito di redigere in tutta fretta un voluminoso rapporto destinato al Governo, rapporto che esso Notarnicola riconobbe essere stato utilizzato per la compilazione dell'articolo del

111

Barberi; il secondo, che ad almeno uno degli incontri tra il Barberi, il capo del SISMI e il Pazienza, prese parte il col.Giovannone, coartefice rilevante nella costruzione della c.d. "pista libanese", la quale proprio il 19.9.80 (dunque in quello stesso torno di tempo) riceveva il suo primo impulso con l'intervista di Abu Ayad (esponente dell'OLP) al Corriere del Ticino, e che costituirà il prologo dell'operazione informativa depistante successivamente posta in essere dal piduista Musumeci, con un'ingerenza anomala nel settore di attività del responsabile della 1ª divisione.

Quanto all'analisi dell'episodio Gelli-Cioppa, si afferma che la valutazione della sentenza di appello prescinde dal ruolo influente del primo, in quel tempo, nell'ambito del SISDE e dall'ascendente diretto che egli aveva nei confronti del Gen.Grassini, nonché dalla militanza piduistica del Cioppa (come dello stesso Grassini).

Sicchè le considerazioni che il colloquio fosse stato sollecitato dal Cioppa e che il Gelli non avesse espresso più che un'opinione non sua esclusiva, risultano sorrette da un apprezzamento lacunoso del fatto, il quale trascura dati rilevanti non meno della stessa circostanza che, comunque, dopo quel colloquio si inaridì l'impegno nelle indagini da parte del SISDE, -riprendendo la linea che l'aveva portato a trascurare il rapporto Spiazzi e gli altri segnali allarmanti della minacciosa crescita dell'eversione nera prima della strage.

Di fronte all'avviso dei giudici di appello secondo cui sarebbe rimasto privo di spiegazioni l'interesse per il quale il Gelli avrebbe espresso quell'opinione, la Cassazione afferma che si sarebbe dovuta prendere in considerazione la singolare contestualità della manifestazione di

112

quell'opinione con l'iniziativa del Pazienza; non si sarebbe, inoltre, dovuto ignorare che il discredito delle istituzioni, cagionato dall'ennesimo fallimento nella ricerca degli autori di una grave strage, avrebbe potuto tornare utile al disegno di Gelli di acquisire il controllo del potere dall'interno delle medesime.

In questo quadro -prosegue la Cassazione- una diversa e più approfondita considerazione avrebbero potuto avere la vicenda del criminologo Semerari e l'intervento del Pazienza all'incontro all'aeroporto di Ciampino.

Sul ruolo di Pazienza nella specifica operazione della valigia la Cassazione, dopo avere ricordato "il condizionante ascendente" esercitato dall'imputato sul gen. Santovito, direttore del SISMI, afferma che pregnante è il tema della valutazione che riguarda la testimonianza del m.llo Sanapo, là dove costui, nel riferire le informazioni del Belmonte, chiama direttamente in questione l'imputato, come persona autorevole del servizio che, essendo a capo di una rete spionistica internazionale, doveva essere coperta attraverso l'invenzione di una "fonte".

La sentenza di appello -osserva la Cassazione- richiama le dichiarazioni del Sanapo quali riferite nella decisione di 1° grado e che definisce "allusive" al Pazienza, e conclude che la testimonianza non può avere alcuna apprezzabile valenza, perchè non è dato di stabilire quanto delle confidenze fatte dal Belmonte al Sanapo (e da costui riferite) sia stato frutto di invenzione ed enfatizzazione da parte del primo per soddisfare la curiosità del secondo e assicurarsene la compiacenza.

Sul punto la S.C. rileva che le dichiarazioni del Sanapo, riferite secondo la sentenza di primo grado al Pazienza, "sono allusive al personaggio solo inizialmente,

nel senso che il teste avrebbe detto di avere intuito trattarsi dell'imputato argomentando dalle indicazioni dategli dal Belmonte. Ma in un secondo momento -ha sottolineato la stessa sentenza dei primi giudici-, il teste avrebbe rivelato chiaramente che nel settembre del 1983 il Belmonte gli aveva apertamente riferito che il personaggio al quale in precedenza aveva fatto solo allusione in modo ambiguo, era proprio l'imputato".
Soggiunge la Cassazione che il giudice di appello, "non dubitando dell'attendibilità del Sanapo, ma mostrando di non avere compiutamente presente la testimonianza di costui, risolve il problema della rilevanza del contenuto della deposizione, di decisivo rilievo, semplicemente ipotizzando che il Belmonte fosse pervenuto alla indicazione del Pazienza inventando ed enfatizzando, così svuotando di ogni interesse la sua informazione".

Una tale argomentazione -prosegue la S.C.- si rivela "generica e apodittica, perchè non spiega per quale ragione il Belmonte avrebbe dovuto fare gratuitamente il nome del Pazienza -che sino a quel momento aveva taciuto- quando (era il settembre 1983) ormai l'operazione della valigia era stata da tempo conclusa ed egli si mostrava al Sanapo solo seriamente preoccupato che con l'avvento dei nuovi superiori del SISMI la fonte e la rete spionistica, espressioni del lavoro di più anni, venissero annullate".

Da ultimo, la Cassazione si sofferma sui rapporti tra il Gelli e il Pazienza rilevando che la sentenza di appello perviene alla conclusione di escluderli, screditando vari elementi probatori che, invece, avrebbero meritato maggiori e più adeguati approfondimenti.

Capitolo V
I MOTIVI DI APPELLO

Occorre, a questo punto, passare alla concisa rassegna dei motivi di appello, anche se limitatamente a ciò che di essi può dirsi sopravvissuto alle statuizioni intervenute nel frattempo e con l'avvertenza che il merito delle doglianze è stato oggetto di ripetuto esame nelle sentenze dei gradi precedenti e di esso si è, pertanto, riferito -per la massima parte- allorchè si è dato conto delle sentenze medesime.

Il Procuratore della Repubblica ha chiesto che venga negato il beneficio del condono ex DPR n.744/1981 agli imputati condannati per reati aggravati dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai sensi dell'art.8 lett.e).

Fioravanti e Mambro hanno chiesto l'assoluzione dal reato di strage e connessi.

A tal fine essi hanno, tra le altre cose, denunciato che la sentenza di primo grado fonda il giudizio di responsabilità sulla sola parola dello Sparti, mentre costui deve essere ritenuto totalmente inaffidabile; che l'alibi dei due imputati, lungi dall'essere smentito dalla Brunelli, è da questa confermato; che la telefonata del Ciavardini deve collocarsi in epoca non antecedente al 2 agosto e, dunque, non può porsi in relazione con l'avvenimento di quel giorno.

In ordine al reato associativo gli appellanti hanno chiesto la declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art.90 CPP.

Il Fachini, sottolineando -fra i molti temi di critica rivolti alla sentenza di primo grado- la inaffidabilità del Vettore Presilio e la non credibilità dell'episodio Cogolli, ha chiesto, in principalità, l'assoluzione per non avere commesso il fatto, o per insufficienza di prove, dal reato di strage; l'assoluzione perchè il fatto non sussiste, o per non avere commesso il fatto, o per insufficienza di prove, dal reato di banda armata.
In subordine, l'appellante ha chiesto, con riferimento alla condanna per costituzione di banda armata, la derubricazione a semplice partecipazione ed il minimo della pena; in ogni caso, la riduzione della pena inflitta al minimo consentito.
In ogni caso, il Fachini ha richiesto la continuazione tra tutti i reati, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti su ogni aggravante contestata e la concessione, altresì, della circostanza diminuente della lieve entità del fatto prevista dall'art.311 CP; infine, la riduzione della pena nel minimo consentito.

Il Picciafuoco ha concluso, tanto in principalità che in subordine, analogamente al Fachini, sostenendo -fra l'altro- l'adeguatezza delle spiegazioni date in ordine alla sua presenza alla stazione di Bologna quella mattina e negando l'asserita sua politicizzazione.

Il Rinani, in relazione alla condanna per partecipazione a banda armata, ha chiesto, in principalità, l'assoluzione per non avere commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, sostenendo che la persona dalla quale il Vettore Presilio ricevette le note confidenze nel carcere di Padova non poteva essere esso imputato.

In subordine, ha chiesto la declaratoria di non doversi procedere perchè l'azione penale non poteva essere

esercitata, in applicazione dell'art.90 CPP. ha affermato, invero, l'appellante che sussiste identità del reato contestatogli in questo processo con quello analogo di cui al procedimento rimesso al g.i. di Roma con sentenza di incompetenza 30.4.81 del g.i. di Bologna e conclusosi con sentenza istruttoria di proscioglimento 25 febbraio 1986.

In graduato subordine, il Rinani ha chiesto che la pena sia contenuta entro il minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche.

Il Cavallini ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art.90 CPP/1930.

Il reato di banda armata per il quale l'imputato è già stato definitivamente condannato, benché sia contestato come commesso "in Roma ed in altri luoghi da epoca in corso di accertamento all'agosto 1982", sarebbe riferibile ad eventi criminosi verificatisi a partire dal 1979.

Vi sarebbe, conseguentemente, quella coincidenza temporale che permette di considerare unica la banda armata giudicata nei due distinti processi.

L'appellante ha chiesto, nel merito, la assoluzione con formula ampia, deducendo, fra l'altro, di non essere stato chiamato a rispondere di nessuno dei fatti delittuosi indicati nel capo di imputazione, eccezion fatta per l'omicidio Amato.

Il Giuliani ha chiesto la concessione di attenuanti generiche e una congrua riduzione di pena.

Con deduzione in grado di appello, ha chiesto l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art.90 CPP/1930

Il Belmonte ha chiesto l'esclusione della aggravante della finalità di terrorismo, la concessione delle attenuanti generiche e la continuazione con i reati giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Roma 14.3.86.

Il Musumeci ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena.

Il Gelli ha chiesto la assoluzione perchè il fatto non sussiste ricordando che il "depistaggio" aveva in realtà messo gli inquirenti sulle tracce di Vale, tracce che portavano direttamente al gruppo di Fioravanti; che a quell'epoca le indagini languivano vistosamente, onde non si sa da che cosa venissero "depistati" gli inquirenti; che il processo celebrato a Roma aveva accertato che lo scopo dell'operazione "terrore sui treni" era stato quello di perpetrare una appropriazione di pubblico denaro (il peculato per cui sono stati condannati Musumeci e Belmonte) e non un favoreggiamento eversivo.

Il Pazienza ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dal reato di calunnia;

in subordine : a) la esclusione di tutte le aggravanti contestate (quella della finalità di terrorismo, dell'art.112 n.1, dell'art.61 n.9, dell'art.61 n.2 e del comma 2 dell'art.368, "le informative essendo semplicemente delle indicazioni su cui indagare e non delle denunce vere e proprie"; b) la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle aggravanti ritenute; c) in ogni caso, il minimo della pena.

L'appellante ha, fra l'altro, dedotto : la nessuna rilevanza degli episodi della convocazione del giornalista Barberi, dell'incontro di Ciampino tra Musumeci e Santovito presente esso Pazienza e, infine, delle informative

Pompò (che nulla hanno a che vedere con la strage di Bologna); ha ricordato, anche, che per l'operazione "terrore sui treni" il Pazienza non era nemmeno stato imputato nel processo di Roma e che questo aveva definitivamente accertato che l'intera vicenda era stata costruita da Musumeci e Belmonte per un fine di lucro personale; ha sostenuto, da ultimo, che nessuna conoscenza e nessuna relazione sussistevano tra esso Pazienza ed il Gelli.

Capitolo VI
IL PROCESSO DI RINVIO

Questo processo di rinvio è iniziato il 10 ottobre 1993 e si è protratto per 57 udienze; è stato celebrato nella contumacia degli imputati Musumeci e Gelli, mentre tutti gli altri imputati hanno preso parte, sia pure a fasi alterne, alle varie udienze, con l'eccezione del Fachini, del Fioravanti e della Mambro che non sono quasi mai mancati.

In limine, la difesa del Cavallini ha eccepito che l'imputato non doveva più essere considerato parte di questo processo per essere passata in giudicato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in data 18 luglio 1990 in conseguenza della pronunzia della Corte di Cassazione 12 febbraio 1992; ha sostenuto, invero, la difesa che con il dispositivo della sentenza 12.2.92 la Cassazione, laddove ha respinto i ricorsi degli imputati Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani, ha dichiarato "assorbiti i motivi relativi alla violazione dell'art. 90 CPP.", onde non poteva più ritenersi "sub iudice" questo motivo di gravame.

Con ordinanza dibattimentale 18 ottobre 93, la Corte, interpretando il dispositivo della sentenza della Cassazione alla luce della chiara ed inequivocabile motivazione che lo sorreggeva sul punto, respingeva l'eccezione, affermando che dovevano considerarsi parti del processo nei termini di cui al decreto di citazione a giudizio tanto il Cavallini ed il Giuliani, quanto il Fioravanti e la Mambro per quanto atteneva alla contestazione di banda armata.

Hanno presenziato al processo come parti civili molti familiari delle vittime, il Comune di Bologna, la Giunta provinciale di Bologna, la Regione Emilia-Romagna; l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli Interni e di Grazia e Giustizia, nonché dell'Ente Ferrovie dello Stato; Umberto Vale e Anna Antonia Garofoli, Roberto Fiore; oltre a parti offese dei delitti di lesioni e di calunnia.
Non tutte hanno presentato le conclusioni finali.

Gli imputati presenti hanno tutti accettato di rendere l'interrogatorio, con l'unica eccezione del Picciafuoco. Questo imputato ha tenuto fin dalla prima udienza un comportamento, spesso marcatamente ostruzionistico, che lo ha portato a sottrarsi di fatto all'interrogatorio.

Con ordinanza 23 dicembre 93 la Corte ha disposto la rinnovazione parziale del dibattimento che si è estrinsecata a) nella acquisizione di numerosa documentazione consistente, fra l'altro, in sentenze ed altri provvedimenti pronunciati da autorità giudiziarie diverse; in dichiarazioni e testimonianze rese in altri procedimenti già definiti, ovvero pendenti in istruttoria o nella fase degli atti preliminari al dibattimento; in atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2; b) nell'escussione di alcuni testimoni e nell'audizione di imputati di reati connessi; c) nell'espletamento, in forma di perizia, della trascrizione di un esame testimoniale istruttorio che era stato registrato su nastro.

Al termine della discussione, che si è protratta per 26 udienze, hanno fatto dichiarazioni finali solo Fachini, Fioravanti e Mambro.

La Corte è entrata in camera di consiglio la sera del 5 maggio 94 e ne è uscita il pomeriggio del giorno 16 successivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Capitolo VII
LA STRAGE - FIORAVANTI e MAMBRO

A) SPARTI

1. Le dichiarazioni

Come ha ricordato la Cassazione, gli indizi a carico di Fioravanti e Mambro ricomprendono la vicenda Sparti, la telefonata di Ciavardini, la motivazione dell'omicidio Mangiameli e l'alibi.

Iniziando nell'ordine la trattazione dei menzionati elementi, il primo punto da esaminare deve avere per oggetto le dichiarazioni di Massimo Sparti.

Tali dichiarazioni, rese nel corso dell'interrogatorio del giorno 11 aprile 1981 avanti al magistrato del P.M. di Roma, possono essere schematicamente riprodotte nelle seguenti, distinte proposizioni :

1- "esattamente due giorni dopo la strage di Bologna, subito dopo pranzo Valerio si presentò a casa mia con la Mambro
2- riferendosi alla strage mi disse testualmente: "Hai visto che botto!"
3- aggiunse che a Bologna si era vestito in modo da sembrare un turista tedesco
4- mentre la Mambro poteva essere stata notata, per cui aveva bisogno urgentissimo di documenti falsi
5- e le aveva anche fatto tingere i capelli
6- dovevano andare in Sicilia.

La prima cosa da notare è che negli interrogatori successivi queste proposizioni furono sempre fermamente ribadite senza tentennamenti, salvo che per un particolare del quale si dirà ampiamente; esse, poi, una volta che lo Sparti fu interrogato dagli inquirenti di Bologna specificamente sul punto, si arricchirono soltanto di elementi idonei a chiarirne la consequenzialità logica e di notazioni di commento.

Così, nell'interrogatorio 23 luglio 81 Sparti ha dichiarato (pag.2) : "Valerio Fioravanti mi disse, nel richiedermi i documenti, che aveva timore per la Mambro giacchè qualcuno poteva averla vista in stazione e che egli era, invece, tranquillo perchè era vestito da turista tedesco. Da ciò ho desunto che i due dovevano essere stati a Bologna il 2 agosto, dato che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di timore per la ragazza. Anzi, Valerio mi ha detto di essere stato a Bologna il giorno 2.8.80 con la Mambro ed a questo proposito si lasciò andare con questa espressione: "hai visto che botto" ed alla mia domanda piena di costernazione per il sospetto che si andava affacciando alla mia mente, questi ha avuto un atteggiamento misto di vanteria e di spavalderia, tanto da farmi seriamente riflettere sulla sua responsabilità nell'attentato."

Così, nel confronto con Cristiano Fioravanti 6 maggio 1982 Sparti ha dichiarato (pag.2) : "Intendo precisare a questo punto che Valerio ha pronunciato la frase "hai visto che botto" in tono esaltato e compiaciuto: questa frase poteva anche avere un significato equivoco, vale a dire il significato di un commento di un fatto accaduto per opera di altri, ma successivamente quando ha

aggiunto che era passato da Bologna e che era vestito in modo da sembrare un turista tedesco, ho pensato che potesse essere implicato nell'attentato stesso ed è per questo che ho parlato a Cristiano".

E' da notare, ancora, che talune variazioni al suo racconto furono apportate dallo Sparti esclusivamente con riferimento a dettagli di contorno, vale a dire a vicende del tutto marginali rispetto ai passaggi sopra evidenziati che, lo si ripete, non subirono mai modificazioni.

Tali marginali variazioni hanno riguardato :

a) la percezione del cambiamento del colore dei capelli della Mambro (il 13/5/81 : "aggiunse anche, appunto per tale timore, che la ragazza, come effettivamente io potetti constatare, si era tinta i capelli"; il 23/7/81 : "Valerio mi disse anche che le aveva fatto tingere i capelli, ma io debbo con tutta onestà dichiarare che non avrei fatto caso a ciò se questi non ne avesse parlato ..."; il 5/5/82 : "il particolare che la Mambro si fosse tinta i capelli mi fu dichiarato da Valerio ed io potei constatarlo personalmente in quanto i capelli della Mambro avevano degli strani riflessi rossicci come se al colore naturale fosse stato sovrapposto un colore artificiale");

b) il punto se i documenti fossero da consegnare in bianco o meno (11/4/81 : "... patente e carta di identità di cui mi fornì le generalità ma non i numeri"; 13/5/81 : "I documenti erano in bianco; il nome e le generalità della ragazza sarebbero stati apposti successivamente. Valerio non mi ha detto quali generalità sarebbero state usate"; 23/7/81 : "non sono certo, a questo punto, se i due documenti erano in bianco ovvero recavano il nome di un falso intestatario")

c) il punto relativo alla persona che materialmente effettuò la falsificazione dei documenti richiesti dai due imputati. Lo Sparti, invero, aveva affermato (11/5/81) di essere riuscito a procurarli "tramite Mario" ma, messo a confronto con Mario Ginesi, aveva subito chiarito che in realtà egli si era rivolto all'amico Fausto De Vecchi, il quale era solito avvalersi dell'opera del Ginesi (conformemente a quanto quest'ultimo aveva dovuto ammettere -confronto 23.7.81 e interr. 30.6.83 con riferimento a due targhe richieste da Cristiano Fioravanti) e che esso Sparti aveva voluto evitare di coinvolgere direttamente.

Ora, deve osservarsi che i mutamenti di versione circa la percezione del colore dei capelli della Mambro attengono ad un dato che, oltre ad affidarsi in gran parte ad una percezione molto soggettiva, nella specie sembra essere stato soprattutto il frutto di una suggestione indotta dalla affermazione fatta dal Fioravanti (vedasi la schietta e leale affermazione di Sparti del 23.7.81 riportata più sopra); che la questione se i documenti fossero in bianco o meno è assolutamente marginale e di nessun rilievo; che la mancata indicazione del De Vecchi rifletteva, palesemente, la volontà -dell'incallito delinquente comune- di non coinvolgere il socio di tante imprese di criminalità e, nel contempo, consentiva allo Sparti di indicare direttamente la persona da lui ritenuta autrice materiale della falsificazione, siccome abituale collaboratore del De Vecchi per quelle incombenze. A ben vedere, quindi, non si può negare che la sua dichiarazione avesse incontestabili aspetti di verità soggettiva.

In definitiva, si deve affermare che le variazioni di cui si è detto non appaiono minimamente utili al fine di

contribuire significativamente al giudizio sulla credibilità generale dello Sparti.

Per contro, e tornando alle proposizioni fondamentali di cui si è detto all'inizio, occorre mettere in luce che le stesse costituiscono, tanto sotto il profilo espositivo adottato dallo Sparti quanto sotto quello concettuale, un blocco unico, perchè tutti gli enunciati fanno parte del medesimo periodo sintattico e, comunque, si presentano uno di seguito all'altro; un blocco, nello stesso tempo, dove tutti gli enunciati si richiamano direttamente ad una partecipazione del Fioravanti alla strage.

Si tratta, all'evidenza, di una sequenza di fatti strettamente legati tra loro su cui si è appuntata subito - come era logico che fosse- l'attenzione dello Sparti.
Ebbene, queste proposizioni -lo si è già detto- furono sempre fermamente ribadite senza tentennamenti nel corso dei vari interrogatori ed anche in occasione dei confronti sostenuti con Cristiano Fioravanti (6 maggio 1982) e, ancora più significativamente, con lo stesso Valerio (ud. 8 gennaio 90, dibattimento di appello).

Vi fu, tuttavia, un momento, come si è anticipato sopra, nel quale Sparti parve essere venuto meno a questo suo atteggiamento lineare e coerente. Nell'interrogatorio del 5 maggio 1982, infatti, egli dichiarò : "...Devo, peraltro, rettificare quanto ho precisato nelle precedenti deposizioni circa il giorno della visita del Valerio e della Mambro; infatti, quando ho deposto ho precisato la data del 4 agosto, ma poi riandando ai miei movimenti del mese di agosto e parlandone in famiglia, mi sono dovuto ricredere: non sono cioè affatto sicuro che la visita abbia avuto luogo il 4 agosto ... In definitiva, non so dire in quale epoca il Valerio Fioravanti e la Mambro siano ve-

nuti a casa mia. Vero è che io sono rimasto assente da Roma per tutto il mese di agosto, ma è anche vero che talvolta ho fatto una scappata a Roma a prendere qualcosa in casa ed è anche vero che conservo l'impressione che quando il Valerio mi disse "hai sentito che botto a Bologna?" si riferisse ad un fatto recente ... ripeto, ripensandoci, la data effettiva della visita non riesco a ricordarla ... non essendo in grado di precisare la data, l'incontro con Fioravanti e la Mambro potrebbe essere avvenuto anche ai primi di settembre, ma non era passato molto dalla strage."

Al dibattimento di primo grado (ud. 30.9.1987) lo Sparti è ritornato sulla sua originaria versione anche in ordine alla data dell'incontro con il Fioravanti e, rispondendo alle contestazioni del presidente circa i dubbi manifestati al riguardo nell'interrogatorio del 5 maggio 82, ha vivacemente replicato che "questi dubbi sono venuti da un'altra parte, più che da me. Ci sono state delle persone che hanno insistito per farmi ritrattare dicendo che era meglio se non mi interessavo di queste cose."

Ora, delle ragioni di quella parziale ritrattazione vi è in atti una spiegazione che poggia su inoppugnabili ed eloquenti basi documentali (raccoglitore 203, p.27 e ss.).

Il 21 dicembre 1986, invero, i Carabinieri di Fidenza facevano irruzione in una stanza dell'albergo cittadino "Due spade", dove avevano preso alloggio Massimo Sparti e Fausto De Vecchi. Nel corso della perquisizione venivano sequestrati numerosi arnesi da scasso che erano posseduti dai due ospiti senza giustificato motivo e per i quali i medesimi individui venivano condannati ad otto mesi di arresto dal Pretore del luogo.

Nell'occasione, inoltre, i Carabinieri rinvenivano nelle tasche dello Sparti una istanza scritta di suo pugno ed indirizzata al Presidente della IX sezione del Tribunale di Roma e per conoscenza ad altri Uffici Giudiziari della capitale (Procura della Repubblica, Corte d'Assise d'Appello, Tribunale per i Minori e Giudice Tutelare). Detta istanza, che risulta depositata il 27.1.86, contiene le lagnanze dello Sparti nei confronti della moglie che, ottenuto l'affidamento dei figli in occasione della separazione dal marito, aveva totalmente allontanato questi ultimi dal padre; nella esposizione delle sue ragioni lo scrivente si soffermava anche su tutto quanto egli sosteneva di avere dovuto subire nella speranza, rivelatasi vana, che questo giovasse ai figli; al riguardo, soggiungeva (pag.3) : "... una separazione estortami con l'assicurazione, pure dello studio De Cataldo allora anche mio difensore, che era solo una finzione per la Magistratura e per la sicurezza dei figli. Ho taciuto sui tentativi di farmi modificare la versione sulla strage di Bologna, sui suggerimenti a tacere su eventuali ricordi di fatti e persone in merito ad alcuni episodi di terrorismo ...".

Al magistrato della Procura della Repubblica di Bologna che si era recato ad interrogarlo (31 gennaio 1987) dopo avere preso visione del documento sequestrato, lo Sparti forniva, tra i molti altri, i seguenti chiarimenti (pag.2) : "Per quanto riguarda le pressioni a modificare la mia versione sulla strage di Bologna, dopo l'intervento iniziale dell'avvocato De Cataldo di cui ho detto ("mi redarguì con asprezza dicendomi che mi ero cacciato in un ginepraio" -ibid., pagina precedente), fu successivamente mia moglie ad invitarmi più volte a togliermi dai pasticci dicendomi anche che era sufficiente che io

dichiarassi che il documento per la Mambro era stato richiesto mesi prima, che io mi confondevo con le date e che nel mese di agosto, anzi il 4 di agosto eravamo a Prato allo Stelvio ...".

A questo punto possono comprendersi appieno le dichiarazioni rese dallo Sparti al dibattimento di primo grado, dichiarazioni che si sono riportate più sopra e che hanno avuto questa appendice conclusiva : "il fatto del 4 agosto che non era sicuro è perchè in quel mese io e la mia famiglia siamo andati a Prato allo Stelvio per una vacanza e anche in seno alla famiglia c'era insistenza nel dirmi che non ero sicuro. Non è sicuro il 4, noi stavamo a Prato allo Stelvio, dicevano che mi ero dimenticato e sbagliato. Invece io sono sicurissimo che non mi sbaglio, perchè noi il 4 stavamo a Roma e dopo qualche giorno siamo partiti e penso che questo sia accertabile anche dai registri degli alberghi".

Dall'esame di questo episodio emerge, dunque, con chiarezza quali siano state le ragioni dell'unica variazione apportata dallo Sparti al nucleo essenziale del suo racconto circa gli avvenimenti del 4 agosto. Tale variazione, pertanto, non può minimamente assurgere ad argomento idoneo a scalfire il giudizio di assoluta coerenza e linearità del comportamento del dichiarante.

1.1 La credibilità intrinseca

1.1.1 La coerenza interna

Le dichiarazioni di Sparti rivelano una assoluta coerenza interna, perchè i comportamenti descritti e le affermazioni riferite come proprie del Fioravanti seguono un filo logico ineccepibile.

Al riguardo, invero, non è neppure il caso di soffermarsi sul travestimento da turista tedesco o sulla modifica del colore dei capelli, tanta è la evidenza del nesso tra la partecipazione alla commissione di quel delitto e la necessità di attuare espedienti utili a paralizzare i possibili riconoscimenti.

È' necessario, invece, analizzare il problema dei documenti, perchè è stato obiettato che in realtà questi non sarebbero stati di nessuna utilità per chi avesse temuto di essere stato riconosciuto alla stazione di Bologna.

Ora, è ben vero che un documento con falsa identità non avrebbe in alcun modo sottratto la Mambro al riconoscimento qualora l'identikit di una possibile attentatrice avesse potuto ricondurre al suo volto.

Ma, altro era lo scopo. Con un documento, infatti, che recasse una identità diversa dalla sua vera l'imputata sarebbe stata nella condizione di entrare in clandestinità. Da quel momento, pertanto, ella avrebbe potuto spendere (in un albergo, ad un controllo di polizia) un nome diverso dal suo vero e avrebbe, così, reso più difficile la eventualità che si risalisse alla sua persona.

E già fin d'ora è il caso di notare che la Mambro, proprio in quei giorni, e diversamente da quanto aveva fatto fino al periodo immediatamente precedente, iniziò effettivamente a presentarsi con una identità diversa dalla sua. Il 14 luglio 80, infatti, ella aveva pernottato all'albergo "Politeama" di Palermo esibendo un documento che recava il suo nome reale; la notte tra il 4 ed il 5 agosto scelse di dormire con Valerio Fioravanti in casa di Soderini, "nella stanza ove il Soderini aveva un serpente" (interr. Mambro 21 dic. 85, pag 2); il 5 agosto è certo che andò all'hotel "Cicerone" di Roma assieme a Valerio F. :

esibì il documento "Caggiula", mentre non esiste traccia alcuna del nome "Mambro" (vedansi rapporto Digos Bologna 24.6.83 e interr. Mambro citato, ibid.).

1.1.2 Le circostanze in cui furono rese le dichiarazioni

E' necessario analizzare in modo approfondito le circostanze nelle quali Sparti ha fatto le dichiarazioni qui in esame.

a. La lettura dell'interrogatorio 11 aprile 1981 nella sua interezza (AA, vol.IX, c.53, pp.6-17) -e non già del solo estratto trasmesso a Bologna in un primo tempo, che conteneva unicamente la parte che interessava questo processo (EA, vol.X/a-4, c.163/3, pp.2-4)- rivela quale sia stato il contesto generale nel cui ambito Sparti ha reso le dichiarazioni de quibus.

Egli era stato "fermato in quanto imputato dei reati di associazione sovversiva, banda armata, concorso in rapina ed altro", come si legge nel provvedimento di convalida del fermo di p.g. esteso in calce all'interrogatorio di cui trattasi. In quella sede egli spiegava come fosse entrato casualmente in contatto con un giovane di estrema destra (Enrico Lenaz) e, attraverso costui, avesse allacciato rapporti più stretti con altri giovani del medesimo ambiente impegnati in azioni terroristiche (Cristiano Fioravanti, suo fratello Valerio, Alessandro Alibrandi, Stefano Tiraboschi, Massimo Rodolfo, Francesco Bianco) e come avesse, successivamente, prestato in favore di costoro il suo aiuto di delinquente comune esperto in reati contro il patrimonio; da quel momento aveva offerto la "dritta" per varie imprese ladresche ed egli stesso ave-

va preso parte a diverse rapine e ad altri reati che riferiva con dovizia di particolari.
Altrettanto faceva con riferimento ai crimini della cui perpetrazione era venuto a conoscenza in occasione della sua frequentazione di quel gruppo di giovani; in tal modo, oltre a confessare proprie responsabilità, egli chiamava in correità e faceva dichiarazioni accusatorie a carico, fra gli altri, di Cristiano e Valerio Fioravanti.

Ora, una parte cospicua di quelle dichiarazioni ha riguardato episodi criminosi oggetto del processo contro Angelini Flavia e altri 56 (c.d. NAR 1) e va osservato che dette dichiarazioni hanno trovato in quel processo sempre e soltanto conferme, grazie anche alle ammissioni degli stessi chiamati, in particolare dei due fratelli Fioravanti (sentenza 2 maggio 1985 della Corte d'Assise di Roma). A puro titolo di esempio possono essere ricordate le rapine all'armeria Centofanti, alla filatelia Biancastelli, alla filatelia Meoli, quelle nell'abitazione di Palazzoli Gabriella e nella villa dei coniugi Barone-Leporace, l'attentato a Radio Città Futura; ma, al di fuori dell'oggetto del processo Angelini, lo Sparti ha fatto -in quello stesso interrogatorio 11 aprile 81- rivelazioni circa altri episodi criminosi che, tutte, si sarebbero riscontrate veritiere : si pensi al furto di bombe a mano commesso da Valerio F. a Pordenone, all'assalto al camion dei Granatieri di Sardegna, all'episodio di Siena in cui furono rapinati i mitra di una pattuglia dei carabinieri, alle rapine cui prese parte anche Cavallini a Treviso e a Trieste.
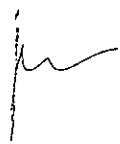
b. Come si è visto, nell'interrogatorio del giorno 11 aprile 81 Massimo Sparti doveva difendersi, principalmente, dagli addebiti di associazione sovversiva e di

banda armata. Va ricordato, anche, che quella era la prima difesa che egli aveva la possibilità di esercitare dopo essere stato fermato il 9 aprile. Si è visto, ancora, che Sparti non ebbe esitazioni a confessare un elevato numero di crimini che aveva commesso insieme ai giovani terroristi dei NAR. Fra tali crimini spiccavano quelli contro il patrimonio (rapine, fra cui quella gravissima in danno dei coniugi Leporace, e ricettazioni) e quelli contro la fede pubblica (falsificazione di documenti di identità e di targhe d'auto).

Ebbene, dopo avere spiegato -come più sopra si è ricordato- in quali circostanze egli avesse iniziato i suoi rapporti con i giovani terroristi ed avere riferito in ordine a numerosi delitti, ad un certo momento lo Sparti ritenne di dover interrompere la sua narrazione e che fosse necessario mettere in chiaro la sua posizione nei confronti dei correi.

La puntualizzazione è all'inizio della pagina 4 del verbale :

"A questo punto intendo chiarire che il mio concorso nell'attività di queste persone era dettato unicamente da fini di guadagno essendo io del tutto estraneo alle finalità politiche professate in particolare da Valerio. Questi peraltro dopo qualche tempo manifestò un carattere particolarmente violento e deciso e ha finito per coinvolgermi contro la mia volontà in azioni che non avrei voluto fare. Ciò anche per mezzo di minaccia. Più volte mi ha minacciato di uccidere mio figlio : precisamente due volte, la prima quando rifiutai di tenergli delle borse con armi, la seconda nello scorso agosto quando mi chiese dei documenti per la Mambro.

Il primo fatto si è verificato quando il Fioravanti rubò delle bombe a mano a Pordenone : si presentò a casa mia con due borse contenenti mitra, pistole e bombe a mano e mi chiese di tenergliele; ciò accadeva alle cinque di mattina. Cercai di fargli capire che non potevo accontentarlo perchè avevo dei bambini in casa, ma lui prese molto male la cosa. A seguito delle minacce che in quella occasione mi rivolse (mi disse precisamente 'Sai quanto mi frega di ammazzare tuo figlio') circa dieci giorni dopo non ebbi il coraggio di rifiutare di custodirgli una borsa piena di bombe a mano incartate una per una, borsa che ritirò dopo una ventina di giorni dicendomi che aveva trovato una grotta sulla Salaria dove custodirla.
Il secondo episodio avvenne esattamente due giorni dopo la strage di Bologna. Subito dopo pranzo Valerio si presentò a casa mia con la Mambro che io non conoscevo e mi parlò di questa in termini elogiativi dicendo che aveva trovato la donna della sua vita e che si trattava di una ragazza decisa e coraggiosa. Mi disse pure che era stata fidanzata con un 'coglione' e che adesso stava con lui. Riferendosi alla strage mi disse testualmente: 'hai visto che botto' e aggiunse che a Bologna si era vestito in modo da sembrare un turista tedesco, mentre la Mambro poteva essere stata notata per cui aveva bisogno urgentissimo di documenti falsi e le aveva anche fatto tingere i capelli. Pretendeva che in giornata gli facessi avere una patente ed una carta di identità di cui mi fornì le generalità ma non i numeri, per cui presumo che si trattasse di generalità inventate. Feci presente la impossibilità di procurare documenti in giornata e Valerio si infuriò dicendomi che dovevo 'spezzarmi' ma darglieli in fretta. In questa occasione io, spaventato dalla enormità della cosa, lo pregai

di non parlarmi neppure di queste cose; lui replicò che io dovevo comunque stare zitto in quanto anche se a lui fosse successo qualche cosa ci sarebbe stato qualcuno che me l'avrebbe fatta pagare e aggiunse precisamente 'te lo faccio piangere io Stefanino tuo' alludendo a mio figlio. Riuscii a procurargli, tramite Mario ..."

Lo Sparti prosegue ancora per breve tratto soffermandosi sui suoi tentativi di arginare la prepotenza del Fioravanti, quindi riprende la narrazione delle imprese criminose sue e del gruppo cui si era unito, narrazione che occupa altre sette pagine di verbale.

Ora, emerge con tutta evidenza dalla lettura dell'intero interrogatorio che l'essersi lo Sparti soffermato a parlare della richiesta di documenti falsi fattagli da Valerio Fioravanti il 4 agosto ha rappresentato una digressione del tutto occasionale rispetto al filone confessorio da lui seguito, in via generale, in quella circostanza; ma questa digressione, a sua volta, non era fine a se stessa, bensì era funzionale alla spiegazione delle ragioni per cui egli si era trovato ad agire in imprese criminose con oggettive finalità politico-terroristiche (rapine destinate all'autofinanziamento delle attività eversive, falsificazione di documenti, favoreggiamento di terroristi) malgrado fosse un delinquente comune e, come tale, mosso solo da fini di lucro. Secondo la sua tesi difensiva, infatti, soltanto le minacce di Valerio lo avevano costretto a partecipare "contro la mia volontà" ad azioni "che non avrei voluto fare". E nella sua prospettazione l'episodio del 4 agosto rappresentava, né più né meno di quello delle bombe a mano di Pordenone, una dimostrazione particolarmente efficace di quell'assunto.

L'occasionalità del riferimento all'episodio del 4 agosto, al pari di quello delle bombe a mano da custodire, costituisce -a giudizio di questa Corte- una testimonianza straordinariamente importante della spontaneità che animava lo Sparti allorchè faceva quelle dichiarazioni.

E', pertanto, totalmente fuori luogo accusare lo Sparti di avere fatto, in quel momento, un calcolo in vista di futuri benefici premiali.

c. Può dirsi, dunque, accertato che lo Sparti ha riferito la vicenda che qui interessa in un contesto generale di riscontrata, totale affidabilità delle sue dichiarazioni ed in un contesto soggettivo di massima spontaneità.

1.1.3 I rapporti di Valerio Fioravanti con Sparti

Ci si deve anche chiedere perchè Valerio Fioravanti sarebbe dovuto andare proprio da Sparti quel 4 agosto.

Nel 1980 Massimo Sparti aveva 46 anni e avrebbe potuto essere il padre dei ventenni fratelli Fioravanti e dei loro amici.

In realtà veniva considerato davvero come un padre da Cristiano, il quale fu ripetutamente e per lunghi periodi ospite nella sua casa. A riprova di questi rapporti è sufficiente ricordare quello che Cristiano fece per prima cosa, il giorno 2 agosto 80, non appena scarcerato da Regina Coeli : si recò a casa del maturo amico al fine di essere aiutato per le sue prime necessità.
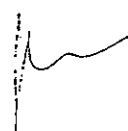
Ma anche gli altri del gruppo coltivavano un rapporto del tutto particolare con lo Sparti, tanto da recarsi abitualmente a desinare a casa sua (Cristiano F., ud. 22 marzo 90, dib. di appello). Tutti vedevano in lui non solo l'uomo capace di insegnare loro tutti i segreti della ma-

lavita comune, di suggerire loro i "colpi" più redditizi da compiere, di collocare proficuamente il bottino delle loro rapine, ma anche il fidato amico, l'aperto sostenitore della destra estrema, cui si ricorreva -anche e forse soprattutto- nel momento del bisogno, sotto l'incalzare delle indagini della polizia e quando ogni altra porta sembrava chiusa ed ogni altro amico inadeguato al bisogno o inaffidabile.

Così, il 6 marzo 1978 Cristiano e Valerio, in fuga dall'armeria Centofanti dove avevano commesso una rapina che aveva avuto un epilogo sanguinoso (l'armiere aveva sparato sui rapinatori in ritirata e aveva ucciso Franco Anselmi, l'amico che non verrà mai dimenticato; i due fratelli, a loro volta, avevano tentato ripetutamente di colpire il rapinato) corsero a rifugiarsi a casa sua (Valerio lo ha espressamente ammesso nel processo Angelini).

Così, quando in occasione dei fatti del "Giulio Cesare" in cui venne ucciso l'agente Evangelista (28 maggio 1980) Ciavardini restò ferito al volto, fu a Sparti che ci si rivolse per accompagnarlo da un medico fidato che lo curasse clandestinamente (deposizione Sparti 31.1.1987).

In particolare, poi, per le necessità che riguardavano documenti falsi, Cristiano F. (9 dicembre 1981, pag.3) ha fatto dichiarazioni che non richiedono commenti : "Sempre e sino al momento del mio arresto, qualora avessimo avuto bisogno di documenti falsi, o di targhe o libretti di circolazione, ci rivolgevamo allo Sparti, il quale usava come suo tramite Fausto De Vecchi; questi si rivolgeva al falsario che io sapevo essere tale 'Ossigeno' (Mario Ginesi-n.d.r.), un vecchio fascistone che frequentava un bar dalle parti della Magliana. So che

138

mio fratello Valerio, come lo stesso Cavallini, era stato sempre in contatto con il 'Signor Massimo' cioè con Sparti".

1.1.4 Riepilogo

Concludendo l'esame del tema relativo alla credibilità intrinseca dello Sparti, occorre richiamare l'attenzione sui punti salienti della trattazione fatta, punti che si sostanziano a) nell'ascendente esercitato da Sparti nei confronti dei giovani NAR e, correlativamente, nel rapporto di fiducia di questi verso di lui; b) nella genesi -estemporanea e, nello stesso tempo, ampiamente giustificata ed assolutamente plausibile- della risoluzione di Sparti di riferire l'episodio del 4 agosto nell'ambito della confessione che andava rendendo delle proprie responsabilità; infine, c) nelle caratteristiche di precisione e di coerenza interna, di costanza e di comprovata spontaneità delle dichiarazioni dello Sparti.

1.2 I riscontri

1.2.1 Passando alla verifica dei riscontri esterni, vanno anzitutto esaminati quelli che riguardano l'incontro tra Sparti e Fioravanti accompagnato dalla Mambro e, più precisamente, se tale incontro vi sia stato nella situazione indicata dallo Sparti medesimo quanto a) al tempo, b) alla richiesta di documenti e c) alla urgenza.

Al riguardo, è di fondamentale importanza il deposto di Fausto De Vecchi. Costui, invero, che ha ammesso fin dal primo momento che Sparti si rivolse effettivamente a lui per ottenere i documenti, ha offerto riscontri su tutti i punti :

a) per l'epoca. Egli, infatti, ha collocato la richiesta di documenti pervenutagli dallo Sparti ai "primi giorni di agosto" (dichiarazioni 8 dic. 81 e 16 giu. 83; al dibattimento di 2° grado -ud. 8 gen. 90- sollecitato ad una maggiore precisione, ha effettuato una ricostruzione di quei giorni che lo ha portato ad indicare un giorno subito successivo alla domenica, "o il 4 o il 5 agosto" ... "il lunedì o il martedì venne lo Sparti");

b) per il numero di documenti. Ha detto che si trattava di 'due' documenti falsi; "una carta di identità più una patente" (ibidem);

c) per il carattere di urgenza della richiesta. (17 giu. 83 : "Sparti mi disse che aveva molta urgenza"; dib.2°: "io glieli detti da un giorno all'altro"; nel rapporto UCIGOS 26.5.83 (RA V8 C370 bis) il commissario Lazzerini riferisce di avere informalmente interpellato sulla circostanza il De Vecchi, all'epoca detenuto a Rebibbia, e di essersi sentito rispondere che allo Sparti, "che aveva fretta ed era terrorizzato", i documenti richiesti il mattino furono consegnati la sera o dal pomeriggio al mattino successivo.

Ma non meno importante, sui medesimi punti, è quanto si può trarre dalle dichiarazioni della stessa Mambro.

Nell'interrogatorio 25 agosto 84 al G.I. di Bologna, a pag.2, l'imputata ha affermato : "In merito alla vicenda dei documenti chiarisco che, a quanto ricordo, effettivamente vennero richiesti allo Sparti, ma non per me e Valerio, ma per altre due persone, due uomini, forse per Adinolfi e sicuramente per Roberto Fiore. Infatti. allora il nostro gruppo. pur essendo critico nei confronti di Fiore e Adinolfi. li riteneva degni di solidarietà ... Noi non chie-

demmo documenti, come facevamo di solito, al Cavallini perchè avevamo fretta e per una qualche ragione noi non potevamo andare a Treviso dove in quel momento era Cavallini. Anzi, la ragione era che in quei giorni dovevamo fare la rapina all'armeria di Piazza Menenio Agrippa e non potevamo allontanarci da Roma. D'altra parte, io avevo già un documento falso, o ero in procinto di farmelo e se ne stava occupando Cavallini. Ricordo che si era scelto un nome veneto, Smania Morena."

Come si vede, la Mambro offre riscontri:

a) per l'epoca ("in quei giorni dovevamo fare la rapina di Piazza Menenio Agrippa e non potevamo allontanarci da Roma").

E, in proposito, non può mancarsi di rilevare la estrema precisione e la inequivocità del riferimento, perchè la rapina all'armeria di Piazza Menenio Agrippa fu compiuta il 5 agosto ed assunse per gli imputati un significato - su cui gli stessi prevenuti insistono molto e che si analizzerà più avanti- di stretto collegamento, temporale oltre che logico, con la strage del 2 agosto ;

b) per il numero di documenti (due), anche se poi i beneficiari vengono indicati in Fiore ed Adinolfi;

c) per il carattere di urgenza della richiesta ("avevamo fretta").

Ma l'imputata offre un'importante conferma anche

d) in ordine al fatto che in quei giorni aveva la necessità -ovvero, aveva preso la decisione- di servirsi di documenti di identità falsi.

Su questo punto la Mambro si è soffermata non solo nell'interrogatorio testé citato, ma anche, ed in termini sommamente espliciti, nel corso di quello al PM di

Roma il 21 dic. 85 : "Il mio primo documento fu quello a nome Smania Morena rimediato nel Veneto per tramiti che non conosco ma che fu falsificato e procurato dal Cavallini. Questo documento fu da me acquisito dopo la strage di Bologna in quanto a Roma, dove dovevo portarmi, avevo bisogno di identità false. Non mi ricordo con esattezza quando mi fu dato il documento. ... Sono certa di avere dormito con il Fioravanti e se non vi è il mio nome sulla lista dell'albergo è perchè all'epoca non avevo ancora il documento Smania del quale ho detto prima".

Laddove va sottolineato il "bisogno di identità false", avvertito "dopo la strage di Bologna", in occasione di uno spostamento a "Roma, dove dovevo portarmi".

Anche Valerio Fioravanti ha fatto affermazioni che valgono a costituire conferma del racconto di Sparti su un punto particolare ed esattamente

e) sulla menzione dei capelli della Mambro.

Nell'interrogatorio 25 mag. 81 al G.I. di Bologna (Racc.47, vol.IX/a-2, cart.29/b, secondo foglio) il Fioravanti ha dichiarato : "Non ricordo se nella giornata del 4 siamo andati a casa di Sparti Massimo, ma ritengo di doverlo escludere in quanto dai giornali abbiamo appreso che in relazione alla strage di Bologna veniva ricercata una donna bionda e la Mambro temeva di potere essere coinvolta, anzi era sicura che se fosse stata rintracciata sarebbe stata senz'altro incriminata, dato che si conoscevano le sue idee politiche, era bionda ed in quei giorni gli ambienti cosiddetti fascisti erano sotto pressione. Era da escludere il fatto che la Mambro si tingesse i capelli poichè in tal caso la Sbrojavacca avrebbe potuto insospettirsi e chiedere ragione del travisamento."

142

Dunque, il colore dei capelli della Mambro in quei giorni rappresentava effettivamente un problema per gli imputati, tanto che essi avevano considerato la cosa e avevano preso le risoluzioni conseguenti (evitare che la giovane si facesse vedere per strada senza necessità).

Ora, le preoccupazioni e le precauzioni ricordate da Valerio F. trovano una incontrovertibile corrispondenza con quanto detto da Sparti circa i capelli della Mambro, così che le ammissioni dell'imputato rendono non semplicemente plausibile, ma decisamente credibile che Valerio abbia effettivamente fatto a Sparti le confidenze riferite da quest'ultimo sull'argomento in esame.

In definitiva, le dichiarazioni dell'imputato sopra riportate costituiscono un riscontro di grande rilievo delle affermazioni di Sparti sul punto dei capelli della Mambro.

1.2.2 Sul viaggio in Sicilia compiuto nel mese di agosto dagli imputati ha reso due conformi dichiarazioni Cristiano F. (9 dic. 81, p.5 e 6 mag. 82. p.3) diffondendosi in particolari sul malore della Mambro "per il sole di agosto" -secondo il racconto fattogli dall'imputata- e sulla rapina ad una gioielleria che i due avevano cercato di organizzare colà.

1.2.3 Valerio Fioravanti e Francesca Mambro ammettono senza riserve che il 4 agosto si trovavano a Roma, dove si erano portati in previsione della perpetrazione della rapina di piazza Menenio Agrippa che fu, poi, commessa il successivo giorno 5.

Sparti, dal canto suo, ha sempre dichiarato di avere ricevuto la visita dei due imputati il giorno 4, "esattamente due giorni dopo la strage".

Ciò che la Corte vuole mettere in risalto è, in primo luogo, che sul punto della presenza degli imputati a Roma nel giorno in cui lo Sparti colloca l'incontro, quest'ultimo ha trovato conferma nelle affermazioni degli stessi prevenuti; in secondo luogo, che il medesimo Sparti non avrebbe potuto sapere di quella presenza se non si fosse mai mosso da Cura di Vetralla, come sostiene la difesa, e non avesse realmente visto gli imputati; ancora, che facendo quella perentoria affermazione egli avrebbe corso il rischio di essere smentito da fatti inoppugnabili (ad esempio, un crimine commesso nelle stesse ore in località assai distante da Roma) qualora avesse detto il falso per calunniare gli imputati; infine, che quella smentita egli non ha mai ricevuto.

1.2.4 Esistono riscontri esterni anche in ordine alla confessione stragiudiziale.

Tale elemento va desunto dalle dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti nel corso del confronto con lo Sparti del 6 maggio 1982 avanti al G.I. di Bologna.
Cristiano: "Prendo atto delle dichiarazioni di Sparti secondo cui questi mi avrebbe chiesto ragione di una espressione usata con me (rectius: con lui) da Valerio e precisamente quella 'hai visto che botto', riferendola alla sua presenza a Bologna. Escludo che Sparti mi abbia accennato alla espressione testuale sopra citata o al suo passaggio per Bologna, ma è vero che lo stesso Sparti, in uno dei nostri primi incontri dopo la mia scarcerazione

mi ha chiesto se Valerio era per caso implicato nell'attentato di Bologna."

Ora, va precisato che lo stesso Sparti ha affermato che "Cristiano (mi) ha escluso che il fratello fosse responsabile della strage ed ha aggiunto anche che si trattava di un fatto per loro controproducente" (ibid.).

Ma ciò che si vuole qui sottolineare è che dal tenore delle dichiarazioni di Cristiano F. si comprende chiaramente che Sparti, allarmato dalle parole di Valerio F. che lo hanno indotto a pensare ad una responsabilità di quest'ultimo per la strage, ha chiesto conferma dei suoi sospetti a Cristiano.

Il fatto, quindi, che Sparti sia stato allarmato dalle confidenze di implicazione nella strage fattegli da Valerio trova riscontro nelle parole di Cristiano il quale, pur negando che l'amico gli abbia riportato la frase del "botto", ha dovuto ammettere che Sparti gli ha esternato i suoi sospetti su Valerio.

2. *Gli argomenti difensivi*

Allo scopo di infirmare la credibilità dello Sparti, la difesa degli imputati ha opposto vari argomenti.

2.1 Sparti non era a Roma

Il primo di questi si sostanzia nella tesi secondo cui lo Sparti non era nemmeno a Roma in quei giorni. L'assunto sarebbe provato dalle deposizioni di Maria Teresa Venanzi, moglie dello Sparti, e di Luciana Torchia, domestica della famiglia.
Occorre; pertanto, esaminare le dette deposizioni.

La Venanzi è stata interrogata per la prima volta il 5 maggio 82 dal G.I. di Bologna e ha dichiarato : "Ricordo che nel 1980, come ogni anno, appena finite le scuole io e i miei due bambini siamo andati a Cura di Vetralla in un'abitazione della mia nonna materna. Mio marito è rimasto a Roma per curare il negozio rimanendo in casa da solo e mi ha raggiunto verso la metà di luglio, mentre alla fine di luglio e cioè alla chiusura del negozio, sono venute a Cura anche mia madre e la Torchia Luciana. Non ricordo se nel corso del luglio mio marito abbia fatto qualche scappata a Roma. Ricordo però che apprendemmo dalla televisione dell'attentato di Bologna e che di lì a uno o più giorni ma comunque pochi, siamo partiti io, mio marito, uno dei bambini e la Luciana Torchia per l'Alto Adige. Non posso escludere che tra la sera in cui abbiamo appreso la notizia di Bologna e il giorno in cui siamo partiti per l'Alto Adige, mio marito abbia fatto una scappata a Roma, ma posso escludere con certezza che possa essersi trattenuto a Roma per più di una giornata. A ben ripensarci posso addirittura escludere che mio marito in detto periodo si sia assentato da Cura di Vetralla per venire a Roma".

Successivamente, la Venanzi è stata escussa al dibattimento di primo grado all'udienza del 25 gennaio 1988 e, pur di fronte alle ripetute sollecitazioni rivoltele dal presidente affinchè rendesse un nuovo ed autonomo racconto dei fatti, ha dichiarato soltanto: "Sono passati tanti anni, ma credo di avere già fatto una deposizione ... Io confermo quello che ho già detto nella mia dichiarazione quando mi hanno interrogato".

La Venanzi è stata, infine, sentita nella veste di imputata di reato connesso al dibattimento di secondo grado

nell'udienza dell'8 gennaio 1990 e ha dichiarato: "Intendo rispondere. Mio marito è stato con me in villeggiatura a Cura di Vetralla dal 15 luglio alla fine di agosto 1980 e non siamo mai tornati a Roma. Quando giunse la notizia della strage eravamo a Vetralla. Il 4 agosto a Vetralla ci raggiunse la Luciana che aveva chiuso il negozio.
Sono certa che il 4 agosto mio marito era con me a Vetralla.
C'erano con noi mio figlio Stefano, la Luciana, mia madre, l'altro figlio ed io.
Direttamente da Vetralla, poi, alcuni giorni dopo la strage partimmo per lo Stelvio."

La Torchia è stata interrogata la prima volta il 5 maggio 1982 dal G.I. di Bologna : "Ricordo che nel luglio 1980 io e la suocera di Sparti, alla fine del mese, abbiamo chiuso il negozio e abbiamo raggiunto la moglie dello Sparti a Cura di Vetralla; non ricordo se lo Sparti è venuto su con noi o se lo abbiamo trovato a Cura. Ricordo altresì che al principio di agosto, dopo avere appreso dalla televisione dell'attentato di Bologna, siamo partiti lo Sparti, la moglie, io e uno dei bambini per l'Alto Adige per andare a far visita a mio zio Tallarico Francesco che abita a Prato allo Stelvio. Prima di arrivare a tale località abbiamo pernottato in un albergo di Trento, quindi ci siamo trattenuti alcuni giorni ed abbiamo pernottato in un grande albergo di cui ricordo approssimativamente il nome 'Irce Posting' che è sito all'inizio della deviazione dalla strada statale per Prato allo Stelvio.
D.R.: non sono assolutamente in grado di ricordare se durante il mese di agosto, prima e dopo il viaggio in Alto Adige, lo Sparti si sia assentato da Cura di Vetralla.

D.R.: Conosco Cristiano Fioravanti perchè soleva venire a casa nostra, cioè dello Sparti, e se ben ricordo ho visto per una volta anche il Valerio.
D.R.: Non ricordo proprio se al nostro ritorno da Cura di Vetralla sia venuto a casa nostra Cristiano Fioravanti in compagnia di una ragazza."

Al dibattimento di primo grado (udienza del 25 gennaio 1988) la teste ha detto di non avere più alcun ricordo preciso dei fatti e di volere confermare quanto dichiarato in precedenza.

Al dibattimento di secondo grado (udienza del giorno 8 gennaio 1990) la teste ha dichiarato : "Dal 1972, se non ricordo male, ho vissuto a casa degli Sparti. Lavoravo sia nel negozio che in casa.
Andavo molto d'accordo con la signora; non mi era per niente simpatico il marito perchè egli talvolta percuoteva la moglie e ciò mi indisponeva perchè mi richiamava alla mente le percosse che mia madre riceveva da mio padre.
Ricordo che chiudemmo il negozio il 2 agosto. La signora con i figli e col marito era già in villeggiatura in Vetralla. In quel periodo di luglio il negozio era portato avanti da me e dalla madre della signora.
Mi sembra che notizie della strage io le avessi la sera dopo la chiusura del negozio.in casa.
Sempre di sera ricevetti una telefonata di Cristiano Fioravanti che mi chiedeva se c'era lo Sparti. Io risposi che era in villeggiatura. Mi aggiunse che era uscito dal carcere ed era senza soldi. Va bene, dissi io, vieni pure qui, ti darò i soldi per il taxi. Dopo un paio d'ore Cristiano si presentò a casa e mi annunciò che era passato per la clinica dove era ricoverata la madre ed aveva ricevuto da lei il denaro di cui aveva bisogno.

Il 3 agosto io e la madre della signora raggiungemmo in treno il resto della famiglia a Vetralla. La casa di Roma rimase chiusa. Alla stazione trovammo ad attenderci il signor Sparti.
Il giorno successivo, cioè lunedì, lo Sparti sicuramente rimase con noi e così anche il giorno 5 e quelli successivi fino a che dopo qualche giorno tutti partimmo per lo Stelvio in macchina, guidata dallo Sparti. Peraltro egli non è tipo che si muove quando è in vacanza. ...
A.D. avv. Trombetti risponde: Qualche mia perplessità di risposta nel giudizio di primo grado è da attribuirsi allo stato psicologico in cui allora versavo. Lo Sparti mi incuteva disagio e paura ed ero anche preoccupata per la condizione dei figli e della moglie, ma oggi non ho più queste titubanze perchè sono stanca di avere paura.
Anche durante il corso del procedimento di primo grado i coniugi Sparti erano già separati.
A.D. avv. Trombetti: Ripeto che anche nel riferire il momento in cui avevo appreso della strage di Bologna fui dominata dallo stesso senso di paura perchè mi venivano in mente le discussioni che si verificavano tra marito e moglie ... Decisi di mantenere un certo contegno tendenzialmente distaccato.
A.D. avv. Bezicheri : Quando io deposi in primo grado non sapevo che lo Sparti sosteneva cose del tutto diverse da quelle che secondo me era la verità."

L'esame comparato del contenuto di queste dichiarazioni e della successione delle versioni parallele date dalle testimoni permette di rilevare che già all'epoca della prima deposizione le due donne avevano un ricordo impreciso dei movimenti dello Sparti nei primi giorni di agosto.

Dopo un comprensibile affievolimento -ma sarebbe più appropriato dire azzeramento- della memoria maturato nel corso dei successivi sei anni (dibattimento di primo grado), entrambe le donne, in perfetta sintonia, hanno ostentato lucidità di ricordi e sono state in grado di dirsi 'certe' che quel 4 agosto lo Sparti non si mosse da Cura di Vetralla.

Ora, appare ictu oculi inverosimile questa reviviscenza di ricordi totalmente integri che, in realtà, non vi erano mai stati.

La Torchia, poi -sempre solidale con la Venanzi e dichiaratamente ostile al marito-, ha voluto attribuire il diverso atteggiamento tenuto in istruttoria e nel dibattimento di primo grado al "disagio e alla paura" che le incuteva lo Sparti, ma ha dovuto ammettere che i coniugi Sparti erano già separati all'epoca del giudizio di primo grado, dimodoché, essendo già venute meno le possibili cause di percosse od altro per la Venanzi, erano in realtà del tutto insussistenti le addotte ragioni della sua assunta reticenza.
E al riguardo non vanno nemmeno dimenticate (vedasi quanto è emerso dagli accadimenti illustrati sopra) le vicende che hanno accompagnato la separazione dei coniugi Sparti-Venanzi, dove chi ha svolto il ruolo del prevaricatore è stata, semmai,la moglie e non già il marito.

Ragioni tutte per le quali le dichiarazioni della Torchia appaiono doppiamente contraddette.

E' di tutta evidenza, pertanto, che le ultime dichiarazioni della Venanzi e della Torchia sono totalmente prive di qualsiasi attendibilità.

Ma non basta, perchè tali dichiarazioni hanno, altresì, incontrato specifiche smentite.

La prima è rappresentata dalle dichiarazioni di Cristiano F. che, riferendo della sua visita a casa dello Sparti il 2 agosto non appena uscito dal carcere, ha narrato (9 dic. 81 al G.I. di Bologna) che vi incontrò la suocera dell'amico e la Torchia che gli "dissero che Massimo era a Cura di Vetralla", e ha soggiunto : "La Luciana mi disse che Sparti faceva la spola tra la campagna ed il negozio e che avrebbero chiuso definitivamente il negozio per ferragosto".

Non è, dunque, vero che a quell'epoca Sparti stesse immobile a Cura di Vetralla. E' vero, invece, che Sparti si recava periodicamente a Roma per ragioni di lavoro.

La seconda smentita è costituita dalle dichiarazioni di De Vecchi, il quale è sempre stato fermo nel ribadire di avere incontrato Sparti a Roma nei primi giorni di agosto dopo la strage.

Va, da ultimo, ricordato che fin dall'istruttoria era caduta l'ipotesi che Sparti e la famiglia fossero partiti per l'Alto Adige prima del 4 agosto. Invero, è provato documentalmente -e la circostanza è oggi pacifica- ché essi trascorsero la prima notte di viaggio a Trento (5/6 agosto) e le successive a Spondigna (9-11).

2.2 I documenti non erano per la Mambro

Altro argomento difensivo volto a inficiare la credibilità di Sparti concerne i documenti richiesti a De Vecchi. Tali documenti -si sostiene- non avrebbero riguardato una donna e la circostanza sarebbe provata dalle dichiarazioni di De Vecchi.

Osserva la Corte che nelle sue prime dichiarazioni il De Vecchi è sembrato, effettivamente, escludere di avere ricevuto la foto di una donna, ma nel confronto con

Sparti (6 mag. 82) è giunto a riconoscere di non poterlo escludere, e ciò ha fatto dopo una complessa ricostruzione di quella specifica vicenda e del suo abituale modo di agire in casi analoghi.

Tuttavia, il vero dato saliente, quello idoneo a dire la parola definitiva sulla questione è costituito dalle dichiarazioni fatte dal De Vecchi all'udienza del giorno 8 gennaio 1990 nel dibattimento di appello: "Si presentò da me lo Sparti e mi disse che c'erano Giusva con la fidanzata che dovevano sparire e che avevano bisogno di due patenti"(*).

Questa dichiarazione potrebbe sembrare sorprendente per la sua novità ma, leggendo attentamente gli interrogatori istruttori del De Vecchi, si coglie che il tema affrontato dal dichiarante era sempre stato circoscritto al punto se ci fosse o meno la foto di una donna tra quelle portategli da Sparti. Mai, in realtà, il tema era stato allargato fino ad abbracciare anche il punto se Sparti gli avesse rivelato 'per chi' erano i documenti.

Nel dibattimento di appello De Vecchi ha, semplicemente, affrontato direttamente questo aspetto dell'episodio, cosicché la sua dichiarazione non presenta alcun profilo di contraddittorietà rispetto a quelle precedenti, perchè la novità concerne, appunto, lo stesso tema trattato.

(*) L'ascolto della registrazione magnetofonica dell'udienza in esame consente di chiarire due aspetti che non hanno trovato traduzione adeguata nel verbale. Il primo riguarda le "due patenti", per le quali il De Vecchi ha spiegato di avere inteso riferirsi, genericamente, a dei documenti di identità in contrapposizione a dei passaporti; il secondo riguarda la stessa frase qui riportata, frase che su invito del presidente è stata ribadita per ben due volte dall'interrogato

V'è da soggiungere che di fronte a questa affermazione -la cui rilevanza probatoria è tanto eccezionale quanto evidente, sì da non richiedere commento alcuno- nessuna parte processuale ha sollevato obiezioni, né formulato contestazioni; tanto meno lo ha fatto la difesa, con ciò confermando l'atteggiamento di massima considerazione sempre tenuto dagli imputati nei confronti del De Vecchi, atteggiamento che è bene illustrato da un passaggio dell'interrogatorio 14 dic. 85 di Valerio Fioravanti (citato per esteso al paragrafo successivo), in cui è messo in risalto che De Vecchi, lungi dall'essere tacciato di falsità, è addirittura preso come guida per risalire alla verità dei fatti.

2.3 I documenti erano per Fiore e Adinolfi

Un ulteriore argomento difensivo si articola nella tesi secondo cui i documenti furono realmente richiesti a Sparti, ma : a) nel settembre, b) da Cristiano, c) per Fiore e Adinolfi.

Valerio Fioravanti il 14 dic. 85 al G.I. di Bologna, pag.3: "...fù mio fratello Cristiano a chiedere a Sparti due documenti; si trattava, però del mese di settembre e non del mese di agosto, ed erano documenti che aveva chiesto Vale per Fiore e Adinolfi divenuti latitanti.
Mi sono ricordato questo particolare soltanto quando, nel processo NAR1, anzi a seguito di un interrogatorio reso all'A.G. di Bologna, appresi che De Vecchi si era ricordato di avere fatto due documenti per conto di Sparti. De Vecchi, per altro, non ricordava che vi fosse una ragazza, più esattamente lo escludeva. Sicuramente i documenti furono chiesti dopo il 2 agosto 1980 poichè solo dopo questa data Fiore ed Adinolfi si diedero alla latitanza".

Ma Cristiano ha smentito il fratello Valerio con molta fermezza e con assoluta chiarezza, e lo stesso Valerio è stato costretto a darne atto.

Invero, all'udienza del 22 marzo 1990 (dibattimento di appello) Cristiano F. ha dichiarato: "Non mi risulta che in quel periodo allo Sparti fossero stati richiesti documenti da mio fratello per Fiore e Adinolfi.
Una richiesta del genere sicuramente non è stata fatta da me."

Poche battute prima egli aveva affermato: "Sicuramente io rividi lo Sparti ai primi di settembre. Mi recai da lui per ottenere una patente di guida falsa a nome Iacovella Ivano. Questo nome era da me utilizzato perchè corrispondeva a quello di una persona che conoscevo". E questa dichiarazione trova riscontro in quella resa nel corso del confronto con Sparti il 6 mag. 82: "... ho invece visto Sparti soltanto nei primi di settembre a casa sua. C'incontrammo anche successivamente e lo Sparti mi dette i documenti falsi, uno che riproduceva la mia foto e due libretti di circolazione per una Ritmo e una Golf GL."

Resta, dunque, accertato che Cristiano nel settembre ebbe bensì un contatto con Sparti, ma per chiedere documenti falsi per sè e sicuramente non per Fiore ed Adinolfi.

Dal canto suo, Valerio F. è stato costretto ad ammettere che effettivamente Cristiano non aveva mai confermato quel suo assunto (dibattimento di appello, udienza 8 gennaio 90, confronto con Sparti, pag.15).

In proposito, non deve sfuggire che, sempre nel corso di quel confronto, così come risulta dalla registrazione magnetofonica, l'imputato ha insistito sul punto

che nessuno aveva mai fatto la domanda specifica al fratello.

Ora, all'udienza del 22 marzo 90 la domanda specifica è stata rivolta dal giudice a latere (vedi registrazione) e Cristiano F. ha risposto nei termini che si sono riportati.

Da ultimo, va ricordato che proprio nei primi giorni di settembre Valerio Fioravanti e i suoi accoliti cercavano Fiore e Adinolfi per ucciderli. La circostanza è pacifica in atti e ne dà conferma Cristiano F. nel confronto con la Mambro del 29 aprile 1982: "Il corpo di Mangiameli fu affondato con dei pesi per avere il tempo di rintracciare Fiore e Adinolfi nonchè la stessa moglie di Mangiameli". E si badi che il Mangiameli fu ucciso il 9 settembre 1980.

Dunque, è assolutamente inconcepibile che Valerio F. si adoperasse per recare un aiuto ai due esponenti di Terza Posizione e nello stesso tempo li cercasse per sopprimerli.

E tale deduzione, per altro ovvia, è stata suffragata da Stefano Soderini, il quale ha affermato che "Giusva non era assolutamente d'accordo con Vale di dare i documenti a Fiore e Adinolfi." (udienza 2 nov. 87 al dibattimento di primo grado, p.50 del verbale).

Né i documenti potévano essere per Fiore e Adinolfi il 4 agosto, quando i due erano ancora lontani dall'essere ricercati, dal momento che lo sarebbero stati solo dopo la fine di agosto, e quando Fiore se ne stava tranquillo a Castelfranco Veneto con la figlia appena nata (vedansi le concordi deposizioni della Venditti e della Loreti) e non aveva nessuna fretta.

155

2.4 L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Sparti

Nel corso della discussione la difesa della Mambro e del Fioravanti ha sostenuto che le dichiarazioni dello Sparti (che riferiscono le frasi dell'imputato) sarebbero, in ogni caso, inutilizzabili ai sensi dell'art.195, comma 3 CPP/88, in quanto non confermate dalla persona (il Fioravanti, appunto) a cui sono state attribuite.

L'eccezione va disattesa, anzitutto, perchè la regola dell'art.195 riguarda il testimone e non già l'imputato di un reato collegato quale è lo Sparti (vedasi l'affermazione in tal senso contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite a pag.110).
Siffatta eccezione, dunque, non può nemmeno essere proposta in relazione alla fattispecie in esame.

In ogni caso, va osservato che la norma citata colpisce con la sanzione di inutilizzabilità soltanto la inosservanza della disposizione che impone che "siano chiamate a deporre" le persone (in questo caso il Fioravanti) che sono state oggetto della testimonianza indiretta.

Ebbene, l'imputato è stato interrogato innumerevoli volte in ordine alle dichiarazioni di Sparti e, pertanto, la menzionata disposizione non può dirsi in alcun modo violata neppure sotto questo profilo.

2.5 L'attendibilità delle dichiarazioni di Fioravanti

I giudici di secondo grado (sentenza 18 luglio 1990, pagg. 347-353) -come si è riferito nella parte espositiva- hanno ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni di Sparti, ma hanno giudicato equivoco il senso delle dichiarazioni di Fioravanti, ipotizzando che

quest'ultimo avesse usato strumentalmente quelle certe espressioni al solo fine di "premere in maniera irresistibile" sullo Sparti ed indurlo a procurare senza dilazioni i documenti richiesti.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, nell'illustrare i vizi rilevati in questa parte della sentenza rescissa, ha avuto modo di notare che "proprio per la riconosciuta riservatezza del Fioravanti e per i rapporti né amichevoli, né confidenziali che, come la sentenza dichiara, correvano con lo Sparti, l'assunto della strumentale e falsa allusione ad un coinvolgimento suo e della sua compagna nella strage è del tutto contraddittorio : la falsità dell'allusione, in altre parole, non è meno contrastante con la ritenuta riservatezza del dichiarante di quanto potesse esserlo la sua veridicità".
La Cassazione ha soggiunto che "per di più l'assunto è illogico perchè una ammissione del genere avrebbe esposto il Fioravanti, contro i suoi principi", al pericolo di divulgazione della notizia, pericolo che era contrastante con l'obiettivo (ottenere i documenti falsi per eludere le ricerche sui responsabili della strage) che esso Fioravanti avrebbe potuto agevolmente conseguire con altri mezzi.

La Cassazione ha, inoltre, segnalato che "la sentenza impugnata ha invece pretermesso ... di considerare la cinica spregiudicatezza con la quale il terrorista non aveva esitato a minacciare l'interlocutore nella vita del figlioletto, e di avere presenti i rapporti tra i due."

Sul primo punto la S.C. ha ricordato che lo Sparti si era dovuto piegare a richieste di favori ben più compromettenti e pericolosi (custodia di armi e bombe a mano) dell'acquisizione di documenti falsi; affare, quest'ultimo, che per una persona come Sparti, da tempo interna al-

l'ambiente della malavita, non presentava particolari difficoltà. "Sicchè" -ha concluso la Cassazione- "è una illazione gratuita quella della strumentalità delle allusioni alla strage, alla quale la motivazione della sentenza aggancia la sua lettura del comportamento del Fioravanti, e solamente ipotetico e astratto, ossia congetturale, è il senso finalistico e riduttivo a esso attribuito".

Sul secondo punto, quello dei rapporti intercorrenti tra lo Sparti e l'imputato, occorre puntualizzare che, se pure essi non erano di confidenza così accentuata come quelli con il fratello Cristiano, tuttavia è certo che fra i due individui si erano stabiliti quei saldi vincoli di solidarietà che si cementano tra persone che sono state complici in molteplici e gravi imprese criminali e che sono altresì legate dalla comune fede politica, testimoniata dal diretto coinvolgimento dello Sparti nella attività terroristica dei NAR.

Tutto questo poté comportare una totale tranquillità del Fioravanti nel fare quelle allusioni alla strage; da un lato, infatti, egli poteva contare sull'omertà del complice di tante imprese banditesche e, dall'altro, sulla solidarietà del camerata di provata fede proprio in relazione ad un delitto di matrice politica.

D'altra parte, Sparti era in quel momento, agli occhi di Valerio Fioravanti, la persona più affidabile tra quelle capaci di procurargli documenti falsi, perchè era un suo abituale correo, callido e navigatissimo; nello stesso tempo, aveva una età ed una esperienza che lo facevano ritenere meno incline di altri a cedimenti o a confidenze; in una parola, egli era "sicuro".

E, ad ogni buon conto, il Fioravanti aveva pensato bene di rafforzare quella sicurezza con le minacce, che

sapeva essere realmente efficaci perchè già sperimentate con successo.

Non resta che concludere che la assunta strumentalità delle dichiarazioni del Fioravanti è risultata totalmente sfornita di validi argomenti di sostegno.

3. Le conclusioni.

Sparti è risultato totalmente attendibile sul piano soggettivo.

Sparti ha trovato riscontri fattuali e logici in ordine a tutto quanto ha detto.

Le tesi difensive dirette a screditarlo e a smentirlo sono tutte cadute.

Sparti è stato il destinatario di dichiarazioni di Fioravanti a) esplicitamente ammissive di una presenza sua e della Mambro alla stazione di Bologna in occasione della strage; b) chiaramente allusive di una sua responsabilità nella causazione dell'esplosione.

Queste dichiarazioni -come ha statuito la Corte di Cassazione (pag.112)- hanno carattere di indizio preciso e grave.

4. Due ulteriori elementi

Accertata l'attendibilità di Massimo Sparti, si impongono due ultime ma fondamentali considerazioni in ordine ai comportamenti di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro così come emergono dalle dichiarazioni dello stesso Sparti.

La prima riguarda la richiesta di documenti.

In proposito va notato che è solo dopo il 2 agosto - ed immediatamente dopo questa data- che la Mambro cercò un documento di identità falso.

Ebbene, è provato (vedi sopra) che da quel momento in avanti l'imputata pernottò in una casa privata (quella di Stefano Soderini, per la notte del 4), oppure scese in un esercizio pubblico esibendo un documento che non riproduceva la sua vera identità (l'hotel Cicerone, per la notte del 5).

E' facile, a questo punto, rilevare che il racconto dello Sparti -secondo cui egli ricevette la richiesta il giorno 4, ma fu in grado di consegnare il documento solo la mattina del 5- collima perfettamente con l'accertato comportamento tenuto dall'imputata il 4 e 5 agosto. Invero, la Mambro scelse di trascorrere la notte del 4 nella casa di un amico (dove, ovviamente, non doveva mostrare alcun documento) e si fidò ad andare in un albergo (ove era necessario esibire una carta di identità) solo la notte del 5, una volta acquisito il documento falso.

Il comportamento tenuto dall'imputata il 4 ed il 5 agosto rappresenta, allora, un riscontro -l'ennesimo- delle dichiarazioni di Sparti.

Nello stesso tempo, la circostanza della avvenuta richiesta di documenti si configura come un dato che è in nesso causale diretto, sia logico che temporale, con la necessità di sfuggire alle ricerche per la strage.
Si tratta, all'evidenza, di un elemento indiziario autonomo ed ulteriore rispetto a quello che scaturisce dalle ammissioni e dalle allusioni del Fioravanti riferite da Sparti.

La seconda considerazione riguarda le minacce.
Al riguardo, occorre richiamare la parte delle dichiarazioni 11 apr.81 di Sparti (sopra, par.1.1.2.b.) in cui si tocca questo tema al fine di notare che le minacce proferite dal Fioravanti ebbero due distinti obiettivi.

Solo la prima minaccia fu diretta a ottenere i documenti: "Feci presente la impossibilità di procurare documenti in giornata e Valerio si infuriò dicendomi che dovevo 'spezzarmi' ma darglieli in fretta".

La seconda minaccia, invece, riguardò un argomento diverso: "In questa occasione io, spaventato dalla enormità della cosa, lo pregai di non parlarmi neppure di queste cose; lui replicò che io dovevo comunque stare zitto in quanto anche se a lui fosse successo qualche cosa ci sarebbe stato qualcuno che me l'avrebbe fatta pagare e aggiunse precisamente 'te lo faccio piangere io Stefanino tuo' alludendo a mio figlio".
Tale minaccia, particolarmente grave ed assai circostanziata, fu formulata, come si vede, per scongiurare il rischio che Sparti facesse parola delle confidenze fattegli da Valerio F. sulla strage.

Orbene, questa minaccia rappresenta un inequivocabile elemento di conferma della estrema gravità delle confidenze fatte da Valerio F. a Sparti; essa, nel contempo, consolida il convincimento circa la portata confessoria, in ordine alla partecipazione di Valerio F. alla strage, delle medesime confidenze.

B) LA TELEFONATA DI CIAVARDINI

5. Il terrorista

All'epoca dei fatti per cui è processo Luigi Ciavardini era ancora minorenne e già da tempo aveva stretto un saldo legame con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, in correità con i quali aveva commesso imprese criminali assai efferate e di spiccato significato terroristico; fra queste risaltano l'omicidio della guardia di p.s. Arnesano (6 febbraio 80), i fatti del Giulio Cesare (sfociati nell'omicidio dell'appuntato Evangelista e nel ferimento di altri due agenti; fatti commessi il 28 maggio 80) e l'omicidio del giudice Amato (23 giugno 80).

Il Ciavardini, inoltre, risulta, alla data della presente sentenza, essere stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna per rispondere dei delitti di strage ed altro commessi il 2 agosto 1980 a Bologna in correità con gli imputati di questo processo.

Per concorde ammissione di tutti gli interessati, nei giorni a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 1980 sia Ciavardini che Fioravanti e la Mambro si trovavano nei pressi di Treviso, dove abitava il Cavallini assieme alla sua compagna Flavia Sbrojavacca.

L'esame del significato indiziante della telefonata in esame (con la quale il Ciavardini avrebbe ottenuto che i suoi amici -la fidanzata Elena Venditti, l'amica Cecilia Loreti ed il fidanzato di questa Marco Pizzari- differissero a dopo il 2 agosto un viaggio da Roma a Venezia già programmato per il giorno 1) passa attraverso la verifica dei punti che riguardano l'epoca fissata per il viaggio e le ragioni del rinvio.

(162)

6. *Cecilia Loreti*

E' di fondamentale importanza il deposto di Cecilia Loreti.

Nell'interrogatorio 23 dic. 80 al G.I. di Roma, p.5, la Loreti ha dichiarato: "... A proposito di questo fatto, ricordo che, dovendo partire il 1° agosto per Venezia, giunse a casa di Marco una telefonata di un amico, che poi era il Ciavardini, il quale disse di non partire più in quanto vi erano dei gravi problemi. Il 2 agosto vi fu la strage e successivamente io collegai le due cose, tanto che mi preoccupai di chiedere al Ciavardini, che vidi il successivo giorno 4, quali erano questi problemi e lui mi disse genericamente che aveva avuto da fare per via di alcuni documenti che doveva attendere. Anche per tale motivo chiesi sia alla Venditti che al Ciavardini se per caso loro ci entrassero con la strage, ma mi risposero che queste cose loro non le facevano, mostrandosi anzi indignati."

Nel successivo esame testimoniale 5 mag. 82 al G.I. di Bologna, la Loreti ha dichiarato: "Confermo le mie dichiarazioni rese al G.I. di Roma il 23.12.80, in particolare confermo chè ci recammo a Venezia io, la Venditti e Marco Pizzari il 3 agosto 1980 e ci fermammo all'albergo Diana, dove esibimmo i nostri documenti.
Aggiungo che la Venditti aveva preventivato di recarsi a Venezia il 1° agosto dovendo recarsi a trovare ..."

Ora, la Loreti merita di essere giudicata totalmente credibile non tanto e non solo per la sua veste di testimone, quanto per gli importantissimi riscontri che hanno trovato le sue affermazioni.

In primo luogo va considerata la Venditti (la quale ha fatto vita in comune con il Ciavardini nell'ultimo pe-

163

riodo di latitanza di costui prima dell'arresto, commettendo vari delitti in concorso con lui).

Al riguardo, va posto l'accento sull'evolversi delle dichiarazioni di questa teste. Costei, allorchè è stata interrogata per la prima volta sull'argomento (14 maggio 1982 al G.I. di Bologna), si è mostrata ben ferma nel sostenere che l'iniziativa del rinvio del viaggio era maturata autonomamente a Ladispoli quando la Loreti e lei stessa avevano appreso la notizia della strage alla stazione di Bologna, punto di transito obbligato per loro che dovevano recarsi a Venezia.

Già in questo frangente, tuttavia, la Venditti ha fatto ammissioni che costituiscono conferme inequivocabili di alcuni passaggi determinanti della versione della Loreti. La teste, infatti, ha ammesso: a) che un contatto telefonico con il Ciavardini vi era realmente stato (anche se lo ha collocato in un momento successivo al 2 agosto); b) che il contatto era avvenuto con la Loreti e non direttamente con lei; c) che la telefonata aveva riguardato il rinvio del viaggio.

Nello stesso interrogatorio, la Venditti ha anche dichiarato: è "assolutamente falso che Luigi, lo zio di Cecilia, sia venuto da noi a casa di Cecilia e che ci abbia riferito il messaggio di Ciavardini di rinviare il viaggio in quanto vi erano gravi problemi".

Ma, proprio a questo riguardo, al dibattimento di primo grado la teste ha dichiarato (ud. 1 ottobre 1987): "Inizialmente avevo escluso che ci fosse stata una telefonata di Ciavardini in quanto la telefonata non l'ho ricevuta io in realtà, ma Cecilia, cioè lo zio di Cecilia che poi l'ha riportata a lei".

La Venditti, dunque, ha confermato anche: d) che il contatto tra lei e il Ciavardini era avvenuto esattamente attraverso gli intermediari (zio Luigi e Loreti) e con le modalità descritte dalla Loreti medesima.

In secondo luogo va preso in esame il Ciavardini.

Questi, dopo avere dichiarato (24 ottobre 1984 al G.I. di Bologna) "di non ricordare assolutamente di avere fatto questa telefonata, né quali fossero i gravi problemi da me addotti", ha dovuto, subito dopo, ammettere: "Avuta lettura delle dichiarazioni di Loreti Cecilia, dichiaro: non escludo di avere telefonato a Roma per indurre i miei amici a spostare il viaggio ad una data successiva rispetto a quella programmata del 1° agosto 1980".

In precedenza (5 giugno 1982 al G.I di Bologna) il Ciavardini aveva affermato: "né la Venditti né la Loreti avevano la possibilità di rintracciarmi, di modo che ero io che dovevo, di volta in volta, farmi vivo. In quel periodo l'ho fatto diverse volte, telefonando all'una o all'altra ragazza, a casa loro a Roma ...".

Ma, va osservato che è stato al dibattimento di secondo grado -dopo essersi rifiutato di rispondere nel corso del primo- che Ciavardini ha impresso una decisa svolta alla linea di condotta difensiva seguita fino a quel momento circa le cause del rinvio, dichiarando (ud. 9 gennaio 90, pag.3): "... Eravamo rimasti d'accordo di trascorrere un altro periodo insieme all'inizio di agosto sempre a Venezia.
Se è vero che verso la fine di luglio ho fatto a lei una telefonata (io non ricordo di averla fatta) si dovrà essere trattato sicuramente di una telefonata per avvertirla di ritardare la partenza da Roma insieme con altra coppia con la

quale dovevamo trascorrere insieme la vacanza. Per problemi relativi al mio documento di identità, che in effetti apparteneva a Fioravanti e io avevo temporaneamente in uso per esigenze della mia latitanza.
Questa programmata vacanza insieme col Pizzari e la Loreti andò a monte per quanto spiegherò.
L'1 agosto io ebbi notizia che Fioravanti e la Mambro erano arrivati a Treviso.
La notizia mi pervenne attraverso coloro che mi davano ospitalità ed erano in contatto col Cavallini.
Fioravanti e la Mambro erano ospiti a casa del Cavallini.
Io li incontrai nel pomeriggio del 1° agosto fugacemente nella piazza di Treviso ... ".

Con ciò Ciavardini a) colloca in epoca antecedente alla strage l'insorgere della causa del differimento del viaggio; b) attribuisce a sé l'iniziativa del differimento; c) indica nella mancanza di documenti la causa del differimento.

Si tratta -come ognuno può vedere- di conferme decisive della testimonianza della Loreti.

Deve, pertanto, giungersi ad affermare che la deposizione di Cecilia Loreti è integralmente degna di fede.

Invero, quanto al profilo soggettivo, va considerato che la teste è sempre stata coerente ed assolutamente lineare, mentre non può esserle attribuita alcuna ostilità -del resto, mai nemmeno prospettata dalle difese- nei confronti dei prevenuti, dal momento che alla data del dicembre 1980 mancava ancora quasi un anno all'insorgere del contrasto che avrebbe portato alla uccisione -30 settembre 81- del Pizzari (accusato di essere stato il delatore

di Giorgio Vale) da parte di esponenti dei NAR, fra cui Mambro e Cavallini.

Sotto il profilo oggettivo, poi, va rilevato che dei fatti da lei riferiti nessuno è risultato smentito da accertati elementi di segno contrario, mentre molti e particolarmente significativi hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della Venditti e dello stesso Ciavardini. In particolare, per quello che concerne il momento della telefonata va rilevato, da un lato, che lo stesso Ciavardini, al dibattimento di appello, già colloca l'insorgere della causa del rinvio in epoca antecedente alla strage, con ciò rafforzando la mezza ammissione fatta nell'interrogatorio del 24 ottobre 1984, allorchè non aveva escluso che la telefonata medesima fosse stata fatta per impedire un viaggio programmato per il 1° agosto; dall'altro, che proprio il sospetto affacciatosi alla mente della Loreti (che, cioè, il Ciavardini fosse implicato nella strage e che per questo avesse chiesto il differimento del viaggio) -sospetto che fu oggetto della contestazione mossa al Ciavardini a Venezia- in tanto poteva essere sorto nella mente della teste in quanto la telefonata avesse effettivamente preceduto la strage.

Dalla deposizione Loreti scaturisce, quindi, un primo ordine di conclusioni :

- la partenza del viaggio era stata fissata per il 1° agosto.
- fu Ciavardini a telefonare perchè il viaggio fosse rimandato.
- furono addotte ragioni che si richiamavano a "problemi con i documenti".

Ed in relazione al primo punto (partenza fissata per il 1° agosto) la Corte vuole richiamare l'attenzione su un

dato inequivocabile che emerge dalle dichiarazioni della Venditti : il viaggio doveva essere compiuto con un treno della notte, vale a dire con un treno che partiva la sera (notoriamente attorno alla mezzanotte) da Roma e giungeva la mattina successiva a Venezia (14 maggio 82 : "avevamo programmato di partire da Roma nella notte fra il 2 ed il 3"; ud. 1 ottobre 87: "Il giorno della partenza doveva essere tra l'1 e il 2 agosto").

Con maggiore precisione, dunque, si deve dire che la partenza era stata fissata per la 'sera' del giorno 1° agosto.

Tale rilievo comporta che : a) Ciavardini ebbe a disposizione anche l'intero giorno 1° agosto per fare la telefonata. Ragione, questa, per cui il rinvio del viaggio è compatibile anche con una telefonata fatta il 1°agosto (si veda, in proposito, l'affermazione della sentenza di appello a pag.367 secondo cui "dal tenore complessivo della dichiarazione della Loreti dovrebbe ritenersi che la telefonata giunse proprio il 1° agosto"; affermazione, tuttavia, di cui questa Corte non è riuscita a trovare i riferimenti); b) il passaggio di quel treno dalla stazione di Bologna sarebbe dovuto avvenire proprio nella mattina del giorno 2, onde è inevitabile cogliere come il richiesto differimento del viaggio si riferisse ad un previsto transito da Bologna in ora prossima a quella in cui sarebbe poi avvenuto lo scoppio.

7. La causa del rinvio del viaggio

Altro argomento da esaminare è se la causa del rinvio debba essere ricondotta ad un problema di documenti.

a. Ciavardini stesso -nella prima fase della sua strategia difensiva- ha dichiarato a chiare lettere che a quell'epoca non aveva difficoltà con i documenti : "Nei primi giorni di agosto non avevo alcun problema di documenti; non è stato per causa di tale problema se non ho pernottato a Venezia." (5 giugno 82 al G.I. di Bologna).

E che Ciavardini avesse un documento è comunque certo, perchè se anche fosse vero che il 1° agosto aveva ceduto il suo a Valerio Fioravanti, è altrettanto certo che in occasione dell'incidente stradale di Treviso, accaduto il 4 o il 5 agosto, egli ne aveva in tasca uno che dovette esibire al suo antagonista e che, pertanto, 'bruciò', come pacificamente viene affermato da tutti gli interessati, imputati compresi.

Al riguardo, v'è da dire che sono concordi e molteplici le voci (Valerio F., lo stesso Ciavardini, la Venditti) secondo cui il Ciavardini era dotato di un documento intestato a "Flavio Caggiula" fin dai giorni immediatamente successivi ai fatti del Giulio Cesare. E se fosse vera la circostanza -sostenuta dal Fioravanti in questo dibattimento di rinvio-, secondo cui quest'ultimo al suo arrivo a Treviso avrebbe preso per sé il documento "Caggiula" e avrebbe consegnato in cambio a Ciavardini quello "Amedeo De Francisci" (giudicato da Valerio non più sicuro a causa della vicenda del giubbotto dimenticato in un luogo pubblico a Roma con in tasca cocaina, documenti anagrafici del De Francisci e fotografie di esso Fioravanti - rapporto Digos Bologna 24 giu. 83 p.5-) sarebbe anche vero che Ciavardini avrebbe, allora, avuto questo documento "De Francisci".

Ma certamente il Ciavardini disponeva a quell'epoca anche di un documento intestato a "Marco Arena"

(Venditti, 24 sett. 80, pag.7), quello stesso che aveva ancora in tasca quando fu arrestato nel settembre.

b. Occorre rilevare che per Ciavardini la situazione dei documenti non si modificò tra il 1° e il 4 agosto, data questa in cui gli amici poterono intraprendere il viaggio e raggiungerlo.

Invero, egli aveva, nella peggiore delle ipotesi (e cioè senza tenere conto di "Marco Arena"), un solo documento: quello "Flavio Caggiula" prima dell'incontro con Valerio F. e quello "Amedeo De Francisci" dopo l'incontro. Ma, come è evidente, egli aveva pur sempre un documento, sia prima che dopo l'arrivo a Treviso di Fioravanti e Mambro.

Ancora, va osservato che il 4 agosto, semmai, Ciavardini sarebbe stato in possesso di un documento ("De Francisci") ritenuto di minore affidabilità rispetto a quello "Caggiula" e, tuttavia, consentì che le amiche lo raggiungessero.

Per converso, se fossero continuati a permanere i "problemi con i documenti" -come potrebbe far pensare il fatto che Ciavardini non dormì a Venezia in albergo con gli amici- allora si deve pensare che tali problemi fossero ancora quelli di prima del 1° agosto, cosicché non si comprende perchè il 1° agosto gli amici non potessero raggiungerlo ed il 4 agosto sì.

Infine, non si riesce a comprendere perchè la mancanza -o la difficoltà- di documenti dovesse impedire la venuta a Venezia degli amici.
Si deve osservare, infatti, che anche quando questi effettivamente arrivarono -e dunque si deve presumere che i problemi fossero stati risolti- Ciavardini non dormì, co-

munque, a Venezia in albergo con loro, ma preferì ricoverarsi nella casa privata di Treviso.

Dai rilievi e dalle considerazioni di cui sopra si può ricavare un secondo ordine di conclusioni :

-La causa del rinvio del viaggio non risiedette nei documenti.

-La causa del rinvio non sussisteva più il 3 (o 4) agosto quando gli amici si misero in viaggio e raggiunsero Venezia.

c. In margine alla trattazione del punto che precede è necessario soffermarsi su una asserzione contenuta nella sentenza annullata, laddove si prende spunto dalla convergenza delle dichiarazioni di Ciavardini e della Loreti in ordine alle difficoltà insorte per i documenti al fine di accreditare la tesi che "proprio questo sia stato l'impedimento improvviso che costrinse il Ciavardini a telefonare agli amici" (pag.366).

Ora, questa Corte, nel ribadire quanto si è detto poco più sopra circa le ragioni che impediscono di credere che sia stato un problema di documenti a provocare il rinvio del viaggio, vuole mettere in evidenza che le dichiarazioni del Ciavardini non offrono alcun contributo in ordine alla individuazione della reale ragione del rinvio, ma soltanto confermano che effettivamente fu questa la causa addotta (alla Loreti) per giustificare la sollecitazione a rinviare il viaggio. Semmai, va sottolineato che Ciavardini ha prospettato la tesi difensiva della mancanza di documenti solo molto tardi e con il trasparente intento di far coincidere il più possibile la versione della Loreti con la sua.

La causa del rinvio, invece, va ricercata altrove, in qualcosa che Ciavardini (e palesemente anche la Venditti) non ha voluto dire.

Bisogna riconoscere che l'ipotesi che formula subito la Loreti al suo arrivo a Venezia ("chiesi sia al Ciavardini che alla Venditti se per caso loro ci entrassero con la strage"), è quella imposta dalla logica più elementare a chi -come la Loreti, appunto- sa che il Ciavardini è attivamente impegnato in imprese terroristiche.

A questa se ne accompagna una seconda -che altro non è che una specificazione o una variante della prima- per cui Ciavardini, preso contatto con Fioravanti e Mambro nella zona di Treviso, sia venuto quanto meno a conoscenza che si sta per porre in atto l'attentato e che, pertanto, è estremamente pericoloso trovarsi a passare dalla stazione ferroviaria di Bologna in quelle ore. Di qui la necessità di scongiurare che la Venditti e gli amici intraprendano il viaggio.

8. L'atteggiamento di Fioravanti dopo la strage

Sul tema della telefonata di Ciavardini, le dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti assumono un'importanza di assoluto rilievo.

Nell'interrogatorio del 6 maggio 1982 Cristiano ha dichiarato (pag.3): "quando incontrai Valerio a Roma ai primi di agosto, mi dissero che avevano già scaricato Ciavardini perchè aveva fatto un sacco di errori e perchè si era reso conto che riferiva dei particolari alla sua donna".

Questo giudizio di Valerio F. su Ciavardini si presta ad essere suddiviso in due distinti addebiti.

Il primo ("aveva fatto un sacco di errori") è generico e potrebbe trovare riscontro anche nei rimproveri mossi da Cavallini alla stazione Termini e motivati dal fatto che Ciavardini aveva 'bruciato', in occasione dell'incidente stradale di Treviso, non soltanto il documento falso, ma anche il rifugio procuratogli nei pressi della città; ancora, dalla circostanza che Ciavardini era tornato a Roma malgrado gli fosse stato ingiunto di restare nel Veneto (a causa della vistosa ferita rimediata durante i fatti del Giulio Cesare).

Il secondo addebito ("riferiva dei particolari alla sua donna"), invece, è assai specifico e non può sfuggire che esso si attaglia perfettamente alla telefonata in esame.

Va osservato, infatti, che i "particolari", che agli occhi degli altri componenti del gruppo possono apparire come indebitamente rivelati, sono quelli -necessariamente- che concernono attività e progetti del gruppo medesimo e che, una volta divulgati, possono mettere in pericolo l'esecuzione dei progetti stessi o consentire di risalire agli autori.

L'avere indotto la fidanzata a differire un viaggio che doveva compiersi in ore prossime alla strage, con le prevedibili ed inevitabili spiegazioni del caso (si ricordi l'atteggiamento subito solidale col Ciavardini assunto dalla Venditti di fronte alle richieste di spiegazione della Loreti e il comportamento processuale di analoga solidarietà sempre tenuto dalla medesima teste) era un fatto idoneo a rappresentare, appunto, la colpa di cui aveva parlato Valerio al fratello.

Il giudizio di Valerio Fioravanti riferito da Cristiano costituisce, dunque, un puntuale riscontro della telefonata.

8.1 Il proposito di uccidere Ciavardini

A sua volta, il giudizio espresso da Valerio F. nei confronti di Ciavardini ha trovato una duplice conferma.

La prima.

Malgrado i dinieghi di Fioravanti e di Cavallini, è pacifico che costoro intendevano uccidere Ciavardini : lo dice la Venditti (24 sett. 80 f.7 ai P.M. di Roma Macchia e Giordano) e lo dice e lo ripete Ciavardini stesso in modo assolutamente esplicito.

12 novembre 80 al G.I. di Roma, p.6 : "Colsi nell'ambiente da me frequentato delle voci che riguardavano la mia possibile eliminazione fisica, così come analogamente era accaduto in passato per Marcello De Angelis. Non mi preoccupai tanto delle voci, quanto di chiarire il perchè le stesse venissero diffuse e mi sembrò di capire che potevano essere riferite ad un gruppo di giovani che si erano separati dal movimento e che ritenevano la mia presenza fisica una sorta di 'bomba vagante' qualora fossi stato preso."

Dopo essersi soffermato (4 ottobre 80 al PM di Roma, p.7) a descrivere il "gruppo dei sette", in cui avevano un ruolo di spicco Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Giorgio Vale e dove "non c'era un vero e proprio capo, ma comunque era il Fioravanti a dare le direttive. Le azioni da compiere non venivano discusse ma veniva soltanto comunicato che dovevano essere eseguite", il Ciavardini ha, così, proseguito: "... Da tale circostanza ne ho dedotto che anche il Pasquale (Belsito) era entrato a far parte del gruppo da me sopraindicato come 'gruppo dei sette'. Per verificare tale circostanza e delle voci che mi erano giunte circa presunte azioni che il citato gruppo aveva intenzione di fare contro di me io sono venuto a

Roma ...". Poche righe più sotto si legge: "Nulla posso dire circa le ragioni per cui tali voci si erano diffuse ed in particolare i motivi per cui io e Marcello (De Angelis) saremmo dovuti essere eliminati". A pag.13, infine: "Io ero venuto a Roma allo scopo di trovare Fioravanti o Giorgio Vale per chiarire quelle voci secondo le quali mi cercavano per uccidermi".

Dalle stesse dichiarazioni della Venditti e del Ciavardini sono emersi anche i particolari della convocazione assai strana che ricevette Ciavardini attraverso tale Sergio (il nome di battaglia di uno dei "sette"), convocazione che insospettì il ragazzo a tal punto da indurlo a recarsi all'appuntamento con amici armati e preparati a fronteggiare concretamente il pericolo (vedasi anche Angelo Izzo al G.I. di Bologna, 9 apr.86, p.2 - in EB, V3, C68, p.86).

Dunque, è risultato accertato: a) che era stata presa la decisione di uccidere Ciavardini; b) che chi aveva preso tale decisione era il gruppo che faceva capo a Fioravanti e Mambro; c) che la ragione era da ricercarsi nel fatto che Ciavardini era giudicato "una sorta di 'bomba vagante' ".
Quanto al tempo, può dirsi certo: d) che la valutazione negativa nei confronti di Ciavardini venne comunicata a Cristiano F. dal fratello quando tutti si ritrovarono "a Roma ai primi di agosto" (interr. 6 mag. 82 cit.) e che la convocazione dovette essere fatta entro "la metà di settembre", questa essendo l'epoca in cui Ciavardini ha collocato (4 ott. 80 cit.) la congiunta operazione nei confronti del De Angelis.

E' di tutta evidenza, a questo punto, come il proposito di sopprimere il Ciavardini fosse perfettamente coerente con il giudizio negativo che di lui aveva

espresso Valerio Fioravanti allorchè incontrò il fratello a Roma nel mese di agosto.
In tal senso, quel proposito rappresenta un inequivocabile riscontro del giudizio di Valerio F. riferito da Cristiano.

Detto questo, è giocoforza considerare che fino ai primi giorni di agosto (Ciavardini si allontanò dal suo rifugio nei pressi di Treviso il 6 per fare ritorno a Roma con gli amici e alla stazione Termini incontrò Cavallini - Venditti, loc. cit.-) Ciavardini aveva vissuto in perfetta armonia e collaborazione con Fioravanti e con la Mambro, persone con le quali aveva compiuto -lo si vuole ripetere- imprese terroristiche di eccezionale rilevanza sia per la estrema gravità dei fatti che per la particolare significanza ideologica che gli autori vi attribuivano. Ebbene, nel volgere di pochi giorni quelle medesime persone mutarono così radicalmente il loro atteggiamento nei confronti dell'amico da volerlo eliminare fisicamente.

Ed è palese che l'avere "bruciato" un documento era movente assolutamente inadeguato per una risoluzione tanto grave.

Al contrario, poteva essere un movente sorretto da ragioni ben più consistenti quello per cui Ciavardini, essendo a conoscenza di cose che riguardavano un delitto gravissimo, aveva dimostrato di essere un inaffidabile chiacchierone e, quindi, un uomo irrimediabilmente pericoloso (una "bomba vagante") per gli autori del crimine medesimo.

8.2 Il "baratto"

La seconda conferma.
Angelo Izzo ha dichiarato al G.I. di Bologna (8 apr.86) : "Lo stesso giorno Cristiano mi riferì che il fratello Valerio

gli aveva detto di continuare a tener fuori Ciavardini dalle accuse per l'omicidio Amato perchè costui sapeva delle cose sulla strage di Bologna. Anzi non ricordo se Cristiano mi abbia detto, però in altra occasione, che Ciavardini poteva 'incastrarlo' per la strage alla stazione di Bologna. Al discorso concernente Ciavardini era presente la Furiozzi. Debbo però precisare che già in precedenza altre volte Cristiano, anche su mia sollecitazione, mi aveva detto che Valerio gli aveva chiesto di tenere fuori da ogni accusa concernente l'omicidio Amato Ciavardini".

Raffaella Furiozzi, interrogata il giorno 8 aprile 1986 dal G.I. di Bologna, ha dichiarato: "... io ero presente ad una conversazione tra Cristiano Fioravanti e Angelo Izzo a Paliano ... sempre nel corso di questa conversazione Cristiano riferì ad Angelo Izzo che il fratello lo aveva invitato a coprire la responsabilità di Luigi Ciavardini per l'omicidio Amato in quanto Ciavardini 'sapeva cose inerenti alla strage di Bologna' ".

Tanto l'Izzo che la Furiozzi hanno confermato queste loro dichiarazioni all'udienza del 25 novembre 87 del processo di primo grado (ff.99-100 e 22 del verbale).

Il senso di questo atteggiamento di Valerio F. è assolutamente chiaro.

Si è visto che Ciavardini aveva compreso in tempo utile quanto si stava ordendo contro di lui ed aveva preso le necessarie contromisure fino a paralizzare il disegno ostile dei suoi ex amici.

Di conseguenza, il Fioravanti aveva dovuto abbandonare il progetto di eliminare il Ciavardini e, cioè, di tagliare alla radice la fonte del pericolo; ma, non potendosi rassegnare a vedere incombere sulla propria persona,

in ogni momento, quella minaccia, aveva pensato di neutralizzarla attraverso una efficace alternativa.

Questa, in sostanza, si risolse in una sorta di baratto che si articolava nei termini seguenti: tu, Ciavardini, taci su quello che sai circa la strage di Bologna e noi - Fioravanti e soci- copriamo la tua responsabilità in ordine all'omicidio Amato.

E, in proposito, va notato che la partecipazione del Ciavardini a quest'ultimo delitto sarà effettivamente sempre negata dai fratelli Fioravanti, dalla Mambro e dal Cavallini e solo i "pentimenti" di Soderini nel 1986 e di Cristiano Fioravanti nel 1987 apriranno una breccia nel muro di dinieghi opposto dal gruppo.

Ora, è del tutto palese che l'accertato proposito del Fioravanti di coprire le responsabilità di Ciavardini per l'omicidio Amato, una volta fallito e accantonato il disegno di sopprimere il giovane amico, rappresenta: a) un ulteriore riscontro del giudizio di Valerio F. riportato dal fratello Cristiano nell'interrogatorio 6 maggio 82, b) l'ulteriore ed esplicita conferma della necessità avvertita dagli imputati di neutralizzare il pericolo di divulgazione delle conoscenze di Ciavardini in merito alla strage del 2 agosto.

9. Le conclusioni

Ricapitolando, i dati di fatto in cui si articola la vicenda della telefonata di Ciavardini sono i seguenti :

- la partenza da Roma degli amici di Ciavardini era stata fissata per la sera del 1° agosto;

- in quei giorni Ciavardini era nei pressi di Treviso dove nel medesimo periodo ebbero a passare anche Fioravanti e Mambro;
- Ciavardini fece una telefonata perchè il viaggio fosse rimandato;
- egli addusse ragioni che si richiamavano a "problemi con i documenti";
- la causa del rinvio del viaggio, tuttavia, non risiedette nella mancanza di documenti;
- le ragioni del rinvio non sussistevano più nei giorni immediatamente successivi alla strage, il 3 (o 4) agosto, quando gli amici poterono mettersi in viaggio e raggiunsero Venezia.

Ora, l'esame dei dati sopra enucleati impone una lettura della vicenda della telefonata secondo cui il Ciavardini impedì che la fidanzata e gli amici transitassero dalla stazione ferroviaria di Bologna in coincidenza con la mattina del 2 agosto; nel medesimo tempo, egli stesso si rese di fatto indisponibile ad incontrarli fino a dopo quella data; ancora, per giustificare quel rinvio il Ciavardini addusse una ragione che è risultata priva di fondamento.

Ebbene, alla luce di queste constatazioni, la telefonata assume i precisi contorni di un indizio che palesemente converge nella stessa direzione di quello costituito dalle dichiarazioni di Sparti.

Ma la Corte vuole mettere l'accento sul rilievo che il disegno di uccidere Ciavardini motivato dal fatto che questi era diventato una "bomba vagante" costituisce un dato capace di operare una drastica selezione dei possibili significati della telefonata e di conferire, in tal modo, a quell'indizio una indiscutibile univocità: quella univocità

che sancisce incontrovertibilmente la stretta interdipendenza tra telefonata e strage.

Si deve, infine, notare che, a ben vedere, gli elementi indiziari emersi in questo capitolo sono molteplici e non uno soltanto, anche se tutti strettamente legati tra loro : 1) la telefonata di Ciavardini; 2) il disegno degli imputati di uccidere Ciavardini; 3) il baratto, in forza del quale gli imputati avrebbero coperto le responsabilità di Ciavardini per l'omicidio Amato in cambio del silenzio di lui in ordine a quanto sapeva della strage.

In particolare, il baratto si propone come autonomo indizio in cui viene reso esplicito il collegamento di Fioravanti con la strage, dimostrato dal fatto che l'imputato manifestò allarme circa il comportamento di Ciavardini per lo specifico e dichiarato motivo che il ragazzo potesse rivelare quello che sapeva sulla strage.

C) L'OMICIDIO MANGIAMELI

10. I termini della questione

Il rilievo indiziario attribuito all'omicidio di Francesco Mangiameli prende corpo dalle ragioni che hanno spinto alla commissione del delitto.

Sono pacifiche, infatti, le responsabilità dell'esecuzione dell'omicidio per essere le stesse state accertate giudiziariamente in via definitiva (sentenza 16 luglio 1986 della Corte d'Assise di Roma) dopo la piena confessione degli autori, almeno per quello che concerne i protagonisti di questo processo.
Il crimine fu commesso a Roma il 9 settembre 1980 da Valerio e Cristiano Fioravanti, dalla Mambro, da Giorgio Vale e da Dario Mariani. Il cadavere fu gettato in un bacino artificiale dopo essere stato zavorrato, ma riaffiorò e fu scoperto il successivo giorno 11.

Il Mangiameli era uno dei massimi esponenti di Terza Posizione in campo nazionale; da molti mesi egli agiva in stretta collaborazione con il Fioravanti per mettere a punto e realizzare il progetto di evasione dal carcere di Pier Luigi Concutelli, l'omicida del giudice Occorsio. Nell'ambito di tale operazione era stato deciso di prendere in affitto un appartamento a Taranto per costituirvi una base logistica in previsione del trasferimento del prigioniero in quella città per un processo. Anche per questo incombente era stato incaricato il Mangiameli, il quale vi aveva provveduto attorno alla metà di luglio del 1980 muovendosi da Tre Fontane, la località siciliana di villeggiatura marina nella quale egli possedeva una casa e in cui ospitava in quei giorni il Fioravanti e la Mambro.

Questi ultimi si erano recati a Palermo il 14 luglio, pernottando all'hotel Politeama, ed avevano, quindi, trascorso i successivi quindici giorni a Tre Fontane.

11. Le spiegazioni date dagli imputati

Valerio Fioravanti, che aveva voluto la eliminazione del Mangiameli, e la sua compagna Francesca Mambro hanno dato giustificazioni del delitto che nel tempo sono variate, ovvero che si sono sommate tra loro. Così, essi hanno addebitato al Mangiameli di essersi dimostrato un codardo e un inetto nelle imprese organizzate per rapinare le armi necessarie per far evadere Concutelli; di essere pericoloso perchè in grado di rivelare i progetti di evasione del Concutelli medesimo; di essersi appropriato di denaro che apparteneva al movimento di T.P.; di essersi fatto dare due volte, una da loro e una da Giorgio Vale, il denaro per acquistare delle armi o per pagare la caparra dell'appartamento di Gandoli (Taranto); di avere strumentalizzato i giovani del movimento; di avere espresso giudizi negativi su Giorgio Vale per il solo fatto che costui era mulatto. Essi hanno anche sostenuto di avere voluto impedire che Mangiameli, che aveva dimostrato di avere bassissime qualità morali, raccogliesse la guida di T.P. dopo la fuga di Fiore e di Adinolfi.

a. E' sintomatico, tuttavia, ed eccezionalmente rilevante che coloro che hanno preso parte all'esecuzione del crimine, Giorgio Vale e Cristiano Fioravanti, non ne abbiano mai conosciuta la ragione.

Walter Sordi ha riferito (14 ott. 83 al G.I. di Bologna): Vale ... parlando con Nistri e Zurlo disse che neppu-

re lui sapeva perchè Mangiameli fosse stato ammazzato, ma che era stato Valerio ad ordinarlo".
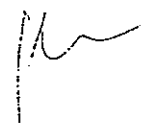
Cristiano F., dal canto suo, che dopo il fatto aveva ripetutamente incalzato il fratello per essere messo a parte di quelle ragioni, ha rivelato (26 marzo 86 al PM di Firenze) : "Dai discorsi fattimi la mattina capii che avevano deciso di agire non solo nei confronti del Mangiameli ma anche nei confronti di sua moglie e perfino della bambina. Mio fratello Valerio quella mattina che ci vedemmo diceva che al limite interessava più la bambina dello stesso Mangiameli. Comunque, la mattina le motivazioni delle azioni da compiere contro il Mangiameli erano sempre le solite e cioè la questione dei soldi, la questione della evasione di Concutelli. Fu poi compiuto l'omicidio del Mangiameli e come ho detto, sua moglie non venne all'appuntamento. Il giorno dopo rividi Valerio e lui era fermo nel suo proposito di andare in Sicilia per eliminare la moglie e la bambina di Mangiameli, e diceva che bisognava agire in fretta prima che venisse scoperto il cadavere di Mangiameli e la donna potesse fuggire. Io non riuscivo a capire questa insistenza nell'agire contro la moglie e la figlia di Mangiameli, una volta che questo era stato ormai ucciso e allora Valerio mi disse che avevano ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi dal (rectius: al) Mangiameli e relativi, sempre, all'evasione di Concutelli oltre ad appoggi di tipo logistico in Sicilia ... Mi disse Valerio che per decidere l'omicidio del politico siciliano vi era stata una riunione in casa Mangiameli e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di Mangiameli, riunione cui aveva partecipato anche uno della Regione Sicilia che aveva dato le opportune indicazioni e, cioè, la 'dritta' per commettere il fatto. Mi disse

Valerio che al fatto di omicidio avevano partecipato lui e Cavallini e che Gabriele De Francisci aveva dato loro la casa.... L'azione contro la moglie e la figlia di Mangiameli veniva motivata da Valerio col fatto che esse erano state presenti alla riunione: diceva Valerio che una volta ucciso il marito esse erano pericolose quanto lo stesso Mangiameli. Poi l'azione contro le due donne non avvenne in quanto il cadavere di Mangiameli fu poco dopo ritrovato".

Ora, queste dichiarazioni contengono più di uno spunto di riflessione che non si tralascerà di approfondire più avanti; ma, quella che va qui esaminata è la motivazione che, dopo insistenti richieste, Valerio Fioravanti aveva propinato al fratello : la circostanza che il Mangiameli fosse stato testimone nella sua casa di Palermo degli accordi presi da Valerio con altre persone del luogo in vista dell'omicidio del politico siciliano Piersanti Mattarella.

Ebbene, questa ipotesi di movente era già stata efficacemente confutata dalla sentenza di primo grado (p.699) ma, dopo essere stata ripresa dalla sentenza di appello ed essere stata posta sullo stesso piano di credibilità dell'ipotesi accusatoria, è stata censurata dalla Corte di Cassazione sotto il profilo del mancato "approfondimento critico sulla plausibilità di un collegamento logico tra la supposta riunione, dianzi cennata, e l'omicidio del Mangiameli".

Al riguardo, la S.C. ha rilevato che "la complicità del Mangiameli per avere partecipato alla riunione in cui era stato deciso l'assassinio del presidente della Regione Siciliana, escludeva il pericolo che egli rivelasse la responsabilità del Fioravanti, rimanendo per ciò stesso esposto a dover confessare la sua". Ha osservato, in se-

condo luogo, la S.C. "che dall'omicidio del Mattarella erano decorsi circa otto mesi, durante i quali il Fioravanti si era incontrato con l'amico Mangiameli, aveva progettato con lui l'evasione del Concutelli, si era fatto aiutare a costituire la base per l'operazione, ed era stato ospite a casa sua".

Sul punto non v'è, proprio, nulla da aggiungere, se non che nelle sue difese giudiziarie Valerio F. non ha mai prospettato questa motivazione. Com'è ovvio, d'altra parte, perchè il farlo avrebbe comportato anche la confessione dell'omicidio Mattarella per il quale, al contrario, l'imputato ha sempre respinto ogni responsabilità.

b. L'eventualità che Mangiameli fosse pericoloso perchè sapeva del progetto di evasione di Concutelli rasenta l'assurdo: in primo luogo, perchè Mangiameli era addirittura il promotore di quella iniziativa e, per ragioni analoghe a quelle evidenziate dalla S.C. in relazione all'omicidio Mattarella, egli aveva da temere più di ogni altro dalla divulgazione del piano al di fuori dell'ambiente. In secondo luogo, va ricordato che quel progetto era in via di realizzazione già da molti mesi ed è pacifico che era conosciuto da molte persone, specie nell'ambiente carcerario, oltre che in tutto l'ambiente della destra eversiva.

c. In ordine agli altri moventi proposti dagli imputati (questioni di denaro, codardia e inettitudine, avversione per Vale e così via) va, in primo luogo, notato che nell'ambiente nessuno vi aveva creduto, così come ha riferito Walter Sordi (interr. 14 ott.83 cit.) : "Per quanto si sa nell'ambiente, il movente dell'omicidio Mangiameli è da ricercare non tanto in questioni di interesse, infatti

Mangiameli aveva dato ampie dimostrazioni di onestà, quanto in dissidi personali con Fioravanti".

In secondo luogo, va osservato che già per il solo fatto di essere molteplici e non omogenei, quei moventi palesano il loro limite quanto a plausibilità, oltre che la loro inconsistenza una volta che siano presi singolarmente.

Il Fioravanti, rispondendo ad una specifica contestazione al riguardo, ha sostenuto (udienza 11 nov.89, p.10, in grado di appello e ud. 5 nov. 93, p.3) che in quegli anni era stato sufficiente anche molto meno per sopprimere dei compagni di lotta caduti in disgrazia e, a riprova della sua affermazione, ha elencato una decina di giovani che furono eliminati da lui o dal suo gruppo per motivi più o meno importanti.

Su questo punto, la Corte ritiene che non vi sia bisogno di analizzare le abitudini omicidiali dell'imputato, essendo sufficiente rilevare che è stato lo stesso Fioravanti a fare giustizia di tutti quei moventi quando, messo alle strette dal fratello, li ha totalmente ignorati (vedasi interr. 26 mar.86 cit.).

d. Le dichiarazioni di Cristiano F. testé menzionate inducono, poi, ad una ulteriore considerazione.
Invero, non può sfuggire che Valerio F. -al pari di quanto sarebbe stato suo onere in questo procedimento- doveva giustificare a Cristiano il piano omicida nella sua interezza, comprensivo, cioè, anche del proposito di eliminare la moglie e la bambina di Mangiameli.

In proposito, va ricordato -per quanto si è detto più sopra- che il Fioravanti ha certamente mentito al fratello nell'indicare le riunioni per l'omicidio Mattarella come la

causa della soppressione di Mangiameli. Ebbene, questa accertata menzogna comporta, altresì, che resti totalmente privo di giustificazione il proposito di uccidere anche la moglie e la figlia di Mangiameli, le quali -è bene notarlo- non c'entravano nulla con la codardia, la sottrazione di denaro, l'avversione per un ragazzo di pelle scura e ogni altro comportamento proprio della vittima.

Si tratta, dunque, di un ulteriore interrogativo a cui gli imputati non hanno saputo dare risposta.

e. Gli imputati e le loro difese hanno sostenuto che il movente dell'omicidio Mangiameli sarebbe stato accertato nel processo che ha avuto per oggetto specifico quella vicenda criminosa.
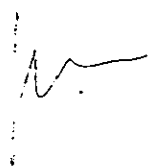
La lettura della sentenza 16 luglio 86 citata permette di affermare che la tesi difensiva non risponde al vero. La sentenza della Corte d'Assise di Roma, infatti, dopo avere riportato fedelmente le motivazioni prospettate dagli imputati (pp.112-116), chiude la trattazione di questo tema affermando "che il significato di 'faida politica' ovvero di 'giustizia rivoluzionaria' dell'orribile episodio già traluceva da un comunicato diffuso da Terza Posizione in occasione del funerale di Mangiameli ed è stato ribadito, successivamente, dal volantino 23 ottobre 1981 a firma 'Nuclei Armati Rivoluzionari - Gruppi di Fuoco Franco Anselmi'elaborato dal nucleo armato, del quale faceva parte Francesca Mambro, che aveva compiuto gli attentati alla vita del capitano di polizia Francesco Straullu e della guardia scelta Ciriaco Di Roma" (p.131); segue, quindi, una rapida rassegna del contenuto di quest'ultimo comunicato, finché si giunge ad affermare : "Concludendo, vi è sicura prova che il piano criminale per

l'eliminazione di Mangiameli ... si inseriva nel più vasto progetto di attentare alla vita di altri esponenti di Terza Posizione, nell'ambito di una 'lotta' in cui la violenza era il mezzo per far valere, secondo la perversa e spietata logica della liquidazione fisica degli avversari, le istanze politiche di gruppo" (p.133).

Ora, emerge con tutta evidenza dalle frasi riportate che la sentenza di Roma si limita a registrare le prospettazioni degli imputati e dei loro comunicati, ma non prende posizione nei confronti dei medesimi, né spiega le ragioni del preteso contrasto del gruppo di Fioravanti con Terza Posizione.

Tuttavia, -e in ogni caso- quelle generiche considerazioni finali non debbono trarre in inganno, perchè i giudici romani si erano premurati di chiarire preventivamente (p.105, nota 1) che il tema di indagine connesso alla ricerca del movente esulava dalla loro competenza, onde ne lasciavano espressamente la soluzione a chi di dovere: "Il P.M. di udienza, agganciando il discorso a una dichiarazione di Cristiano Fioravanti circa uno scambio di 'favori' tra il fratello e Mangiameli, ha adombrato la tesi che quest'ultimo possa essere stato eliminato anche perchè a conoscenza di gravissimi fatti di natura terroristica riguardanti Valerio Fioravanti e altri della sua banda; Sara Amico avrebbe rappresentato un pericolo perchè sapeva del 'progetto Concutelli' ma anche perchè, forse, avrebbe potuto aver appreso qualcosa in ordine a tali fatti.
Ma trattasi di ipotesi connesse ad implicazioni e a episodi delittuosi (omicidio Mattarella; strage di Bologna) che sono tuttora oggetto di accertamento da parte delle competenti Autorità giudiziarie".

f. L'ultima notazione deve essere riservata al fatto che il delitto fu rivendicato soltanto un anno più tardi, con il già ricordato volantino diffuso il 23 ottobre 81 dopo l'omicidio Straullu. In esso si diceva: "... Precedentemente abbiamo giustiziato il demenziale profittatore Francesco Mangiameli, degno compare di quel Roberto Fiore e di quel Gabriele Adinolfi ...".
Ciò che colpisce è la assoluta vaghezza della rivendicazione, vaghezza che è acuita dal contrasto con la specificità con cui sono motivate tutte le altre 'eliminazioni' elencate nel medesimo documento: agli agenti Straullu e Di Roma viene addebitato di essere stati "i mercenari-torturatori della Digos", a Luca Perucci e a Marco Pizzari di essere stati "infami delatori", con specificazione di situazioni e persone oggetto delle delazioni.

Ebbene, la tardività e la oscurità della rivendicazione, sommate al fatto che il cadavere del Mangiameli era stato zavorrato, portano ad evidenziare un intento degli assassini per il quale tanto le ragioni dell'omicidio come l'omicidio medesimo dovevano restare segreti per gli stessi militanti dell'area eversiva cui tutti appartenevano. Situazione, questa, che è in contrasto con le regole più elementari della funzione didattica -di esempio e di monito- che quelle esecuzioni normalmente assolvono nell'ambito degli adepti.

12. La vicenda Spiazzi

E', dunque, compito del giudice del presente processo quello di ricercare le vere ragioni dell'omicidio Mangiameli.

189

L'esame della vicenda Spiazzi introduce all'approfondimento e alla comprensione del movente che la sentenza rescissa ha contrapposto a quello dell'omicidio Mattarella.

Occorre premettere che nei giorni a cavallo tra la fine di agosto ed i primi di settembre il disegno di sopprimere Mangiameli era già entrato nella fase esecutiva, come risulta dalla circostanza -riferita da Stefano Soderini e citata a p.111 della sentenza 16 luglio 86 della Corte d'Assise di Roma- che "Una settimana prima dell'assassinio di Mangiameli Vale comunicò a Soderini che bisognava eliminare Ciccio e che forse lui avrebbe dovuto partecipare all'operazione e mettere a disposizione la propria autovettura".

L'uccisione di Mangiameli fu, dunque, decisa prima della fine di agosto.

Va, nel contempo, osservato che Valerio Fioravanti e la Mambro avevano trascorso due settimane, dalla metà alla fine di luglio, insieme al Mangiameli, alla di lui moglie e alla figlia, nella loro casa al mare di Tre Fontane e che attorno al 15 di agosto il Ciavardini era stato mandato a Palermo presso il medesimo Mangiameli per esservi tenuto nascosto -quando è certo che Ciavardini si era da vari mesi emancipato dalle rigide gerarchie di Terza Posizione per confluire nei NAR e partecipare alle imprese terroristiche del Fioravanti con compiti di primissimo piano-.

Se ne deve concludere che sino alla fine di luglio e ancora alla metà di agosto non solo non era stata presa la decisione di uccidere "Ciccio", ma neppure era possibile cogliere che fossero maturate le condizioni perchè quella decisione venisse presa, dal momento che i rapporti tra

Fioravanti e Mangiameli continuavano ad essere di collaborazione, di intesa e persino di convivenza.

Non resta, allora, che collocare nella seconda metà di agosto l'insorgere della causa che portò Fioravanti alla risoluzione omicida.

Per quello che qui interessa della vicenda Spiazzi, è sufficiente ricordare che nel mese di luglio del 1980 il colonnello Amos Spiazzi, incaricato da un dipendente del Centro SISDE di Bolzano, si era recato a Roma e vi aveva condotto una inchiesta sui gruppi terroristici di estrema destra; le sue informazioni -che, fra l'altro, riguardavano anche le iniziative assunte da tale "Ciccio"- erano state trasfuse in un "appunto" riservato datato 28 luglio che il Centro di Bolzano aveva inviato al direttore del SISDE a Roma.

Nel mese di agosto il settimanale "L'Espresso", a corredo dei servizi sulla strage di Bologna, aveva pubblicato una intervista al col. Spiazzi in cui questi, passando in rassegna le formazioni terroristiche di estrema destra attive sul territorio nazionale ed indicando il ruolo egemone che si apprestava a ricoprire Terza Posizione, aveva menzionato il "Ciccio" come personaggio intento a "mettere d'accordo" i "quattro gruppi" in cui a Roma si erano "divisi" i NAR "in gran disaccordo tra loro".

L'intervista era pubblicata sul numero dell'Espresso datato 24 agosto e già in edicola il 18.

Questa intervista dimostrava inequivocabilmente che "Ciccio" era pericolosamente disponibile a parlare di cose concernenti il terrorismo di cui era a conoscenza.

Oggi, poi, si sa che l'intervista pubblicata dall'Espresso rifletteva conoscenze acquisite dallo Spiazzi nel luglio, ma chi la leggeva sull'Espresso del 24

agosto nell'ambito dei servizi sulla strage del 2 agosto poteva ricavarne una cosa sola, e cioè che Spiazzi avesse riferito di contatti avuti con "Ciccio" in conseguenza della strage e, quindi, necessariamente dopo la strage medesima.

Il comportamento di "Ciccio" si presentava, quindi, come doppiamente pericoloso.

E' certo, ancora, che il Mangiameli si riconobbe subito nel "Ciccio" dell'intervista. Rosaria Amico, la moglie, ha dichiarato al G.I. di Bologna il 21.12.83: "Ricordo con sicurezza che mio marito si identificò nel 'Ciccio' di cui all'intervista sull'Espresso dell'agosto 80 di Amos Spiazzi ... Mio marito, ... dopo la lettura dell'intervista aveva detto: 'Questi mi vogliono incastrare' ...".

Francesco Mangiameli era tanto consapevole del pericolo a cui lo aveva esposto l'intervista dello Spiazzi che, non appena letto quel numero dell'Espresso si era affrettato a sloggiare Ciavardini, per l'evidente timore che potesse essere trovato un terrorista di quel calibro nei locali procurati da lui.

A conferma di quella consapevolezza, inoltre, va ricordato che di lì a pochi giorni sarebbe stata spedita (il timbro postale reca la data del 30 agosto) una lettera anonima alla Squadra politica della Questura di Palermo che si accerterà scritta da Alberto Volo, amico strettissimo e sodale politico del Mangiameli; lettera che conteneva un testuale riferimento ("... non sopporto i travestiti") al titolo dell'intervista a Spiazzi ("neri, rossi e travestiti") ed una esplicita incolpazione per la strage di Bologna di alcuni esponenti di Terza Posizione di Palermo tra i quali Mangiameli e Volo: lettera che è stata interpretata -con ineccepibile logica- come l'espressione della volontà degli

stessi Mangiameli e Volo di provocare l'accertamento della loro presenza a Palermo in quei giorni e della conseguente loro estraneità alla strage.

D'altra parte, che Mangiameli avesse percepito correttamente l'intenzione di Spiazzi di "incastrarlo" è stato confermato da un documento sequestrato presso l'abitazione dello stesso colonnello. In tale documento (che s'inizia con le parole "Il dottor Prati" e in cui il militare parla di sé in terza persona) espressamente lo Spiazzi afferma che si servì dell'intervista all'Espresso per far convergere le indagini proprio sul "Ciccio", dopo avere visto che le informazioni che aveva fatto pervenire al SISDE con la sua relazione del 22 luglio erano state, secondo il suo assunto, volutamente equivocate ed indirizzate, così, su Chicco Furlotti.

Il col. Spiazzi, dal canto suo, era conosciuto per i suoi trascorsi come aderente al movimento golpista "Rosa dei venti"; ancora, per essere un personaggio bene introdotto negli ambienti della destra e, nello stesso tempo, vicino ai Servizi di informazione.
Egli era, dunque, un soggetto cui si poteva fare tranquillamente credito di avere effettivamente raccolto di prima mano quelle informazioni.

Fatte queste premesse, occorre por mente alla circostanza che le implicazioni dell'intervista e, specificamente, la pericolosità delle "chiacchiere" di Mangiameli sarebbero state inevitabilmente avvertite anche da altri, in particolare da chi aveva avuto diretti coinvolgimenti nella strage.

13. *Il significato del crimine*

Al fine di verificare la fondatezza della tesi accusatoria -secondo cui Fioravanti e Mambro avrebbero messo a tacere un testimone della loro responsabilità per la strage- ci si deve porre una domanda: quali notizie avrebbe potuto propalare "Ciccio" circa la strage tanto da ingenerare in Fioravanti e Mambro il timore per quelle divulgazioni?

Per rispondere a questa domanda è necessario stabilire, preliminarmente, di che ordine fosse stato il coinvolgimento di "Ciccio" nella strage. Al riguardo vanno formulate due ipotesi, nel novero delle quali -va osservato- si esaurisce l'ambito delle possibili, concrete evenienze.

La prima, è che il Mangiameli fosse semplicemente venuto a conoscenza di quanto si stava per commettere. Qui basterà ricordare che Fioravanti, Mambro e Mangiameli vissero nella stessa casa per due settimane nella seconda metà di luglio e si separarono solo tre giorni prima della strage (il 30). Sarebbe stato del tutto naturale che Mangiameli fosse stato messo a parte del progetto o che avesse colto segni inequivocabili dei preparativi.

La seconda, è che "Ciccio" avesse avuto un ruolo attivo nell'approntamento di taluni strumenti necessari per la esecuzione del crimine, provvedendo al reclutamento dei gregari di cui avevano bisogno i due imputati. Per fare ciò egli si sarebbe avvalso della sua posizione di leader di Terza Posizione ed avrebbe attinto tra i simpatizzanti o gli stessi aderenti al movimento.

Di simili iniziative del Mangiameli esiste una traccia precisa nelle dichiarazioni di Raffella Furiozzi : "Diego Macciò mi disse che dell'omicidio Mangiameli

esistevano varie spiegazioni. Egli mi riferiva che secondo alcuni Mangiameli era stato ucciso per ragioni di denaro, ma secondo altri era stato ucciso perchè era il contatto tra Valerio Fioravanti e i ragazzi di Terza Posizione che materialmente collocarono l'ordigno in stazione" (8 apr.86, PM Bologna).

Questa Corte, poi, ha ricostruito i legami -sui quali ci si soffermerà nell'apposito capitolo- che esistettero tra Sergio Picciafuoco e il movimento di T.P. in generale, mentre sono già stati esaminati dalla sentenza di primo grado gli elementi che riconducono lo stesso Picciafuoco ad Alberto Volo, l'amico di Mangiameli.

La ulteriore, ma non meno importante considerazione da fare in margine alla vicenda Spiazzi discende dalla constatazione che l'uccisione di Mangiameli seguì con immediatezza alla pubblicazione dell'intervista.

Si può, infatti notare che, passati pochissimi giorni dalla pubblicazione del servizio dell'Espresso, nelle stesse ore in cui Mangiameli si affannava a trovare le contromisure (la lettera anonima di Volo è del 30 agosto) che lo mettessero al riparo dalle possibili contestazioni dell'autorità giudiziaria, Valerio F. era già alla ricerca dei mezzi (auto di Soderini) per colpire la sua vittima.

Le conclusioni sono obbligate.

Mangiameli era nelle condizioni di conoscere fatti e circostanze estremamente importanti in relazione alla strage.

La vicenda Spiazzi aveva rivelato che egli era un inaffidabile depositario di quelle conoscenze.

Gli imputati, conseguentemente, avevano fondati motivi di preoccuparsene e di volere la eliminazione del pericolo.

14. Il volantino sull'85ª vittima

Del resto, il convincimento che l'omicidio Mangiameli fosse direttamente connesso con la strage di Bologna non è soltanto il risultato di una argomentazione logica compiuta in sede giudiziaria a distanza di tempo dagli eventi.

Invero, il volantino diffuso dai militanti palermitani di Terza Posizione tre giorni dopo il ritrovamento del cadavere sta chiaramente a dimostrare che gli amici di Mangiameli giunsero subito alla medesima conclusione. Si legge, infatti, nel volantino: "L'ignobile strage di Bologna, che tanto da vicino ricorda ... quelle di piazza Fontana, di Brescia, di Peteano, del treno Italicus, ha forse fatto la sua 85ª vittima?" (*)

Ma non basta, perchè gli amici di Mangiameli ebbero subito chiaro anche il ruolo decisivo che in quel delitto aveva giocato l'intervista di Spiazzi. Si legge, infatti, nello stesso volantino: "Poi, qualche giorno prima del blitz, Amos Spiazzi -uomo dei servizi segreti, ex imputato in quel processo della Rosa dei Venti dietro cui aleggiava l'ombra di Andreotti- in una puerile e provocatoria intervista al settimanale L'Espresso allude a un certo 'Ciccio' coinvolto, a suo dire, in faccende relative ai NAR. E' forse l'ultimo avviso, lanciato in 'chiave', come sempre.
Adesso, quasi per caso, affiora a Tor dei Cenci la prova del macabro e orrendo finale."

Ancora -ed è il rilievo più importante da cogliere nel volantino- emerge con tutta evidenza che, individuando nei fatti connessi alla strage la causa dell'omicidio, i

---

(*) Si noti che a quella data i morti in conseguenza dello scoppio erano ancora 84.

militanti palermitani di T.P. compirono una inequivocabile identificazione degli autori dell'omicidio con gli autori della strage.

E a questo proposito, vanno tenute ben presenti due cose.

La prima è che la moglie di "Ciccio" era perfettamente consapevole, per averlo saputo già il 12 settembre da Roberto Fiore, uno dei capi di T.P., che gli assassini del marito erano Fioravanti e i suoi amici (interr. 17 sett. 80 al PM di Roma).

La seconda è che il volantino - e, dunque, le valutazioni in esso contenute- scaturivano dall'ambiente di T.P. più vicino a Mangiameli; vale a dire dall'ambiente palermitano di cui "Ciccio" era il leader e che, necessariamente, a lui faceva riferimento e da lui riceveva non solo le direttive, ma anche le informazioni e le confidenze che in un gruppo di sodali politici inevitabilmente ci si scambia.

Gli autori del volantino, quindi, basandosi su elementi di prima mano provenienti dallo stesso Mangiameli, nonchè dall'ambiente, sia politico che familiare, a lui più vicino, giunsero, nella immediatezza dei fatti, a formulare giudizi (a- sulla stretta dipendenza dell'omicidio dalla strage, b- sul ruolo determinante dell'intervista Spiazzi, c- sulla riconducibilità agli autori della strage anche della eliminazione del Mangiameli) che rappresentano un avallo di straordinario valore per le conclusioni -sopra enunciate- cui è pervenuta questo giudice di rinvio in piena sintonia con la Corte d'Assise di primo grado.

15. Il proposito di uccidere anche la moglie e la figlia

Da ultimo, ci si deve soffermare sulla circostanza che, secondo quanto ha rivelato Cristiano Fioravanti (interr. 26 mar.86 cit.), il fratello riteneva ugualmente necessario procedere alla soppressione anche della moglie e della figlia del Mangiameli. E poichè si è visto che la ragione data da Valerio a Cristiano (omicidio Mattarella) è insostenibile, si deve arguire che durante le due settimane trascorse da Fioravanti e Mambro a Tre Fontane moglie e figlia siano state, quanto meno, presenti a colloqui o a incontri da cui era facile risalire alla imminente strage. Solo così può spiegarsi una determinazione omicida (si pensi alla intenzione di sopprimere la bambina) che, riguardata sotto qualsiasi altro profilo, appare del tutto inspiegabile e gratuita.

Purtroppo, la Amico e il Volo, comprensibilmente terrorizzati dal pericolo di cadere essi stessi sotto i colpi degli assassini di "Ciccio", hanno evitato accuratamente di offrire il benchè minimo elemento capace di aiutare gli inquirenti a comprendere con la dovuta completezza le motivazioni degli intendimenti omicidi del Fioravanti.

Ne dà conto la Corte d'Assise di Roma che ha così commentato il loro comportamento (sent. cit., p.101) : "Gli interrogatori di Alberto Volo e di Rosaria Amico - valutati criticamente- lasciano trasparire la preoccupazione dei medesimi di non dire tutto quanto è a loro conoscenza in ordine al crimine e al terreno che lo maturò, e di velare il falso con il vero, alterandone i contorni, per impedire la completa ricostruzione del fatto e del suo retroscena".

16. Analogie con il caso di Ciavardini

L'assoluta coerenza logica delle conclusioni formulate sub 13), confermate dai riscontri sbalorditivi che emergono dal volantino diffuso dai militanti palermitani di Terza Posizione, suffragano la sussistenza di un movente dell'omicidio Mangiameli che si pone in direzione perfettamente convergente con gli altri indizi finora illustrati.

In particolare, è opportuno segnalare che il proposito di eliminare Mangiameli ha avuto caratteri sorprendentemente sovrapponibili a quello di uccidere Ciavardini.

Invero, in entrambi i casi il piano di eliminazione è maturato:

- malgrado fosse stato preceduto da un lungo periodo di collaborazione con Fioravanti e Mambro in imprese delicate ed altamente qualificanti sul terreno terroristico-eversivo;
- subito dopo il 2 agosto;
- quando uno specifico evento (la telefonata alla fidanzata, in un caso; le confidenze a Spiazzi, nell'altro) ha rivelato a Valerio Fioravanti e a Francesca Mambro la inaffidabilità di un testimone delle loro gesta.

D) L'ALIBI ED I PROBLEMI CONNESSI

17. Gli elementi a sostegno dell'alibi

L'alibi è, notoriamente, una argomentazione difensiva con la quale un imputato si assume di dimostrare che al momento del delitto egli si trovava altrove.

Nel caso di specie, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno sostenuto che la mattina del 2 agosto essi si trovavano nel Veneto, e non alla stazione di Bologna.

La dimostrazione dell'assunto difensivo si sorregge sulle dichiarazioni degli stessi due imputati, dei coimputati Cavallini e Ciavardini e di Flavia Sbrojavacca, all'epoca convivente di Cavallini.

17.1 Le dichiarazioni degli imputati

Iniziando dagli imputati, si coglie, subito, un dato molto eloquente.

La Mambro, invero, ha sostenuto che essi trascorsero quella mattina, così come gran parte della restante giornata, a Padova, dove si erano recati in auto partendo da Treviso.

Fioravanti, dal canto suo, ha affermato che trascorsero tutta la giornata a Treviso.

Valerio F. è restato attestato su questa versione dal 1981 al 1984, allorchè (26 apr.84 al G.I. di Bologna) ha dichiarato :"In effetti la mattina della strage del 2 agosto partimmo da Treviso con la BMW grigia io Cavallini e la Mambro. Può darsi anche che siamo partiti con due macchine. Ci recammo a Padova dove Cavallini aveva un appuntamento".

Le discordanze tra i due imputati, tuttavia, non si sono limitate a questo. Hanno riguardato anche -come ha

puntualmente messo in rilievo la sentenza di primo grado (p.655) dopo una attentissima analisi delle rispettive dichiarazioni- la composizione del gruppo (la Mambro ha indicato la presenza di Ciavardini, esclusa dal Fioravanti), l'identità della persona da cui appresero la notizia dell'attentato (indicata dall'una nel Cavallini e dall'altro nella Sbrojavacca), l'orario in cui la Sbrojavacca aveva lasciato l'abitazione di Fontane per recarsi dalla madre ed altresì il fatto che fosse stata la madre ad andarla a prendere (affermato dalla Mambro e negato dal Fioravanti), la vettura con la quale andarono a Padova (la BMW secondo l'uno, la Opel Rekord della Sbrojavacca secondo l'altra).

E' da notare che i due imputati sono restati discordi su vari aspetti di quella giornata durante tutta l'istruttoria (ad esempio, soltanto il 14 dic.85 -G.I. Bologna, p.9- il Fioravanti ha inserito nel gruppo anche il Ciavardini) e che hanno trovato la consentaneità solo al dibattimento.

17.2 Ciavardini e Cavallini

Luigi Ciavardini ha, in un primo tempo, affermato che ai primi di agosto si trovava a Palermo (4 ott.80); nel 1982 (5 giu.) ha dichiarato che quella mattina si trovava a Padova, ma non ha voluto indicare con chi era e da chi seppe della strage; soltanto nel 1984 (24 ott.) ha affermato che si trovava con Fioravanti, Mambro e Cavallini.

Gilberto Cavallini si è limitato a dire (8 febb.84) che solo dopo alquanto tempo dalla strage egli aveva cercato di ricostruire, assieme a Mambro e Fioravanti, i movimenti di quel giorno, giungendo alla conclusione che si trovavano tutti insieme a Padova "e non certo a Bologna".

17.3 Flavia Sbrojavacca

Quella di Flavia Sbrojavacca è una voce sulla quale gli imputati fanno assegnamento con particolare fiducia per dimostrare il loro alibi.

La Sbrojavacca, fuggita da Treviso insieme al Cavallini (dopo che questi aveva commesso l'omicidio del brigadiere Lucarelli a Milano il 26 novembre 1980) e ricercata per favoreggiamento del convivente, era restata all'estero fino al 1984.

Nel corso dell'istruttoria di questo processo la donna ha fatto dichiarazioni, sul punto che qui interessa, assolutamente generiche e, quindi, di nessuna utililità per i fini difensivi degli imputati.

Invero, ella ha così dichiarato al G.I. di Venezia il 28 settembre 1984: "... Il 10 luglio partorii ... Dal 10 luglio fino alla fine di settembre (quando cioè ce ne andammo in montagna io, Gigi e il bambino) Fioravanti e Mambro furono ospiti in casa mia per una ventina di giorni in totale.
Non sono per altro in grado di precisare i giorni in cui alloggiarono presso di noi.
Mi ricordo solo che quando il bambino compiva un mese Fioravanti e la Mambro erano ospiti da qualche giorno".

Da queste dichiarazioni, quindi, si può dedurre soltanto che i due amici sarebbero stati a Treviso attorno al 6 o 7 agosto e vi si sarebbero trattenuti almeno fino al giorno 10.

Al dibattimento di primo grado (udienza 21 ottobre 87), la Sbrojavacca, interrogata ai sensi dell'art.450 bis CPP/1930, ha ritenuto di dare maggiore specificità ai suoi ricordi.

Sbrojavacca : "... li ho visti subito dopo la nascita di mio figlio, perchè vennero a trovarmi in clinica.

Poi, quando sono tornata a casa, dopo quattro o cinque giorni dopo il parto, loro non c'erano e sono tornati verso la fine del mese. Li ho rivisti ancora verso settembre.

Presidente : "Quanto tempo si sono trattenuti quando vennero alla fine di luglio ?"

Sbr.: "Ci ho pensato e ho due punti di riferimento, due cose che mi fanno ricordare: il fatto che quando è nato mio figlio Federico loro avevano ordinato un regalino che era una targhetta con scritto il nome, da appendere alla porta della stanza del bambino. Quando io sono tornata a casa dall'ospedale questo regalino non c'era e siamo andati a ritirarlo dopo una settimana, dieci giorni. Quando, invece, loro sono tornati, noi l'avevamo già; quindi, facendo dei calcoli, perchè esattamente non ricordo, verso la fine del mese di luglio, ma non so esattamente la data." ...

Pres. : " Ricorda di averli visti il 2 agosto ?"

Sbr : "Ricordo che erano in casa mia, ma io in quel periodo ...".

Pres. : "Il 2 agosto erano a casa sua ?"

Sbr. : "Si, mi ricordo che erano a casa mia, più che altro perchè sono partiti uno o due giorni dopo".

Pres. : "Erano ospiti a casa sua o erano venuti a farle visita ?"

Sbr. : "No, no, erano ospiti a casa nostra".

Pres. : "E il giorno della strage, lei ricorda ?"

Sbr. : "Si, mi ricordo."

Pres. : "Avevano passato la notte a casa sua ?"

Sbr. : "Si e ci rimasero fino al ... di giorno non so, fino al giorno 3 o 4, non so dirle." ...

203

Pres. : "Lei ha detto che quel giorno erano ospiti a casa sua, però non sa quali spostamenti abbiano fatto. Non si ricorda se si siano assentati da casa presto ?"

Sbr. : "Non me lo ricordo"...

Giud. a latere : "E lei non ricorda se in quel giorno particolare siano passati a casa di sua madre ?"

Sbr. : "Non ricordo".

Pres. : "Ricorda di avere commentato con loro il fatto della strage ?"

Sbr. : "Sì, ma la sera, non il giorno. La notizia ricordo di averla sentita la sera. Mi ricordo quel fatto".

Giud. : "Ricorda se loro c'erano quando lei apprese la notizia ?"

Sbr. : "La sera sì, perchè abbiamo cenato, mi sembra, a casa mia."

Giud. : "Insieme ?"

Sbr. : "Mi pare di sì, oddio questo non so. Comunque questo ricordo, che ne abbiamo parlato insieme, non so se la sera o il giorno dopo ...".

Pres. : "Lei però l'aveva saputo prima, perchè la televisione l'aveva comunicato prima di pranzo il fatto della strage".

Sbr. : "Io ero a mangiare a casa di mia madre e la televisione in cucina non c'era, si spegneva prima di pranzo, quindi le notizie non ..."

Pres. : "Quindi lei ne parlò con Fioravanti e Mambro quando rientrò a casa sua ?"

Sbr. : "Non ci giurerei".

Giud. : "Mi sembra che abbia detto che non ricorda se è la sera stessa o la sera dopo".

Sbr. : "No, non me lo ricordo"...

Pres. : "Ricorda di avere visto la mattina del 2 agosto Fioravanti e Mambro ? Che ricordi ha ? E' uscita di casa mentre loro erano ancora a letto ?"

Sbr. : "Non ho ricordi specifici su quella mattina, perchè ... non so ... penso che a distanza ... ma neanche a distanza, sicuramente non ci badavo se ci fossero o no. Io ho ricostruito che loro in quei giorni erano a casa mia; quindi, se erano a casa mia, dormivano a casa mia" ...
Sbr. : "Se erano ospiti a casa mia certamente prendevamo il caffè insieme, certo, ma di quella mattina non ho ricordi".

Questa ampia citazione dell'interrogatorio serve a dare una idea illuminante, da un canto, dei propositi e, dall'altro, dei risultati conseguiti dalla Sbrojavacca.

Il primo rilievo da farsi è che queste dichiarazioni dibattimentali contrastano vistosamente con quelle rese al G.I. di Venezia in epoca molto più vicina ai fatti; nell'84, infatti, la donna non era "in grado di precisare i giorni in cui" Fioravanti e Mambro "alloggiarono presso di noi" e l'unico riferimento temporale era al compimento di un mese di età del bambino (10 agosto); nell'87 la donna è certa che Fioravanti e Mambro erano presso di lei il 2 agosto e che si allontanarono il 3 o il 4, mentre il riferimento cui aggancia quel ricordo è il ritiro della targhetta.

Il secondo rilievo riguarda quest'ultimo riferimento. La Sbrojavacca può dire soltanto che la venuta degli amici si verificò in epoca successiva a quella in cui lei era andata a ritirare la targhetta (quindi, approssimativamente, circa 15 giorni dopo il parto, vale a dire attorno al 25 luglio). Ma, si deve osservare che la donna non dice quanto tempo intercorse tra il ritiro e la venuta. Il giorno

del ritiro è soltanto il dies a quo, vale a dire il giorno non prima del quale si verificò l'arrivo; al punto che è ugualmente legittimo ritenere che quell'evento si sia verificato subito dopo ma, anche, alquanto tempo dopo il ritiro.

Il terzo e decisivo rilievo è che per la giornata del 2 agosto la donna non è in grado di dare alcun riferimento; così come è senza riferimenti la data della partenza indicata nel 3 o 4.

La Sbrojavacca, infatti, non ricorda nulla dei movimenti dei due imputati in quella mattina e non ricorda se erano insieme a lei quando ella apprese la notizia della strage (in ogni caso non era stato durante il giorno ma la sera, perchè a casa della madre il televisore veniva spento prima di pranzo).

La Sbrojavacca afferma, tuttavia, che commentarono insieme l'evento, ma non ricorda quando lo fecero, se la sera del fatto o il giorno successivo. E, a questa stregua, è facile osservare che potrebbero averlo commentato anche vario tempo dopo, perchè non viene indicato nulla che valga a stabilire un nesso temporale fra la strage (ad esempio, il giungere improvviso della sua notizia attraverso i notiziari o qualche altro evento saliente successivo) e la presenza di Fioravanti e Mambro presso la Sbrojavacca.

Se ne deve concludere che in ordine alla presenza a Treviso nella sua abitazione di Fioravanti e Mambro il giorno 2 agosto, Flavia Sbrojavacca ha fatto una affermazione del tutto assiomatica e indimostrata.

Ancora, va rilevato che la sicurezza con cui quella affermazione è stata fatta si pone in stridente contrasto

con la assoluta mancanza di ricordi dichiarata al G.I. di Venezia tre anni addietro in merito alla collocazione nel tempo dei soggiorni a Treviso dei due amici.

17.4 Riepilogo

Riepilogando gli argomenti svolti sul punto dell'alibi proposto dagli imputati, si deve osservare 1) che gli stessi prevenuti si sono insanabilmente contraddetti tra di loro; 2) che i coimputati -anche a voler tacere della inaffidabilità connaturata alla loro indicata veste- hanno parlato solo in un secondo momento (Ciavardini) della gita a Padova, oppure hanno affacciato una versione dei fatti (Cavallini) che è il dichiarato frutto di un accordo intervenuto con gli imputati medesimi; 3) che la Sbrojavacca non è stata in grado di dare una indicazione minimamente credibile circa i giorni in cui Fioravanti e Mambro furono suoi ospiti a Treviso; 4) che, soprattutto, la donna non sa dire nulla su quanto gli imputati fecero la giornata del 2 agosto e, in particolare, la mattina, tanto che le sue dichiarazioni sono, comunque, perfettamente compatibili con un allontanamento di Fioravanti e Mambro da Treviso in un tempo ampiamente utile perchè raggiungessero Bologna per le 10.25 e, quindi, facessero rientro nella città veneta per la sera.

La conclusione è che gli imputati non hanno assolto all'onere che si erano assunti; essi, infatti, non hanno dato alcuna dimostrazione dell'alibi proposto, perchè non hanno provato di essersi trovati, all'ora dello scoppio, in un luogo diverso da Bologna.

18. I giorni intorno al 2 agosto

Il tema d'indagine di questo capitolo non può, tuttavia, esaurirsi con la verifica dell'alibi; esso va, infatti, necessariamente allargato ai movimenti compiuti dagli imputati nei giorni attorno al 2 agosto.

Ebbene, su tali movimenti Fioravanti e Mambro non hanno offerto un solo elemento attendibile sulla base del quale sia stato possibile ricostruire i loro spostamenti nel periodo dal 30 luglio al 4 agosto.

La menzionata inattendibilità è suffragata dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal medesimo imputato -ora il Fioravanti, ora la Mambro- in tempi diversi, dalla inconciliabilità di talune affermazioni con dati di fatto inoppugnabili, dalla mancanza quasi totale di conferme esterne (con un'unica eccezione di cui si dirà ampiamente).

18.1 Il 30 luglio

L'ultimo dato sicuro, prima del 2 agosto, è il viaggio fatto dai due imputati la mattina del 30 luglio da Tre Fontane fino all'aeroporto di Punta Raisi. Chi li accompagnava erano i coniugi Mangiameli.

Fioravanti e Mambro non vollero essere portati davanti all'ingresso per le partenze, ma si fecero lasciare a qualche centinaio di metri dall'aerostazione.

Sul punto la Amico è stata esplicita e lo stesso Valerio F. ha convenuto: "Scendemmo non appena potemmo e cioè sullo svincolo per l'aeroporto che, tra l'altro, non è distante dal medesimo: saranno stati 800 metri." (dibattimento di appello, ud. 11 nov.89, pag.16).

La Mambro, dal canto suo, ha contestato che quella distanza potesse misurarsi in 800 metri, ma non ha potuto

negare che una certa distanza vi fosse (ud.18 nov.89, pag.6).

Nessuno, dunque, ha visto gli imputati mettere piede nell'aerostazione, mentre è restato senza spiegazioni - malgrado la espressa interrogazione rivolta in tal senso dal giudice a latere, (risultante dalla registrazione magnetofonica)- il fatto che i due abbiano voluto deliberatamente farsi lasciare in un luogo apprezzabilmente distante dall'aeroporto medesimo.

Nessuna luce, poi, viene in ordine al volo Palermo-Roma che gli imputati assumono di avere effettuato.

Non da Valerio F., il quale ha dichiarato di essere "partito da Palermo il 30 luglio nel tardo pomeriggio" e ha soggiunto: "ricordo che c'era la luce ma non era subito dopo pranzo, recandomi all'aeroporto di Punta Raisi, dove fui accompagnato in macchina da Mangiameli e dalla moglie che rientravano a Palermo da Tre Fontane, prendendo l'aereo per Roma senza alcuna prenotazione" (14 dic.85 al G.I. di Bologna, pag.2).

Ora, lo stesso Fioravanti ha affermato che dalla metà di luglio non poteva più usare il documento "De Francisci Amedeo" ed il relativo nominativo (perchè nel frattempo il vero De Francisci era stato arrestato, ovvero perchè era stato ritrovato il giubbetto con la cocaina e i certificati intestati a quel giovane) e che, di conseguenza, egli riteneva di avere usato il nome "Cucco" (25 ott.85 al G.I. di Roma). Ebbene, quel giorno risultano emessi ed utilizzati (v. fotocopie dei relativi tagliandi prodotte in atti dal P.G. in grado di appello) sul volo Palermo-Roma delle 11.10 due biglietti a nome "De Franceschi", mentre due prenotazioni a nome "Cucco" risultano non utilizzate.

Sul punto v'è da mettere in evidenza che "De Franceschi" non è "De Francisci" e, in secondo luogo, che il volo fu uno di quelli del mattino e non del tardo pomeriggio.

18.2 Il 31 luglio

Quanto alla successiva giornata del 31 luglio, Valerio F. non ne ha mai parlato in dettaglio fino al 1989, se non per affermare genericamente : "Non ricordo quanto tempo ci siamo fermati a Roma, ma mi sembra assai poco, dal momento che ripartii per Venezia, probabilmente in macchina" (interr. 25 ott.85 citato).

Solo al dibattimento di appello (ud. 10 nov.89, p.34), egli ha sostenuto che quel giorno l'aveva impiegato per andare a Taranto in treno, incontrare Mauro Addis, attorno alle 16, davanti all'edificio della SIP, andare con lui a visitare la casa di Gandoli, salire sulla vettura di Addis e farsi accompagnare da costui, che doveva fare rientro a Milano, all'aeroporto di Fiumicino in tempo per prendere l'ultimo aereo per Venezia.

Ciò che è singolare è che Addis, ripetutamente interrogato nel corso dell'istruttoria, aveva sempre collocato (26 nov.84, G.I. Bologna, p.3; 14 nov.85, PM Milano pp.2-3) l'episodio dell'appuntamento davanti alla SIP di Taranto in epoca successiva al 5 agosto, riferendo che all'incontro era seguito un periodo di convivenza nella casa di Gandoli con Fioravanti e Mambro, convivenza che era cessata quando esso Addis aveva ceduto alle insistenze della sua ragazza e si era spostato con costei all'isola d'Elba.

Al dibattimento di primo grado (ud. 2 dic.87) Addis ha mutato -improvvisamente e senza dare spiegazioni- la

sua versione dei fatti, proponendo quella che sarebbe, poi, stata adottata dal Fioravanti nel citato interrogatorio in grado di appello (in primo grado i due imputati non hanno risposto all'interrogatorio).

E sulle gravi perplessità -per non dire altro- che suscita questo cambiamento di versione deve notarsi, in primo luogo, che Addis -il quale aveva necessità di portarsi tutte le domeniche alle 19 presso la caserma dei Carabinieri di Segrate per firmarvi il registro delle presenze - risulta avere compiuto in quel periodo i trasferimenti da Taranto a Milano con voli da Bari a Milano e qualificandosi con il nome "Paggi" (dichiarazioni Addis 14 nov.85 cit., confermate dagli accertamenti di polizia giudiziaria).

In secondo luogo, va osservato che il 31 luglio, un giovedì, Addis non aveva alcun bisogno di recarsi a Milano per l'incombente descritto, lui che se ne stava al mare con la ragazza e cercava di allontanarsi dal luogo di vacanza, comprensibilmente, il meno possibile; soprattutto, deve notarsi che non aveva senso che Addis si sobbarcasse il viaggio fino a Milano in auto, dato che Mangiameli gli aveva fornito il denaro per ogni necessità: per l'affitto, per il suo mantenimento al mare, "oltre ai soldi per venire in aereo a firmare" (interr.PM Milano 14 nov.85 cit., p.2).

Di grandissima importanza, infine, è la condotta processuale tenuta da Francesca Mambro sul punto.

Costei aveva totalmente ignorato, nel corso di tutta l'istruttoria, l'episodio di Taranto, affermando che alla partenza da Palermo era seguito, in pratica senza soluzione di continuità, il viaggio fino a Treviso : "... abbiamo effettuato frequenti viaggi dei quali qualcuno a Roma e un altro in Sicilia con Valerio Fioravanti e sono tornata diret-

tamente a Treviso in aereo. Quest'ultimo viaggio ha avuto luogo nel mese di luglio." (7 apr.82, G.I. Bologna, p.1); "Sono stata in Sicilia una sola volta nel luglio 80, (ero stata in quella città un'altra volta nella Pasqua dello stesso anno) e, come ho già detto, dalla Sicilia ce ne andammo io e Valerio direttamente a Treviso". (25 ag.84, G.I. Bologna, p.6).

L'imputata, tuttavia, non si è limitata a questo, perchè nell'interrogatorio 21 dic.85 al PM di Roma aveva avallato, con estrema puntualità, proprio la versione dei fatti esposta da Addis in istruttoria. La Mambro, invero, dilungandosi a riferire le vicende seguite alla rapina di Piazza Menenio Agrippa (del 5 agosto), aveva dichiarato: "Se non vado errata, il giorno successivo o qualche giorno dopo andai con Valerio a Taranto ove avevo appuntamento con una persona che poi ho saputo chiamarsi Mauro Addis" (p.2).

Giunta al dibattimento di appello (nel 1989) la Mambro si è improvvisamente ricordata dell'intermezzo di Taranto ed in termini assolutamente identici a quelli espressi da Valerio F., perchè ha collocato il viaggio nella città pugliese nel giorno 31 luglio, il rientro a Roma la sera con l'auto guidata da Addis e la partenza "per Treviso con l'ultimo aereo utilizzabile". (ud.18 nov.89, pp.7-8).

Un'ultima e marginalissima notazione richiede questa tardiva versione relativa al 31 luglio. Essa si sostanzia nella considerazione che un viaggio Roma-Taranto-Roma così come descritto (compiuto in treno e auto, con tempi tanto ristretti e in giornate di gran caldo) appare tanto faticoso quanto ingiustificato, dal momento che sarebbe stato fatto in funzione soltanto della visita

alla casa di Gandoli, il cui scopo appare assolutamente sproporzionato alla fatica che ha richiesto.

Riepilogando in ordine ai due giorni della fine di luglio esaminati, si può osservare che la tardività della presentazione dell'ultima versione, l'aperto contrasto di questa con i dettagli circa la collocazione dell'incontro di Taranto a dopo il 5 agosto forniti a suo tempo da Addis e dalla stessa Mambro, nonchè le altre perplessità indicate rendono assolutamente non credibile la versione medesima e segnalano il totale buio che avvolge la giornata del 30 luglio (dal momento in cui i coniugi Mangiameli lasciarono i due imputati), la notte fra il 30 e il 31 (di cui non è mai stata fatta nemmeno menzione) e la intera giornata del 31.

18.3 Il viaggio da Roma a Venezia

l viaggio da Roma al Veneto si offre al fondamentale rilievo concernente il mezzo che sarebbe stato usato per il trasferimento.

Il Fioravanti, invero, ha da principio parlato di un viaggio fatto in autovettura, più precisamente con la BMW 320 di colore grigio metallizzato (interr.25 ott.85, loc.cit. al par. preced.), per poi passare ad un trasferimento in aereo i cui contorni si sono specificati nella versione del 1989, quando l'imputato ha parlato dell'ultimo aereo per Venezia acciuffato per i capelli perchè preso direttamente in pista senza prenotazione.

Su quest'ultima versione gli imputati hanno, da quel momento in poi, sempre insistito, ma va osservato che la presenza in quei giorni della BMW nel Veneto era stata già indicata dallo stesso Fioravanti (26 apr.84, G.I. Bologna, p.3) ed anche -sia pure in termini meno precisi- dalla

Sbrojavacca (19 sett.84, G.I. Venezia, p.3), tanto da convincere della piena attendibilità del fatto che Fioravanti e la Mambro non presero mai quell'aereo.

Al riguardo, questa Corte deve osservare che i biglietti aerei prodotti dal Procuratore Generale al dibattimento di appello -due biglietti a nome "De Franceschi" utilizzati sul volo delle 23.45 da Roma a Venezia- non corrispondono a "De Francisci", che era il nome del quale gli imputati si erano serviti, seppure in passato e prima della disavventura del giubbotto.

Ancora, va ricordato che Fioravanti assume che subito prima di partire da Roma egli telefonò a Cavallini perchè andasse a prendere lui e la Mambro all'aeroporto di Venezia; ma è pacifico che Cavallini non aveva telefono nella sua abitazione (vedansi le dichiarazioni del Cavallini in questo dibattimento e quelle della sua convivente in primo grado) tanto che la madre della Sbrojavacca ha riferito (11 giu.81,G.I. Bologna) che quando Fioravanti, nell'agosto, telefonava da Taranto cercando il Cavallini, lo faceva chiamando all'abitazione di essa Brunelli, la quale abitava in località diversa da quella della figlia.

E benché si sia soffermata proprio su questi particolari del telefono e sia stata sollecitata a riferire quanto sapeva sulla presenza degli imputati a Treviso in quei giorni, la Brunelli nulla ha riferito circa una eventuale telefonata a tardissima sera con cui Fioravanti avrebbe invitato il Cavallini ad andarlo a prendere all'aeroporto in piena notte.

18.4 Il passaggio da Treviso e il rientro a Roma

Si è già avuto modo di dire che un passaggio degli imputati nella zona di Treviso in quei giorni sembra po-

tersi dare per certo.

Questa Corte -in ciò dissentendo dai giudici di primo grado- ritiene che la testimonianza di Maria Teresa Brunelli sia di sostegno a questo convincimento.

Al riguardo, occorre riandare alle esatte dichiarazioni della testimone.

L'11 giu.1981 al G.I. di Bologna la donna ha dichiarato sul punto : "Se ben ricordo, nei primi giorni di agosto ho visto, ma non ricordo quante volte, Fioravanti e la Mambro, anzi la Mambro e da ciò presumo che doveva essere presente anche Fioravanti, ma non ho un ricordo preciso della sua presenza."

Il 24 sett.84 al G.I. di Venezia la Brunelli ha dichiarato : "Dopo la nascita del bambino mi recavo a casa di mia figlia per aiutarla in tutti i sensi, praticamente ogni giorno. Avevo le chiavi di casa sua. Dopo la nascita di mio nipote, escludo che la Mambro e il Fioravanti abbiano dormito a casa della Flavia."
Poco più avanti ha ancora dichiarato : "Chiaramente, non sono in grado di ricordare e nemmeno di dire se nel periodo successivo al parto di mia figlia Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini si frequentassero nella zona di Treviso. Posso solo dire che non ho mai visto Fioravanti e la Mambro dormire a casa della Flavia."

Orbene, l'esame comparato delle due deposizioni (quella dell'81 e quella dell'84) rivela che al G.I. di Bologna la Brunelli ha riferito sul punto se avesse ella visto o meno Fioravanti e la Mambro in Treviso in quei primi giorni di agosto.

Nella deposizione del 1984 il tema affrontato è stato diverso, più precisamente se in quei giorni e comunque

nei giorni successivi al parto la stessa avesse visto 'dormire' a casa della figlia Flavia i due imputati.

La differenza è stata bene colta durante il dibattimento di primo grado (udienza 21 ottobre 87), quando sia le domande del presidente che le risposte della testimone si sono esplicitamente richiamate a questa distinzione. Ne fa fede l'intera sequenza di domande e risposte ed è qui sufficiente citare la risposta conclusiva della Brunelli: "Confermo le dichiarazioni sul punto e, in particolare che dopo il parto non ho più visto né il Fioravanti né la Mambro dormire a casa di mia figlia."

Le conclusioni che debbono trarsi da questi esami testimoniali sono, in primo luogo, che la Brunelli non si è mai contraddetta per la semplice ragione che ha trattato due temi diversi nelle deposizioni istruttorie citate; in secondo luogo, che da queste due deposizioni e dalle opportune sottolineature fatte al dibattimento, emerge: a) che la Brunelli può dire di avere visto (casualmente, si deve supporre) la Mambro nei primi giorni di agosto a Treviso; b) che la Brunelli può affermare con certezza che Fioravanti e Mambro in quei giorni non hanno mai dormito a Treviso nella casa della Sbrojavacca.

Secondo la testimonianza della Brunelli - testimonianza che ripetutamente ed ineccepibilmente è stata riconosciuta come assolutamente attendibile- deve, quindi, dirsi provato che la Mambro e, verosimilmente, anche Fioravanti ebbero a trovarsi in quel di Treviso in uno dei primi giorni di agosto, ma che, nello stesso tempo, in quel periodo essi non ebbero mai ospitalità nella casa della Sbrojavacca.

Se, dunque, deve ritenersi per certo che i due imputati siano passati per Treviso in uno dei primi

giorni di agosto, altrettanta certezza non può esprimersi circa il giorno esatto in cui ciò ebbe ad accadere; né, concludendo la rassegna di quel periodo, può dirsi alcunchè di preciso circa i tempi e i mezzi con cui gli imputati fecero rientro a Roma, perchè è appena il caso di ricordare che essi affermano di essersi serviti del treno, ma tutto ciò presuppone che si dia per scontato che si fossero portati da Roma al nord in aereo, mentre si è visto che, con tutta probabilità, essi intrapresero quel viaggio in autovettura.

Nemmeno, infine, può dirsi che essi abbiano compiuto quel viaggio partendo da Venezia per raggiungere direttamente Roma, perchè sul punto manca qualsiasi riscontro.

18.5 Riepilogo

Tirando le fila di quanto si è venuti dicendo in ordine al periodo che va dal dal 30 luglio al 4 agosto occorre evidenziare che l'unico dato al quale è possibile attribuire carattere di certezza è quello di un passaggio di Fioravanti e Mambro da Treviso in un imprecisato giorno del periodo medesimo.

In quali altri luoghi siano stati gli imputati, con quali mezzi si siano spostati, con quale successione siano avvenuti gli spostamenti, non è dato di sapere.

V'è da registrare, inoltre, che gli imputati hanno ritenuto, ad un certo momento ed in una certa fase della loro strategia difensiva, di riempire i due giorni del 30 e del 31 luglio con un viaggio a Taranto che, per quanto si è detto più sopra, deve ritenersi mai effettuato.

18.6 Le voci dei compagni di lotta

Su questo medesimo argomento concernente il modo in cui gli imputati avevano trascorso quel periodo è estremamente rilevante osservare che gli stessi loro amici si sono ripetutamente mostrati ignari di ciò che Fioravanti e Mambro avessero fatto in quei giorni.

Walter Sordi ha riferito, al riguardo, confidenze estremamente significative fattegli da Cavallini (15 dic.83, G.I. di Bologna) : "Parlando sulla affidabilità di Fioravanti, anche se ora non ricordo le parole precise, Cavallini mi disse che il suo entusiasmo verso la figura di Valerio si era via via attenuato perchè si era reso conto che Valerio amava immischiarsi in ogni tipo di faccenda losca. Nel corso di tale conversazione, questo invece lo ricordo con precisione anche nel tipo di parole che furono pronunciate, Cavallini disse : 'Per esempio, che credi, che il giorno della strage del 2 agosto Valerio fosse veramente a Treviso con me e la Flavia?' Ovviamente, io non feci alcun commento poichè all'epoca non mi sarei mai sognato di chiedere ulteriori spiegazioni, considerata la gravità del fatto che implicitamente veniva attribuito al Fioravanti. Invero, nella frase del Cavallini io colsi la necessaria implicazione di Fioravanti nella strage.
Del resto Cavallini aggiunse che gli risultava che in quel giorno Valerio non si trovava neppure nel campeggio pugliese insieme a Belsito e Vale. Di questo io avevo già consapevolezza perchè Belsito era stato in Libano con me nell'81 e mi aveva detto che nel periodo della strage di Bologna Valerio non si era visto e lo avevano incontrato a Roma in occasione della rapina in Piazza Menenio Agrippa il 5 agosto 1980."

Il Sordi, ripetutamente richiesto di fornire dettagli su queste dichiarazioni, ha precisato (15 marzo 84, G.I. Bologna): "Ancora una volta confermo che proprio Cavallini, parlando con me a Roma davanti alla stazione metropolitana San Paolo di Roma, ebbe a dirmi di Valerio Fioravanti quanto segue: «.. ma tu ancora credi che Valerio stesse a Treviso il 2 agosto; quello a me ha detto che stava in Puglia e ai ragazzi che stavano in Puglia ha detto che stava a Treviso»".
Ancora (14 dic.84, PM Bologna, pp.5-6): "Cavallini ... tra l'altro mi disse che quando vi fu la strage del 2.8.80 parlando con Valerio quando lo rivide uno o due giorni dopo, questi gli disse che il 2 agosto si trovava in campeggio con Vale, Belsito ed altri. Mi disse Cavallini che invece Vale e Belsito gli avevano detto che avevano saputo da Valerio Fioravanti che si trovava in quello stesso giorno a Treviso in casa di Cavallini."

Relativamente a queste confidenze di Cavallini si deve, in primo luogo, notare che esse, lungi dal confliggere con il deposto della Brunelli, si conciliano perfettamente con il medesimo e, anzi, da esso traggono un innegabile conforto.

Intanto, Cavallini parla con specifico riferimento al 2 agosto, mentre si ricorderà che la Brunelli non è in grado di precisare in quale giorno di quel periodo avesse visto la Mambro.

Secondariamente, quando Cavallini pone il problema se Valerio F. "fosse veramente con me e la Flavia" intende 'nella stessa casa' come egli stesso chiarisce nella dichiarazione 18 dic.84 sopra citata. E, in proposito, si è visto che la Brunelli è stata sempre ferma nel fare una af-

fermazione perfettamente coincidente con questa del convivente della figlia.

Occorre, poi, osservare che le dichiarazioni di W. Sordi sono estremamente circostanziate e sono state ripetute sempre in modo uniforme.

Si deve, ancora, osservare che le confidenze di Cavallini hanno trovato un riscontro in ciò che Sordi aveva appreso direttamente da Belsito.

D'altra parte, W. Sordi è ritenuto da tutti un personaggio degno di fede. Ne fanno prova le parole di Cristiano Fioravanti (15 mar.85, G.I. Bologna) che ha detto che "Sordi non mente e non è in cattiva fede."
Nel medesimo interrogatorio Cristiano F. ha soggiunto che "chi è in cattiva fede è Cavallini, il quale dall'arresto di mio fratello in poi ha mantenuto nei suoi confronti un atteggiamento di dura condanna ... Ritengo, quindi che Sordi sia sincero quando riferisce ciò che ha appreso da Cavallini, bisogna vedere che valore dare alle parole di Cavallini". Ebbene, si è visto che le parole di Cavallini hanno trovato il suffragio di quelle di Belsito e, dunque, è dimostrato che le accuse di malafede mosse a Cavallini sono, almeno su questo punto, totalmente infondate.

Per altro verso non va dimenticato che Cavallini (il quale, si noti bene, non si è mai 'pentito') messo di fronte alle dichiarazioni di Walter Sordi, ne ha dato una smentita che, oltre a segnalarsi per lo scarsissimo calore che la accompagna, rivela la inequivocabile e ferma volontà di evitare, da parte sua, ogni approfondimento di quella vicenda : "Le dichiarazioni di W. Sordi secondo cui avrei espresso dubbi sulla effettiva implicazione di Fioravanti nella strage, non ricordo di averle fatte, ma posso imma-

ginare che Sordi abbia frainteso completamente il senso di una mia frase scherzosa." (5 apr.84, G.I. Bologna, p.4).

E questa blandissima smentita, tanto fredda e asettica quanto eloquente, trova il suo esatto parallelo nella risposta che Cavallini ha dato circa l'alibi di Fioravanti e Mambro (vedi sopra sub 17.2).

A conclusione di questa rassegna delle conoscenze, da parte degli altri elementi del gruppo, circa i movimenti di Fioravanti e Mambro in quei giorni, vanno ricordate le dichiarazioni di Cristiano F.; dichiarazioni che si raccomandano per essere molto precise e con riferimenti circostanziali al 2 agosto che non consentono equivoci di sorta, né interpretazioni di comodo tali da snaturare -come ha tentato di fare la difesa- il riferimento alla strage di Bologna; dichiarazioni che meritano il solo commento di riflettere notizie del tutto analoghe a quelle provenienti da Cavallini e Belsito, le une e le altre rivelatrici di una palese identità di intenti promanante dalla comune fonte (Valerio F.) che le aveva diffuse.

"Mio fratello mi ha sempre detto che il 2.8.80 era a Jesolo insieme con la Francesca Mambro con Cavallini e la Sbrojavacca. Io posso dire che mi ha sempre detto che in quel periodo stava a Jesolo, ma non so se si spostava in posti vicini.
A.D.R.: Non ho mai sentito che in quel periodo, insieme con loro, vi fosse Luigi Ciavardini. Il discorso su Jesolo è venuto fuori in modo naturale dopo la emissione degli ordini di cattura da parte della Procura della Repubblica di Bologna. Mio fratello mi diceva che nulla aveva a che vedere con i fatti di Bologna perchè lui il 2.8.80 era al mare." (15 mar.85 cit., p.2).

19. La rapina di piazza Menenio Agrippa

Alla luce di quanto si è detto nei paragrafi precedenti si può constatare che sono emerse in modo palese le ripetute contraddizioni in cui sono caduti gli imputati, contraddizioni che hanno contrapposto l'uno all'altro prevenuto, ma contraddizioni, anche, che sono maturate all'interno di ciascuna posizione assunta dai singoli.

Al riguardo, la sentenza di secondo grado ha patrocinato la tesi secondo cui un cattivo ricordo sarebbe sintomo di spontaneità e genuinità della difesa perchè quella del 2 agosto sarebbe stata per gli imputati una giornata come le altre, "sul piano personale non particolarmente significativa" (p.359), ragione per la quale non vi sarebbe stato motivo alcuno per ricordare con speciale nitidezza gli avvenimenti di quel giorno.

A giudizio di questa Corte, l'assunto è insostenibile perchè errata è la premessa da cui discende.

Invero, gli imputati -proprio gli imputati- sostengono che già poche ore dopo il fatto ebbero il timore che il loro gruppo potesse essere additato come il maggiore indiziato di responsabilità, perchè la strage fu immediatamente attribuita all'area della destra eversiva e perchè fu data pubblicità alla rivendicazione dei NAR. E fu proprio per l'allarme che scaturì da quel timore che i medesimi imputati sostengono di avere deciso di mettere subito in atto la rapina di piazza Menenio Agrippa, cui attribuivano il potere di rendere palese agli inquirenti e all'opinione pubblica la loro estraneità alla strage di Bologna.

Stando così le cose, dunque, essi avrebbero avuto immediatamente (si noti che la rapina di piazza Menenio Agrippa fu commessa tre giorni soltanto dopo la strage) la

percezione della rilevanza che gli eventi di quei giorni avrebbero assunto per loro.

Stando così le cose, ancora, la loro mente avrebbe dovuto registrare in modo indelebile i passaggi fondamentali di quei giorni e di quel 2 agosto in modo particolare. Sarebbe, dunque, perfettamente coerente con tale linea difensiva che gli imputati avessero ricordato -e riferito-, se non nei dettagli, almeno nei suoi passaggi fondamentali, quali furono i loro movimenti, le loro frequentazioni; in una parola, come trascorsero quei giorni e quel 2 agosto in particolare.

Ora, non solo non è accaduto nulla di tutto questo, ma la stessa rapina di Piazza Menenio Agrippa si è dimostrata del tutto incapace di assumere il significato che gli imputati pretendono di attribuirvi. La rapina, infatti, non fu rivendicata né dai NAR, né da altra formazione o sigla riconducibile in modo sufficientemente chiaro al suddetto gruppo o, comunque, a Fioravanti (e Mambro) personalmente.

Al riguardo, i dati sono assolutamente oggettivi.
Vi fu una rivendicazione del delitto fatta telefonicamente nello stesso pomeriggio; la chiamata giunse alla redazione romana del giornale "Vita"; l'ignoto portavoce dei rapinatori attribuì il delitto al "gruppo Zeppelin", senza altre specificazioni. In tal senso riportano la notizia gli stessi giornali prodotti in questo dibattimento dalla imputata Mambro; giornali che, nel contempo, smentiscono anche l'affermazione di Valerio Fioravanti -fatta in questo dibattimento all'udienza del 22 dicembre 1993- secondo cui al nome "Zeppelin" il telefonista avrebbe premesso la sigla "NAR".

Nessuna rivendicazione scritta, poi, fu diffusa dagli autori della rapina. Gli imputati sostengono di avere lasciato un volantino in un cesto per rifiuti dopo averne indicata l'ubicazione alla stessa redazione del giornale "Vita", ma nessun volantino fu mai trovato.

L'unico commento che si può fare a questi dati di fatto è, in primo luogo, che Fioravanti ed i suoi sodali rivendicarono il delitto con una sigla sconosciuta al pubblico (essendo "Zeppelin" il soprannome di un amico che aveva il cranio a forma di dirigibile e non essendo mai stato usato in precedenza quel nome), di sapore decisamente goliardico ed irridente e -quel che più conta- per nulla consono allo scopo oggi dichiarato; in secondo luogo, che se veramente avessero tenuto a farsi riconoscere come autori di quell'impresa, essi avrebbero potuto ripetere la diffusione del volantino, una volta sinceratisi che il primo era andato perso.

Ma l'inerzia tenuta anche in questa direzione conferma che Fioravanti e Mambro quando commisero questa rapina non avevano alcuna intenzione di attribuirvi il significato che solo le successive escogitazioni difensive avrebbero individuato.

La conferma delle conclusioni raggiunte è data da quanto ha riferito Sergio Calore (10 mar. 85 al PM di Bologna, f. 7) al riguardo: "Valerio Fioravanti, nella primavera estate 82, mi disse che la rapina contro l'armeria in Piazza Menenio Agrippa del 5 agosto 80 era stata rivendicata con la sigla 'gruppo Zeppelin' perché in tal modo volevano manifestare solidarietà nei confronti di Ennio Di Scala. Quest'ultimo era stato arrestato nel corso delle indagini conseguenti all'omicidio Evangelista ed era soprannominato Zeppelin per la forma della testa. Non si

voleva che egli pensasse di essere ritenuto un infame. Io non ricordo se Fioravanti mi abbia anche detto di avere fatto quella rapina per dimostrare che i NAR non c'entravano con la strage di Bologna".

Un'ultima, ma basilare notazione deve essere fatta al riguardo della rapina di piazza Menenio Agrippa.

Gli imputati hanno assegnato a questa impresa delittuosa una valenza simbolica che si fonda sull'enunciato seguente : 'Noi NAR ci dedichiamo alle rapine alle armerie e non alle stragi; poichè abbiamo commesso la rapina all'armeria di piazza Menenio Agrippa, ergo, non abbiamo commesso la strage di Bologna'.

Ora, in primo luogo, è smentito dai fatti che i NAR facessero rapine ai danni delle armerie in alternativa ad altri delitti.
Si consideri, infatti, che proprio in quei mesi il gruppo di Valerio Fioravanti aveva commesso, fra i numerosissimi altri, anche vari omicidi: Arnesano, Evangelista, Amato.

In secondo luogo -e in ogni caso- la rapina suddetta non fu tale da porsi, in concreto, come alternativa alla strage, poichè nulla esclude -né avrebbe mai potuto impedire- che le stesse persone fossero il 2 agosto alla stazione di Bologna e il 5 agosto a Roma.

20. Le conclusioni

L'indagine di questa Corte, tuttavia, non può limitarsi a prendere atto che l'intera linea difensiva presentata dagli imputati è franata completamente, vuoi perchè smentita clamorosamente, vuoi perchè frutto di contraddizioni insanabili, vuoi perchè priva di ogni riscontro,

vuoi perchè inconciliabile con le normali regole di esperienza o con la logica più elementare.

Invero, un esame di quella linea, condotto sotto diverso profilo, permette di notare che Fioravanti e Mambro hanno edificato dal nulla un intero alibi sia procedendo ad adattamenti successivi delle dichiarazioni difensive, sia puntellando l'alibi stesso con vari elementi tra quelli già passati in rassegna ad altro titolo nei paragrafi precedenti.

Al riguardo, occorre considerare, anzitutto, le macroscopiche divergenze iniziali tra le rispettive versioni dei due imputati e gli adattamenti successivi delle dichiarazioni di Valerio Fioravanti a quelle di Francesca Mambro; ancora, l'allinearsi anche delle versioni di Ciavardini e Cavallini a quella della Mambro solo (e sempre) a partire dal 1984.

Altro momento fondamentale della costruzione dell'alibi è rappresentato dalla ritrattazione operata da Mauro Addis delle sue dichiarazioni istruttorie e la proposizione, al dibattimento di primo grado, di una versione nuova di zecca che ha consentito di riempire le giornate del 30 e 31 luglio degli imputati. Con riferimento alle medesime giornate sono seguiti, al dibattimento di secondo grado, l'uniformarsi delle narrazioni degli imputati a quella nuova dell'Addis, e ciò mediante il radicale cambiamento di versione della Mambro sulla data di incontro con Addis e l'inedito diffondersi di entrambi sugli spostamenti effettuati in quei due giorni.

La Sbrojavacca, da parte sua, si è presentata al dibattimento con un perfetto ricordo dei giorni che vanno dalla fine di luglio al 3 agosto; un ricordo che era assente tre anni prima quando era stata interrogata in istruttoria sullo stesso tema: un ricordo che avrebbe permesso di da-

re agli imputati una copertura di assoluta tranquillità per il periodo a cavallo della strage e, soprattutto, per il 2 agosto. E v'è da rilevare che se non fosse stato per le incalzanti contestazioni e le pressanti richieste di puntualizzazione fattele da giudici e pubblico ministero (si legga, a questo fine, il testo integrale del verbale di interrogatorio all'udienza del 21 ottobre 87), la donna sarebbe riuscita appieno nel suo intento di lasciare agli atti una 'testimonianza' secondo la quale le si sarebbe dovuto credere sulla parola che in quei giorni, e specificamente il 2 agosto, Fioravanti e Mambro erano nella sua casa di Treviso.

Ed è di tutta evidenza che l'apporto della Sbrojavacca avrebbe dovuto rappresentare, nell'alibi apprestato dagli imputati, il momento più elevato della costruzione, l'elemento risolutore, quello capace di chiudere ogni varco all'accusa, perchè andava direttamente alla giornata del 2 agosto.
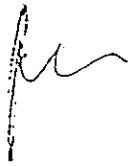
Da ultimo, gli imputati hanno utilizzato la rapina del 5 agosto, da loro effettivamente commessa, per costruire una sottile quanto contorta tesi con cui hanno preteso di accreditare la rapina medesima di un valore simbolico che dovrebbe essere inequivocabile nel senso di dimostrare la incompatibilità di quel delitto con la strage. Ebbene, si è visto che tale pretesa univocità è totalmente insussistente e che lo scopo accampato, che necessariamente si sarebbe potuto conseguire solo attraverso una chiara rivendicazione, è stato smentito dai fatti nel suo stesso presupposto.

Le confidenze di Fioravanti a Calore non hanno fatto niente più che confermare le conclusioni raggiunte dalla Corte.

Anche questo argomento difensivo è, dunque, risultato del tutto artefatto.

Ora, come ha messo in luce la sentenza della Corte di Cassazione (p.120), gli elementi qui esaminati sono indicativi di una costruzione artificiosa che integra gli estremi dell'alibi falso; nel contempo, "l'alibi costruito e dunque falso" ... "ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti".

E occorre notare che anche questo indizio è di segno pienamente concordante con quelli enucleati in precedenza, perchè la accertata predisposizione artificiosa di svariati mezzi di difesa -assolutamente incompatibile con un semplice alibi non riuscito (fallito)- ha assolto la trasparente funzione di coprire le reali attività intraprese dagli imputati il 2 agosto 1980 e nei giorni vicini.

E) IL COMPLESSO DEGLI INDIZI

21.1 Il riepilogo per meri enunciati

Vanno qui richiamati -per meri enunciati e senza pregiudizio alcuno della interezza della disamina che ha riguardato ciascuno di essi- gli indizi emersi a carico degli imputati, affinchè possano più agevolmente essere tenuti presenti nella loro globalità.
Essi si sostanziano nei seguenti elementi.

1) La esplicita ammissione fatta da Valerio Fioravanti allo Sparti di una presenza sua e di Francesca Mambro alla stazione di Bologna in occasione della strage.

2) Le frasi dello stesso Valerio F. chiaramente allusive di una sua partecipazione alla causazione dell'esplosione.

3) Le minacce -che accompagnarono le suddette frasi- formulate in termini tali da suffragare univocamente la portata confessoria delle confidenze rese al maturo amico in ordine alla partecipazione alla strage di esso Valerio.

4) La ricerca di documenti falsi fatta da Francesca Mambro immediatamente dopo la strage.

5) La vicenda della telefonata di Ciavardini, che si è dispiegata: a) nell'avere il giovane, mediante una telefonata fatta all'ultimo momento con la quale comunicava un proprio impedimento, fatto rinviare la partenza, già fissata per la sera del 1° agosto, da Roma per Venezia della fidanzata e degli amici, ottenendo in tal modo di evitare che gli stessi transitassero dalla stazione ferroviaria di Bologna in coincidenza con la mattina del 2 agosto; b) nell'essersi, nel medesimo tempo, egli stesso reso di fatto

indisponibile ad incontrare fidanzata e amici fino a dopo quella data; c) nell'avere egli giustificato quel rinvio con una ragione che è risultata priva di fondamento.

6) Il disegno degli imputati di uccidere Ciavardini il quale, dopo la telefonata, era diventato "una bomba vagante".

7) Il baratto -su cui ripiegarono gli imputati come alternativa alla eliminazione fisica del ragazzo nel frattempo divenuta inattuabile- in forza del quale gli imputati medesimi e i loro sodali avrebbero coperto le responsabilità di Ciavardini per l'omicidio Amato in cambio del suo silenzio sulle cose che sapeva circa la strage di Bologna.

8) Il movente dell'omicidio Mangiameli, individuato nella necessità, ravvisata dagli imputati, di eliminare il pericolo, reso palese dall'intervista Spiazzi, che l'esponente di TP fosse divenuto un inaffidabile depositario di delicate conoscenze che concernevano la strage.
Movente così individuato che, tre giorni dopo il delitto, aveva trovato l'autorevole e straordinario avallo degli amici e collaboratori più stretti della vittima, i quali avevano formulato precise valutazioni in ordine: a) alla stretta dipendenza dell'omicidio dalla strage, b) al ruolo determinante dell'intervista Spiazzi e c) alla riconducibilità agli autori della strage anche della eliminazione del Mangiameli.

9) L'alibi costruito, e dunque falso, presentato dagli imputati.

21.2 Le conclusioni

Occorre ricordare che la Corte di Cassazione (p.112) ha avuto modo di riconoscere i caratteri della gravità e della precisione all'indizio che si sostanzia nell'ammissione di partecipazione alla strage fatta da Valerio Fioravanti a Sparti.

Questo Collegio rileva che i medesimi caratteri ha, senza ombra di dubbio, anche la massima parte degli altri indizi enumerati, in virtù dell'elevata capacità dimostrativa del thema probandum che essi possiedono e in forza della univocità pressoché assoluta che li contraddistingue.

A tutto ciò si deve aggiungere che il complesso indiziario in esame ha la peculiarità di essere costituito da un numero invero cospicuo di elementi; che le circostanze indizianti sono scaturite da fonti molteplici ed indipendenti tra loro; che, infine, la valutazione simultanea di tutte consente di superare la relativa ambiguità indicativa (Cass. p.91) delle poche, residue circostanze che non sono dotate dei medesimi caratteri di gravità o di precisione delle altre.

E' noto, infatti, che "nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante ed univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Cass. p.92).

Le conclusioni da trarre sono, a questo punto, ineludibili, perchè la forza evocativa e la univocità della gran parte degli indizi -quando siano presi singolarmente-,

nonchè la molteplicità, la eterogeneità delle fonti e la convergenza di tutti -quando siano considerati nel loro assieme-, sono qualità del complesso indiziario che conducono senza incertezze al convincimento della piena responsabilità degli imputati Fioravanti e Mambro per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna.

F) GLI ELEMENTI DI SUSSIDIO

22. *Il loro significato*

Il convincimento cui è pervenuta questa Corte e del quale si è dato conto sin qui è confortato da una molteplicità di altri dati che, senza assurgere alla dignità di indizi autonomi, hanno tuttavia una notevole capacità di persuasione in ordine alla correttezza delle conclusioni raggiunte.

Al riguardo, il primo argomento da esaminare è quello del contesto politico-ideologico in cui è maturata la strage.

23. *I documenti della destra eversiva*

Occorre qui affrontare la tesi della sentenza di appello secondo cui la strage del 2 agosto 1980 non sarebbe riferibile in termini di certezza all'area dell'eversione di destra.

La citata sentenza -in questo seguendo il percorso della decisione di primo grado- ha iniziato affrontando il problema dei documenti provenienti dal mondo della destra extraparlamentare ed eversiva.

Essa ha affermato che non poteva essere disconosciuto che "alcuni militanti di destra, in quegli anni oscuri, farneticavano di sanguinosi attentati terroristici come strumento di rinnovati, quanto imprecisati assetti politici e sociali. Non è dato, però -ha soggiunto- attribuire la paternità di quelle farneticazioni ad un gruppo, o ad organismi, ben individuati e strutturati, ma piuttosto, alle considerazioni ed elaborazioni di singoli, senza che sia

stato possibile, sul piano probatorio, riconoscere concrete e specifiche programmazioni e piani di azione".

Questa Corte ritiene che non sia necessario ripercorrere, anche in questa sede, l'intera serie dei documenti così attentamente esaminati nelle precedenti fasi di questo processo e, specificamente, nelle requisitorie scritte del Pubblico Ministero, nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza di primo grado, a cui deve necessariamente farsi qui richiamo integrale.

Appare, tuttavia, utile prendere in considerazione uno di quei documenti a causa delle sue particolarità.
Ci si vuole riferire al manoscritto ritrovato in una cabina telefonica di via Irnerio a Bologna il 31 agosto 1980, quello nella cui seconda pagina è stata rinvenuta l'annotazione "da Tuti a Mario Guido Naldi". Questo documento, che è stato definito dalla sentenza della Corte d'Assise una "sorta di risoluzione strategica della destra eversiva", possiede le seguenti peculiarità:
a) di essere coevo alla strage, con l'ovvia implicazione di riflettere idee e programmi propri di quel periodo;
b) di essere stato stilato da Mario Tuti (in collaborazione con altro detenuto di nome Invernizzi); personaggio, il Tuti, con cui gli imputati hanno dimostrato di avere non solo una profonda consonanza ideologica, ma anche una familiarità che è ampiamente testimoniata dalla corrispondenza successivamente intervenuta fra Fioravanti e la Mambro, da un lato, e lo stesso Tuti, dall'altro, nel periodo immediatamente successivo alla cattura dei primi due
Il documento in esame indica dunque :

- lo scopo del movimento: "lo scopo generale della lotta rivoluzionaria è la presa del potere";

- il metodo da utilizzare: “per cercare di raggiungere questo obiettivo è necessario disarticolare il sistema”;

- gli obiettivi: “le nostre azioni dovranno quindi prendere di mira le strutture, i mezzi, gli uomini del regime, colpendo a tutti i livelli e non risparmiando alcun settore”;

- la tattica: "in questa fase converrà evitare lo scontro diretto con i rossi per non dover combattere, poi, su due fronti";

- la teorizzazione dello spontaneismo: "per poter raggiungere questi obiettivi, come già è stato scritto, non si può certo contare sui resti delle vecchie organizzazioni extraparlamentari e tantomeno è ipotizzabile di poter creare dal nulla le strutture ed i militanti; occorrerà quindi prevedere delle strutture organizzative che consentano una reale selezione operativa dei quadri e permettano il formarsi di una effettiva gerarchia basata sul merito e sulle capacità, impedendo inoltre alle forze repressive del regime di stroncare l'attività rivoluzionaria ai primi inevitabili errori del movimento.
Questo risultato può essere raggiunto ricorrendo, all'inizio, ad una struttura spontaneistica basata su gruppuscoli di poche persone (quasi tutti i nostri militanti conoscono o possono conoscere personalmente due o tre camerati degni di fiducia con i quali passare all'azione) che solo dopo essersi provate in progressive azioni di lotta, potranno tendere ad ampliarsi e ramificarsi nonchè a collegarsi fra di loro, con una tecnica analoga a quella delle cellule comuniste.

... Logicamente, in tempi immediatamente successivi, l'insieme dei vari gruppuscoli dovrà essere coordinato, ma solo a livello propagandistico e forse anche dottrinario, da
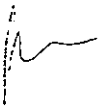
una organizzazione extraparlamentare di copertura e fiancheggiamento, che costituirà il retroterra del movimento nazional-rivoluzionario, nella quale confluiranno, a diretto beneficio della causa nazional-rivoluzionaria, i consensi ottenuti dalle azioni di lotta contro il regime. Questa organizzazione avrà inoltre l'importatissima funzione di filtro e di collegamento tra i gruppi operativi e l'ambiente c.d. 'nostro', estendendosi praticamente dai vecchi extraparlamentari al MSI, agli autonomi ...

Questi gruppi spontanei, comunque, nella loro escalation operativa, dovranno porre molta attenzione nel seguire alcuni principi basilari della lotta clandestina che riteniamo utili ricordare".

- i metodi della lotta nazional-rivoluzionaria : "il militante nazional-rivoluzionario deve agire spregiudicatamente e senza essere minimamente frenato dalle norme della c.d. morale borghese; per cui, nelle azioni si avrà cura solo di minimizzare i rischi per i militanti e, per ottenere questo risultato, non si terrà certo conto delle perdite, anche non strettamente necessarie inflitte al nemico o ai "neutrali";
... le difficoltà delle operazioni dovranno essere considerate solo in base alle probabilità di successo o insuccesso ... e senza considerare quindi gli articoli del codice penale o i precetti morali che non hanno alcun senso dal punto di vista rivoluzionario. Occorre, quindi, fissarsi bene in mente il concetto fondamentale che il vantaggio è dalla parte di chi colpisce per primo e colpisce duro, in modo da paralizzare ogni possibilità di reazione del nemico, mentre le mezze misure vanno considerate quasi alla stregua di tradimenti";

- la scelta dei metodi di lotta e delle armi: "riguardo alla scelta dei metodi di lotta e delle armi da impiegare per abbattere il regime e far trionfare le nostre idee, questa dovrà essere la più larga possibile tenendo conto della situazione del Paese e delle nostre effettive possibilità. Non si può, quindi, non mettere in evidenza l'importanza ed anzi, la preminenza della lotta armata nella condotta della guerra rivoluzionaria e la sua influenza riflessa anche nei settori più propriamente politici quali la propaganda, la credibilità del Paese all'estero, l'arruolamento e la selezione dei militanti";

- la necessarietà della Lotta armata; il terrorismo e la sua funzione; la repressione e la sua funzione : "per il raggiungimento dei nostri fini rivoluzionari, il ricorso alla lotta armata si presenta come l'unica alternativa valida; la lotta stessa deve essere condotta in maniera dura, decisa, efficiente, spregiudicata, onde causare le massime perdite morali e materiali al nemico ed a risparmiare il più possibile le nostre forze. A questo scopo, varie e differenziate possono essere le tattiche da impiegare agli inizi e nel successivo sviluppo della guerra rivoluzionaria.
Il terrorismo, sia indiscriminato che contro obbiettivi ben individuati e il suo potenziale offensivo (è stato definito 'l'aereo da bombardamento del popolo') può essere indicato per scatenare l'offensiva contro le forze del regime da parte dei gruppi di militanti ancora poco numerosi e quasi isolati fra di loro e, contando sulla impressione prodotta sia sul nemico che su quelle forze almeno in parte a noi favorevoli, è indubbio che si avrà quasi automaticamente un estendersi di lotta armata favorita anche dalla prevedibile recrudescenza della repressione da parte delle forze di polizia e della magistratura del regime.

... Il cecchinaggio, quindi, per fare un esempio, pur valido da un punto di vista tattico, non è di per sè sufficiente a mettere in crisi le istituzioni e per questo dovrà essere affiancato, da un punto di vista strategico, da metodi di lotta di più ampia portata e di maggior coinvolgimento.
La massa della popolazione poi, che all'inizio possiamo ritenere sostanzialmente neutrale, sarà naturalmente portata a temerci e ad ammirarci, disprezzando nel contempo lo stato per la sua incapacità a difendersi e a difenderla. Semmai, a questo punto è bene ricordare il precetto di Machiavelli, sull'utilità di essere sì temuti, ma non odiati; per questo è sufficiente o che gli obiettivi presi di mira appartengano inequivocabilmente agli organi e alle strutture del sistema o che, nel caso di offensive indiscriminate atte a seminare il panico, dette offensive siano motivate da rappresaglie, ritorsioni, ultimatum, in cui l'odio semmai si rivolgerà verso chi dette rappresaglie ha causato, ignorando gli ultimatum. La storia di tutte le più recenti guerre rivoluzionarie nelle quali il metodo terroristico è sempre stato impiegato, conferma tutto questo.
Con specifici attacchi, poi, non necessariamente rivendicati dalla nostra parte, si potranno aumentare sino ad un limite insostenibile per il tessuto dello Stato, le tensioni politiche, economiche etniche e geografiche, causando già di fatto uno scollamento irreparabile del tessuto sociale, premessa indispensabile per un estendersi generalizzato della lotta.
Con lo scatenarsi dell'offensiva, poi, avremo anche il grande vantaggio di mettere tanti simpatizzanti e rivoluzionari di fronte ad una lotta ben precisa e diversi centri, gruppi, movimenti che finora hanno solo parlato di rivoluzione, facendo al più qualche blando preparativo lascia-

to generalmente all'iniziativa del singolo, saranno costretti ad abbandonare i loro tentennamenti e le loro indecisioni, per seguirci nella lotta ed avallare la nostra iniziativa, pena, in caso contrario, l'essere squalificati e perdere ogni credibilità.
Anche i singoli camerati, e ce ne sono, che all'interno del MSI o di altri gruppi più o meno legalitari, non hanno rinunciato alle loro aspirazioni rivoluzionarie, ma non sono mai passati all'azione perchè incapaci di prendere da soli una tale iniziativa, in un clima di guerra civile e con l'inevitabile acuirsi della repressione del regime nelle altrettanto inevitabili ritorsioni e rappresaglie dei rossi non è difficile che siano spinti a superare le loro indecisioni e le loro remore per seguire finalmente le loro aspirazioni, in questo incoraggiati anche dai clamorosi successi che una tecnica 'pagante' come quella del terrorismo può portare all'attaccante."

- il riconoscimento internazionale: " una guerriglia vera e propria con la conseguente liberazione o controllo, anche temporaneo, di territori al fine appunto di ottenere una legittimazione a livello internazionale è possibile solo in paesi colpiti da profonde lacerazioni e sull'orlo della guerra civile e dell'insurrezione generale. Con queste premesse, sarà allora possibile imporre al regime il riconoscimento, previsto dalla nuova convenzione di Ginevra, dello status di combattente regolare per i nostri militanti e non sarà difficile trovare appoggi internazionali ed aiuti nonchè costituire appunto basi di gerarchie all'estero."

A commento di questo documento, per il resto di assoluta chiarezza, occorre ricordare che la ragione -qui non enunciata in una formulazione espressa ma che è data per scontata e della quale si colgono inequivo-

cabili segni nel testo (vedasi, ad esempio il riferimento al "sistema pluto-marxista", fg.12)- che spinge alla lotta armata del movimento è costituita dalla necessità di combattere il comunismo e più esattamente quel comunismo che si ritiene essersi infiltrato nelle istituzioni e avere permeato di sè lo Stato.

Ciò che è basilare notare, inoltre, è che questo documento riecheggia concetti e proposte già contenuti in altri documenti provenienti dalla medesima area.

Con uno sguardo a volo di uccello, può infatti rilevarsi che la lotta al comunismo -premessa implicita o esplicita di ogni documento- fu il tema principale del convegno tenuto presso l'istituto Pollio nel maggio del 1965 a Roma, nei cui atti è possibile rintracciare anche la indicazione di Bologna come città simbolo dell'affermazione del comunismo e la prospettazione del terrorismo come mezzo di lotta.

Il tema della eversione totale del sistema politico vigente attraversa l'intero arco dei documenti considerati: dalla "Disintegrazione del sistema" di Freda agli articoli di "Costruiamo l'Azione".

Della celebrazione dello spontaneismo armato si occupano le lettere di Freda a Tuti, e da ultimo i documenti di Terza Posizione: "Posizione teorica per un'azione legionaria" e "I ventitré punti della lotta terzerista".

Della legittimità del ricorso al terrorismo si occupano, fra gli altri, anche il documento "Formazione elementare", di provenienza avanguardista (sequestrato presso Marco Ballan), nonchè il documento "Linea Politica" (sequestrato a Carlo Battaglia il 2 agosto 1980), in cui si legge -vale la pena che venga notato- "bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, ma le navi e i treni e le stra-

de siano insicure: bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione".

Della importanza della repressione e della sua funzione di ricompattamento degli elementi rivoluzionari si occupa Freda nella intervista che accompagna la edizione francese del 1978 della "Disintegrazione del sistema"; nonchè il documento -coevo- "Prospettive dell'Azione Rivoluzionaria", sequestrato nella cella di Edgardo Bonazzi

E non si può omettere di ricordare che proprio del tema della funzione catartica della repressione hanno parlato anche Angelo Izzo e Raffaella Furiozzi ed altresì Amos Spiazzi,

La sommaria rassegna dei documenti testè citati sta a dimostrare che quello che è passato alla storia di questo processo con il titolo "da Tuti a Mario Guido Naldi" rappresenta una summa delle elaborazioni compiute da molti altri autori del passato remoto e prossimo.

Risulta, dunque, smentito che i vari documenti siano opera di singoli, slegati ed indipendenti fra di loro sul piano ideologico e su quello operativo (si pensi, in aggiunta a quanto si è già detto, al capitolo sulla 'sicurezza' del documento "Formazione Elementare" sopra citato, che si trova integralmente riprodotto nelle norme generali allegate ai "Fogli d'ordini di Ordine Nuovo"; o al tema del "Cacciatore" trattato nel documento "Prospettive dell'Azione Rivoluzionaria" e riprodotto in un numero della rivista Quex).

Il documento trovato nella cabina telefonica di via Irnerio, quindi, può a buon diritto essere considerato un compendio del pensiero della destra eversiva così come era venuto maturando al momento della primavera-estate

del 1980. Esso in particolare rifletteva il pensiero di un rispettato ed ascoltato esponente di quell'area, uno dei più autorevoli artefici di Quex, il giornale "di punta" dei movimenti eversivi dell'epoca.

Occorre, infine, tenere presente le peculiarità che ricollegano il documento in esame agli imputati ed alla strage.

Si è già detto dell'essere il documento coevo alla strage e dei legami fra gli imputati e Mario Tuti.

Va ora soggiunto a) che la descrizione dello spontaneismo armato contenuta nel documento collima perfettamente con l'interpretazione che del fenomeno hanno dato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; b) che la strage del 2 agosto ha tutti i connotati per essere considerata il frutto ineluttabile e la fedele attuazione dei dettami contenuti nel documento medesimo.

24. I precedenti stragisti della destra

Il giudice dell'appello ha affermato che non può trarsi alcun dato significativo dall'elenco dei fatti stragisti consumati negli anni antecedenti alla strage di cui qui si discute, atteso che non ne è stata ancora data una completa e soddisfacente chiarificazione neppure sotto il profilo delle responsabilità individuali. In particolare -ha sottolineato quel giudice- "la riferibilità di stragi ed attentati ad un'unica ed esclusiva matrice di destra non può avere i caratteri della certezza, in quanto anche nei procedimenti penali relativi ad altri avvenimenti stragistici, tale certezza non si è, allo stato, raggiunta".

Sul primo punto (accertamento delle responsabilità individuali) questa Corte deve rilevare che se

è vero che di taluni fatti stragistici non sono stati individuati gli autori, è altrettanto vero che per altri -molti- quell'accertamento vi è stato con sentenze passate in giudicato. E' sufficiente, al riguardo, proporre un sintetico riepilogo di quegli eventi.

E' pacifica l'affermazione di responsabilità di esponenti del gruppo veneto che faceva capo a Franco Freda e Giovanni Ventura in ordine a 17 -dei 22 complessivi- attentati terroristici con finalità stragiste perpetrati dall'aprile al dicembre del 1969.

E' pure pacifica la responsabilità -confessata- del neofascista Vincenzo Vinciguerra per la strage di Peteano del 31 maggio 1972.

Per l'attentato al direttissimo Torino-Roma, commesso a Genova il 7 aprile 1973, sono stati giudicati responsabili Nico Azzi, Mauro Marzorati, Francesco De Min e Giancarlo Rognoni, appartenenti alla formazione di estrema destra "la Fenice" (sentenza, divenuta definitiva il 15 novembre 78, della Corte d'Assise d'Appello di Genova in data 27 ottobre 77).

Per la strage di Milano del 17 maggio 1973 è stato riconosciuto responsabile Giancarlo Bertoli, la cui appartenenza alla destra è stata accertata dalla sentenza irrevocabile di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano.

Per gli attentati dinamitardi compiuti ai danni della linea ferroviaria Chiusi-Arezzo (il più grave dei quali a Terontola) il 31 dicembre 1974 e il 6 e 7 gennaio 1975, con sentenza passata in giudicato della Corte d'Assise di Arezzo del 28 aprile 1976 sono stati condannati per il delitto di strage Mario Tuti e Luciano Franci, i quali sono stati anche riconosciuti colpevoli -in quella medesima

sentenza ed in altra della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 2 dicembre 1989- dei delitti di ricostituzione del partito fascista e di partecipazione ad una associazione sovversiva che "faceva riferimento al disciolto Movimento Politico Ordine Nuovo o ad Avanguardia Nazionale, che usava, tra l'altro, sigle quali 'Ordine nero' o gruppi per l'Ordine nero, che aveva protratto la sua attività in varie province della Toscana -Firenze, Arezzo, Pistoia, Lucca- dalla fine dell'anno 1973/inizio anno 1974 fino agli inizi del 1975" (capo 9 e pagg.186 e segg.della sentenza di Firenze).

Per gli attentati di Moiano (casa del popolo) del 22 aprile 1974 e di Vaiano (linea ferroviaria Firenze-Bologna) sono stati riconosciuti responsabili vari terroristi neofascisti toscani con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze in data 21 dicembre 1989.

Vi sono, infine, gli attentati dinamitardi del "M.R.P." di cui si è apertamente confessato responsabile Marcello Iannilli anche in questo processo (17 gennaio 86 al G.I. di Bologna): "nel 1978 al Ministero di Grazia e Giustizia, alla SIP, all'Autoparco comunale, alla Prefettura di Roma; nel 1979 al CSM, a Regina Coeli, al Campidoglio e al Ministero degli Esteri"; attentati tutti giudicati con sentenza 28 maggio 1990 della Corte d'Assise di Roma divenuta definitiva.

Quanto al secondo punto (la riferibilità di stragi ed attentati ad un'unica ed esclusiva matrice di destra) questa Corte deve rilevare che gli eventi stragisti testé elencati hanno certamente una matrice di destra, come è dimostrato dalla sicura appartenenza dei loro autori a quell'area.

25. Le voci che precedettero la strage

Passando ora al tema delle voci che in epoca antecedente alla strage fecero riferimento ad eventi che in quella possono essere riconosciuti, occorre esaminare, anzitutto, la vicenda che ha visto come protagonista Luigi Vettore Presilio e quella al cui centro si è posto Amos Spiazzi. Di entrambe si è occupata la sentenza di appello, giungendo a conclusioni di ordine negativo circa la significatività dei fatti per i fini qui esaminati.
Si riferirà, quindi, di Leonardo Giovagnini, Mario Guido Naldi e Mirella Robbio.

25.1. Luigi Vettore Presilio

La vicenda del Presilio è ampiamente nota e, per ciò che qui rileva e al fine di dirimere le perplessità sollevate dalla sentenza di appello, occorre, preliminarmente, chiarire che cosa ha realmente detto il testimone.

Il 6 agosto 1980 il magistrato di sorveglianza di Padova inviava al Procuratore della Repubblica di Bologna una relazione di cui si trascrivono i passi salienti : "... un detenuto della casa circondariale di Padova tale Vettore Presilio ... il 10 luglio u.s., presente il legale dell'interessato, ma in via informale, ... rendeva allo scrivente dichiarazioni così sintetizzabili :
- aveva ricevuto la proposta, da parte di esponenti di una organizzazione di estrema destra già in passato servitasi delle sue prestazioni, di partecipare a un attentato contro il giudice Stiz di Treviso; tale attentato doveva realizzarsi nell'imminente futuro (entro settembre) mediante ....;

- prima di questo fatto doveva essere realizzato dal medesimo gruppo un attentato di eccezionale gravità, che avrebbe riempito 'le pagine dei giornali'."

La stessa sera del 6 agosto '80, due sostituti della Procura di Bologna interrogavano il Presilio nella casa circondariale di Padova; essi davano atto nel verbale delle dichiarazioni del testimone, secondo cui questi aveva ricevuto le notizie e la proposta di partecipare all'attentato al giudice Stiz da un compagno di detenzione; in base a tali notizie, "prima dell'attentato a Stiz vi sarebbe stato altro attentato di tali proporzioni per cui ne avrebbe parlato la prima pagina di tutti i giornali del mondo; precisava che quest'ultimo attentato -a quanto aveva saputo- si sarebbe verificato nella prima settimana di agosto". I magistrati davano atto anche del fatto che il teste si era rifiutato di sottoscrivere il verbale e di proseguire nella collaborazione poiché non era stata accolta la condizione, da lui posta, che gli fosse concessa la libertà provvisoria.

I due magistrati interrogavano nuovamente il Vettore Presilio il giorno 11 agosto e questa volta le dichiarazioni del teste venivano registrate su nastro. Il Vettore si diffondeva su molti passaggi della sua vita di simpatizzante della destra parlamentare ed extraparlamentare e sulla sua partecipazione alle attività svolte, principalmente in Padova, da vari personaggi di quegli ambienti; egli confermava, poi, quanto già detto e chiariva che il compagno di detenzione che gli aveva dato le informazioni era un frequentatore degli stessi ambienti dell'estrema destra padovana, tale Rinani, il quale si era confidato con lui in un momento di grave sconforto dovuto alla delusione per non avere ottenuto la libertà provvisoria.

Il 27 agosto veniva interrogato il legale di fiducia del Vettore, l'avvocato Franco Tosello di Padova, il quale, oltre a confermare di avere presenziato al colloquio che il magistrato di sorveglianza aveva concesso al suo cliente e a confermare che costui aveva dichiarato che "l'attentato a Stiz sarebbe stato preceduto da un grosso fatto del quale avrebbero parlato televisione e giornali", precisava che il detenuto andava insistendo da diverso tempo per incontrarlo e che quando ciò era avvenuto, il 1° luglio, gli aveva detto di essere a conoscenza di fatti di terrorismo e gli aveva riferito del progettato attentato al giudice Stiz; nei giorni immediatamente successivi, il legale aveva ricevuto dal suo cliente un biglietto (prodotto in fotocopia ed allegato al verbale di deposizione; biglietto che sarà riconosciuto formalmente per suo dal Vettore in occasione della deposizione resa al G.I. di Bologna il 13 novembre 1980) del seguente tenore letterale :
"Egregio Avvocato Tosello.
L'ultimo colloquio che abbiamo avuto assieme, Lei sa di quello che abbiamo parlato non creda che io sia stato così deficente di avergli dato tutti i particolari precisi, ma Bensì prima di quel fatto si sentirà per Televisione e quotidiani una notizia che farà molto ma molto scalpore, quindi la invito presto, presto di venire a un colloquio col giudice di sorveglianza o chi di competenza.
Vettore Luigi Presilio
Se le scrivo questo è perchè una persona di mia conoscenza non deve uscire dal carcere prima di me.
Così avrò modo di lavorarmi i miei amici, sempre con nomi di battaglia.
Non se la prenda sottogamba altrimenti la ritengo responsabile di prima persona di tutto quello che Avverrà."

Il 3 settembre si procedeva a ricognizione formale di Roberto Rinani, che il Vettore riconosceva senza esitazione.

A fronte di questi fatti e della conclusione, che ne aveva tratto la Corte di Assise, che il Vettore fosse a conoscenza in anticipo della strage, i giudici dell'appello hanno affermato che "l'attenta rilettura, ed il riascolto, del brano di conversazione registrato (Vettore interrogato e sollecitato dal P.M.) non sembra possano attribuire alle parole del teste il significato certo individuato dalla sentenza di primo grado." "Il Rinani -ha soggiunto la sentenza- avrebbe parlato di attentati, sempre riferibili a personaggi, e non di progetti stragisti e, nonostante la trasparente supposizione dell'inquirente circa la riferibilità alla strage delle risposte date dal Vettore, non possono legittimamente ricavarsi interpretazioni in tal senso, ma al contrario, appare evidente il riferimento ad episodio completamente diverso, come un attentato ad una persona" (pp.294-295).

In considerazione del fatto che la trascrizione del nastro eseguita nel 1980 conteneva taluni omissis che ne facevano sospettare una certa incompletezza e a seguito del difetto di motivazione che la Corte di Cassazione ha rilevato sul punto -non avendo i giudici di appello dato conto delle parole del Vettore sulla base delle quali erano pervenuti al giudizio riportato- questo Collegio ha disposto, in sede di rinnovazione del dibattimento, la trascrizione del nastro con le forme della perizia ed ha quindi proceduto all'ascolto, in pubblica udienza, dell'intera registrazione. Nella predetta udienza, alla quale era presente anche il perito, si sono compiute talune correzioni del te-

sto della trascrizione, dandosene atto a verbale di volta in volta.

Orbene, è risultato accertato (pag.16 della perizia e precisazioni a verbale che fanno riferimento alla pagina suddetta) che il giudice dell'appello è caduto in un evidente errore di percezione delle parole del dialogo tra i due PM e il testimone.

Questo, infatti, è il testo del dialogo.

1° PM : Cioè, io chiedo questo : quando ha fatto riferimento a un episodio che sarebbe accaduto la prima settimana di agosto, si riferiva ad un attentato, oppure si riferiva ...

Vettore : Un attentato !

1° PM : Un attentato? Ecco ...

2° PM : Ad una persona?

1° PM : A una persona?

Vettore : No ...

1° PM : ... comunque era ...

Vettore : ... lo escludo ... matematicamente !

1° PM : Era un fatto diverso quindi dall'attentato a Stiz ... a quell'esponente padovano. Lei così l'ha percepito ?

Vettore : Io così l'ho percepito ... comunque ...

2° PM : Come si chiama ?

Vettore : Comunque un attentato sicuro !

1° PM : Ho capito.

Vettore : Attentato ... io pensavo non so ... tipo come avevamo parlato, qualche cosa che potesse far parlare ... ma non tipo omicidi ... perchè non ho mai sentito dalla bocca di Rinaldi "uccidere" ... una cosa e l'altra ! Da altre persone sì, ma da lui no !

La Corte deve, inoltre, dare atto di un aspetto del dialogo in questione -comune, per altro, a tutti i dialoghi-

che, per forza di cose, una trascrizione non può riprodurre, perchè richiederebbe, ogni volta, di essere illustrato con un commento. Ci si vuol riferire all'accavallarsi delle voci dei vari interlocutori.

Nella specie, occorre precisare che alla domanda del PM "A una persona?", il Vettore replica : "No, lo escludo matematicamente" e che a questa risposta da poco iniziata, ma che ha già assunto un tenore inequivocabile, si sovrappone parzialmente, per poi essere ultimata alla fine, la frase del PM : "Comunque era un fatto diverso quindi dall'attentato a Stiz", frase che viene pronunciata come evidentissima chiosa di presa d'atto del diniego di Vettore.(*)

Dal testo del dialogo, dunque, emerge con assoluta chiarezza che il fatto terroristico -diverso dall'attentato al giudice Stiz- di cui ha parlato il Vettore non consisteva in un attentato ad una persona e, anzi, si contrapponeva all'uccisione di una singola persona in ragione delle dimensioni dell'evento che, proprio per questo, avrebbe avuto particolare risonanza.

Stabilito questo, occorre sottolineare che il contenuto della deposizione registrata è perfettamente concordante con le altre molteplici prove acquisite sul medesimo

(*) Per inciso, si vuole puntualizzare che non è dato di cogliere alcuna "trasparente supposizione dell'inquirente circa la riferibilità alla strage delle risposte date dal Vettore".
Al contrario, emerge in modo assolutamete evidente lo scrupolo dei due magistrati di non suggerire al teste possibili risposte che stabiliscano riferimenti alla strage. Valga il vero: quando il Vettore chiarisce che il suo compagno di detenzione lo aveva informato che la prima settimana di agosto sarebbe stato compiuto un attentato, i due pubblici ministeri, uno di seguito all'altro, gli hanno proposto : "Ad una persona?" "A una persona?" e non già, per esempio, "in una piazza? in una stazione? in un luogo affollato?"

punto -testimoniali e documentali- di cui si è fatto cenno più sopra. Ed è appena il caso di notare che, anche laddove fossero rimaste perplessità sul nastro, sarebbero bastate tali prove -a motivo della loro qualità, della loro chiarezza, del loro numero e della loro perfetta sovrapponibilità- a fugare ogni dubbio sulla reale portata della notizia riferita dal Vettore.

Essendo questi i fatti e una volta chiarito il punto preliminare posto in discussione dalla sentenza di secondo grado, non resta che prendere atto che il Vettore Presilio si è mostrato a conoscenza, circa un mese prima della strage di Bologna, del fatto che nella prima settimana di agosto sarebbe stato commesso un attentato terroristico di tanto eccezionale gravità da spingere i giornali di tutto il mondo a parlarne.

I connotati, poi, di tempo e di straordinarietà -di un fatto già tanto grave di per sé come un attentato terroristico- non possono lasciare dubbi sulla identificazione dell'evento annunciato con la strage del 2 agosto.

L'appartenenza del Presilio all'ambito locale padovano dell'estrema destra; la spiegazione, conseguente, delle confidenze ricevute da un Rinani 'scoppiato', il quale si era aperto ad un sodale e non ad un qualsiasi compagno di detenzione; ancora, la stessa partecipazione del Rinani a quella cellula della eversione neofascista padovana sono -anche secondo il giudice dell'appello (p.297)- circostanze da "ritenersi sufficientemente provate dalle considerazioni e dagli elementi tutti utilizzati dalla Corte d'Assise di Bologna", a cui va fatto qui integrale richiamo (mentre taluni approfondimenti dei medesimi temi vengono rinviati ad altro capitolo della presente motivazione).

Le ovvie conclusioni che vanno tratte dalle premesse testé evidenziate indicano che l'ambiente della eversione neofascista padovana era al corrente, almeno un mese prima del 2 agosto, che sarebbe stata commessa la strage.

25.2 Amos Spiazzi

Della vicenda Spiazzi si è già parlato in precedenza (cfr. retro sub 12) ed ora va posto l'accento sul fatto che l'inchiesta sull'eversione di destra romana condotta dall'ex colonnello è collocabile con assoluta certezza nel luglio del 1980, come è dimostrato dalla circostanza che l'appunto del Centro SISDE di Bolzano -che trasmetteva l'esito dell'inchiesta suddetta alla direzione di Roma- porta la data del 28 luglio 1980 ed indica nel 22 luglio la "data di acquisizione delle notizie".

Per la parte chi qui interessa, l'informativa Spiazzi conteneva la notizia che nell'ambiente romano "Ciccio" (Mangiameli) si adoperava per coordinare ed unificare l'attività dei quattro gruppi terroristici che agivano nella capitale; che per le operazioni di questi gruppi si era alla ricerca di armi ed esplosivi; che si era deciso di procedere, dopo il periodo estivo, alla eliminazione di altro magistrato.

L'informativa si limita a questo ed appare, quindi, ineccepibile l'affermazione della sentenza di appello secondo cui in essa non si riscontra alcun riferimento alla strage.

Tuttavia, non ci si può fermare a questa semplice presa d'atto, perchè è necessario -seguendo i rilievi che ha mosso la Corte di legittimità sul punto- coordinare l'informativa con altri eventi che la seguirono. Tali eventi si

incentrano sulla figura del Mangiameli; essi prendono l'avvio dall'intervista di Spiazzi all'Espresso e si concludono con l'assassinio dello stesso Mangiameli.

L'intervista -rilasciata dallo Spiazzi tre giorni dopo la strage e dietro sua iniziativa- contiene una menzione del "Ciccio" che subito fu interpretata come una indicazione inequivocabile di coinvolgimento dell'esponente di TP nella strage e che lo stesso Mangiameli lesse come l'espressione della volontà di "incastrarlo".

Lo Spiazzi, dal canto suo, ha confermato quella interpretazione (20 mag.83 al G.I. di Bologna in altro proc.): "... l'intervista all'Espresso del 5/8/1980 la rilasciai, oltre che per prevenire azioni future, anche ritenendo che la strage di Bologna fosse stata eseguita proprio nell'ambito di quei progetti dei quali si era parlato a Roma ...".
Già in precedenza, per altro, lo Spiazzi -nello scritto sequestrato presso la sua abitazione e che s'inizia con le parole "il dottor Prati"- aveva mostrato il suo convincimento circa le responsabilità del "Ciccio" nelle attività eversive romane ed aveva chiarito che l'intervista data all'Espresso aveva avuto proprio lo scopo di additare il Mangiameli agli inquirenti dopo che il suo rapporto al SISDE si era rivelato inefficace in quella direzione.

Spiazzi, dunque, aveva immediatamente ricollegato la strage ai progetti che aveva sentito agitarsi fra gli spontaneisti romani che avevano in "Ciccio" la loro guida, dando a vedere, così, che taluni particolari, certe sfumature, i velati accenni che aveva raccolto nel corso dei suoi incontri romani e che nella informativa non avevano avuto modo di materializzarsi in una notizia precisa, una volta verificatasi la strage gli avevano disvelato il loro reale significato.
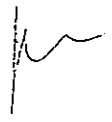
E che quella non fosse stata una semplice valutazione postuma del colonnello, ma che quest'ultimo avesse colto con esattezza il "ruolo significativo del Mangiameli nei prodromi della vicenda della strage", ruolo che l'intervista aveva reso di dominio pubblico tanto "da scatenare la reazione del Fioravanti contro l'amico e il camerata per lui divenuto una 'mina vagante' ", è stato dimostrato proprio dall'omicidio Mangiameli e dal suo movente, che più sopra si sono diffusamente illustrati.

Né può essere giudicato contraddittorio e, dunque, improponibile -come ha ritenuto la sentenza di secondo grado (p.301)- che la strage fosse stata progettata nell'ambiente della destra romana e che, nello stesso tempo, la pur prevedibile reazione poliziesca avesse potuto determinare lo scompaginamento del medesimo ambiente che si era fatto trovare impreparato.

Non deve dimenticarsi, infatti, che vari e qualificatissimi documenti dell'area (per tutti, lo scritto conosciuto con il titolo "Da Tuti a M.G.Naldi", ampiamente citato) avevano teorizzato la funzione necessaria di "ricompattamento" dei ranghi che la repressione avrebbe dovuto assolvere nell'ambiente; ed altresì che vari esponenti dell'eversione, poi dissociati, hanno riferito che quella idea era attivamente professata dai terroristi sul campo.

E su questo tema uno di quei dissociati, Raffaella Furiozzi, ha detto qualche cosa di molto specifico proprio in relazione alla strage del 2 agosto. Riferendo le confidenze fattele dal suo compagno Diego Macciò, nel frattempo deceduto, la Furiozzi ha dichiarato (25 mar.86 al PM di Bologna) : "Diego, sempre da Cavallini, aveva saputo che la strage di Bologna era sopraggiunta dopo il

fallimento politico dell'omicidio Amato. Infatti, con l'uccisione del giudice romano ci si riprometteva di sconvolgere l'ambiente di destra attraverso la esaltazione che quel gesto avrebbe prodotto e la repressione che avrebbe innescato spingendo molti incerti alla latitanza e ad un programma preciso di lotta armata. ... Senonché, per ragioni che non conosco non vi fu quella reazione repressiva dello Stato, per cui gli effetti politici dell'omicidio Amato non vi furono così come ci si riprometteva. Vi fu allora l'episodio della carica esplosiva collocata in un furgone davanti a Palazzo Marino a Milano. L'azione fu ideata da Cavallini e da persona soprannominata il Capro, certamente di Roma, che non so meglio precisare. L'attentato, che era diretto a realizzare un effetto più devastante rispetto all'omicidio Amato e quindi ad innescare quella repressione che l'omicidio del magistrato non era riuscito ad ottenere, si dimostrò anch'esso un fallimento. Qualche giorno dopo ci fu la strage di Bologna: furono Giusva e Francesca a prendere l'iniziativa dopo il fallimento dell'azione di Cavallini".

Si può, allora, affermare, in piena adesione al pensiero della Suprema Corte, che "lo sbandamento derivante dalla repressione successiva alla strage costituiva un fatto previsto e funzionale ad acquisire a detta strategia nuove forze qualificate".

Va aggiunto che una testimonianza, sia pure duplicemente de relato e non confermata -e con ragione intuibile- dalla fonte, ha indicato proprio in Valerio Fioravanti e Francesca Mambro due convinti assertori, nonché fedeli attuatori di quella idea.

Riepilogando, deve dirsi che la vicenda Spiazzi rivela che nel mese di luglio del 1980 erano per-

cepibili nell'ambiente romano della destra eversiva segni premonitori della imminente strage (oltre al progetto di uccidere un magistrato che, considerata anche la coincidenza della data prevista per l'esecuzione, è perfettamente sovrapponibile a quello del gruppo veneto).

25.3 Leonardo Giovagnini e M.G. Naldi

Altra vicenda che merita una attenta considerazione è quella che è emersa dalle dichiarazioni di Leonardo Giovagnini, un aderente a Terza Posizione che dirigeva una radio privata (Radio Mantakas) ad Osimo in provincia di Ancona.

Interrogato dal PM di Roma (16 ott.80, p.19) come imputato nel processo c.d. di Terza Posizione, il Giovagnini, parlando dei suoi rapporti con Roberto Fiore, ha riferito : "Sempre riferendomi all'incontro col Fiore avvenuto a Roma nei primi di luglio dell'80 ... costui mi disse che il movimento a Roma era diventato molto forte e che in sostanza perseguiva finalità eversive nel senso che il movimento, attraverso azioni militari destabilizzanti, si ripromettevà di creare i presupposti per una rivoluzione di popolo. Mi disse anche che il movimento era armato e che aveva mezzi sufficienti per riuscire nell'intento. Nella circostanza mi fece anche presente che tutti i militanti erano armati e pronti a compiere azioni terroristiche. Non scese in particolari per quanto riguardava i nomi, facendomi comunque intendere che il movimento era pronto per la lotta armata, sia sotto il profilo numerico che sotto quello organizzativo.
Il Fiore non mi parlò di episodi specifici per darmi la prova di quanto diceva: io, d'altra parte, conoscendolo bene e

sapendo che era una persona seria e non un venditore di fumo, diedi pieno credito a quanto da lui riferito."
Poco oltre (p.21) si legge, ancora : "Ai Carabinieri feci comunque presente che la situazione a Roma era divenuta esplosiva e in sostanza ormai non era più controllabile: Terza Posizione era infatti diventata una vera e propria banda armata in cui anche ragazzini di 15/16 anni assolutamente sconosciuti alla polizia disponevano di armi ed erano pronti a qualsiasi cosa oltre, ovviamente, i capi, ai diversi livelli, del movimento ...".

I rapporti di fiducia reciproca esistenti tra Fiore e Giovagnini, descritti dallo stesso Giovagnini nel medesimo interrogatorio, e la assoluta chiarezza delle dichiarazioni riportate non lasciano dubbi sul fatto che nel luglio del 1980 a Roma agiva una formazione di estrema destra che perseguiva finalità eversive, che disponeva di organizzazione, mezzi ed armamenti adeguati per compiere azioni terroristiche e che aveva la peculiarità di annoverare tra le sue fila dei ragazzini quindici-sedicenni pronti a tutto.

Le dichiarazioni del Giovagnini non vanno esaminate disgiuntamente da quelle di Mario Guido Naldi, uno dei redattori più autorevoli di "Quex", il quale è entrato in questo processo per più di una ragione.

Interrogato dal PM di Bologna il 5 maggio 1981, costui ha riferito che nella primavera del 1980 era stato raggiunto a Bologna da Gabriele Adinolfi e Roberto Fiore, i quali gli "chiesero se a Bologna ci fossero le condizioni per togliere fuori dall'ambiente di destra dei giovani e fondare un gruppo locale di Terza Posizione e se ci fossero elementi tali da passare poi gradualmente ad episodi

257

di lotta del tipo di quelli di Roma, cioè si riferivano, come tipo di azioni, ad attentati come quello di Roma dentro una sezione del Partito Comunista con lancio di bombe a mano".

Quest'ultimo si identifica con l'attentato commesso il 16 giugno 1979 nei locali della sezione del PCI denominata "Esquilino", in via Cairoli, dove era riunita una cinquantina di persone; due membri dei NAR vi avevano fatto irruzione, avevano esploso vari colpi di pistola e lanciato due bombe a mano, provocando il ferimento di 25 persone.

Ora, -e tenuto conto del fatto che il Naldi ha ribadito questa versione dei fatti anche quando è stato interrogato dal G.I. di Bologna (27 mag.81) e che il ridimensionamento dell'episodio da lui compiuto al dibattimento, allorché ha sostenuto che Fiore ed Adinolfi gli avevano soltanto fatto una proposta politica, deve essere totalmente disatteso in forza delle ineccepibili considerazioni che ha svolto sul punto la sentenza di primo grado (pp.612-613) e che qui debbono intendersi integralmente richiamate- la notizia che viene dal Naldi rivela che i capi di TP patrocinavano la costituzione in altre regioni di formazioni eversive che, al pari di quella romana, si disponesse a compiere attentati terroristici.

Ebbene, le identità -quanto all'epoca, agli intenti manifestati e alle persone proponenti- rilevabili tra l'invito fatto a Naldi e la comunicazione fatta a Giovagnini rappresentano un palese conforto reciproco dei due episodi e, per quello che qui interessa, rendono vieppiù inattaccabile la prova dell'esistenza, in quel periodo, di programmi terroristici di ampia portata fra le fila della destra eversiva romana.

25.4 Mirella Robbio

Deve farsi menzione, infine, della vicenda che ha visto protagonista Mirella Robbio, moglie separata di Mauro Meli, luogotenente in Genova di Paolo Signorelli.

La donna ha testimoniato di essere stata avvicinata, circa due settimane prima della strage del 2 agosto, da certo capitano Segatel il quale l'aveva pregata di sondare l'ambiente dei vecchi amici del marito al fine di verificare la voce secondo cui la destra stava preparando "qualcosa di veramente grosso". La teste, che a causa della intervenuta separazione dal marito aveva perso i contatti con l'ambiente di lui, si dichiarò impossibilitata ad assecondare la richiesta, ma quando, a strage avvenuta, ebbe ad incontrare il capitano che le faceva notare quanto fosse fondata quella voce, dovette rammaricarsi vivamente di non essersi cimentata in quel tentativo.

L'episodio segnala che anche in un'altra regione d'Italia si erano diffuse voci insistenti che nella destra stavano maturando progetti terroristici di notevole portata.

25.5 Riepilogo

Se ne deve concludere che il denominatore comune delle vicende esaminate è la presenza nella eversione di destra, alle soglie dell'agosto 1980, della consapevolezza che si stavano per realizzare programmi terroristici di dimensioni così vaste da poter essere identificati facilmente con la strage di Bologna.

26. Le voci che seguirono la strage

Nei giorni successivi al 2 agosto si sono ripetutamente fatte udire voci di esponenti della destra eversiva che hanno indicato senza esitazione che la strage era stata messa in atto da elementi di quel medesimo ambiente.

26.1 Nel carcere di Ferrara

A seguito della emissione degli ordini di cattura della fine di agosto del 1980, nel carcere di Ferrara furono rinchiusi gli estremisti di destra Roberto Femia e Marcello Iannilli, alcune frasi dei quali furono intese da altri detenuti e da agenti di custodia.

Le frasi in questione dicevano sostanzialmente : "Non avevamo previsto e non volevamo una simile strage." "Ecco cosa succede a mandare dei ragazzini."
Dette frasi furono udite con molta chiarezza dall'agente di custodia Luciano Ferreli ed altresì dai detenuti Mario Aurora, Stefano Nicoletti e Giulio Capra. Un brigadiere degli agenti di custodia, Antonio Pappalettere, ha riferito, a sua volta, di essersi adoperato, non appena saputo che si andavano facendo confidenze importanti, per registrare con un magnetofono i colloqui dei detenuti summenzionati, ma che il cattivo funzionamento dell'apparecchio aveva reso vano il tentativo.

Questi fatti -sebbene non abbiano trovato adeguati sviluppi nel prosieguo dell'istruttoria, così come sarebbe stato auspicabile- si impongono tuttavia, ai limitati fini che qui interessano, per l'estrema importanza del loro significato.

Essi, invero, rivelano che fra gli esponenti della estrema destra romana si dimostrava una conoscenza degli eventi che giungeva fino ai dettagli organizzativi e

si riconosceva, del tutto pacificamente, la provenienza della strage dal loro ambiente.

26.2 Mario Guido Naldi

Mario Guido Naldi, uno dei promotori della rivista 'Quex', il 19 agosto '80 veniva avvicinato in Sardegna, dove si trovava in vacanza, dall'agente dei Servizi di sicurezza Calipatti, al quale affidava le sue considerazioni sulla strage di Bologna (copia della registrazione del colloquio e trascrizione di questa sono stati acquisiti agli atti dell'istruttoria nel 1985).
Naldi ha, fra l'altro, affermato :"L'esplosione di Bologna sono convintissimo si tratta di una provocazione contro Quex. Ritengo che la matrice dell'attentato è senza dubbio di destra e rientra nella faida interna dei vari movimenti di estrema destra. Gli attentatori sono persone che vengono da fuori Bologna, quasi certamente da Roma e oserei dire dalle organizzazioni di Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale". E più oltre : "Sono più che mai convinto che l'attentato terroristico è opera di una delle due organizzazioni Ordine Nuovo o Avanguardia Nazionale".

Le parole di Naldi -sempre per i fini che qui rilevano- sono tanto chiare da non richiedere alcun commento.

26.3 Nel carcere di Rimini

Va, infine, ricordato quanto ha dichiarato Stefano Nicoletti circa le confidenze fattegli da Edgardo Bonazzi nel carcere di Rimini tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1980.

Il Bonazzi era personaggio di spicco della estrema destra il quale, da tempo in carcere, approfittava degli spostamenti cui era sottoposto a causa dei vari processi

nei quali era implicato, per svolgere un ruolo di collegamento fra i detenuti della sua area.

Ebbene, il Bonazzi ha dissertato a lungo con il Nicoletti in ordine alla strage, toccando vari temi ma prendendo sempre le mosse dal dato -mai neppure messo in discussione- che quel crimine era stato compiuto da esponenti della destra.

27. Le conclusioni sul contesto politico-ideologico della strage.

L'esame condotto sul contesto politico-ideologico della strage del 2 agosto ha visto l'emergere di due risultanze che possono essere espresse facendo ricorso alla felicissima sintesi della sentenza rescindente (p.94).

La prima è "che lo strumento stragista costituiva un dato proprio della strategia di lotta eversiva e terroristica della destra e che questa, fattualmente, alla strage più volte aveva fatto ricorso."

La seconda è che "prima e dopo la strage del 2.8.80 più informazioni avevano segnalato la riferibilità del fatto alla destra eversiva nella quale erano presenti preoccupanti fermenti di rilancio, anche mediante attentati indiscriminati negli obiettivi, tali da spargere un diffuso terrore e un bisogno di risposta forte e autoritaria".

28. L'attitudine degli imputati a commettere la strage

28.1 Le personalità e i curricula

E' stato posto un interrogativo la cui risposta, nelle attese della difesa, dovrebbe portare ad escludere una atti-

tudine degli imputati a commettere la strage per cui è processo.

La domanda è se Fioravanti e Mambro avessero, in precedenza, commesso atti di terrorismo con obiettivi indiscriminati o con uso di esplosivo. Tale quesito presuppone -sempre nell'ottica difensiva- che solo in caso di risposta affermativa sarebbe lecito sostenere che gli imputati avessero avuto predisposizione per quel genere di attentati e che, quindi, avessero potuto compiere la strage.

Va da sé che la difesa dà una risposta negativa.

Questo modo di impostare il problema non appare accettabile, perché limita pregiudizialmente ed arbitrariamente il campo di indagine. Esso, per esempio, non tiene conto del fatto che -come si suole dire- c'è sempre una prima volta per tutto e che, nella specie, la strage del 2 agosto ha rappresentato un unicum anche nella storia del terrrorismo.

Seguendo la stessa linea argomentativa, ancora, va osservato che nella realtà delle cose richiede una ben maggiore dose di temerarietà e di spietatezza l'affrontare a viso aperto la propria vittima, in un conflitto a fuoco o, anche, sparandole un colpo a bruciapelo, piuttosto che depositare una borsa contenente una bomba ad orologeria in un luogo dal quale ci si allontana per tempo, magari lasciando altri a compiere l'ultima sorveglianza.

La Corte, tuttavia, non vuole sottrarsi al compito di dare una risposta al quesito sulla attitudine degli imputati per simili crimini, anche seguendo la impostazione cara alla difesa.

Ebbene, i fatti dimostrano che Fioravanti aveva già commesso attentati indiscriminati e con uso di esplosivo.

E' sufficiente, in proposito, ricordare l'assalto a "Radio Città Futura" (9 gen.79) e l'attentato alla sezione "Esquilino" del PCI (16 giu.79).

Il primo episodio fu caratterizzato dall'irruzione nella sede della emittente di quattro uomini mascherati che lanciarono bottiglie molotov e diedero fuoco ai locali nei quali stavano lavorando cinque donne che furono inseguite mentre fuggivano e falciate alle gambe a colpi di mitra e di pistola (tre mitra e una pistola automatica).

Il secondo episodio, già descritto, vide il lancio di bombe a mano nel locale nel quale era in corso una affollata riunione di partito.

Per entrambi i crimini è stata riconosciuta la responsabilità di Valerio Fioravanti con la sentenza 2 maggio 1985 della Corte di Assise di Roma (cd. Angelini), divenuta definitiva.

Ora, è assolutamente evidente che l'autore di quei delitti diede concreta dimostrazione di non avere alcuna remora ad usare ordigni esplodenti e di perseguire obiettivi che contemplavano anche di mettere a repentaglio l'incolumità e la stessa vita di una molteplicità di persone simultaneamente; persone non preventivamente individuate né conosciute; persone caratterizzate soltanto per l'appartenenza ad un ambiente o per la frequentazione di un luogo che si volevano colpire o a cui si voleva dare un segno della propria presenza.

V'è da aggiungere che se l'esame si allarga al gruppo -per altro limitato a poche unità- degli abituali compagni di lotta del Fioravanti, allora gli episodi significativi si moltiplicano.

Al riguardo, è sufficiente ricordare che Cristiano Fioravanti, con altri del gruppo, è stato condannato

Orbene, la leggera calvizie frontale può attagliarsi a Cavallini, anche se, per la verità, le foto segnaletiche dell'epoca non evidenziano con chiarezza il particolare che, invece, si è andato manifestando con il passare degli anni, come ha potuto constatare il Collegio in questo dibattimento; ed anche se la descrizione è estremamente generica, perché non indica nemmeno il colore dei capelli; al contrario, per Fioravanti si può dire tutto ma non che abbia una corporatura "prestante", e cioè "che spicca sugli altri", secondo il significato lessicale del termine.

Il rapporto ritiene che si possa attagliare a Giorgio Vale la descrizione somatica del giovane che acquistò a Bari i biglietti aerei ritrovati nella valigia, e ciò perché vi si parla di "colorito bruno" e di "cadenza presumibilmente barese".(*)

Ora, è pacifico che Vale era romano e che, essendo un mulatto, aveva un colorito della pelle intensamente e inconfondibilmente scuro, tanto da essere chiamato "il negretto" e da non poter essere scambiato per un individuo definibile semplicemente come "bruno" in contrapposizione a "biondo".

Il rapporto della Digos stabilisce una relazione tra il fatto che Fioravanti avesse posto una "base" del suo gruppo a Gandoli, nei pressi di Taranto, e la circostanza che la valigia fosse stata ritrovata sul treno Taranto-Milano. -

---

(*) La nota trasmessa il 26 febbraio 81 al PM di Bologna dal gen. Santovito ha indicato con nome e cognome il Vale quale acquirente dei biglietti. Il Vale è presentato come esponente di Terza Posizione che avrebbe avuto il ruolo di mantenere i contatti tra T.P. e il gruppo Hoffmann. Quello che qui preme mettere in luce è lo sforzo dell'autore del rapporto di far coincidere la descrizione somatica fornita dai testimoni con la persona del sospettato.

Va obiettato che l'origine del treno non coincide con il luogo in cui sarebbero saliti sul convoglio i portatori della valigia, dal momento che subito si era accertato che i biglietti aerei erano stati acquistati a Bari il giorno stesso (12 gennaio) del passaggio del treno da quella stazione e che, dunque, quello era l'unico luogo per il quale si potesse ragionevolmente ipotizzare la base di partenza dei terroristi.

Il rapporto stabilisce una relazione tra l'informativa del SISMI del 28 aprile 81, con la quale si comunicava che sarebbero giunti dalla Germania i terroristi che si preannunciava avrebbero compiuto attentati dinamitardi durante quella primavera, e la dichiarazione di Massimo Sparti, secondo cui Valerio Fioravanti gli aveva confidato di essersi travestito da tedesco alla stazione di Bologna per apparire insospettabile.

Ora, la tesi del rapporto è tanto cervellotica quanto slegata dal tempo, perchè Fioravanti cercava un travestimento che lo differenziasse dal *cliché* dell'ipotetico terrorista e non già un travestimento che lo assimilasse ai dinamitardi che -secondo l'informativa- sarebbero dovuti entrare in azione otto mesi più tardi per fare attentati simili a quello compiuto da lui.

Anche se non menzionati nel rapporto dell'85, vi sono altri due temi che si pongono sullo stesso piano di quelli testé trattati e che meritano di essere brevemente esaminati.

Il primo concerne il ritrovamento dei nomi "BOTTAGIN" e "FIORVANTI" sui tabulati che contengono i nomi dei viaggiatori in partenza per Parigi e Monaco la sera del 13 gennaio 81. A questi nomi si sono volute associare le persone di Cavallini, che talvolta si era

presentato col falso nome di "Bottacin", e di Valerio Fioravanti. Si sarebbe trattato -secondo la difesa- di un espediente messo in atto dai Servizi per criminalizzare i due terroristi, dal momento che i voli erano quelli per i quali erano stati acquistati i biglietti ritrovati nella valigia sul treno e che, secondo l'informativa, sarebbero stati utilizzati dai terroristi per fuggire dall'Italia dopo la consegna della valigia.

Orbene, la volontà calunniatrice del SISMI è -una volta tanto- dimostrata insussistente dalla circostanza che quei tabulati non furono mai portati a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia ad opera del Servizio. Essi, infatti, furono trovati casualmente nel 1984 dal Procuratore della Repubblica di Roma, in occasione di una perquisizione effettuata negli uffici del SISMI.

Tanto basta a togliere ogni sospetto, sullo specifico punto, all'attività del SISMI, ma si potrebbe aggiungere che è stato dimostrato (pp.1353-1354 della sentenza di I° grado) che, in realtà, i nomi Bottagin e Fiorvanti non compaiono sulle liste dei voli per i quali erano stati prenotati i biglietti, ma per altri voli (Alitalia invece di Air France) della stessa giornata e per destinazioni parzialmente non coincidenti (Stoccarda invece di Monaco).

Il secondo argomento riguarda la menzione che fa il SISMI dei NAR a proposito del coinvolgimento di questo gruppo nella strage.
In uno dei 22 riepiloghi allegati al rapporto 14 ottobre 1980 a firma del gen. Santovito si espone "la tesi sostenuta dall'estremista Naldi nel contatto con elemento del Servizio". Si tratta del colloquio con l'agente Calipatti di cui si è riferito in altra sede.

Qui interessa, per il momento, mettere in luce che nel detto riepilogo il SISMI falsa l'informazione avuta da Naldi perchè, mentre questi aveva ipotizzato la responsabilità di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, il rapporto tace completamente il nome dei due movimenti e vi sostituisce quello dei NAR : "Secondo tale tesi la strage di Bologna: -sarebbe sicuramente di matrice neofascista; -si innesterebbe nella faida in atto tra diversi movimenti dell'estrema destra; -molto probabilmente è attribuibile ai NAR romani i quali avrebbero inteso così provocare i fascisti bolognesi rifiutatisi di collaborare."

Tuttavia, una vicenda del gennaio successivo rivela che la volontà del SISMI (che palesemente nell'ottobre era stata guidata dall'esigenza di distogliere l'attenzione degli inquirenti da O.N. e A.N.) aveva nel frattempo subito una correzione di rotta assai eloquente. Invero, al quinto quesito formulato dal Giudice Istruttore di Bologna ("Che parte hanno avuto i NAR; se sono compartecipi del programma gli attuali imputati della strage Calore Sergio, Pedretti Dario, Furlotti Francesco, Semerari Aldo, Signorelli Paolo.") il SISMI risponde: "E' stato escluso il legame con i NAR, come è stata esclusa la partecipazione alla strage dei nominativi segnalati. Se alcuno di essi poteva essere al corrente non è stato potuto chiarire, anche perché esistono legami tra i NAR e Terza Posizione".

Ne risulta, dunque, evidente che il SISMI si preoccupa di precisare che i NAR devono essere tassativamente esclusi dal novero dei gruppi sospettati (e che se qualcuno dei suoi esponenti è a conoscenza di alcunché è soltanto in virtù dei "legami" con T.P.).

E' assai importante, poi, l'epoca in cui il SISMI consegna le risposte ai giudici di Bologna. Si tratta della se-

conda metà di gennaio del 1981, vale a dire immediatamente a ridosso dell'operazione "terrore sui treni", onde è inevitabile mettere in relazione questo episodio con quelli delle informative sulla valigia e interpretare queste ultime alla luce del primo. Ne risulterà, in tal modo, pienamente confermato il giudizio di estraneità del SISMI ad un disegno persecutorio nei confronti degli imputati.

Al termine di questo breve esame si deve concludere che i Servizi non solo si astennero dal tramare contro gli imputati ma, anzi, dispiegarono il loro intervento, in un momento nodale per l'inchiesta, a favore del gruppo terroristico nel quale i prevenuti si identificavano.

30. Il movente e i ruoli. Rinvio

Sul movente del crimine e sui ruoli assolti dagli imputati vanno richiamati senz'altro gli argomenti e le osservazioni svolti al riguardo dalla sentenza di primo grado (pp. 883 e 886 ss.). Essi, tuttavia, richiedono alcune puntualizzazioni.

Quanto al movente, il fatto -sul quale ci si soffermerà più avanti- che, in esito al presente processo ed in conseguenza del sommarsi delle decisioni intervenute dopo quella di primo grado, la banda armata risulti più ridotta di quanto ritenuto dai primi giudici, non toglie nulla alla validità degli argomenti svolti nella sentenza 18 luglio 88, perché essi sono riferibili anche a questi soli imputati e alle loro vicende personali.

Quanto ai ruoli, merita una brevissima chiosa ciò che è stato detto dal giudice di primo grado su quello avuto da Francesca Mambro.

Invero, i riferimenti al coraggio dell'imputata fatti da Valerio Fioravanti nel suo colloquio del 4 agosto con Sparti potrebbero ricondurre la donna ad un compito che ha richiesto questa dote e che, pertanto, la avvicina o al trasporto dell'esplosivo, o al momento e al luogo dello scoppio, anche se solo per svolgere mansioni di sorveglianza.

Va, infine, rilevato che la presenza di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro alla stazione e la loro posizione, palesemente non gregaria, nella banda armata da cui è scaturita la strage autorizzano a pensare che essi abbiano dato un apporto fattivo e determinante (quanto meno) alla esecuzione del crimine.
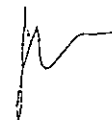
In ogni caso, valgono anche per questi imputati le argomentazioni in punto di concorso punibile su cui ci si soffermerà trattando la posizione del Picciafuoco.

31. Reticenze e silenzi

E' necessario fare alcune osservazioni che nascono spontanee dall'esame della condotta processuale tenuta dagli imputati nel corso del dibattimento celebratosi avanti a questa Corte.

Fioravanti e Mambro, infatti, ad onta di un atteggiamento esteriore di disponibilità nel rispondere alle domande che da qualunque parte fossero loro rivolte, hanno tenuto un comportamento del tutto reticente.

Detto comportamento si è manifestato in varie direzioni e, per quello che qui interessa, ha riguardato il tema dei rapporti con gli ambienti della vecchia guardia del terrorismo di destra.

Così, Fioravanti, quando gli è stato richiesto di spiegare quali fossero state le ragioni del suo disegno di uccidere Fachini nei mesi immediatamente successivi alla strage, ha eluso la domanda, trincerandosi dietro un generico dissenso sulla impostazione della azione rivoluzionaria.

Analogo atteggiamento elusivo ha tenuto quando gli sono state chieste delucidazioni in merito alla lettera inviata a Mario Tuti nel novembre del 1982. In detta lettera Fioravanti si diffondeva sull'esigenza di condurre un "processo" all'intera storia del movimento eversivo di destra, processo che si affermava essere già stato espletato in parte (cfr. i riferimenti alle responsabilità di Freda per la strage di piazza Fontana) e del quale si segnalavano le difficoltà (cfr. le indicate resistenze di Concutelli) e le prospettive. La lettera conteneva anche una esplicita menzione del progetto di uccidere Paolo Signorelli.

Orbene, l'imputato ha sostenuto che quello scritto non era stato altro che l'espediente per indurre il Tuti a confidarsi con lui, così da conoscere il reale modo di pensare del terrorista toscano.
Su questo punto Fioravanti è facilmente smentibile perché è sufficiente leggere non solo la lettera in esame, ma anche tutto l'epistolario Mambro-Tuti-Fioravanti che è in atti (AA, V2, c5) per rendersi conto della notevole intensità dei rapporti che accomunavano i tre detenuti, rapporti nei quali si colgono prove inconfondibili di confidenza e persino di affetto reciproci e a cui è estranea, di necessità, ogni forma di finzione o di inganno.

Si deve, così, registrare che anche in questo caso Fioravanti, privando di attendibilità il suo scritto, ha voluto precludere in radice ogni approfondimento del tema.

Per molti versi assimilabile al comportamento descritto è la circostanza che Fioravanti e Mambro abbiano sempre fermamente rifiutato di inoltrarsi su terreni che non fossero quelli strettamente delimitati dalla contestazione. (*) Mai, infatti, si sono spinti, malgrado le sollecitazioni ricevute, a formulare ipotesi di responsabilità alternative alle loro che, pure, erano implicite nella loro linea difensiva e sarebbero potute sfociare in accertamenti idonei, in ipotesi, a suffragare la assunta loro innocenza.

Il dato che accomuna i due casi esaminati è -a parere della Corte- l'evidente intento di non aprire varchi nella difesa che consentissero la penetrazione dell'indagine verso gli ambienti che costituirono il retroterra delle vicende per cui è processo.

E così, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che all'epoca erano giovanissimi e verosimilmente permeabili alle lusinghe di "cattivi maestri" e che attendibilmente furono strumento di personaggi che preferirono restare nell'ombra e gettarli allo sbaraglio, sono rimasti silenti.

Essi hanno scelto di tacere e la loro scelta, anche se frustra -ancora una volta- l'ansia di verità sui retroscena della strage, è comprensibile sul piano delle esigenze difensive.

L'auspicato diverso comportamento, infatti, avrebbe portato in modo ineluttabile alla confessione e, con questa, anche alle prevedibili reazioni di chi fosse stato chiamato in causa come motore dell'impresa criminale.

(*) E' inutile dire che, sul piano strettamente processuale, tale comportamento è stato perfettamente legittimo ed assolutamente ineccepibile

32. La strage non si confessa

Nelle perorazioni difensive ha aleggiato ricorrentemente un argomento che si condensa nel seguente enunciato: "questi imputati hanno confessato un numero molto elevato di omicidi e, quindi, non avrebbero avuto nessuna remora a confessare anche la strage se effettivamente vi avessero partecipato".

L'argomento potrebbe apparire suggestivo, ma poche ed elementari riflessioni fanno comprendere che si fonda su due presupposti entrambi errati.

Il primo è che la strage -una strage che ha comportato l'uccisione di 85 persone e il ferimento di altre 200- sia equiparabile ad un omicidio, vale a dire alla uccisione di una persona.

Il secondo è che si possano mettere sullo stesso piano, da un lato, la uccisione di un poliziotto, o di un magistrato , o di un avversario politico bene individuati, che vengono colpiti perché giudicati personalmente responsabili di essere nemici del "movimento", o di impersonare il "regime" che si vuole abbattere; dall'altro, l'assassinio di ottantacinque persone e il ferimento di altre duecento tutte sconosciute, senza volto, senza identità né politica, né religiosa, né sociale, o semplicemente geografica, nessuna delle quali capace di rappresentare un nemico da colpire. Nella specie, si trattava di persone la cui anonimia era connaturata al luogo in cui l'ordigno era stato collocato -la sala d'attesa di seconda classe della stazione che è il nodo ferroviario più importante d'Italia-; al giorno -il primo sabato di agosto, destinato allo spostamento di un gran numero di viaggiatori-; all'ora -le 10.30- di "punta" per quel genere di traffico.

Non, quindi, persone che nel loro insieme rappresentavano qualche cosa di preciso, ma persone che viaggiavano da sole o in piccoli gruppi familiari, per andare o tornare dalle vacanze o dai luoghi di origine.

E' palese che le indicate equiparazioni sono assolutamente improponibili e tale improponibilità rivela la radicale erroneità dei presupposti dell'argomento difensivo e, conseguentemente, la infondatezza del medesimo.

Ma, una volta dimostrato quanto sia ingannevole il suddetto argomento, occorre capacitarsi del fatto che, comunque, gli imputati non avrebbero mai potuto confessare questa strage.

Una strage come quella della stazione di Bologna non si confessa.
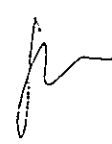
Perché la confessione rende definitivamente certo ciò che altrimenti si può sempre sperare che rimanga segnato dal dubbio.

Perché la condanna per la strage allontana a dismisura la prospettiva di benefici carcerari.

Perché la certezza di responsabilità per una simile strage relega i suoi autori in un mondo di paria in cui vengono tenuti non solo dalla pubblica opinione, ma soprattutto dai compagni di detenzione e da gran parte degli stessi compagni di lotta.

Perché la strage, questa strage, è per chiunque un fardello troppo pesante da sostenere, sotto tutti gli aspetti.

Perché, infine, la confessione comporterebbe la necessità di dare conto delle ragioni della strage ed implicherebbe il coinvolgimento di altri responsabili di più elevato rango e con intenti di più ampia strategia. Col che gli imputati si verrebbero ad esporre inevitabilmente al concreto pericolo di ritorsioni, anche gravissime.

33. Le conclusioni

Si deve, conclusivamente, rilevare che, oltre alla prova logica raggiunta, è stata acquisita agli atti anche una ragguardevole massa di altri elementi i quali presentano, tutti, un inequivocabile significato di piena concordanza con la suddetta prova e che, pertanto, ne costituiscono il conforto e la conferma.

A fronte di ciò va, ancora, rilevato che nel processo non sono emersi elementi di prova di segno contrario, né da parte degli imputati sono state presentate argomentazioni capaci di radicare dubbi degni di ascolto.

Deve, quindi, concludersi che l'affermazione di responsabilità di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro pronunciata dalla Corte d'Assise di primo grado in ordine ai delitti di strage e connessi merita di essere integralmente confermata

Capitolo VIII
LA STRAGE. SERGIO PICCIAFUOCO

1. I legami con la destra antecedenti alla strage

1.1 Radio Mantakas

In sede di rinnovazione del dibattimento, la Corte ha escusso il teste Massimo Buscarini. Questi aveva lavorato in qualità di speaker e di disc-jockey presso "Radio Mantakas", l'emittente privata con sede ad Osimo -in provincia di Ancona- di cui era titolare Leonardo Giovagnini.

Il Giovagnini, dopo essere stato allontanato dal M.S.I. per le sue idee estremiste, aveva aderito a Terza Posizione e aveva partecipato a incontri, convegni e campeggi organizzati dal movimento ed aveva avuto contatti diretti e ripetuti con Fiore, Adinolfi e lo stesso Mangiameli. Ai primi di settembre del 1980 il Giovagnini, sollecitato dal Fiore, aveva dato rifugio a Ciavardini, anch'egli membro di T.P., quando costui cercava di sottrarsi alle ricerche per i fatti del Giulio Cesare.

La sede della Radio era, pacificamente, un punto di incontro di militanti e simpatizzanti dell'area.

Ebbene, il Buscarini, interrogato nell'ambito di altri procedimenti (il 4 novembre 1990, il 12 febbraio 1991 e il 6 giugno 1991) aveva dichiarato e sempre confermato di avere incontrato il Picciafuoco nei locali della emittente vedendolo intrattenersi con il Giovagnini e altri del gruppo; aveva riferito, anche, che il Picciafuoco aveva partecipato, sia pure come semplice spettatore, al convegno di Terza Posizione tenutosi ad Osimo. I termini in cui si era espresso il Buscarini al riguardo erano stati sempre

molto chiari : (4 nov.90) "Picciafuoco Sergio ricordo che saltuariamente veniva a trovarci nei locali della Radio poiché era molto legato a Giovagnini Leonardo ... Tra gli appartenenti alla Radio in narrativa spesso si sentiva parlare di Terza Posizione, un'associazione tra l'altro di cui allora non conoscevo né i fini né chi vi prendesse parte. Di questa nuova associazione ne parlavano Curina Lamberto, Picciafuoco Sergio e Giovagnini Leonardo e il dialogo era sempre limitato agli stessi."
(12 feb.91) "Dopo averne ricevuta lettura, confermo le dichiarazioni rese ai carabinieri di Osimo in data 4 novembre 1990, con la precisazione che il rapporto tra il Picciafuoco e il Giovagnini non era in realtà molto intenso. I due si conoscevano e io conoscevo il Picciafuoco in quanto quest'ultimo frequentava Radio Mantakas. Ho avuto l'impressione che fosse uno sbandato che veniva a trovarci alla radio, Il Picciafuoco ha frequentato la radio per qualche mese in epoca di poco antecedente a quella della chiusura della radio stessa. ... Il Picciafuoco era un individuo che al tempo in cui l'ho conosciuto aveva una età apparente di circa ventisette o ventotto anni. Era magro e stempiato con barba e baffi e occhiali."
(6 giu.91) "Confermo integralmente le dichiarazioni da me rese ... Ho conosciuto Picciafuoco Sergio credo verso la fine del 1979 quando venne a Radio Mantakas".

Il Buscarini è comparso avanti alla Corte il 31 gennaio 1994, accompagnatovi coattivamente dopo avere mancato di presentarsi alla precedente udienza per la quale era stato convocato; egli ha mostrato subito molto imbarazzo e la palese intenzione di sfumare i fatti. Egli ha, cosi, dichiarato di non avere mai visto il Picciafuoco, ma di avere sentito il Curina ed il Giovagnini che ne par-

lavano ; ha soggiunto di non sapersi dare spiegazione della dichiarazione fatta il 12/2/91 secondo cui egli aveva conosciuto personalmente l'imputato, tanto da poterne dare una precisa descrizione somatica; dopo l'ennesima contestazione, ha finito col dire : "dichiaro che il Picciafuoco mi fu indicato da qualcuno della Radio Mantakas. Mi si disse "quella persona che è uscita è Picciafuoco".. Per me era una persona qualsiasi".

Le ragioni della parziale ritrattazione compiuta dal teste sono risultate chiare nel corso della medesima deposizione, allorché il Buscarini, a seguito delle pressanti contestazioni del Procuratore Generale, ha mostrato alla Corte una lettera che gli aveva spedito tempo addietro il Picciafuoco con il corredo della copia di una delle sopra menzionate deposizioni del teste stesso. La lettera e il suo allegato -riconosciuti e non contestati dal difensore dell'imputato- sono stati acquisiti agli atti.

Orbene, la lettera contiene un aperto avvertimento rivolto al Buscarini affinché si guardi dal ripetere le affermazioni fatte sul Picciafuoco nella deposizione allegata alla lettera medesima.

E', dunque, evidente che il Buscarini ha tentato di ridimensionare i fatti dichiarati in precedenza perché si è sentito minacciato.

Devono, conseguentemente, ritenersi pienamente attendibili le dichiarazioni istruttorie acquisite agli atti, perché ripetute in termini assolutamente conformi per ben tre volte e davanti ad autorità diverse.

E', tuttavia, da notare che anche la versione data al dibattimento è comunque rivelatrice di una presenza del Picciafuoco nella sede di Radio Mantakas e di una sua frequentazione da parte del Giovagnini.

Non va, infatti, ignorato il particolare che, affermando che gli era stata "indicata" una persona che gli era stato detto essere il Picciafuoco, il Buscarini ha finito con il convenire di avere lui stesso effettivamente visto l'imputato a Radio Mantakas.

La difesa ha cercato di controbattere la deposizione del Buscarini chiamando altri frequentatori di Radio Mantakas. Sono, così, venuti a deporre Paolo Berardinelli, Giancarlo Guasco e Alberto Copparini, i quali hanno negato di avere mai visto il Picciafuoco nei locali della emittente o di avere mai sentito parlare di lui. Queste deposizioni, tuttavia, vanno adeguatamente inquadrate e doverosamente commentate.

Invero, Berardinelli ha affermato di avere frequentato la radio solo "quando era in via Dante", vale a dire prima della separazione dal M.S.I. e, dunque, prima che la emittente diventasse il ritrovo di coloro che erano vicini a T.P. e ben prima della comparsa di Picciafuoco, secondo quanto ha riferito il Buscarini.

Guasco, per parte sua, ha cercato di sostenere che frequentava i locali della radio solo per farvi dei lavori di muratore o di sera perché si giocava a carte; ha affermato che vi era un centinaio di persone che "frequentava il circolo" e che lui incontrava Buscarini, Curina e Giovagnini solo al bar e che non aveva mai neppure sentito parlare del Picciafuoco.
Contestatogli che il 2 novembre 1990 aveva dichiarato cose diametralmente opposte ("Conosco tale Picciafuoco"), il teste ha dichiarato che in realtà egli conosceva solo "la famiglia" dell'imputato.

Anche Copparini ha dichiarato di non avere più frequentato i locali della radio quando questa cessò di essere

una emittente del M.S.I., e proprio per ragioni di dissenso politico. Anche per lui, dunque -come per Berardinelli-, deve notarsi la totale irrilevanza del fatto che non avesse mai visto il Picciafuoco.

Ma proprio da questo teste, il quale ha tenuto a palesare alla Corte tutto il suo disprezzo per il Buscarini (da lui definito "drogato, spione, infame e falso"), è venuta là conferma più clamorosa e, nello stesso tempo, più granitica della buona fede e della veridicità del Buscarini medesimo.

Il Copparini, infatti, ha testualmente dichiarato : "Nemmeno nel 1990 (quando venni a conoscenza del nome del Picciafuoco non so se al bar o dai giornali) né in quella occasione, né successivamente, nessuno mi disse che il Picciafuoco aveva frequentato Radio Mantakas.
Ricordo che Buscarini, quando leggemmo la notizia, riferendosi al Picciafuoco si limitò a dire "Ma tu lo conosci? Perchè io l'ho conosciuto." Io non diedi retta al Buscarini perché Buscarini parlava un po' con tutti e sapevo che era un drogato. ... Il colloquio col Buscarini avvenne in occasione della lettura del nome del Picciafuoco su un giornale locale in un bar, per via o ai giardini pubblici. Quando il Buscarini mi chiese se conoscevo il Picciafuoco, io gli risposi "ma chi lo conosce?".

In epoca ed in circostanze non sospette, dunque, e parlando con uno che, come lui, aveva frequentato Radio Mantakas in quei lontani anni, il Buscarini aveva evocato quel personaggio piuttosto singolare (uno "sbandato") che, a sua volta, aveva bazzicato quell'ambiente. Una menzione occasionale che, proprio per questo, è rivelatrice di una assoluta genuinità.

L'attendibilità di Buscarini, per vero, è dimostrata anche da altri riscontri assai importanti che le sue dichiarazioni hanno trovato.
Così, del convegno di T.P. tenutosi ad Osimo ha fatto menzione il Giovagnini nell'interrogatorio avanti al P.M. di Roma il 15 e 16 ottobre 1980 (aff.17); del medesimo convegno, poi, si occupa espressamente il rapporto dei Carabinieri prodotto dal P.G. all'udienza dell'8 febbraio 94.
Dei viaggi fatti dal Buscarini, nel settembre 1979 e nell'agosto 1980, a Passignano sul Trasimeno, dove Fiore radunava i militanti di T.P. nella casa di Jeanne Cogolli, ha fatto espresso riferimento il Giovagnini nel corso del medesimo interrogatorio di cui sopra ed altresì nell'interr. 16 marzo 81 avanti al G.I. di Roma (aff.126-127).

Né costituisce un ostacolo alla credibilità del teste il fatto che il Picciafuoco, benché latitante, osasse visitare i luoghi nativi. Vi è prova inconfutabile, per vero, che il Picciafuoco frequentava quei luoghi. Basterà ricordare che la vettura prestatagli il 6 gennaio 1981 dal Copparoni fu scoperta dalla polizia un mese più tardi davanti all'ospedale di Loreto.
E Loreto si trova a 5 Km da Castefidardo e a 10 da Osimo.

Va messo in chiaro, poi, che Buscarini non è saltato fuori improvvisamente nel 1990. E' vero, infatti, che egli era stato interrogato dai giudici di Roma, nel procedimento contro gli esponenti di Terza posizione, fin dall'ottobre del 1980, così come si evince con tutta evidenza dagli interrogatori del Giovagnini sopra richiamati. Se a quel tempo gli furono chieste notizie su Radio Mantakas e non

anche su Picciafuoco è perché l'imputato non era ancora stato individuato.

Da ultimo, va osservato che il Giovagnini, interrogato il 3 giugno 1991 nell'ambito del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di Luigi Ciavardini, ha negato con fermezza che Picciafuoco abbia frequentato Radio Mantakas. Egli è, poi, risultato irreperibile allorché si è tentato di citarlo avanti a questa Corte.
Posto di fronte a quella perentoria dichiarazione, il Buscarini ha affermato : "Non capisco perché Giovagnini neghi".

Si deve, invece, rilevare che sono del tutto evidenti le ragioni per le quali Giovagnini cerca di allontanare da sé il Picciafuoco. Egli comprende benissimo, infatti, che la frequentazione da parte dell'imputato di un ambiente (Radio Mantakas) così fortemente caratterizzato per la sua collocazione nell'area della estrema destra eversiva, oltre che meta di esponenti di primissimo piano del settore -dal Signorelli al dottor Edgardo Nicoletti di Amatrice, dal Fiore al Ciavardini- vale, inevitabilmente, a stabilire un collegamento tra il Picciafuoco e quell'ambiente; con la conseguenza di esporre esso Giovagnini al pericolo di coinvolgimento nelle responsabilità del Picciafuoco per la strage, perchè è evidente che quei contatti dell'imputato dovettero, nella più benevola delle ipotesi, avere la connivenza o almeno la consapevolezza del padrone di casa, il quale era l'incrocio obbligato di tutti i rapporti che in quel luogo si stabilivano.

Concludendo, può dirsi tranquillamente accertato, principalmente sulla base della deposizione del Buscarini, che Sergio Picciafuoco aveva frequentato

l'ambiente di Radio Mantakas in epoca di poco antecedente alla strage.

Tale frequentazione aveva comportato che l'imputato avesse contatti, anzitutto, con il Giovagnini, che conosceva fin dall'infanzia, ma anche con altri esponenti di Terza Posizione che gravitavano attorno alla emittente. L'imputato, poi, aveva mostrato concreta attenzione per le idee di T.P., essendo stato sentito discuterne con il Giovagnini ed avendo assistito ai lavori di un convegno del movimento tenutosi ad Osimo.

Il risultato delle suddette frequentazioni va necessariamente individuato, da un lato, nei rapporti intrecciati dal Picciafuoco con esponenti di T.P. e, dall'altro, nel fatto che esso imputato si era accreditato presso di loro come uno dell'ambiente e, dunque, come un elemento affidabile per il movimento.

Tutto ciò dimostra una oggettiva contiguità del Picciafuoco con il movimento di T.P. in epoca antecedente alla strage.(*)

2. *La presenza alla stazione*

Sergio Picciafuoco si trovava alla stazione ferroviaria di Bologna alle 10.23 del 2 agosto 1980 e non ha saputo dare spiegazioni plausibili della sua presenza in quel luogo; di più, ha fornito spiegazioni che si sono dimostrate per la gran parte false e per il resto assurde.

(*) Solo per inciso, deve osservarsi che le acquisizioni probatorie di questo processo di rinvio hanno consentito a) di superare lo scoglio determinato dall'inutilizzabilità delle voci confidenziali raccolte dai Carabinieri di Osimo circa la politicizzazione del Picciafuoco riferita a quel periodo; b) di appurare che quelle voci erano corrispondenti al vero.

Il Picciafuoco era un delinquente comune che, all'epoca, risultava colpito da ordini di carcerazione per complessivi dieci anni di reclusione circa, ordini ai quali egli si stava sottraendo da un decennio, esattamente dal 27 luglio 1970, allorché era evaso dal carcere di Ancona. Nell'agosto del 1980 egli viveva a Modena sotto il falso nome di Vailati.

Vale la pena di riepilogare fin da ora i falsi nomi ed i corrispondenti falsi documenti di cui si ha prova che il Picciafuoco abbia fatto uso negli ultimi tempi della sua latitanza.

-VAILATI Eraclio, nato a Roma il 7/9/1944, ivi residente in via Gregorio VII 133.

Il documento che incorporava i suddetti dati era la patente 1105310 di cat. B che figurava rilasciata dalla Prefettura di Roma l'8/4/1971.

Questa patente fu esibita -e i suoi dati registrati- all'hotel Atlantis Bay di Mazzarò di Taormina il 28 agosto 79 e ripetutamente all'hotel Green Park di Modena dal novembre 79 al 3 marzo 80.

Questa patente fu sequestrata il 10 maggio 1980 dai carabinieri di Merano che avevano fermato il sedicente Vailati mentre era in possesso di una vettura rubata.

-VAILATI Enrico, nato a Roma l'11/11/1945 ed ivi residente.

Il documento è una patente apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Roma nel 1971 con il numero 27681. Tale patente non è stata rintracciata.

I dati di cui sopra furono registrati all'hotel Atlantis Bay di Mazzarò il 5 luglio 1980 (per un soggiorno protrat-

tosi fino al 10 dello stesso mese) e il 19 luglio 1980 (fino al 25).

Con questo nome e con i relativi dati anagrafici e l'indicazione della residenza romana in via Gregorio VII 133 l'imputato si presentò il 2 agosto 80 all'Ospedale Maggiore di Bologna per farsi medicare.

-PIERANTONI Enrico, nato a Roma il 7/4/1949, ivi residente in via Gregorio VII 133.

I documenti con questi dati sono tre : una patente, una carta di identità e un passaporto che reca il n. E 213730.

Tutti e tre i documenti furono sequestrati dalla polizia di frontiera del valico di Tarvisio il 1° aprile 1981 in occasione dell'arresto del Picciafuoco.

2.1 La necessità di lasciare Modena

La prima delle accertate falsità che l'imputato ha ammannito agli inquirenti ha riguardato le ragioni per le quali egli avrebbe dovuto muoversi dal suo luogo di dimora proprio quella mattina.

Il Picciafuoco, il quale viveva a Modena nell'appartamento affittatogli da Bonvicini Liberio in via Farini 50, interno C-8, sostiene che la mattina di sabato 2 agosto fu costretto a lasciare in tutta fretta l'alloggio perchè il Bonvicini si era presentato alla sua porta significandogli che avrebbe dovuto utilizzare lui i locali per trascorrervi il fine settimana assieme ad una ragazza polacca, tale Bozena.

Chiamato a deporre nel giudizio di appello, all'udienza del 19 aprile 1990 il Bonvicini ha negato tassativamente l'episodio, chiarendo di avere incontrato l'impu-

tato attorno al 25 di luglio, al momento di partire per Riccione ove avrebbe trascorso un periodo di villeggiatura. Egli ha così proseguito : "Chiesi al Vailati di lasciare temporaneamente la mansarda perché volevo metterci la polacca dovendo io recarmi al mare. Me ne andai al mare e non so dire cosa avvenne tra il Picciafuoco e la polacca.
... Fu un mero atto di cortesia quello di fare alloggiare secondo il mio proposito la polacca nella mansarda per farle risparmiare la spesa della permanenza in albergo.
... Alla fine di agosto, inizi di settembre rividi la polacca al ritorno dalla vacanze. La trovai nella mansarda insieme al Picciafuoco.
... Ribadisco che il 2 agosto mattina non mi recai con la polacca nella mansarda perché ero a Riccione in villeggiatura".

I fatti sono chiari. Prima di partire per una lunga assenza il Bonvicini si era preoccupato di sottrarre la sua "protetta" alle spese dell'albergo in cui abitualmente questa alloggiava. L'intraprendenza del Picciafuoco con il gentil sesso (provata da innumerevoli episodi emersi in questo processo) aveva comportato che la donna accettasse la convivenza con lui. Del resto, dei rapporti più che amichevoli sorti tra i due vi è traccia nelle cartoline indirizzate dalla cittadina polacca all'imputato e sequestrate a costui.

Ciò che è certo è che il Picciafuoco non ebbe nessuna intimazione di lasciare sui due piedi l'appartamento e, soprattutto, che nessuna richiesta gli fu fatta la mattina del 2 agosto.

V'è da soggiungere che il Picciafuoco ha sostenuto che, una volta rientrato a Modena nel corso di quello stesso pomeriggio ed essendo occupata la sua abitazione, fu

costretto a chiedere ospitalità per la notte all'amico Gianfranco Copparoni.
Ebbene, quest'ultimo ha recisamente negato la circostanza (udienza 18 dic.87 al dibattimento di primo grado).
La qual cosa esclude, anche sotto questo profilo, la prova che l'imputato avesse dovuto abbandonare la sua casa.

2.2 Il possesso di un documento di identità

L'imputato ha sostenuto che, una volta estromesso dal suo alloggio modenese, aveva deciso di recarsi a Milano per ivi procurarsi dei documenti di identità falsi, dato che al momento ne era privo; ha precisato che si era risolto a raggiungere subito Milano, benché sapesse che fino al lunedì non avrebbe trovato la persona capace di soddisfare la sua necessità.

In ordine a quest'ultimo punto, la Corte vuole osservare che il comportamento del Picciafuoco si offre ad ovvie critiche che concernono la illogicità del comportamento.
Si consideri, infatti, che l'imputato, così facendo, avrebbe preferito abbandonare l'ambiente modenese, nel quale ormai viveva da molti mesi, dove conosceva molte persone e poteva contare su molti ricoveri sicuri (Mari, Copparoni, hotel Green Park), per avventurarsi in una città come Milano nella quale non risulta che avesse analoghe possibilità e dove nemmeno lui ha affermato di averne.

In secondo luogo, il Picciafuoco non era privo di documenti di identità, perché aveva la patente intestata a Vailati ENRICO.
Valga il vero.

Risulta dai registri dell'hotel Atlantis Bay di Taormina che i dati di quel documento furono trascritti in oc-

casione di due soggiorni del Picciafuoco, il primo dal 5 al 10 luglio e il secondo dal 19 al 25 luglio 1980.

L'imputato ha affermato di essere stato in Sicilia almeno tre volte tra il 79 e l'80; l'ultima volta "nel luglio del 1980 da solo e senza documenti"; ha sostenuto, quindi, che, con l'espediente di dirsi momentaneamente privo dei documenti perchè lasciati sull'auto di amici, aveva ottenuto che lo registrassero "con le generalità che avevo dato la volta precedente e cioè Vailati Eraclio" (22 dic.85, G.I. di Bologna, pag.4).

L'assunto dell'imputato è certamente non rispondente al vero, perché -anche a non voler considerare quanto sarebbe stato imprudente e, quindi, impensabile che un latitante si muovesse in lungo e in largo per l'Italia senza nemmeno un documento di identità in tasca- l'anno precedente egli aveva effettivamente esibito la patente intestata a Vailati ERACLIO, come è provato dall'annotazione sul registro dell'albergo che corrisponde ai dati della patente sequestrata a Merano; ma in occasione dei due soggiorni del luglio 1979 il nome che compare sul registro è Vailati ENRICO, e diversa è anche la data di nascita.

Già questo esclude che l'impiegato dell'albergo possa avere ricopiato i dati risultanti dal suo registro di un anno prima.

Se si pensa, poi, che gli stessi estremi risultano annotati anche una seconda volta, a distanza di quindici giorni, si ha l'ulteriore conferma che il Picciafuoco, non essendo pensabile che potesse nuovamente ripetere con successo la messa in scena della accidentale mancanza del borsello, dovette necessariamente presentare il documento, così come, del resto, Longo Alfredo ha dichiarato

(dibattimento di primo grado, ud. 14 feb.88) essere regola inderogabile dell'hotel che dirigeva.

La definitiva prova che il Picciafuoco disponeva del documento intestato a Vailati ENRICO anche nella giornata del 2 agosto è costituita dalla circostanza che i dati anagrafici completi riportati su quella patente sono stati dichiarati dall'imputato all'ospedale Maggiore di Bologna.

Invero, la scelta di dichiarare tali generalità -invece di altre di totale fantasia, come sarebbe stato più prudente- fu motivata, con tutta evidenza, dalla circostanza che quelle erano le sole in relazione alle quali egli era in grado di provare, con il corrispondente documento, la verità della sua allegazione.

E' palese, anche, che, nel momento in cui dava quel nome, il Picciafuoco non sapeva ancora che non gli sarebbe stato richiesto un documento, perché solo così si giustifica il fatto che abbia deciso di non darne tranquillamente uno di fantasia.

2.3 Il taxi

L'imputato ha sostenuto di avere fatto il tragitto da Modena a Bologna in taxi e ha fornito (6 ott.83) i seguenti particolari : "Mi servii di un taxi in sosta nel piazzale della stazione di Modena. Si trattava di una vettura quasi nuova, credo una Ascona della Opel o una 132 della Fiat. Conoscevo l'autista del quale mi ero servito altre volte, ma non sono in grado di indicarne il nome."

Una minuziosissima indagine condotta presso tutti i tassisti di Modena -e non soltanto quelli che prestarono servizio il 2 agosto nel piazzale della stazione- ha con-

sentito di escludere che uno di loro abbia accompagnato il Picciafuoco a Bologna.

La sentenza di secondo grado ha attribuito scarsa concludenza e poca affidabilità alle dette risultanze, osservando che uno dei tassisti non era stato interpellato perché nel frattempo deceduto e affacciando il sospetto che altri tassisti avessero preferito tacere, a ciò indotti da remore e timori suscitati dalla natura del delitto e dalla attribuzione che di esso si faceva.

Sul primo punto v'è da obiettare che l'indagine non aveva trascurato nemmeno il tassista deceduto, accertando (presso il collega che gli era subentrato nella licenza) che l'auto da lui posseduta il 2 agosto 80 era una Audi 100 di colore bianco e, pertanto, un'auto diversa da quella indicata dall'imputato.

Sul secondo punto, già la sentenza di primo grado aveva fatto considerazioni molto calzanti e ampiamente persuasive circa la insostenibilità della tesi difensiva (p.731); aveva, infatti, osservato che il riferimento al tassista Rolandi - che nel processo di piazza Fontana aveva, con il riconoscimento di Valpreda, consolidato una prova di accusa contro l'imputato- era fuori luogo perché nel presente caso il riconoscimento del Picciafuoco avrebbe, al contrario, costituito un elemento a sua discolpa e confermato le sue dichiarazioni.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha giudicato l'argomento della sentenza di appello come "una generica supposizione su ipotetici atteggiamenti psicologici" degli interpellati, ricordando che il giudice di merito deve affidare il fondamento del suo apprezzamento soltanto ad "elementi concreti riferibili alla fonte dell'informazione" (p.135).

Ed è appena il caso di notare che non è mai emerso agli atti il benché minimo elemento capace di avvalorare il sospetto di reticenza dei testi affacciato dai giudici di appello.

Deve, dunque, dirsi accertato che il Picciafuoco ha mentito quando ha sostenuto di essersi portato quella mattina da Modena a Bologna in taxi.

2.4 I treni

Per giustificare il suo viaggio a Bologna, l'imputato ha dichiarato che, giunto nella stazione di Modena attorno alle 8.40 e avendo perso il treno delle 8.37 per Milano, aveva deciso di andare nel capoluogo emiliano per prendervi un convoglio in partenza alle 10.32 che non avrebbe fatto fermate intermedie sino a Milano.

In proposito, la sentenza di primo grado ha dimostrato come tutti gli assunti del Picciafuoco -a cominciare dal momento dell'arrivo nell'edificio della stazione modenese, quando avrebbe potuto tranquillamente prendere il treno per Milano delle 8.37, poiché questo partì, in ritardo, alle 8.55- siano contraddetti da dati di fatto inoppugnabilmente certi.

A quei puntualissimi rilievi (pp.727 e segg.) va fatto integrale richiamo per concluderne che le cennate contraddittorietà degli assunti e le stridenti incongruenze del comportamento del prevenuto gettano una luce di totale inverosimiglianza sul racconto fatto circa i movimenti compiuti quel mattino.

Il Picciafuoco ha riferito palesi menzogne anche su molti altri punti.

Così, circa il modo in cui aveva trascorso il resto della giornata del 2 agosto, egli ha dichiarato che aveva

299

prestato aiuto ai soccorritori delle vittime per molte ore e che solo verso le quattro o le cinque del pomeriggio era crollato per la stanchezza e, trovandosi in ospedale dove aveva accompagnato dei feriti, si era fatto medicare a sua volta.
Ora, è documentalmente provato che l'imputato si fece medicare alle 11.39. Il che significa che egli fu tra i primissimi a raggiungere il nosocomio dopo l'inizio delle operazioni di soccorso.

Analoga smentita ha avuto l'affermazione del Picciafuoco di avere aiutato, nell'opera di soccorso, un agente della polizia ferroviaria. Quest'ultimo, che sembrava poter essere identificato in Celestino Carluccio, ha escluso tassativamente la circostanza.

Quanto al luogo in cui si trovava al momento dello scoppio, il Picciafuoco ha detto al Mari (deposizione 12 sett.85 al G.I.) la stessa sera del fatto, che era in attesa al sesto binario, mentre agli inquirenti di questo processo ha dichiarato che era al terzo.

Al Copparoni (12 sett.85, G.I.) aveva, inoltre, detto che doveva prendere un treno diretto a Roma, dove sarebbe andato a visitare la sorella.

Il Picciafuoco ha, inoltre, sostenuto che quella stessa sera aveva ottenuto presso la stazione di Modena il rimborso del biglietto per Milano non utilizzato.

Anche questa circostanza ha incontrato una inoppugnabile smentita nelle risultanze documentali acquisite nel corso del processo di appello. Invero, dalla contabilità di cassa degli sportelli della stazione ferroviaria di Modena relativa al giorno 2 agosto ed ai successivi, è emerso che non era stato effettuato il rimborso di alcuna somma di denaro corrispondente ad un biglietto per Milano, sia

di corsa semplice che di andata e ritorno, sia di prima che di seconda classe per entrambe le ipotesi.

2.5 Circostanze valutate dalla sentenza di appello

A fronte del descritto comportamento processuale del Picciafuoco, accertatosi costantemente menzognero, la sentenza di secondo grado analizza alcune circostanze che valuta come possibili indizi a favore dell'imputato.

Una di queste riguarda il fatto che Picciafuoco restò ferito nell'esplosione.

In proposito, la Corte osserva che svariate sono le ragioni che possono giustificare tale evento senza porsi in contrasto con l'ipotesi di una presenza consapevole del Picciafuoco alla stazione in veste di partecipe alla causazione della strage.

Si pensi, ad esempio, ad un errore di valutazione sull'entità della distanza di sicurezza da mantenere rispetto al luogo dello scoppio (e proprio su questo punto è bene ricordare che sono state molte ed insistenti le voci provenienti dall'interno della destra eversiva che subito dopo la strage parlarono di effetti dello scoppio che erano andati al di là del preventivato); ancora, ad una informazione non precisa sulla potenzialità dell'esplosivo e persino ad una imprudenza del soggetto.

In ogni caso, vanno messe in evidenza tre cose : la prima è che si trattò di una ferita assai modesta. Questo rilievo, mentre dimostra che il Picciafuoco si trovava certamente lontano dalla sala d'aspetto di 2a classe, vale a dire a distanza ed in condizioni certamente prossime a quelle ottimali di sicurezza, suggerisce che la ferita possa essere stata causata anche in luogo periferico o fortemente defilato dello stabilimento ferroviario, in conseguenza

della caduta di un calcinaccio instabile o di un infisso malfermo; la seconda è che c'è solo l'interessato che afferma che quella lacerazione cutanea fu dovuta alle conseguenze dello scoppio, ma nulla esclude che egli se la sia procurata in altro modo, ad esempio cadendo mentre fuggiva e che abbia poi approfittato della confusione determinata dagli eventi subito successivi per accodarsi ai feriti della strage; la terza, e risolutiva, è che non è accertato in quale luogo della zona della stazione si trovasse esattamente l'imputato al momento dello scoppio, con la conseguenza che la totale incertezza del dato essenziale da cui muovere per formulare l'argomentazione impedisce di esprimere valutazioni di accettabile affidabilità sul problema.

Altra circostanza presa in considerazione dalla sentenza di appello a favore dell'imputato concerne il fatto che quegli, benché ricercato come latitante, fosse andato a farsi medicare all'ospedale invece di dileguarsi.

In proposito, può osservarsi che, valutato a posteriori, il comportamento del Picciafuoco, fosse o non fosse egli responsabile della strage, si presta a severe critiche sul piano della prudenza per più di una ragione. Invero, egli, proprio perchè ricercato in quanto latitante, non solo non avrebbe dovuto andare in un nosocomio pubblico a farsi curare, ma -soprattutto- non avrebbe dovuto dare il nome con il quale era conosciuto nel luogo in cui viveva e con il quale, addirittura, si era fatto registrare in un albergo (le cui schede finiscono alla locale questura), nome che, quindi, era in grado di ricondurre alla sua persona fisica, così come, poi, sarebbe effettivamente accaduto.

Si rifletta su un particolare : se ai medici dell'Ospedale Maggiore avesse dichiarato un nome di pura fantasia non utilizzato in precedenza, il Picciafuoco non sarebbe mai stato individuato.
Mai, perché su un "Mario Rossi" qualsiasi la polizia avrebbe ben presto chiuso le indagini, posto che nulla le avrebbe consentito di risalire al prevenuto.

E allora si impone una spiegazione del tutto ovvia: l'imputato si recò all'ospedale perchè al momento ritenne che quello fosse un comportamento che non lo avrebbe compromesso, forse pensando che proprio per essere restato ferito sarebbe stato escluso dai sospettabili. Così come fece il calcolo che fosse più prudente dichiarare un nome che era in grado di asseverare con il documento di identità di cui era in possesso, piuttosto che presentare un nome diverso per il quale, di fronte ad un controllo, sarebbe stato colto immediatamente in palese mendacio.

Altra circostanza esaminata dalla sentenza di appello riguarda la deposizione Mari secondo cui questo teste, in quel dibattimento rinnovato, "ha convenuto ... che poteva essersi confuso quando in precedenza aveva dichiarato che l'imputato quella sera aveva affermato di essersi ferito cadendo dalla bicicletta, mentre tale affermazione era stata fatta in un precedente incontro del luglio, allorché secondo il prevenuto si era verificata la caduta."
Ad avviso dei giudici dell'appello, ciò denoterebbe la totale assenza di remore da parte dell'imputato a rendere nota la sua presenza alla stazione di Bologna.

In proposito, si vuole osservare soltanto che il Mari aveva sin dalla prima volta dichiarato che nel corso della stessa serata del 2 agosto il Picciafuoco, interpellato sulle

cause della sua ferita, aveva affermato di essere caduto accidentalmente dalla bicicletta e, solo dopo avere appreso dalla televisione la notizia della strage, "ci confidò ... che in realtà lui era stato a Bologna e che aveva visto la stazione saltare in aria mentre si trovava casualmente al sesto binario".

Il Mari aveva integralmente confermato queste dichiarazioni al dibattimento di primo grado (ud.18 dic.87).

Chiamato anche in appello (ud.18 gen.90), il teste aveva nuovamente riferito la affermazione del Picciafuoco circa la caduta dalla bicicletta; al termine della deposizione l'imputato aveva mosso talune contestazioni a cui il teste aveva risposto dichiarando : "Può darsi che io abbia confuso sul giorno in cui il Picciafuoco mi disse che aveva riportato le ferite alla fronte per la caduta dalla bicicletta".

Orbene, a parere di questa Corte, il passo della deposizione del Mari qui esaminato non avrebbe dovuto meritare tutta l'attenzione che, invece, gli è stata riservata e, questo, per l'assorbente motivo che il teste aveva fin dal primo momento riferito che il Picciafuoco aveva, nel corso della stessa sera del 2 agosto, finito con l'ammettere che si trovava alla stazione di Bologna al momento dello scoppio. Pertanto, non può essere considerato un punto guadagnato a favore della tesi dell'innocenza del Picciafuoco la ammissione -che si vorrebbe fatta solo in grado di appello- circa una possibile confusione del teste.

In ogni caso, si deve osservare, in primo luogo, che, per quanto riguarda specificamente la versione fornita in ordine alla causa della ferita, il Mari ha fatto affermazioni che non escludevano un suo possibile errore solo quando si trovava ormai lontanissimo dai fatti (dieci anni) e dopo

avere per tre volte sostenuto il contrario; in secondo luogo, che l'ammissione del Picciafuoco di essersi trovato alla stazione non era in alcun modo idonea a ingenerare sospetti sul suo comportamento. Si consideri, infatti, che per gli amici che lo ascoltavano quella ammissione era fatta da persona di cui era sconosciuto il curriculum delinquenziale (e a maggiore ragione i legami con l'eversione, di cui si dirà) e fu accompagnata da giustificazioni assolutamente plausibili (l 'essere in viaggio per raggiungere la sorella a Roma).

Conclusivamente, deve riconoscersi che gli argomenti esaminati, di per sé dotati di "indicatività non univoca e di rilevanza residuale" (Cass.,p.136), si offrono altresì a critiche capaci di infirmarne ogni ipotizzabile valenza di prova a discarico per il prevenuto.

2.6 Riepilogo

Gettando uno sguardo di assieme su quanto si è esaminato in questo capitolo, va osservato, preliminarmente, che né dal comportamento del Picciafuoco al momento degli eventi né da quello tenuto nel corso del processo sono emersi elementi suscettibili di essere valutati a favore della estraneità del prevenuto ai fatti.

Occorre, poi, scendere ad altre valutazioni, queste di portata concludente.

Sotto un primo profilo si può apprezzare che le spiegazioni date dall'imputato circa la sua presenza alla stazione di Bologna sono risultate tutte inaffidabili perchè false o intrinsecamente assurde.
Ne consegue che quella presenza è risultata totalmente ingiustificata; invero, non solo non è stato chiarito il "perchè" della presenza medesima, ma è restato oscuro

anche "da dove" venisse quella mattina il Picciafuoco, "come" si fosse portato a Bologna, "dove" ed eventualmente "con chi" si trovasse al momento dello scoppio, "che cosa" avesse fatto durante il tempo nel quale si era trattenuto alla stazione.

Sotto altro profilo, si deve notare che l'esame del comportamento processuale dell'imputato non si esaurisce con il giudizio di inaffidabilità delle spiegazioni date; queste, infatti, si sono rivelate anche "decisamente false e costruite" (Cass. p.134).

Al riguardo, occorre sottolineare, oltre a quanto si è già detto più sopra in ordine alle accertate menzogne, che è apparso sintomatico, in più di un caso, il progressivo prendere forma delle menzogne medesime attraverso gli aggiustamenti successivi e le correzioni che di volta in volta erano imposti dalle situazioni.

Esemplare, in proposito, è l'episodio occorso al termine -e solo al termine, si noti, quando ogni altra possibilità di infirmare la testimonianza in corso era svanita- della deposizione del Bonvicini nel giudizio di secondo grado (vedi sopra sub 2.1).

Il Picciafuoco è stato messo a confronto con il testimone e, dopo che questi ha ribadito la sua versione, ha sorprendentemente dichiarato che non era il Bonvicini, ma una diversa e non da lui conosciuta persona che gli aveva fatto la richiesta di sloggio la mattina del 2 agosto.

E non va dimenticato che la Corte di secondo grado ha stigmatizzato questo modo di procedere dell'imputato pronunciando due ordinanze -alla medesima udienza del 19 aprile 1990- con le quali, nel respingere le richieste di ricerca e di ammissione del nuovo teste, ha messo il luce

le ragioni che dimostravano la infondatezza del nuovo assunto del prevenuto.

Un analogo modo di procedere -per progressivi aggiustamenti- ha adottato il Picciafuoco anche quando si è trattato di dar conto di come avesse trascorso la giornata del 2 agosto. L'imputato ha iniziato affermando di avere collaborato ai soccorsi fino al pomeriggio inoltrato e di essersi fatto medicare solo al termine della sua opera. Ebbene, quando è stato messo di fronte alla prova documentale che la sua medicazione era avvenuta alle 11.39, subito dopo l'esplosione, l'imputato ha ripiegato sulla diversa versione secondo la quale egli sarebbe andato ad aiutare i soccorritori dopo essere stato curato all'ospedale.

Ora, l'avere l'imputato fornito giustificazioni false e costruite circa la sua presenza quella mattina alla stazione ferroviaria di Bologna ed in relazione alla accusa specifica di essersi recato colà per prestare il suo aiuto agli esecutori della strage conferisce al "comportamento processuale una rilevanza probatoria, certo non conclusiva in sé, ma suscettibile di apprezzamento in correlazione ad altri elementi." (Cass. ibidem)

Si tratta, dunque, di un indizio di reità emerso a carico del prevenuto, che andrà valutato unitamente agli altri di uguale segno.

3. *I legami successivi alla strage*

Per quanto concerne i legami di Picciafuoco con l'eversione di destra in epoca successiva alla strage, occorre esaminare la vicenda del passaporto Pierantoni e quella dell'agenda di Cavallini.

3.1 Il passaporto Pierantoni

Il 1° aprile 1981, Sergio Picciafuoco veniva arrestato al valico di Tarvisio mentre rientrava in Italia dall'Austria; con sé aveva tre documenti falsi (carta di identità, patente e passaporto) intestati a Pierantoni Enrico.

Il passaporto recava il numero E 21 37 30.

Questo numero era quello del passaporto autentico rilasciato dalla questura di Roma il 19 dicembre 1978 a Riccardo Brugia, nato a Roma il 6 novembre 1961.

Il Brugia, già proveniente dai ranghi di T.P., con sentenza della Corte d'Assise di Roma 29 luglio 1986, passata in giudicato, è stato riconosciuto responsabile di partecipazione alla banda armata NAR. Egli è stato, inoltre, processato per tentativo di sequestro di persona in concorso con Zani, Nistri, Ansaldi, Tommaselli, Procopio, Zurlo, Bragaglia, Petrone e Cogolli; per rapina aggravata in concorso con Sordi, Lai e Cavallini; per favoreggiamento personale nei confronti di Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro e Giorgio Vale, "che aiutava ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche della stessa fornendo loro un appartamento in Pescasseroli, per il quale stipulava a nome proprio il relativo contratto di locazione e fornendo alloggio al Fioravanti in Roma"; nonché per favoreggiamento personale nei confronti di Alessandro Alibrandi, il quale aveva potuto espatriare in Libano nell'autunno del 1980 giovandosi di un passaporto falsificato che recava il medesimo numero - E 213730- di quello autentico di esso Brugia.

3.2 I sei passaporti di Vienna

Il 26 gennaio 1981, presso l'ufficio postale di Roma-piazza San Silvestro, veniva consegnato a tale Antonio

Russo un plico indirizzato a quel nome presso il fermo posta e proveniente da Vienna.
Il plico conteneva vari traveller's cheques, una patente di guida e sette passaporti tutti privi della foto del titolare, oltre ad alcune foto tessera, tutte copie identiche raffiguranti un uomo dall'apparente età di 35 anni.

Il Russo recapitava ogni cosa ai Carabinieri di piazza Venezia, facendo presente che egli era in attesa di altra corrispondenza e che nulla sapeva del contenuto del plico. Malgrado le indagini compiute, i Carabinieri non riuscivano ad accertare chi fosse il reale destinatario di quei documenti e concludevano che al servizio di fermo posta doveva essere stato possibile lo scambio di persona solo a causa di una omonimia.

I traveller's cheques risultavano rubati a Roma nel novembre e nel dicembre 80. La patente e uno dei passaporti erano intestati a tale Alberto De Marco di Roma che ne aveva denunciato il furto il 28 settembre 80.

Gli altri sei passaporti erano interamente falsi.
Due di essi recavano il numero E 213730 che apparteneva al documento autentico del Brugia; un terzo recava il numero D 742511, che si accertava corrispondere al passaporto autentico di Luciano Petrone, nato a Roma il 22 gennaio 1959, anch'egli appartenente ai NAR, amico del Brugia (vedansi le dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio 26 gennaio 1988 al PM di Bologna) e coimputato di costui in vari procedimenti per reati di natura politica.
I titolari dei sei passaporti, dai nomi sconosciuti, figuravano essere cittadini latino-americani (un brasiliano, tre argentini e due costaricani) ed i documenti essere stati

rilasciati dalla questura di Roma tra il giugno 79 e il marzo 80.

Le evidenti analogie tra questi passaporti e quello "Pierantoni" sequestrato al Picciafuoco ed altresì la circostanza che il plico fosse stato spedito da Vienna nei giorni in cui l'imputato aveva soggiornato in quella città portavano la Procura della Repubblica di Bologna ad iniziare nel 1987 un (separato) procedimento nei confronti del Picciafuoco (N. 2257/A/87 RG PM) nel quale venivano contestati i reati a) di ricettazione dei documenti De Marco e dei traveller's cheques; b) di falso dei sei passaporti provenienti da Vienna e dei tre documenti Pierantoni.

Gli atti istruttori di tale procedimento sono stati acquisiti in copia (racc.197 vol.VIII p.19 e segg.). Fra tali atti si segnalano, per la loro particolare importanza, i rapporti 17 giu.81 e 10 gen.83 del N.O. della Compagnia di piazza Venezia dei Carabinieri di Roma con gli allegati. Successivamente, nel corso del dibattimento di secondo grado, il Procuratore Generale ha prodotto (vol.2 App. p.15) la perizia grafologica, espletata nel suddetto procedimento, di comparazione tra il passaporto Pierantoni ed i sei passaporti spediti da Vienna. (*)

La perizia ha messo in evidenza che i sette passaporti (quello Pierantoni ed i sei spediti da Vienna) hanno identiche caratteristiche di falsificazione materiale.
In particolare, hanno "identica provenienza dal punto di vista merceologico, disegnativo e compositivo. Essi, infatti, presentano lo stesso tipo di carta, le stesse dimen-

(*) Risulta che il procedimento menzionato, giunto alla fase dibattimentale -n 1/92 RG Trib.- è stato sospeso dal Tribunale di Bologna con ordinanza 8 giugno 92 fino all'esito del presente processo

sioni, gli stessi caratteri a stampa, la stessa contraffazione dello stemma della Repubblica, la stessa mancanza di filigrana, gli stessi timbri di validità e di rilascio e gli stessi timbri di ingresso e di uscita della D.D.R. e della Danimarca" (p.16); inoltre, "i timbri della questura di Roma adoperati a pagina 3 di tutti e sette i passaporti sono contraffatti ed assolutamente identici sia per dimensioni che per tipologia di caratteri, nonchè per gli errori di ortografia italiana e di grammatica tedesca. Anche il timbro del datario è lo stesso" (p.19 e 8).
"Lo 'stampatello' di tutti e sette i passaporti rientra nelle possibilità grafiche del Picciafuoco", dal momento che "le parti manoscritte a stampatello presentano alcune caratteristiche comuni all'analoga scrittura del Picciafuoco" (p.18).

Orbene, le risultanze della perizia consentono di ravvisare i primi dati che riconducono al Picciafuoco i sei passaporti spediti da Vienna : la fonte falsaria è sicuramente la stessa del passaporto Pierantoni ed i caratteri vergati a mano in stampatello sono quanto meno compatibili con l'analoga grafia del prevenuto.

Altro dato indiziario della riferibilità al Picciafuoco dei sei documenti è costituito dal fatto che i medesimi furono spediti da Vienna proprio nei giorni in cui là soggiornava l'imputato.

Ulteriore dato è quello dell'essere uguale al passaporto Pierantoni il numero portato da due dei sei passaporti di Vienna.

L'ultimo dato individuabile va sottolineato per la sua estrema importanza.

I sei passaporti di Vienna recano due dati somatici che sono uguali per tutti i sei apparenti titolari : "occhi oscuri" e "statura m.1,73".
Ora, il Picciafuoco ha, pacificamente, gli occhi "oscuri" ed una statura che differisce -stando ai dati inseriti nel passaporto Pierantoni- di un solo centimetro rispetto a quella di cui sopra.
Al riguardo, devono farsi due rilievi.

Il primo concerne la notorietà del fatto che la statura di una persona è di ardua misurazione esatta. Basta, infatti, un diverso taglio dei capelli o la stessa perdita dei medesimi per modificare la reale altezza di un individuo, così come particolari assolutamente banali, quali la inclinazione del capo -verso l'avanti piuttosto che verso l'indietro- che assume la persona sottoposta alla misurazione, possono far cambiare, entro limiti ovviamente contenutissimi, il risultato della misurazione medesima. E la differenza di un centimetro rientra sicuramente nel margine di discrepanza che due diverse misurazioni possono sortire.

Il secondo rilievo riguarda il fatto che tutti e sei i passaporti erano destinati, fin dal momento della loro predisposizione, per la stessa persona. Una persona che avesse occhi "oscuri" e altezza di m.1,73.
Sergio Picciafuoco, appunto, aveva quelle precise caratteristiche somatiche.[*]

---

[*] Si ponga attenzione al fatto che sui passaporti non è applicata nessuna fotografia. Sul punto, potrebbe trarre in inganno un passaggio della perizia a pag.17 in cui si parla di foto "apposte"; ma a pag.5 dello stesso elaborato, ove si descrivono i reperti in esame, le foto sono elencate a parte. La ricognizione del corpo di reato, d'altra parte, risolve ogni dubbio Le foto (tutte uguali), poi, raffigurano -secondo quanto si legge nella perizia-

Le conclusioni che inevitabilmente vanno tratte sono:

a) che ciascuno degli elementi individuati presenta costantemente, fra le sue possibili indicazioni, quella certa del Picciafuoco;

b) che la valutazione simultanea di tutti gli indizi di cui sopra persuade che le indicazioni a carico dell'imputato, per la loro molteplicità e pregnanza, non possono lasciare dubbi che proprio il Picciafuoco, e nessun altro, fosse il beneficiario di quei sei passaporti.

3.3 L'uso del numero "pulito"

A questo punto è necessario chiarire quale sia, ai fini del confezionamento di un documento di identità falso, l'importanza dell'utilizzo del numero di un corrispondente documento autentico già assegnato ad altra persona.

Su questo tema si è soffermato Valerio Fioravanti - da ultimo, anche al presente processo (udienza 5 nov.93, pp.13-14)- illustrando il metodo seguito dai terroristi che, essendo in clandestinità, dovevano fare ricorso a documenti di identità falsi.

Il Fioravanti ha spiegato che, al fine di evitare che un controllo di polizia potesse smascherare immediatamente un documento interamente falsificato, ovvero rubato, era necessario usarne uno che riportasse i dati essenziali (principalmente, il numero di serie, ma, ove possibile, anche il nome del titolare) di un corrispondente documento autentico appartenente a persona insospettabile, non ricercata e, nello stesso tempo, conosciuta dal fruitore

---

un soggetto "stranamente molto somigliante allo stesso Picciafuoco .. anche se sicuramente diverso dal Picciafuoco" (pag 17).

del documento falso o da qualcun altro del suo ambiente; in tal modo quella persona avrebbbe potuto facilmente essere tenuta sotto controllo; con tempestività si sarebbe venuti a conoscenza degli eventuali guai in cui quella fosse incorsa; di conseguenza, gli interessati sarebbero stati pronti a fronteggiare la nuova situazione, per lo più abbandonando subito l'uso del documento divenuto insicuro.
A quei criteri di comportamento, del resto, vi è prova abbondante che il Fioravanti e gli altri del suo gruppo si sono attenuti tutte le volte che hanno potuto, derogandovi soltanto di fronte a situazioni di particolare urgenza (vedasi l'episodio Sparti del 4 agosto) o per altre ragioni contingenti.

Per venire al caso in esame, va notato che tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981 il Brugia (e del tutto anologa era la posizione del Petrone) era personaggio che non era ancora apparso alla ribalta pubblica del terrorismo e nemmeno a quella della delinquenza comune, dal momento che non era ancora stato individuato dalla polizia come responsabile di alcun delitto e nemmeno come appartenente all'area eversiva (lo sarebbe stato solo nell'aprile '82 -rapp. Digos Bologna 30 sett.87 p.3).
Il giovane, pertanto, rispondeva nel massimo grado ai criteri di cautela enunciati da Valerio Fioravanti.

Di fronte a questi elementi di fatto, la sentenza di secondo grado ha sollevato il dubbio che il passaporto Pierantoni fosse stato ottenuto dal Picciafuoco "nel mondo romano dei falsari, tra i quali è difficile stabilire una netta demarcazione tra quelli di comune malavita e quelli di delinqüenza politica". In sostanza, i giudici dell'appello hanno ritenuto possibile che il passaporto Pierantoni fosse

il frutto di una falsificazione abusiva eseguita da un falsario che aveva avuto per le mani, ad altro titolo, il numero di serie di quello del Brugia. La riprova di ciò starebbe nel fatto che fra i sei passaporti provenienti da Vienna ve ne erano altri due con lo stesso numero, per i quali doveva pensarsi ad altri destinatari ancora.

In proposito, la Corte deve osservare che l'avere accertato che l'imputato era la persona in favore della quale erano stati predisposti anche i sei passaporti viennesi impone che si facciano due constatazioni : la prima è che anche gli altri due passaporti con il numero di quello di Brugia erano per il Picciafuoco; la seconda è che l'imputato poté contare non su uno soltanto, bensì su due numeri di passaporti appartenenti a militanti dei NAR.

Il primo rilievo riduce a zero l'attendibilità dell'ipotesi che gli anonimi falsari avessero messo a disposizione di più persone il numero "pulito" del passaporto Brugia.

Il secondo rilievo ha una duplice implicazione.

Da un lato, esso dimostra, per altra via, che il possesso del numero del passaporto Brugia, lungi dall'essere dovuto ad un abuso dei falsari, era il risultato di una precisa volontà dettata da precise ragioni. Si deve, infatti, considerare che se il possesso di un solo documento di area NAR avrebbe potuto, in via puramente ipotetica, essere ritenuto casuale, l'accertato uso anche di un secondo numero "pulito" proveniente dallo stesso ambiente costituisce un dato capace di operare una drastica riduzione, fino a zero, di quelle astratte eventualità.

Da un altro lato, il rilievo dimostra l'esistenza di una duplice riprova che erano i NAR in prima persona ad apprestare la copertura per il Picciafuoco.

Quest'ultima conclusione, per essere adeguatamente compresa, deve essere letta alla luce di un fatto di importanza elevatissima : quel numero era stato utilizzato da un terrorista del calibro di Alessandro Alibrandi -punta di diamante dell'ala militare di TP e correo di Valerio Fioravanti in delitti gravissimi, tanto da far parte del gruppo dei sette- per sfuggire alla repressione operata negli ambienti della destra eversiva all'indomani della strage di Bologna ed espatriare in Libano.

Orbene, questo fatto dà la misura della estrema delicatezza ed altresì della contiguità con gli interessi di Valerio Fioravanti che rivestivano i compiti di copertura assolti dal numero pulito del passaporto del Brugia.

Stando così le cose, è logico pensare che il numero suddetto fosse gelosamente custodito dal gruppo e "gestito" con grande oculatezza, come, del resto, è provato dal fatto che esso risulta utilizzato solo nelle due circostanze menzionate (per Alibrandi e per Picciafuoco).

E in proposito sovvengono le dichiarazioni di Mauro Ansaldi al PM di Bologna il 17 nov.87 -ovviamente smentite dal Brugia-, secondo cui proprio Brugia, insieme a Petrone (guarda caso!) e a Nistri, era detentore di una completa attrezzatura per la falsificazione di documenti che fu sequestrata a Torino nel 1982 e, di fatto, "falsificava documenti per conto della organizzazione nella quale si riconosceva e quindi TP NAR".

E non è chi non veda la eccezionale importanza della notizia che scaturisce da questa dichiarazione.

In chiusura di questo argomento va posto il debito accento sulla circostanza che il Picciafuoco non ha mai inteso dare conto di come, dove e quando si fosse procurato il passaporto Pierantoni (per non parlare

di quelli spediti da Vienna, ai quali si è sempre dichiarato estraneo).

Basti dire che egli ha affermato (da ultimo, interr. 18 dic.87 al PM Bologna) di avere ricevuto in consegna quel documento (e gli altri due a nome del Pierantoni) da Loria Mario negli anni tra il '71 e il '74.

Ora, quanto al tempo, la circostanza risulta documentalmente smentita dal fatto che il passaporto autentico del Brugia, con il suo numero di serie, è stato messo in circolazione solo nel 1978; ancora, dal fatto che la carta di identità risulta compilata su un modulo appartenente ad uno stock rubato a Roma il 9 febbraio 1981, mentre la patente era il frutto della contraffazione del documento autentico rubato a tale Luigi Pignolini in data 8 gennaio 1979.

Quanto alla persona, vale la pena di ripercorrere le successive posizioni assunte dall'imputato.

Egli ha iniziato (6 ott.83, G.I.) con l'affermare: "Quanto alla provenienza di tutti i documenti falsi da me usati, e per la precisione un passaporto, due patenti e due carte di identità intestati o con le generalità di Pierantoni Enrico, nato a Roma il 7.9.1949, residente ivi in via Gregorio VII 133, ovvero Vailati Eraclio, stesso luogo e data di nascita e stessa residenza, gli stessi mi sono stati forniti a mia richiesta a varie riprese, da una persona la quale non mi ha ovviamente detto come e da chi li abbia fatti falsificare ... La persona che mi ha fornito i documenti è di Roma e non mi risulta che abbia alcuna particolare posizione politica. Egli appartiene alla malavita comune ed opera nella zona di Campo dei Fiori."

Il Picciafuoco si è, poi (20 ott.83, G.I.) rifiutato di rivelare il nome delle persone che gli avevano procurato i
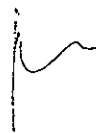
documenti (p.2) ed ha ribadito che anche i documenti Pierantoni gli erano stati confezionati dalla stessa persona che gli aveva procurato gli altri (p.3).

Invitato insistentemente a rivelare la provenienza dei suoi documenti, ad un certo punto (5 gen.85, G.I.) l'imputato ha dichiarato : "Voglio finalmente dire la verità; la patente di guida mi è stata data da Smedile Antonio, che era abitante a Roma, anzi abita tuttora a Roma e fino all'81 era titolare di un piccolo negozio di cine-foto-ottica in piazza Del Monte a Roma." Nello stesso interrogatorio ha ribadito che tutti i documenti falsi che gli erano stati ritrovati provenivano dalla stessa fonte.

L'imputato è stato, allora (26 lug.85, G.I.), messo a confronto con lo Smedile (il quale aveva ammesso di avere ricettato merce in suo favore, ma aveva negato l'attività di falsario) e, fra lo sbalordimento generale, ha dichiarato: "Non conosco la persona che mi siede qui di fronte e che la S.V. mi dice essere Smedile Antonio". A seguito del riconoscimento dell'imputato ad opera dello Smedile, "l'Ufficio contesta al Picciafuoco le sue dichiarazioni del 5.1.85 e lo invita a dire la verità. Ricevo lettura di un verbale che mi si dice redatto su mie dichiarazioni, ma io le cose ivi scritte non le ho mai dette. ... Insisto nel dire che io non ho mai accusato il qui presente signore di avermi consegnato documenti falsi."

In proposito, non sarà inutile ricordare, a suffragio della effettiva sussistenza dei rapporti tra l'imputato e lo Smedile, che il Picciafuoco fu fermato a Merano mentre era alla guida della vettura di proprietà dello Smedile, vettura che quest'ultimo aveva prestato all'amico e che questi non gli aveva più restituito, tanto da indurre il primo a denunciarne il furto, ma non l'appropriazione indebi-

ta onde non essere costretto a rivelare che aveva favorito un latitante.

Giunto a questa svolta della sua linea difensiva, il Picciafuoco ha dichiarato (22 dic.85, G.I.) che il documento Vailati gli era stato dato "da tale Mario Loria, persona oggi deceduta", il cui nome, come possibile fornitore di documenti falsi, gli era stato fatto nel carcere di Ancona da "tale Ludovighetti, purtroppo oggi non più in vita".

Un nuovo falsario, dunque, ed un inedito intermediario, ma entrambi già morti, con la conseguente preclusione di ogni controllo da parte degli inquirenti.

Si è arrivati, così, alle dichiarazioni sopra ricordate del 18 dicembre 1987 con cui il Picciafuoco ha ribadito che l'autore dei suoi documenti falsi a nome Pierantoni era stato il Loria.

I fatti sono di una eloquenza palmare, ma non può mancare di sottolinearsi che la condotta processuale esaminata è emblematica della pervicacia, spinta oltre ogni limite di spregiudicatezza, con la quale il Picciafuoco ha voluto tenere celata la provenienza del passaporto Pierantoni.

4. *L'agenda di Cavallini*

La sentenza di secondo grado ha ritenuto che l'annotazione del nominativo del Picciafuoco vergata dal Cavallini sulla propria agenda, sequestrata il 12 settembre 1983, non sia idonea ad assumere valore indicativo della appartenenza dell'imputato all'area della destra eversiva. A negare tale significatività sarebbe il fatto che "notoriamente da più di due anni il Picciafuoco era stato arrestato ed era stato incriminato quale partecipe alla

319

strage nella qualità di appartenente alla destra eversiva". Si è soggiunto che l'annotazione viene fatta "risalire alla fine del 1982, quando il Picciafuoco era detenuto e qualificato dagli organi di polizia e giudiziari, a ragione o a torto, un terrorista nero, di tal che non vi è ragione di non credere al Cavallini quando afferma che quel nominativo fu da lui inserito nell'elenco non perchè egli conoscesse chi lo portava, ma perché l'elenco riguardava 'i detenuti di destra' e tale il Picciafuoco era classificato." (pp.410-411).

La Corte deve rilevare che la tesi si fonda su una premessa errata, dove l'errore è stato quello di avere visto il Picciafuoco imputato della strage fin dall'inizio e cioè fin dal momento in cui si scoprì la sua vera identità.

Ma la realtà è un'altra.

Nel mese di gennaio 1981 si stabiliva che dietro il nome di Enrico Vailati si celava Sergio Picciafuoco, ma con l'identificazione di quest'ultimo si accertava anche che le ragioni che avevano spinto quel ferito della stazione a dare un falso nome erano state dettate dalla sua condizione di latitante, cosicché venivano subito accantonati gli iniziali sospetti che potesse trattarsi di persona implicata nella strage.

A provare tutto ciò valgono le notizie di stampa dell'epoca e lo stesso procedere dell'attività degli inquirenti.

Per le notizie di stampa si deve fare riferimento ad un articolo comparso sulla edizione del 28 marzo 1981 del quotidiano di Bologna "Il Resto del Carlino", il giornale che certamente seguiva le vicende della strage con maggiore assiduità e precisione di ogni altro per ovvi motivi geografici. L'articolo si trova allegato al rapporto dei Carabinieri di Ancona datato 1 ottobre 1983.

L'occhiello dice : "Chiarito un inquietante particolare nell'inchiesta sul due agosto".

Il titolo : "Un ladro specialista in evasioni il misterioso ferito della strage".

Il sommario : "Sergio Picciafuoco, 36 anni, marchigiano, conosciuto nelle Questure di mezza Italia, aveva dato un nome falso all'accettazione del Maggiore, dove si era fatto medicare. Gli inquirenti sospettavano che fosse un terrorista rimasto coinvolto nell'esplosione. L'uomo è tuttavia fuggito ancora prima che fosse localizzato il suo ultimo nascondiglio, un appartamento a Modena".

Il testo: "L'hanno braccato dappertutto e ancora adesso lo cercano, ma il misterioso ferito che dopo la strage del due agosto diede un nome falso all'ospedale Maggiore di Bologna con la valigia della morte non c'entra. L'ipotesi dell' "infortunio sul lavoro" di un terrorista (avanzata tra le altre durante le indagini) è quindi ormai caduta. ... Con i terroristi non dovrebbe avere nulla a che fare, anche perché gli viene riconosciuto uno scarso interesse per la politica e comunque non certamente per quella dell'estrema destra. ... Ma che ci faceva Picciafuoco in stazione la mattina del due agosto? Aspettava una giovane e ignara donna polacca che aveva conosciuto tempo addietro."

Quanto alla condotta degli inquirenti, deve osservarsi che, arrestato il 1° aprile 1981 al valico di Tarvisio perché identificato per il Picciafuoco, questi era stato rinchiuso nel carcere di Sulmona in esecuzione di un ordine di carcerazione per complessivi circa dieci anni di reclusione, ordine che era ineseguito dal 1970.
Trascorso un mese e mezzo senza che nessuno a Bologna pensasse di interpellare il prevenuto, il 15 maggio 1981,

presso l'ufficio matricola del carcere di Sulmona, un funzionario di polizia raccoglieva le dichiarazioni spontanee del Picciafuoco circa i suoi spostamenti nella mattina del 2 agosto; il 19 maggio veniva sentito negli uffici della Digos di Bologna l'agente della Polfer Celestino Carluccio in ordine alla possibilità che avesse incontrato l'imputato durante l'opera di soccorso alla stazione; il 25 maggio il g.i. presso il Tribunale di Sulmona sentiva il Picciafuoco in qualità di testimone a conferma di quanto aveva dichiarato il precedente giorno 15, il tutto in 13 righe di verbale.

Da quel momento sarebbero passati due anni e quattro mesi prima che si ripresentasse alla ribalta del processo la figura del Picciafuoco.

Due anni e quattro mesi di assoluto silenzio durante i quali nessuno pensò mai di elevare alcuna imputazione a suo carico, tanto che nell'ottobre del 1983, al momento del risveglio dell'attenzione degli inquirenti nei suoi confronti, egli aveva ancora la veste di testimone.

E', dunque, emerso con tutta evidenza che i sospetti degli inquirenti circa una possibile responsabilità del ferito con nome non genuino sopravvissero finché non si giunse alla identificazione del Picciafuoco.(*) In quel momento si ritenne che la latitanza di costui fosse stata un motivo sufficiente per giustificare la presentazione di un nome falso. E, così, al Picciafuoco, una volta arrestato, fu riservata una blandissima attenzione; la Digos di Bologna aspettò un mese e mezzo prima di mandare un suo

---

(*) Sul Resto del Carlino del 6 gennaio 1981 -acquisito agli atti nell'udienza del 5 aprile 1990 durante la deposizione di Gianfranco Copparoni- si legge quanto segue. Titolo: "Strage di Bologna Tra tanti feriti uno diede nome falso Era l'attentatore?" sommario: "Un misterioso e improbabile Enrico Vailati fu medicato all'ospedale poco dopo l'esplosione quindi rifiutò il ricovero".

uomo a Sulmona per assumere quella deposizione, fece un controllo di routine interrogando l'agente Carluccio e non diede più alcun seguito alla cosa; il giudice istruttore di Bologna ritenne che un atto formale -di conferma della deposizione resa alla polizia- assunto dal collega in loco fosse sufficiente per chiudere l'episodio.

La stampa, dal canto suo, rese espliciti e divulgò i convincimenti degli inquirenti. Essa, infatti, dopo l'identificazione del Picciafuoco e prima ancora che questi fosse catturato, diede ampia pubblicità alla notizia che quell'uomo "con la valigia della morte non c'entra".

Resta da dare una spiegazione in ordine ai tempi ed ai motivi dell'insorgere dei sospetti a carico dell'imputato.

Detta spiegazione si rinviene nel rapporto 7 ottobre 1983 della Digos di Bologna indirizzato all'ufficio del giudice istruttore. Si tratta del rapporto nel quale si riferiscono gli accertamenti compiuti sui tassisti modenesi e sui treni che l'imputato avrebbe dovuto prendere quel 2 agosto. Ma è l'inizio del rapporto che ora merita di essere richiamato, perché è lì che si chiariscono i motivi che spinsero a compiere quelle indagini.

"Verso il 26/9 u.s. si apprendeva, in via riservata, che il nominativo di Picciafuoco Sergio era ricompreso in un elenco di detenuti di estrema destra rinvenuto in possesso di Cavallini Gilberto.
Attesi i precedenti del Picciafuoco in ordine all'inchiesta in oggetto, quest'Ufficio provvedeva ad avviare ulteriori indagini al fine di meglio chiarirne il ruolo ed i movimenti la mattina del 2/8/80."

Queste due frasi, dunque, svelano una circostanza di fondamentale importanza e mettono definitivamente in chiaro la successione logica e cronologica degli eventi.

Fu, infatti, il ritrovamento del nome del Picciafuoco nell'agenda di Cavallini che portò a sospettare, per la prima volta e dopo ben due anni e mezzo dal suo arresto, che l'odierno imputato avesse avuto parte nella strage, e che indusse gli inquirenti ad intraprendere immediati e mai prima di allora espletati accertamenti sul suo conto.

A questo punto possono essere schematicamente richiamati i fatti.

a) Un sospetto di responsabilità fu accostato al nome Vailati e non al nome Picciafuoco.

b) Anzi, per il Picciafuoco fu espressamente escluso ogni sospetto.

c) Fu esclusa, anche, la sua militanza nella destra.

d) La stampa diede pubblicità a queste notizie.

e) Sino all'ottobre del 1983 gli inquirenti non compirono atti nei confronti del Picciafuoco in cui si configurasse una sua responsabilità.

f) Fu il rinvenimento del nome di Picciafuoco nell'agenda di Cavallini che portò all'incriminazione dell'odierno imputato per la strage; e non già l'incriminazione di Picciafuoco per la strage a comportare l'inserimento di quel nome nell'agenda.

In ordine all'agenda di Cavallini occorre ricordare che questi ha sostenuto che quell'elenco di militanti della destra in carcere si alimentava, oltre che attraverso conoscenze dirette, anche con notizie di stampa o di fonte carceraria. Avanti a questa Corte -ud. 10 nov.93- egli ha dichiarato : "Si trattò della raccolta dei nominativi che risultavano, prevalentemente dai giornali, di persone

arrestate o indagate per fatti a sfondo politico di destra. E' ovvio che l'elenco poteva comprendere anche le persone indagate o arrestate per il fatto per cui è processo".

Una precisazione è necessaria a questo punto, ed è che non ogni individuo sul quale la stampa affacciava un sospetto poteva, in quei mesi, guadagnarsi la menzione sull'agenda. Il riscontro di ciò è costituito da Enrico Vailati che, pure, era stato apertamente sospettato (Resto del Carlino del 6 gennaio 81 citato). E il mancato inserimento nell'elenco del nome Vailati comprova che anche il Picciafuoco avrebbe subito analogo trattamento qualora, in via di mera ipotesi, fosse stato, a sua volta, investito da un sospetto. Ciò, per altro, è del tutto comprensibile, dal momento che in quei mesi di convulse indagini i sospettati spuntavano sulle pagine dei giornali ad ogni piè sospinto e con la stessa rapidità scomparivano per lasciar posto ai successivi. Sarebbe, dunque, stato senza senso che i compilatori di quell'elenco avessero dato corpo ad ogni stormir di fronda e non avessero atteso notizie più sicure sulle responsabilità attribuite e sugli orientamenti degli inquisiti, prima di inserire i nomi nell'elenco.

Se ne può agevolmente concludere che siffatto elenco di nomi contenuto nell'agenda di Cavallini non avrebbe dovuto registrare nessuna menzione di Picciafuoco perché, da un lato, costui aveva soltanto precedenti di delinquenza comune e, dall'altro, perché né sulla stampa, né negli ambienti giudiziari quel nome era mai stato collegato a responsabilità per la strage.

Ma, corollario ineludibile di tale conclusione è che il Cavallini, ad onta della sua perentoria affermazione di non avere mai nemmeno saputo chi fosse il Picciafuoco, abbia annotato nella agenda il suo nome

soltanto perché egli stesso lo conosceva come militante della destra eversiva o perché altri a lui vicini gliene avevano segnalata l'appartenenza.

Resta da toccare un ultimo argomento. Esso concerne l'ipotesi, sollevata dalla sentenza di secondo grado, che il Picciafuoco possa essersi politicizzato successivamente alla strage allorché, incriminato per quel delitto e sapendosi innocente, aveva ritenuto utile ricorrere all'aiuto degli estremisti di destra, fra i quali vi erano i principali accusati. Questa politicizzazione postuma gli avrebbe meritato l'annotazione nell'agenda di Cavallini.

Alla luce di quanto si è dimostrato più sopra circa il momento (successivo al sequestro dell'agenda) dell'insorgere dei sospetti sul Picciafuoco, la ipotesi dei giudici dell'appello si appalesa insostenibile.

La Corte di Cassazione, per parte sua, ha censurato la tesi in esame sotto il profilo del difetto di logicità. A quelle valutazioni non può che essere fatto qui integrale richiamo.

Analogo richiamo va fatto all'identica censura della Suprema Corte (p.125) in ordine ad altra tesi della sentenza di appello secondo cui il Cavallini si sarebbe ben guardato dall'includere quel nome nell'elenco se avesse saputo che l'imputato aveva concorso nella strage.

5. *Riepilogo*

Una valutazione conclusiva che raffronti le due vicende esaminate mette in luce un dato: l'utilizzo dei numeri dei passaporti di Brugia e Petrone e l'inserimento del nome di Picciafuoco nell'elenco del Cavallini sono due eventi perfettamente omogenei.

Invero, il numero dei passaporti conduce (attraverso Brugia e Petrone) al cuore dei NAR, dove il precedente di Alibrandi indica quel particolare settore dell'eversione di destra che era composto da elementi i quali, cresciuti nelle fila di TP e tuttora inseriti in quel movimento, avevano tuttavia abbracciato la linea di azione dei NAR; elementi di cui furono tipici esempi lo stesso Alibrandi e Ciavardini, Vale e Belsito, Mariani e Soderini, tutti legatissimi a Valerio Fioravanti e che in correità con lui commisero delitti di estrema gravità e di qualificante significato politico-ideologico.

L'agenda di Cavallini rivela che questo terrorista, a sua volta legato a filo doppio a Valerio Fioravanti, conosceva personalmente l'imputato per la sua militanza nella destra, ovvero era stato informato che il medesimo apparteneva all'area e, giudicatolo meritevole della iscrizione nell'elenco, lo teneva presente onde seguirne, del tutto verosimilmente, comportamento, affidabilità, lealtà verso il movimento e così via (non si dimentichino le croci apposte di fianco ai nomi degli "infami"). (*)

Dunque, ciascuna delle due vicende esaminate, l'una indipendentemente dall'altra -e, proprio per questo, in grado di dare l'una la conferma dell'altra- conduce Pic-

(*) E che l'agenda di Cavallini fosse deputata a funzioni di estrema delicatezza è dimostrato da un altro elenco ospitato tra le sue pagine; un elenco dei magistrati di Roma -giudici istruttori e sostituti procuratori- che in quegli anni conducevano le inchieste di terrorismo nero. Ora, l'aspetto singolare di questo elenco è che accanto a ciascun nome vi è l'indirizzo della rispettiva casa di abitazione, particolare questo, che esclude dal novero delle possibilità quella che ci si predisponesse a rintracciare quei magistrati per trattare con loro questioni di ufficio. E v'è da dire che i precedenti del Cavallini -che è colui che premette il grilletto della pistola puntata alla nuca del sostituto procuratore di Roma Mario Amato- non aiutano a diradare l'alone di vivo allarme che quell'elenco suscita

ciafuoco direttamente a quel ristretto gruppo che aveva in Valerio Fioravanti il suo faro, se non il suo vero e proprio capo.

6. Le conclusioni

Gli indizi che sono stati enucleati vanno letti nella loro coordinazione ed in modo circolare.

Così, la copertura apprestata dai NAR in favore del Picciafuoco in epoca successiva alla strage va vista in stretta correlazione con la presenza dell'imputato alla stazione e con la contiguità del medesimo imputato con ambienti di Terza Posizione in epoca antecedente al 2 agosto 80; analogamente, vanno correlate tra loro le due ultime circostanze.

L'intervento dei NAR a favore del Picciafuoco e l'inserimento di quest'ultimo nell'elenco dei militanti di destra tenuto da Cavallini conferiscono una valenza molto chiara alla presenza dell'imputato alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto, una volta che si è accertata la responsabilità di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro per la strage.

Nello stesso tempo, occorre considerare che soltanto un coinvolgimento dell'imputato in vicende di grande importanza per il citato gruppo eversivo era in grado di giustificare un intervento in suo favore di quel medesimo gruppo e in quel certo momento; intervento che, per il resto, sarebbe stato impensabile nei confronti di un delinquente comune il cui unico problema fosse stato quello di sottrarsi alla carcerazione per reati contro il patrimonio commessi oltre dieci anni addietro.

Si deve, poi, rilevare che i legami di Picciafuoco con gli esponenti di T.P. conosciuti ad Osimo sono perfettamente omogenei alla fonte degli aiuti ottenuti dopo la strage. Questi ultimi, invero, si è visto come fossero già stati apprestati in favore di personaggi di estrazione T.P. ed in stretta unità di azione con Valerio Fioravanti.

D'altra parte, la sussistenza di tali legami intessuti dal Picciafuoco in epoca antecedente alla strage rende, non meramente ipotetico, ma concretamente praticabile e del tutto plausibile un reclutamento dell'imputato da parte di elementi collegati al gruppo di Terza Posizione che frequentava Radio Mantakas.

L'ultimo anello della catena si salda con il primo. Esso è costituito dalla circostanza, storicamente certa, della presenza di Picciafuoco alla stazione di Bologna esattamente in coincidenza con l'esplosione.
La "pregnanza significativa" (Cass., p.132) di questa presenza, già di per sé apparsa straordinaria dopo essere stata messa in correlazione con la frequentazione di Radio Mantakas e con la copertura apprestata dai NAR dopo la strage, assume connotati di definitiva ed assoluta univocità quando l'imputato manca di dar conto di quella presenza, erigendo un castello di giustificazioni false e costruite o manifestamente assurde di fronte alla specifica contestazione di avere concorso a cagionare lo scoppio. E ciò nel momento in cui solo la rivelazione della causa che lo aveva realmente condotto alla stazione -estranea, in ipotesi, all'aiuto prestato agli esecutori della strage ma, in ogni caso, sempre meno duramente sanzionabile di un crimine delle proporzioni di quello del 2 agosto- lo avrebbe sottratto alla morsa degli elementi a suo carico che si andava stringendo su di lui.

Non resta che constatare che la morsa si è chiusa completamente, perchè il complesso degli indizi esaminati e le considerazioni dianzi svolte non lasciano nessuno spazio ad ipotesi diverse dalla partecipazione di Sergio Picciafuoco alla perpetrazione della strage per cui è processo.

7. Altri elementi

Altre circostanze, che non sono classificabili sullo stesso piano degli indizi testè esaminati, ma che sono comunque ascrivibili al compendio probatorio emerso a carico del Picciafuoco, meritano di essere brevemente ricordate per la loro consonanza con la prova logica conseguita e a conforto della medesima.

7.1 La patente Vailati Adelfio

Nel corso delle indagini per l'omicidio Mangiameli fu sequestrata ad Alberto Volo una patente di guida, palesemente falsificata, che risultava intestata a Vailati ADELFIO nato a Roma il 18.1.945 e residente a Palermo in via della Regione Siciliana n.2204.
Questo documento presenta analogie singolari con le generalità riportate sul corrispondente documento sequestrato al Picciafuoco dai Carabinieri di Merano il 10 maggio 1980 : Vailati ERACLIO, nato a Roma il 7.9.44 ed ivi residente in via Gregorio VII n.133.
Invero, il cognome e il luogo di nascita sono uguali, mentre i nomi di battesimo presentano la similarità di essere entrambi di origine greca.

Ora, il Picciafuoco ha sostenuto di avere assunto quelle generalità prendendo spunto da quelle di persona

di sua conoscenza (VALLATI Eraclio) che è risultata effettivamente esistente.

Diverso è il caso del Volo, il quale ha dato spiegazioni che si sono rivelate tutte false : avrebbe adottato il nome di uno scrittore contemporaneo, che è risultato inesistente; ovvero di un calciatore del Palermo, che in realtà è andato a far parte di quella squadra solo in epoca successiva a quella a cui il Volo fa risalire la falsificazione.

Secondo l'accusa, sarebbe stato proprio il Volo a "paradigmare" il suo documento su quello del Picciafuoco.

Né il Volo, né il Picciafuoco, poi, hanno voluto rivelare chi fosse stato il falsificatore dei loro documenti.

L'imputato, come si ricorderà, ha indicato dapprima lo Smedile e poi il duo Loria-Ludovighetti, con gli esiti di cui si è già dato conto ampiamente.

Il Volo ha sostenuto di avere proceduto egli stesso alla falsificazione, ma l'operazione da lui descritta è smentita dai fatti (sul punto, vedasi specificamente la sentenza di primo grado -pp.755 e segg.- come sempre puntualissima).

La Corte ritiene che i dati che accomunano i due documenti non siano sufficienti per formulare un giudizio in termini di certezza circa una comune genesi falsaria, ma che le riscontrate coincidenze, nonché le macroscopiche e parallele reticenze dei protagonisti siano tanto singolari e sospette da indurre a non abbandonare l'argomento prima di averne esplorato a fondo ogni risvolto.

Emerge, così, che i due protagonisti della vicenda esaminata possono essere ricollegati l'uno all'altro anche per altra via.

In realtà, il Volo -lo si è già visto- era il braccio destro di Francesco Mangiameli, che era uno dei massimi esponenti nazionali di Terza Posizione e che aveva avuto contatti diretti con il Giovagnini, come quest'ultimo ha dichiarato espressamente (15 ott.80, cit.). E proprio Giovagnini è il conterraneo e amico d'infanzia di Picciafuoco che questi frequentava nei locali di Radio Mantakas in epoca antecedente alla strage.

Giovagnini, inoltre, è colui che diede ricovero a Ciavardini alla fine di agosto del 1980 allorchè Ciavardini era reduce da Palermo, dove Mangiameli gli aveva, a sua volta, messo a disposizione un rifugio dal quale lo aveva dovuto sloggiare in tutta fretta (verosimilmente quando l'intervista del colonnello Spiazzi all'Espresso aveva buttato "Ciccio" sotto i riflettori degli inquirenti).

Qui si deve notare il filo di continuità che va da Mangiameli a Giovagnini, rivelato dal comune intento di prestare soccorso ad un esponente di T.P. che militava a tempo pieno e con compiti primari nella ristrettissima cerchia di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro.

Tali fatti, dunque, indicano come le coincidenze tra le patenti di Picciafuoco e di Volo possano essere la spia di un legame tra Picciafuoco e Mangiameli reso possibile nell'alveo di T.P.; indicano, in altre parole, i canali attraverso i quali si possono essere stabiliti i contatti tra Picciafuoco e Fioravanti, stanti le ben note frequentazioni di quest'ultimo col Mangiameli.

E, in proposito, è inevitabile che si associ alle predette considerazioni la circostanza del soggiorno in Sicilia del Picciafuoco dal 19 al 25 luglio, giusto in coincidenza con il soggiorno di Fioravanti e Mambro a Trefontane, nella casa al mare di Mangiameli sulla costa meridionale

dell'isola, in epoca che -deve essere sottolineato- era tanto a ridosso della strage da rendere certi che gli imputati non si stessero colà dedicando ad attività esclusivamente vacanziere.

Concludendo, appare opportuno fare rilevare la perfetta omogeneità degli elementi qui esaminati con quelli di cui si è trattato nei capitoli precedenti. In entrambi i casi, infatti, si è potuto notare come i collegamenti tra Picciafuoco e Fioravanti fossero passati attraverso i militanti di Terza Posizione.

Poichè si è evocato il Mangiameli, è necessario svolgere due argomentazioni che si richiamano a costui.

Con la prima si deve affrontare la tesi sostenuta nella sentenza di appello secondo cui Valerio Fioravanti, se realmente avesse ucciso il Mangiameli, avrebbe dovuto, per coerenza, sopprimere anche il Picciafuoco, "complice imbarazzante dell'impresa stragista" (p.429).

Ritiene la Corte che la suddetta tesi sia efficacemente contrastata da almeno tre considerazioni : a) Picciafuoco, al contrario di Mangiameli, non era stato portato alla notorietà giornalistica dall'iniziativa di Spiazzi e non era stato esposto al sospetto di inaffidabilità che ne era conseguito; b) quando Picciafuoco uscì dall'ombra dell'anonimato e della latitanza e fu arrestato, Fioravanti era già stato arrestato, a sua volta, due mesi prima e ben poco avrebbe potuto fare; c) Picciafuoco diede sempre prova di una "tenuta" granitica.

Con la seconda argomentazione si vuole osservare che la prospettata "intermediazione" di Mangiameli nel collegamento tra Picciafuoco e Fioravanti indica una ulteriore e specifica ragione di preoccupazione per Valerio

Fioravanti di fronte alla rivelazione della inaffidabilità del Mangiameli, dal momento che questa avrebbe potuto portare alla scoperta della rete di complici di cui si era avvalso esso Fioravanti per l'esecuzione della strage.

7.2 Picciafuoco a Roma

Maurizio Abbatino -il membro della banda della Magliana di cui si è già parlato- all'udienza del 2 marzo 1994 ha dichiarato che, nel "periodo nel quale avevamo la disponibilità dell'appartamento di via degli Artificieri", il nome "Vailati" gli era stato fatto da Antonio Mancini detto "l'Accattone", altro membro della banda, il quale gli aveva riferito di avere fatto la conoscenza di una persona che portava quel nome.

La circostanza è decisamente generica, ma non sorprendente.
Perché all'epoca Picciafuoco frequentava certamente Roma, come è dimostrato dall'auto sottratta a Smedile; perché altre persone con quel nome non risulta che esistessero né tra le fila della malavita comune, né tra quelle del terrorismo; perché la Banda della Magliana si è visto che ebbe contatti con gli esponenti del terrorismo di destra e, fra questi, con i fratelli Fioravanti, cui diede ospitalità presso il medesimo appartamento di via degli Artificieri.

Anche questa circostanza presenta aspetti di totale compatibilità con il quadro probatorio emerso a carico dell'imputato.

8. Il concorso punibile

In chiusura della trattazione della posizione di Sergio Picciafuoco resta da confutare un argomento cui la di-

fesa è parsa attribuire efficacia dirimente. Il problema sollevato è quello della mancata individuazione della condotta criminosa posta in essere dall'imputato.

Al riguardo -e fatte salve le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza di primo grado (pp.885 e segg.) che qui si richiamano integralmente- si deve osservare che la questione non è, tanto, quella di individuare la condotta materiale effettivamente estrinsecata dal prevenuto -questione di impossibile risoluzione, allo stato degli atti, ma, nel contempo, ininfluente ai fini del deciderequanto, quella di stabilire se nella fattispecie si possa dire realizzato, comunque, un apporto dell'imputato che integri gli estremi del concorso punibile.

Il dato da cui partire è quello, implicito nell'affermazione di responsabilità pronunciata, della presenza consapevole dell'imputato in stazione, vale a dire del fatto che il Picciafuoco si portò alla stazione di Bologna proprio perché sapeva quanto vi si voleva provocare ed in funzione di ciò.

Sulla sussistenza della consapevolezza non si possono nutrire dubbi di sorta a) perché si sono dimostrate false tutte le ragioni addotte dall'imputato per sostenere la casualità della sua presenza alla stazione; b) perché è impensabile che gli ideatori o gli esecutori della strage avessero informato dei loro propositi un individuo come Picciafuoco, se nessun ruolo costui fosse stato destinato ad avere nella vicenda.

Se il Picciafuoco, dunque, si recò alla stazione di Bologna sapendo che vi sarebbe stata fatta brillare una carica di esplosivo, ciò accadde, necessariamente, perché gli era stato affidato un compito da assolvere in funzione

di quell'evento e non certo per farvi da semplice spettatore.

Conclusione, questa, d'altra parte, che era apparsa di intuizione immediata in esito alla disamina del complesso degli indizi di cui si è trattato più sopra.

Stabilito tutto questo, occorre osservare che anche il più modesto degli apporti ipotizzabili sarebbe stato sufficiente per integrare una ipotesi di concorso punibile.
E' noto, infatti, che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi contributo, sia materiale che psicologico, apportato consapevolmente in una delle varie fasi dell'attività delittuosa, anche nelle forme del mero rafforzamento del proposito criminoso altrui.

Ne consegue che sarebbe stata idonea anche una attività di minimo impegno che comportasse il possibile minor coinvolgimento diretto con l'esplosivo, come una semplice attività di vigilanza e di controllo e persino una attività che si esaurisse in una presenza volta esclusivamente a rendere disponibile, in caso di necessità, una unità di pronto intervento.

E poichè l'aiuto chiesto a Picciafuoco con la sua presenza alla stazione, per essere tale, deve, necessariamente, essersi estrinsecato quanto meno in una attività del genere di quelle ipotizzate, ne consegue che nella specie deve dirsi sicuramente posto in essere un apporto dell'imputato che integra gli estremi del concorso punibile.

A questo riguardo, la Corte ritiene che non siano condivisibili le perplessità manifestate dalla sentenza di secondo grado (p.428) circa l'utilità del ruolo del "palo".

Invero, l'esperienza giudiziaria insegna che il palo è larghissimamente utilizzato e che la sua funzione è, molto spesso, ritenuta imprescindibile. E quanto più l'operazione è rischiosa, tanto maggiori sono le cautele che vengono adottate per garantire il conseguimento degli scopi delittuosi ma, anche e soprattutto, che gli agenti non vengano sorpresi e bloccati durante l'esecuzione del crimine o immediatamente dopo sulla via della ritirata; cautele, queste, per la realizzazione delle quali il ricorso al palo si rivela pressoché indispensabile.

In ordine ai reati di strage e connessi, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nei confronti del Picciafuoco.

Capitolo IX
LA STRAGE. MASSIMILIANO FACHINI

1. La conoscenza anticipata della strage

La posizione di Massimiliano Fachini richiede, principalmente, l'esame di due temi. Il primo concerne la conoscenza anticipata della strage e passa attraverso le dichiarazioni di Vettore Presilio e l'avvertimento a Jeanne Cogolli; il secondo riguarda la disponibilità di esplosivo. Un terzo tema è rappresentato dalle dichiarazioni di Stefano Nicoletti.

1.1 Vettore Presilio

Si è già trattato in precedenza (cfr. cap. 7°, sub 25.1) della vicenda che ha avuto per protagonista questo personaggio e occorre ricordare che si è giunti a stabilire che il Vettore aveva dimostrato di essere a conoscenza, con circa un mese di anticipo rispetto alla strage di Bologna, del fatto che nella prima settimana di agosto sarebbe stato commesso un attentato terroristico di eccezionale gravità, attentato che, per i suoi connotati di tempo e di straordinarietà, rende certi che lo si debba identificare con la strage medesima.

Vanno, ora, approfonditi taluni aspetti di questa vicenda con riferimento alla provenienza dell'informazione dal Rinani ed ai collegamenti di quest'ultimo con il Fachini.

1.1.1 La vicenda

In relazione al primo punto è necessario ricordare con quali modalità il Vettore giunse a dare quella indicazione e quali furono gli eventi che seguirono.

Interrogato dai Sostituti Procuratori di Bologna il 6 agosto 1980, il Vettore dichiarava che nel mese precedente al colloquio con il magistrato di sorveglianza aveva incontrato, all'interno del carcere di Padova, un altro detenuto "appartenente ai N.A.R.", che si era costituito dopo un anno di latitanza perché imputato di "avere sparato ad uno" e che era stato dimesso dal carcere dopo un mese; riferiva di conoscere da vecchia data il compagno di detenzione, ma non ne rivelava il nome.

Per verificare l'attendibilità del teste, il 7 agosto 1980 la Procura della Repubblica di Bologna chiedeva informazioni alla Questura di Padova; la DIGOS rispondeva l'8/8/1980, comunicando quanto segue.

La persona avvicinata dal Vettore Presilio poteva essere Roberto. Rinani soprannominato "Ammiraglio", militante nelle organizzazioni politiche dell'estrema destra e in particolare nei movimenti "Destra Europea" e "Circolo Culturale Nuova Europa"; il Rinani aveva frequentato i più accesi attivisti di tali formazioni, era stato più volte denunziato per atti di violenza politica, era stato colpito da un ordine di cattura emesso il 14 aprile 1979 per tentato omicidio del giovane Umberto D'Affara e si era costituito il 31 maggio 1980 - dopo un anno di latitanza - nella casa circondariale di Padova, dalla quale era stato dimesso il 18 luglio per concessione della libertà provvisoria.

Negli interrogatori dell'11 e del 13 agosto 1980 coi Sostituti Procuratori della Repubblica di Bologna, il Vettore Presilio riferiva vari fatti e circostanze.

Alla specifica domanda in ordine a chi gli avesse fornito quelle informazioni in carcere, aveva risposto subito "Rinani"; poi, aveva precisato "conosciuto come

Rinaldi... Rinaldi o Rinaldini o Rinaldi... io lo conosco come Rinaldi... Perché lui è subentrato alla sezione Arcella... un anno fa... in quanto c'è stata una rottura... ed è subentrato uno... che si chiama Benito... che è segretario generale della sezione dell'Arcella chiusa, bombardata... saltata tre o quattro volte, ma adesso è chiusa e lavora... Dario Benito!...Adesso con la nuova gestione è una linea morbida"; aveva proseguito affermando che, un anno addietro il Rinani, andatosene dall'Arcella, "si è messo in contatto con Fachini, Brancato e Sette ed altra gente lì di piazza Cavour"; che in piazza Cavour egli stesso lo aveva frequentato perchè ... "insomma la mia vita era lì in centro ... li conosco tutti". Il Vettore aveva proseguito riferendo il fatto che ad un certo punto il Rinani si era dimostrato convinto che avrebbe ottenuto la libertà provvisoria entro brevissimo tempo, ma che dopo alcuni giorni, deluso e palesemente provato da quella vana attesa, si era lasciato andare a confidenze "che io non avrei dato neanche al più confidente dei confidenti"; era stato in tale circostanza che il Rinani aveva affermato che il giudice Stiz non avrebbe avuto modo di conoscere l'imminente esito del processo di Catanzaro contro Freda perchè sarebbe stato ucciso in un attentato compiuto mediante l'uso di una vettura camuffata in guisa da sembrare una di quelle in dotazione ai Carabinieri e da uomini in divisa da carabiniere ed altresì che, prima di questo fatto, sarebbe accaduto, nella prima settimana di agosto, un fatto di eccezionale risonanza.

Dopo avere ripetutamente confermato tali dichiarazioni, il Vettore effettuava -il 3 settembre- la ricognizione formale del Rinani senza alcuna esitazione. In quella sede, tuttavia, i magistrati davano "atto che il Vettore non

intende firmare poichè 'non vuole una coltellata nella schiena'." Il Vettore veniva inoltre avvertito che occorreva procedere al confronto tra lui e il Rinani. Egli dichiarava che non voleva assolutamente essere sottoposto a confronto in quanto temeva per la propria incolumità personale e per quella dei propri figli. Aggiungeva che le persone che come Rinani appartenevano all'organizzazione del Fachini erano indotte a giurare su una bandiera tricolore con sopra posta una croce uncinata, con avvertimento che in caso di mancata fedeltà sarebbero stati uccisi i familiari in modo che l'infame soffrisse di più. Affermava, inoltre, di non sentirsi sicuro in carcere poichè qualche detenuto, ed in particolare certo Bergonzoni di Bologna, gli aveva fatto molte domande circa i suoi rapporti con le autorità di Bologna.

Puntualmente, poco prima della fine di novembre, il Vettore Presilio subiva una aggressione in cella ad opera di altri detenuti, non individuati perché agirono coi volti coperti da sciarpe, presumibilmente nella II Sezione giacché ne riferirono gli agenti di custodia che vi erano addetti e quando il Rinani era stato già trasferito nel carcere di Rimini.

Il 27 novembre 1980, il Vettore Presilio veniva interrogato dal G.I. di Bologna nel reparto chirurgia dell'Ospedale di Padova e dichiarava di essere stato accoltellato da quattro persone incappucciate, armate con un coltello da cucina e con alcuni tondini acuminati. Manifestava la convinzione di essere stato aggredito "in relazione alla pubblicazione su L'Espresso di notizie riguardanti la deposizione" che aveva reso ai magistrati di Bologna, dato che gli aggressori gli avevano detto che la ragione della loro impresa era quella di punirlo per avere parlato:

si dichiarava sicuro che volessero ucciderlo e che l'organizzazione estremista fosse in grado di raggiungerlo dovunque. Infine, dichiarava che non intendeva fare ulteriori dichiarazioni, essendo convinto che la sua sorte fosse segnata, anzi che intendeva smentire di averne rese e che si riprometteva di ritrattare quanto aveva già detto.

I fatti riferiti consentono di pervenire ad alcuni punti fermi.

Gli accertamenti compiuti -principalmente attraverso la deposizione del direttore del carcere di Padova Velleca- in ordine alla sistemazione dei due detenuti nei vari reparti, alle mansioni svolte ed alle conseguenti possibilità di movimento del Vettore all'interno dell'istituto, al fatto che il Rinani uscì dall'isolamento dopo sei giorni, sono tutte circostanze che dimostrano la concreta possibilità per i due detenuti di essere entrati in contatto.

Le connotazioni fornite dal Vettore circa il vissuto, remoto e prossimo, del detenuto che gli aveva fatto le confidenze, le modalità ed i tempi di ingresso e di uscita dal carcere del medesimo, la effettuata ricognizione formale, sono tutte circostanze che non lasciano dubbi sulla identificazione del Rinani.

Le ragioni della ritrattazione compiuta sul punto a partire dal 27 novembre 1980 sono candidamente spiegate dallo stesso Vettore il quale, con estrema lucidità, aveva previsto fin dall'inizio i rischi della sua iniziativa. L'avvenuto accoltellamento e la frase pronunciata dagli aggressori in detto frangente rappresentano la dimostrazione della fondatezza di quei timori e danno la più ovvia delle spiegazioni circa la ritrattazione medesima.

Quanto alla concreta possibilità -in ordine ai tempi- che il Vettore avesse ottenuto proprio dal Rinani quelle

confidenze, v'è da dire che la sentenza di primo grado (pp.595-599) ne dà una dimostrazione ineccepibile, alla quale i motivi di appello del Rinani non sanno opporre se non la ripetizione delle medesime tesi che in quelle pagine trovano la loro specifica confutazione.

Il Rinani ed il Vettore si conoscevano certamente, e non soltanto per quanto affermato dal secondo in ordine alla comune frequentazione degli stessi ambienti, ma perchè entrambi, anche se in tempi diversi, avevano fatto parte della medesima sezione del MSI di Padova nel quartiere dell'Arcella, il primo come segretario ed il secondo come vice; ancora, perché entrambi si trovarono a prestare la loro opera nella campagna elettorale promossa dall'on. Franchi in favore del Telve.

Tutto questo vale a spiegare come il Rinani abbia potuto, in un momento di sconforto, pensare di raccontare cose di tanta delicatezza ad un'altra persona. In realtà, ciò poté accadere soltanto perchè il destinatario della sue confidenze era individuo da lui ben conosciuto come interno alla sua stessa "area".

La veridicità delle dichiarazioni del Vettore va, da ultimo, valutata anche in relazione al riferito progetto di assassinio del magistrato veneto Stiz (giudice istruttore del Tribunale di Treviso).

Sorprendentemente, invero, sono giunti ripetuti riscontri dell'esistenza di questo disegno: Sergio Calore ha riferito (4 ott.85 al G.I.) che Giovanni Melioli aveva proposto a Valerio Fioravanti di occuparsi della realizzazione di un attentato che aveva quelle precise caratteristiche e Stefano Soderini (dibattimento di I° grado) ha confermato la medesima circostanza. Va, poi, ricordato che il colonnello Spiazzi, ancora nel luglio del 1980,

aveva riferito che nell'ambiente romano da lui sondato si parlava esattamente di un attentato di prossima attuazione ad un giudice.

Ma non basta, perché anche i riferiti legami tra Signorelli, Semerari e Fachini hanno trovato un riscontro nelle parole di Aleandri.

Conclusivamente, occorre dire che è ben vero che il Vettore è entrato in questo processo sotto la peggior luce immaginabile, perché ha fatto le dichiarazioni qui in esame con il dichiarato proposito di ottenere dei vantaggi personali, giungendo fino ad un aperto ricatto nei confronti dei magistrati che lo interrogavano; egli, poi, aveva un curriculum di delinquenza comune di tutto rispetto, oltre ad un passato di alcoolizzato.

Malgrado ciò, si deve ammettere che il Vettore ha trovato riscontri in ordine a tutte le principali affermazioni da lui fatte e che la più clamorosa delle conferme della sua attendibilità è venuta da un dato oggettivo ed inoppugnabile: l'avere egli fatto le rivelazioni sulla imminente strage in epoca antecedente alla strage stessa.

1.1.2 I legami con l'ambiente eversivo padovano

Quanto ai collegamenti tra Fachini e Rinani, occorre, in primo luogo, rilevare che entrambi svolsero attività politica nelle file del MSI di Padova.

Il primo fu iscritto al partito fino al 1973 e fu consigliere comunale -eletto nelle liste del partito- fino alla scadenza del mandato nel 1975.

Il secondo si iscrisse al partito nello stesso anno 1975 e, dopo essere stato commissario straordinario della sezione 'Mestrino', era divenuto, dall'autunno 76 al dicembre 77, segretario della sezione Arcella.

Ebbene, questi fatti rendono quanto meno plausibile che i due personaggi siano entrati in contatto già in virtù della loro comune militanza politica ufficiale.

In secondo luogo, occorre tenere presente l'attività cd. extraparlamentare dei due.

Per quello che riguarda il Rinani, sono molteplici le voci che lo indicano come assiduamente dedito, alla testa di un manipolo di giovani padovani, ad iniziative di piazza in cui dominava l'uso della forza e, non di rado, anche di armi da fuoco.

Ne dà testimonianza, anzitutto, Sergio Tonin (22 nov.1980, PM Padova; di queste dichiarazioni si è data lettura in dibattimento, essendo il teste nel frattempo deceduto): "Tra la fine del 1974 e i primi del 1975 si costituì nell'ambito del MSI di Padova un gruppo capeggiato da Roberto Rinani che assunse ben presto -a quanto mi fu possibile constatare- il carattere di un vero e proprio gruppo paramilitare, professante idee eversive e operante con metodi di violenza armata. Di tale gruppo facevano parte il Contin, il Benelle e i fratelli Fasolato ... Il gruppo perseguiva la strategia della lotta armata e sentii spesso i suoi componenti -specialmente il Rinani, il Contin e il Benelle- accennare alla necessità di procurarsi armi ed esplosivo. Circa l'ideologia del gruppo, posso affermare con certezza che essa si ispirava, più che al fascismo, al nazismo. Mi risulta, per averlo visto personalmente in varie circostanze, che il gruppo era in possesso di svastiche di metallo, di medaglioni della Wermacht o delle S.S. ... La maggior parte di questi simboli l'ho vista io stesso, nel periodo compreso fra il 1976 e il 1977, nei locali della sezione Arcella, di cui il Rinani era segretario ..."

Il Tonin, poi, elenca una serie di pestaggi e di scontri con avversari politici di cui si era reso protagonista il gruppo del Rinani.

Niccolò Ghedini (1° febbr.88, dibattimento di I°gr.) parla di un gruppo violento della sezione Arcella di cui fanno parte Rinani, Benelle, Bertocco e i fratelli Fasolato.

Maurizio Contin, che -come si è visto- è stato chiamato in causa dal Tonin, ha parlato (2 sett.80, PM di Bologna; con lettura al dibattimento per essere stato il teste all'estero) di sé come facente parte di un gruppo che si ritrovava in piazza Cavour e di Rinani che faceva "parte di un ristretto gruppo che rappresenta la continuità rispetto ad Ordine Nuovo disciolto".

Per quello che riguarda le attività "extraparlamentari" del Fachini, sarà sufficiente citare la condanna, passata in giudicato (sentenza 28 maggio 1990 della Corte d'Assise di Roma nel proc. Addis + 148), per i reati di associazione sovversiva e di banda armata riportata in relazione a fatti commessi fino al 17 dicembre 1979, reati così contestati e ritenuti:

- capo 5) "...per avere, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, promosso, costituito, organizzato e comunque diretto una associazione volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, sopprimere il sistema delle rappresentanze parlamentari, nonché a compiere atti di violenza; in particolare i medesimi contribuivano a creare una struttura associativa interamente clandestina che per il conseguimento degli indicati fini terroristici e di eversione acquisiva ingente quantitativo di armi, munizioni ed esplosivo, realizzava e progettava attentati di vario genere, predisponeva idonei rifugi per militanti colpiti da

provvedimenti restrittivi e poneva in essere attività delittuose strumentali, fra cui rapine per il finanziamento della organizzazione e procacciamento di documenti di identità falsificati."
- capo 6) ".. per avere, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, promosso, costituito ed organizzato una banda armata mediante l'acquisizione per gli associati, con forme e modalità diverse, di ingenti quantitativi di armi, munizioni ed esplosivi."

E' necessario sottolineare, poi, che agli atti del processo emerge come un fatto ampiamente provato (per tutti: Aleandri e Calore), quasi da potersi definire notorio, che il Fachini era il capo del "gruppo del nord". Come tale, egli esercitava un controllo molto rigoroso sui militanti della sua zona, tanto che, ad esempio, non permetteva contatti o trasmissione di documenti direttamente dai romani ai veneti senza che il tutto passasse attraverso la sua persona. (si ricordi il caso della distribuzione del giornale Costruiamo l'Azione).

In siffatta situazione, appare assolutamente impensabile che nella sua stessa città potesse operare, a sua insaputa e senza la sua approvazione, un gruppo come quello del Rinani.

Della partecipazione attiva del Fachini alla vita dei movimenti estremisti di Padova vi è, d'altra parte, una testimonianza precisa nel racconto del Contin, il quale ha riferito che in una circostanza l'imputato gli aveva dato dei manifesti da distribuire ai militanti.
E. a questo proposito, deve essere menzionato, per la sua estrema eloquenza, il passaggio dell'interrogatorio citato in cui il verbalizzante dà atto che il Contin, "invitato a

chiarire i propri rapporti con il Fachini ed il Rinani nonché a specificare l'attività svolta dagli stessi, dichiara, senza fare alcun riferimento preciso a dette persone, di essere stato già minacciato e di avere paura di loro più che per un mandato di cattura; aggiunge di non sapere niente, di volersene stare fuori e basta, che non sono cose per lui dal momento che egli è solo un ragazzo di piazza. Si dà atto altresì che il Contin scoppia in lacrime e, invitato a riferire quanto sa con l'assicurazione che le cose da lui dette rimarranno coperte dal segreto istruttorio, dichiara che Padova non c'entra niente, è tutto a Roma."

Ancora, va ricordato quello che Gian Luigi Napoli ha riferito sulla conoscenza del Rinani da parte del Fachini, e che persino il romano Valerio Fioravanti si è dichiarato edotto dell'attività del Rinani (domanda: Cosa mi dice di Rinani? risposta: So soltanto che è il capo degli Arcellini di Padova, ma non ho mai avuto nulla a che fare con lui ed escludo che egli durante la sua latitanza si sia appoggiato al nostro gruppo o ad ambienti romani; in tal caso sarei stato informato." (24 febbr.81, p.4, G.I. Bologna).
Il tutto a riprova di quanto il personaggio fosse una conosciuta pedina di rilievo nell'ambiente della eversione veneta.

Da ultimo, non può essere dimenticato quanto ha detto Vettore Presilio su questo argomento (13 nov.80 al G.I.): "Ripeto alla S.V. quello che appresi dal Rinani.
Egli mi disse che era sempre restato in contatto con l'ambiente dell'estrema dx padovana ed in particolare con la cellula veneta già facente capo a Freda e Ventura e di cui è attualmente principale esponente a Padova Fachini Massimiliano."

1.1.3 Riepilogo

Se ne deve concludere: a) che Vettore ebbe effettivamente dal Rinani la notizia che nei primi giorni di agosto sarebbe stato compiuto un attentato terroristico di eccezionale gravità; b) che il Rinani apparteneva all'ambiente dell'eversione padovana di cui il Fachini era non solo l'esponente di assoluto spicco nazionale, ma anche un capo accentratore che interpretava il suo ruolo in modo rigido e senza tollerare interferenze.

1.2 Jeanne Cogolli

La prima cosa da verificare è se effettivamente la Cogolli abbia confidato all'Ansaldi -e successivamente confermato allo Stroppiana- di avere incontrato casualmente il Fachini a Bologna nella imminenza della strage e di avere ricevuto da lui il consiglio di allontanarsi prontamente dalla città perché stava per accadervi "qualcosa di grosso".

La Corte ritiene che sul punto la sentenza di primo grado abbia compiuto una analisi approfondita ed esauriente e che le argomentazioni proposte e le conclusioni raggiunte siano totalmente da condividere; a quelle, pertanto, deve essere fatto integrale richiamo.

I giudici di secondo grado, per altro, non hanno svolto alcuna critica agli argomenti suddetti, limitandosi a porre in dubbio il fatto che il Fachini possa avere fatto uno strappo tanto clamoroso alla sua ben nota riservatezza.

Al riguardo, occorre appurare, come suggerisce la Suprema Corte, i reali rapporti che intercorrevano tra l'imputato e la donna.

Ora, è ben vero che la Cogolli (e con lei lo Zani) era andata assumendo un atteggiamento di critica nei confronti di quella "vecchia destra" che aveva nel Fachini uno dei suoi rappresentanti più autorevoli; è altrettanto vero, però, che la Cogolli aveva anche avuto rapporti di stretta collaborazione e di consonanza di vedute con l'imputato fino ad epoca assai prossima al 1980.

Lo stesso Fachini, infatti, ha dichiarato al dibattimento di primo grado che si era servito di lei per la distribuzione del giornale "Costruiamo l'Azione" nella zona di Bologna dopo che l'indicazione della donna gli era stata data, con ogni probabilità, dal Signorelli.

Ma la più esplicita illustrazione di quei rapporti è venuta da Sergio Calore, il quale (3 Ott.85 al G.I. di Bologna) ha dichiarato: "Sui rapporti tra Cogolli Giovanna e Fachini Massimiliano posso dire quanto segue. Nel 1978 Fachini, che come ho già detto in altre occasioni era responsabile della distribuzione di Costruiamo l'Azione per il nord, si serviva della Cogolli per distribuire il materiale in Emilia. Sempre in quell'epoca il Fachini mi disse che per Bologna potevo fare capo alla Cogolli per qualunque esigenza.
Nel 1979, questa circostanza l'ho detta già altre volte, vi fu poi uno scambio di armi tra Zani, all'epoca già strettamente legato alla Cogolli, e Fachini. Poiché la Cogolli e lo stesso Zani fino al 1979 almeno erano legati a Fachini e quindi anche a Signorelli, appare necessario ricostruire sommariamente la loro storia...".

Ogni commento appare del tutto superfluo.

E' lampante che la coppia Cogolli-Zani ebbe fino al 1979 rapporti di collaborazione tanto intensi e delicati con l'imputato da giustificare ampiamente un intervento

come quello attribuito al Fachini. Invero, per quanto aspre fossero state le contrapposizioni ideologiche nel frattempo maturate tra loro, ciò non avrebbe comunque potuto impedire all'imputato di segnalare ad una vecchia compagna di lotta -conosciuta ed apprezzata per la sua totale dedizione alla causa e, quindi, per la sua granitica affidabilità- l'incombere di un pericolo che -è facile comprenderlo- non concerneva, tanto, l'incolumità fisica della donna, quanto, il suo possibile coinvolgimento in retate, indagini, sospetti da parte della polizia che la sapeva appartenente a quell'area; un pericolo, poi, che non avrebbe riguardato solo la Cogolli, perché avrebbe rischiato di travolgere anche altri militanti che si fosse saputo che erano in contatto con lei.

Un altro ordine di perplessità sollevato dai giudici di secondo grado si esprime nella considerazione per la quale la Cogolli potrebbe avere letto le parole del Fachini sotto la suggestione dei fatti poi accaduti, laddove la preoccupata comunicazione all'amica di una "indistinta avvisaglia" di qualche cosa, sarebbe stata erroneamente interpretata come un preciso e consapevole avvertimento.

A questa obiezione ha risposto la Cassazione affermando che "costituiscono solo delle petizioni di principio, tratte da ipotesi astratte e generiche, sia la supposizione che la Cogolli avesse travisato la portata del messaggio per la suggestione dei fatti successivamente accaduti, sia la supposizione che il Fachini, perché estraneo alla banda romana, non potesse disporre che di impressioni tratte da 'indistinta avvisaglia' (quale?), da comunicare agli amici (Cogolli compresa?)".

In questo processo di rinvio la difesa del Fachini ha compiuto un nuovo tentativo di dimostrare la

inattendibilità di Ansaldi e Stroppiana appellandosi alle risultanze del processo di Pisa per l'omicidio Mennucci. In quella sede i due "pentiti" avevano riferito le confidenze ricevute da Zani e Cogolli durante il periodo in cui costoro erano stati ospiti della casa dell'Ansaldi a Torino per sottrarsi alle ricerche della polizia e per compiere nella zona vari reati fra i quali si annovera il sequestro a scopo di estorsione del gioielliere Croce; i due giovani, inoltre, avevano accompagnato ripetutamente Zani e Cogolli al di là del confine con la Francia attraverso valichi non presidiati dalle guardie.

In particolare, la difesa dell'imputato ha segnalato quella parte della sentenza-ordinanza 19 giugno 1985 del giudice istruttore di Pisa in cui si perviene alla assoluzione dell'avvocato Marcantonio Bezicheri dall'addebito di concorso nell'omicidio del Mennucci. Al Bezicheri la contestazione era formulata nei seguenti termini: "partecipando con Tuti, Zani, Cogolli ed altri all'elaborazione ed alla diffusione di una 'strategia di annientamento degli infami' nella quale la persona di Mauro Mennucci rappresentava un obiettivo di primaria importanza; svolgendo opera di raccordo e di intermediazione tra quegli esponenti della destra estrema (il primo detenuto, gli altri liberi e latitanti) ed in definitiva trasmettendo a Zani e Cogolli la richiesta del Tuti di eliminare il Mennucci".

Ora, sullo specifico punto della trasmissione della richiesta di Tuti a Zani e Cogolli il G.I. ha rilevato a) una contraddizione tra due diverse dichiarazioni fatte dall'Ansaldi in tempi diversi (l'una in cui menziona il Bezicheri come tramite dell'incarico, l'altra -precedente- in cui riferisce che la Cogolli gli aveva detto che il Tuti le aveva

fatto sapere "di non avere dimenticato il Mennucci", ma di non sapere quali intese fossero state prese dai due al riguardo); b) la concreta possibilità che l'ordine di uccidere fosse uscito dal carcere ad opera di altre persone che avevano rapporti con il Tuti detenuto. Fra questi vengono menzionati Mario Guido Naldi, la sua amica Alessandra Codivilla e gli stessi genitori del Tuti.
Il G.I. è, così, pervenuto alla assoluzione per insufficienza di prove dell'avvocato Bezicheri; tale decisione sarebbe stata confermata dalla Sezione Istruttoria e, a seguito dell'annullamento da parte della Cassazione, sarebbe poi stata pronunciata una assoluzione con formula piena (perché i fatti non sussistono) con sentenza 12 febbraio 1988 della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Firenze diversamente composta.

Questo collegio, tuttavia, non può evitare di rilevare che un'altra parte della citata sentenza-ordinanza 19 giugno 85, quella che si occupa degli esecutori materiali dell'omicidio (e che ha trovato piena e definitiva conferma nella fase del giudizio), si avvale del contributo essenziale delle dichiarazioni di Ansaldi e Stroppiana, i quali avevano riferito agli inquirenti quanto era stato loro detto dalla Cogolli e dallo Zani durante il periodo della preparazione e dell'esecuzione del crimine, allorché erano alloggiati a Torino nella casa dell'Ansaldi.

Il G.I. ha incentrato la sua motivazione proprio sulla attendibilità che meritano i due "pentiti", per la perfetta sovrapponibilità dei loro racconti con quello di Walter Sordi, che aveva appreso le medesime notizie da altra fonte (il Procopio), e per i numerosi riscontri oggettivi emersi.

L'istruttore si è soffermato, inoltre, sulla attendibilità intrinseca dei collaboranti, sottolineando la comune militanza operativa che aveva fatto venir meno ogni possibile ragione di riserbo della Cogolli e dello Zani, l'ospitalità data nella propria casa dall'Ansaldi, il nessun riconoscibile interesse dei due giovani a sollevare false incolpazioni.

Ora, il quadro che emerge è quello di una non scalfita attendibilità dei due collaboranti anche dopo il nuovo vaglio; e va rimarcato il fatto che la notizia sull'avvertimento dato dal Fachini è stata appresa nello stesso contesto di comune militanza in un movimento eversivo, di collaborazione sul piano operativo criminale e, persino, di convivenza che aveva reso possibile le confidenze sull'omicidio Mennucci.

Jeanne Cogolli si è resa perfettamente conto del pericolo rappresentato dal credito che sarebbero stati in grado di ottenere Ansaldi e Stroppiana e del significato accusatorio che l'episodio da loro riferito avrebbe potuto assumere nei confronti del Fachini.

Ella ha giocato, allora, la carta disperata di negare tutto e di negare sempre, consolidando, in tal modo, la sua fama di "irriducibile" nella fedeltà alla causa ed anche nell'osservanza delle prescrizioni per il comportamento da tenere di fronte agli inquirenti, prescrizioni che, come è noto, sono attribuite proprio al Fachini (cfr. i "Fogli d'ordini") .

La Cogolli ha, così, dichiarato fin dal primo momento e, quello che più conta, anche di fronte alla contraria affermazione dello steso imputato : "Non ho mai incontrato in vita mia Fachini Massimiliano" (13 dic.84 al G,I, di Bologna).

Al dibattimento di primo grado, contestatele le dichiarazioni del Fachini sopra riportate, ha rincarato la dose : "... io non ho mai distribuito il giornale e perlomeno .. posso avere incontrato questa persona senza sapere che era lui, però .. secondo me può essere avvenuto soltanto in occasione di riunioni tipo comizi o conferenze." (ud.17 dicembre 1987, p.27 del verbale).

Il Fachini, dal canto suo, ha cercato in tutti i modi - durante il confronto in quella stessa udienza- di minimizzare l'entità dei contatti avuti con la Cogolli, ma non ha potuto negarli.

Ogni commento è veramente inutile.

Il senso dell'avvertimento dato dal Fachini alla Cogolli si legge nelle stesse valutazioni della donna riportate dall'Ansaldi.
"Io chiesi alla Cogolli se era a conoscenza, allora, della partecipazione del Fachini alla strage ed ella mi rispose dicendomi che la cosa era possibile in quanto il Fachini era rimasto legato al vecchio ambiente della destra -per intenderci quello di Freda- e conseguentemente continuava ad essere portatore di ideologie stragiste. Comunque la Cogolli disse che a suo parere il Fachini era a conoscenza quanto meno dell'ambiente dal quale era scaturito l'attentato alla stazione." (9 maggio 83 al G.I. di Bologna).

Il lapidario giudizio di Stroppiana è nella medesima direzione: "Mi fu chiaro che quanto riferito dalla Cogolli poteva significare una cosa soltanto: che Fachini in qualche modo era a conoscenza in anticipo della strage." (9 maggio 83 al G.I. di Bologna).

2. *L'esplosivo*

Le sentenze di primo e di secondo grado sono concordi nel ritenere: a) che fra i componenti dell'ordigno esploso il 2 agosto vi fosse del T4, essendone stata trovata traccia sicura nei reperti della stazione; b) che il Fachini fosse stato un detentore ed un fornitore di quel medesimo T4, che ricavava dallo sconfezionamento di ordigni militari reperiti in un "laghetto veneto" -probabilmente da identificarsi con il lago di Garda- ove si trovavano dei residuati bellici.

I giudici dell'appello hanno però ritenuto, in questo dissentendo da quelli del grado precedente, che non potesse darsi una "risposta certa al quesito decisivo: se, cioè, il T4 immesso nella miscela di Bologna provenisse da quantitativi in possesso del Fachini o, comunque, dall'esplosivo ritrovato sul fondo del Lago di Garda, luogo indicato come di reperimento di munizionamento vario da parte di quel gruppo eversivo." (p.436)

2.1 *Il T4 ritrovato alla stazione*

Per una migliore comprensione dell'argomento occorre, preliminarmente, richiamare alcune nozioni elementari relative al T4 desumibili dalle perizie in atti, oltre che dal notorio.

Trattasi di un esplosivo che, per il suo elevato potere frantumante, viene impiegato eminentemente quale composto di esplosivi militari. Largo utilizzo ne fu fatto nel corso della seconda guerra mondiale, soprattutto dalle forze anglo-americane che impiegarono il "compound B", una miscela di T4 (59,5%), tritolo (39,5%) e paraffina (1%). Tutto questo spiega perché tra i residuati bellici si trovi con grande facilità questo esplosivo; spiega, anche,

perché è possibile, non di rado, trovare del T4 negli esplosivi civili (detti anche "da cava"), dal momento che le fabbriche di questi prodotti utilizzano, essendone debitamente autorizzate, esplosivo ricavato dallo sconfezionamento di ordigni bellici. Frequentemente, infatti, le fabbriche usano il compound B per ottenere un arricchimento del loro esplosivo (normalmente 9 parti di gelatinato ed una di compound B, con un risultato finale di circa il 6% di T4), ovvero per la composizione di un detonatore, per il quale sono sufficienti solo pochi grammi di T4.

E' ovvio che anche chi recupera clandestinamente del munizionamento militare può confezionare, altrettanto clandestinamente, degli ordigni esplosivi che contengono del compound B e, quindi, del T4.

Fatte queste premesse generali, la Corte osserva che la presenza del T4 nell'ordigno scoppiato alla stazione di Bologna non è minimamente in discussione, in quanto già determinata nel 1980 dai primi periti mediante analisi chimica "qualitativa" dei residui di materiale inesploso ritrovato nel terriccio del cratere e su alcuni reperti raccolti nelle vicinanze del luogo dell'attentato.

Semmai, v'è da osservare che l'indagine peritale richiesta dai giudici di appello -mediante la quale ci si riproponeva di determinare la composizione percentuale della miscela esplodente dell'ordigno della stazione- benché eseguita con metodiche analitiche più avanzate e "quantitative", non è stata condotta con il necessario rigore.

Invero, i periti, pur avendo impostato un'interessante metodica sperimentale basata sulla rilevazione dei residui di materiale inesploso derivanti dall'esplosione di cariche di prova costituite da miscele di diversa composizione,

hanno compiuto un'analisi di tipo statistico dei dati che non appare pienamente condivisibile, in quanto non hanno tenuto in considerazione un dato importante e già verificato nella prima perizia, vale a dire l'effettiva dimensione dell'ordigno esploso a Bologna.

Infatti, la determinazione della composizione percentuale trae fondamento, secondo i periti, dalle due seguenti conclusioni sperimentali:

1) la dimostrazione che la quantità di T4 residuo nel terreno dopo lo scoppio di un ordigno, è inversamente proporzionale alla percentuale inizialmente presente nella miscela esplodente (p.6 della relazione);

2) la determinazione per via indiretta del valore del residuo di T4 nel terreno del cratere della bomba della stazione.

A conclusione di ciò (p.8 della relazione finale) si afferma: "... per quanto concerne la provenienza del T4 nella carica esplosa a Bologna, è stato confermato per via analitico-sperimentale che trattasi in effetti di semplice arricchimento. Infatti, riproducendo i metodi analitici impiegati nell'80 (cromatografia bidimensionale su lastra in strato sottile), è stato determinato che il limite di visibilità di tale tecnica è di circa 60 microgrammi per Kg di materiale proveniente dal cratere di esplosione ...".

Affermano i periti a questo punto che, poiché 60 microgrammi per chilogrammo di terreno è un residuo che corrisponde a cariche di prova contenenti quantità di T4 comprese tra il 2 e il 6%, si deve indicare questo intervallo di concentrazione anche per l'esplosivo dell'attentato della stazione.

Orbene, l'estrapolazione non sembra essere corretta, in quanto il residuo di T4 rilevato dai periti è relativo a

cariche di prova di peso notevolmente inferiore (2,5 kg) rispetto all'ordigno esploso alla stazione (20-25 kg, p.122 della perizia del 1980) il quale, quindi, a parità di percentuale di T4, avrebbe dovuto lasciare un residuo maggiore in valore assoluto.

Sarebbe stato, pertanto, più corretto impiegare cariche di prova di dimensioni confrontabili con quelle dell'ordigno esploso il 2 agosto, oppure, nell'impossibilità di un tale approccio sperimentale, sarebbe stato opportuno verificare l'esistenza di una eventuale relazione di proporzionalità tra peso dell'ordigno e T4 residuo nel caso di cariche con identica composizione della miscela esplodente.

La Corte vuole fare rilevare che se tale relazione fosse eventualmente riscontrata, il valore residuo di 60 microgrammi per chilogrammo di terreno, considerando i dati sperimentali dei periti del 1990 rapportati ad un ordigno di 25 kg, potrebbe corrispondere ad una percentuale di T4 di poco meno del 20% .

Come è evidente, questo valore non corrisponderebbe più all'arricchimento di un gelatinato commerciale quanto, piuttosto, al confezionamento artigianale di un ordigno costituito da un esplosivo contenente gelatinato e Compound B miscelati in proporzioni 2 : 1 .

Il suddetto valore, conseguentemente, sarebbe tale da fornire un elemento di compatibilità con la provenienza dal Fachini dell'esplosivo della stazione.

Il dato processuale ricavabile -è bene precisarlo, a scanso di equivoci- è, allo stato, soltanto teorico, posto che agli atti manca la necessaria verifica peritale.

2.2 Fachini fornitore di esplosivo

In ordine alla detenzione ed alla fornitura di esplosivo da parte del Fachini, invece, la Corte ha dovuto registrare che, medio tempore, sono maturate delle novità in sede giudiziaria e, più precisamente, a seguito della pronunzia della sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 28 maggio '90 (Addis + 148), del provvedimento del Giudice Istruttore di Venezia in data 2 marzo '92 e della sentenza 13 luglio 1989 del G.I. di Treviso per l'attentato all'on.Tina Anselmi.

Va ricordato che la disponibilità di esplosivo in capo al Fachini, secondo l'accusa formulata in questo processo, sarebbe provata da due fonti: la prima è costituita da Aleandri e Calore e riguarda forniture di esplosivo servito per attentati compiuti a Roma nel '78 e nel '79 (questi ultimi con la sigla MRP); la seconda è costituita dal Napoli e riguarda il reperimento di munizionamento bellico nel lago di Garda.

Ora, gli attentati romani sono stati oggetto del processo "Addis + 148" che si è concluso con una sentenza passata in giudicato per quanto concerne la posizione del Fachini (Corte d'Assise d'Appello di Roma in data 29 ott.'92, Corte di Cassazione in data 12 ott.'93). Le forniture di esplosivi sono state esaminate da quei giudici, per una parte, sotto il profilo di specifiche contestazioni di detenzione e porto di esplosivo e, per altra parte, come attività integrante un segmento della condotta dei reati associativi (banda armata e associazione sovversiva). In tal modo i giudici romani hanno affrontato l'intero ventaglio delle accuse mosse da Aleandri e Calore al Fachini.

Ebbene, il Fachini è stato mandato assolto per non avere commesso il fatto da tutti gli addebiti specifici in

fatto di esplosivi, mentre è stata affermata la mancanza di prova in ordine a tutte le altre forniture di esplosivo. (Egli è stato, invece, dichiarato responsabile dei reati associativi).

E' necessario richiamare brevemente le motivazioni addotte.

Esaminando gli attentati del 1978, la sentenza ricorda che, secondo l'Aleandri, il Fachini avrebbe "operato una serie di forniture di esplosivo. Una prima fornitura sarebbe stata quella per la quale Dantini si sarebbe reso garante presso l'Aleandri; l'esplosivo ricevuto sarebbe, poi, stato impiegato nell'attentato al Ministero di Grazia e Giustizia compiuto il 22.5.78.

Le successive forniture sarebbero state prelevate a Padova da Sica Ulderico, sempre presso Fachini e Raho, ed impiegate poi negli attentati alla SIP e alla Prefettura compiuti, rispettivamente, il 26.6.78 e il 20.7.78 (int. Aleandri 1.6.82 ff.3-6).

In seguito l'Aleandri ha dichiarato essere stato l'esplosivo impiegato nell'attentato alla SIP quello fornito da Severino Ciampi (int. 26.1.83), non ricordando, per altro, se quello impiegato nell'attentato alla Prefettura fosse stato procurato presso il Ciampi o per il tramite del gruppo veneto (int. 24.2.83).

Detta imprecisione di ricordi, unitamente a tutte le altre non coincidenti o contraddittorie dichiarazioni dell'Aleandri in ordine alla richiesta della prima fornitura di esplosivo e alle circostanze dell'avvenuta consegna, evidenziate nel trattare la posizione di Dantini Enzo Maria, non consentono di ritenere provato sul punto l'assunto accusatorio: tanto più che Iannilli Marcello, come si è

detto, ha smentito tout court l'Aleandri, sostenendo che a procurargli l'esplosivo era stato l'amico Walter Negrini."

Passando agli eventi del 1979, la sentenza afferma che l'Aleandri era, "invece", sempre stato costante nel dichiarare che l'esplosivo utilizzato per l'attentato al Campidoglio del 20 aprile 1979 era quello proveniente dal gruppo veneto; ricorda che, sempre secondo l'Aleandri, egli stesso avrebbe telefonato al Fachini chiedendo di mandargli 'cinque portafogli' (detonatori) e 'una borsa' (1 Kg. di esplosivo), materiale recapitatogli dal Raho ed impiegato tutto in quell'attentato.

La sentenza avverte, tuttavia, che le dichiarazioni dell'Aleandri non erano confortate da ulteriori elementi di prova perché nel frattempo erano venute meno le conformi dichiarazioni del Calore. Proprio nel corso di quel processo, infatti, il Calore aveva negato di avere mai ricevuto personalmente esplosivo dal Fachini ed aveva affermato che le sue dichiarazioni in merito si erano sempre basate su ciò che gli aveva detto l'Aleandri, con una sola eccezione; aveva aggiunto, invero, di avere presenziato in una sola occasione alla consegna, da parte del Fachini in persona, nella casa dell'Aleandri, di 'una decina di detonatori' "Asserzione" -afferma la Corte romana- "anche questa priva di dati di riscontro".

Trattando del delitto di banda armata con riferimento al periodo dell'esperienza di Costruiamo l'Azione, la sentenza giunge a ritenere non provato che il Fachini avesse assolto in quel contesto l'incarico di responsabile del settore militare; ricorda, al riguardo, che l'Aleandri aveva dichiarato di essere restato, comunque, "sempre in contatto con Fachini che non aveva lesinato forniture di esplosivi e supporti logistici (ud. 19.10.88;

ud. 13.6.88)". La Corte d'Assise, tuttavia, conclude: "Ma anche con riferimento a dette forniture non può dirsi raggiunta, per quanto sopra detto, la prova certa della responsabilità del prevenuto."

Orbene, questa Corte, dopo avere, incidentalmente, rilevato che dagli atti del processo romano è emerso che le notizie fornite dal Calore in merito alle forniture di esplosivo (30 nov.'84, p.2 al PM di Bologna; v.u. 9 dic.'87, p.6, dibatt. I° grado) si sono rivelate -con la ricordata eccezione dei detonatori- tutte de relato, non può che prendere atto che in ordine alle forniture di esplosivo di cui hanno parlato Aleandri e Calore è intervenuta una sentenza passata in giudicato che ha ritenuto non provata la provenienza dal Fachini; conseguentemente, deve prendere atto che questa pronunzia è preclusiva di una diversa valutazione nel presente processo.

Esattamente in termini si è pronunciata la Corte di Cassazione prendendo in esame una fattispecie del tutto analoga: "Non sembra dubbio che una affermazione diversa da quella contenuta, in relazione al medesimo fatto, in una sentenza passata in giudicato realizza una ipotesi tipica di contraddittorietà che, in quanto tale, non può che essere considerata inammissibile" (Sez. I, ud. 5 marzo 1991, imp. Calò -in Cass. Pen. 1992, p.138).

In ordine all'addebito formulato nei confronti di Fachini, Melioli, Romano, Segala, Garibaldi, Parolini e Raho in relazione ad un ipotizzato approvvigionamento di esplosivo nel lago di Garda, il G.I. di Venezia, dopo una ponderosa attività di indagine -nell'ambito della quale si annoverano anche le perizie esplosivistiche acquisite a questo processo- è giunto a pronunciare, il 2 marzo 1992, un decreto di impromovi-

363

bilità dell'azione penale nei confronti di tutte le suddette persone, così motivando: "Considerato che non sono emersi specifici elementi di reato a carico degli indiziati, tanto che lo stesso PM ha chiesto un proscioglimento con formula piena ... ritiene di dover concludere la presente istruttoria non essendoci la prospettiva di poter effettuare più precise contestazioni".

Analogo esito ha avuto il procedimento nei confronti del Fachini (al cui promovimento aveva assegnato giusto rilievo la sentenza di primo grado) in relazione all'attentato dinamitardo compiuto l'8 marzo 1980 a Castelfranco Veneto nei confronti della on. Tina Anselmi: sentenza del G.I. di Treviso 13 luglio 1989 di non doversi procedere "per non aver commesso il fatto").

Ora, la Corte non ignora che le pronunzie citate non costituiscono alcuna preclusione ad una nuova valutazione, ma non può fare a meno di considerare che l'avviso espresso dai giudici che si sono occupati dei singoli casi con pienezza di poteri di indagine e con concreto e fattivo esercizio del potere medesimo costituisce un'acquisizione del processo dalla quale non è facile prendere le distanze e che, in ogni caso, rappresenta un consistente contrappeso agli argomenti che possono portarsi a sostegno della tesi d'accusa.

In definitiva, la concreta possibilità di attribuire al Fachini la disponibilità di esplosivo proveniente dal recupero di ordigni bellici si è rivelata, là dove non è stata paralizzata da un contrario giudicato, di assai problematica dimostrazione, se non altro per la presenza di pronunzie giudiziarie di segno ripetutamente negativo.

2.3 L'accesso al T4

Per doverosa completezza di esame la Corte ritiene che vada fatta una ulteriore considerazione sul tema qui in trattazione, avendo presente l'argomento svolto dai giudici dell'appello in contrapposizione a quelli di primo grado.

Devono essere valutati due fatti acclarati nel processo: da un lato, la concreta possibilità che il T4 entrasse a far parte anche degli esplosivi civili e la conseguente possibilità che siffatti esplosivi fossero trafugabili da un qualsiasi cantiere nel quale si operasse con quel mezzo o che, comunque, fossero reperibili -fraudolentemente- presso le fabbriche che legalmente li producevano; dall'altro, la circostanza che fosse notorio tra la popolazione del luogo, e non solo del luogo, che proprio sul fondo del lago di Garda, tra Malcesine e Riva, giacevano ordigni bellici in quantità.

E' inevitabile, a questo punto, osservare che l'accesso al T4 era una evenienza aperta ad un numero non ristretto di persone; in pratica, a tutti coloro che avessero voluto ricorrere al trafugamento o all'acquisto fraudolento o clandestino ma, anche, a chi si fosse rivolto direttamente al recupero dei residuati bellici.
Secondo Cristiano Fioravanti, come si ricorderà, quest'ultimo era stato poco più che un gioco per ragazzi nelle acque di Ponza.

Orbene, tutto ciò non toglie che, se fosse stato provato inoppugnabilmente il possesso di T4 da parte del Fachini, la circostanza avrebbe, in ogni caso, rappresentato un indizio a suo carico che avrebbe dovuto essere valutato unitamente agli altri.

Qui si vuole solo evidenziare che il riscontrato facile reperimento del T4 rende poco selettivo il dato del possesso di questo esplosivo. In altre parole, si sarebbe trattato di un indizio scarsamente grave.
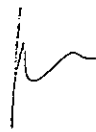
In tali termini, si deve esprimere adesione alla tesi sostenuta dai giudici di secondo grado.

3. *Stefano Nicoletti nel carcere di Rimini*

Dopo essere stato interrogato nel carcere di Ferrara, assieme ad altri detenuti e agenti di custodia, in relazione a discorsi uditi fare da Iannilli e Femia, Stefano Nicoletti veniva trasferito al carcere di Rimini dove veniva nuovamente interrogato dal Giudice Istruttore di Bologna il 7 ottobre 1980.

In questa sede il testimone riferiva dei suoi contatti con Edgardo Bonazzi, un esponente di primo piano della destra il quale, detenuto da tempo, aveva a sua volta avuto contatti con Freda e Tuti.

Fra le varie altre cose, il Nicoletti riferiva che il Bonazzi aveva ripetutamente menzionato "i ragazzini" cui si era ricorsi per la strage e a causa dei quali le cose erano andate in modo diverso da quanto originariamente deciso. Al riguardo, il Bonazzi aveva soggiunto: "Se il Signorelli o il Fachini o altri hanno sbagliato, devono pagare". Più avanti il Nicoletti dichiarava: "Il Bonazzi ha aggiunto anche che il Signorelli e Fachini dovevano pagare appunto per essersi affidati a persone inesperte; disse testualmente il Bonazzi che il Fachini e il Signorelli avevano la responsabilità dei ranghi liberi e quindi dovevano pagare perchè se un soldato sbaglia deve pagare il sergente e non il generale".

In tesi d'accusa, alla testimonianza di Nicoletti viene assegnata una certa importanza per il riferimento di Bonazzi ai "ragazzini" che, come si è visto, ricorre anche in altre dichiarazioni, nonché per la menzione di Fachini che li avrebbe utilizzati.

La Corte deve osservare che la lettura dell'intera deposizione porta a ritenere che questa debba essere valutata con una certa cautela.

Invero, le risultanze dell'atto non sono sempre armonizzabili con gli altri elementi individuati dall'accusa a carico dell'imputato, onde occorrerebbe effettuare una selezione del materiale del tutto arbitraria. Si consideri, in proposito, l'affermazione del Bonazzi secondo cui il T4 sarebbe "proveniente da un deposito in Svizzera e giunto in qualche modo a Roma".

Ancora, il riferimento a Fachini (e Signorelli) non è ben chiaro se sia fatto a titolo esemplificativo, al semplice scopo di indicare possibili o verosimili responsabili, oppure con nozione consapevole della reale situazione.

La distinzione, poi, tra sergenti e generali, se letta coerentemente con la lettera del testo, dovrebbe presupporre una subalternità di Fachini (e Signorelli) rispetto ad altri personaggi -sempre della destra, come sembra di capire dal tenore complessivo del discorso- che non è agevole individuare nemmeno in via d'ipotesi e che altererebbe, a sua volta, l'impianto accusatorio. Quanto alla menzione dei "ragazzini", trattasi di un aspetto che non riguarda direttamente la posizione del Fachini.

4. Le conclusioni

La predizione, ad opera di Rinani, dell'evento terroristico di straordinaria gravità che si sarebbe verificato ai primi di agosto e l'avvertimento, dato dal Fachini alla Cogolli poco prima del 2 agosto, che a Bologna sarebbe accaduto "qualcosa di grosso" sono due fatti che si configurano l'uno come lo specchio dell'altro in virtù dell'univoca indicazione della strage che entrambi contengono; nello stesso tempo, entrambi mostrano l'imputato come depositario di quella conoscenza.

Ora, se solo si pone mente alla segretezza con cui Valerio Fioravanti aveva circondato questa impresa persino di fronte ai sodali più fedeli, apparirà in tutta la sua chiarezza il significato gravissimamente indiziante che riveste per il Fachini la accertata conoscenza della imminente strage.

V'è, tuttavia, da registrare che a fianco di questo indizio può, oggi, annoverarsi ben poco altro.

Invero, la disponibilità di esplosivo, anche a tacere della contenuta selettività del dato, è divenuta una circostanza che solo parzialmente, rispetto ai precedenti accertamenti, ed in modo altamente problematico può essere ancora considerata.

Il racconto di Stefano Nicoletti non offre spunti di affidabile solidità.

I legami tra Fachini e Valerio Fioravanti non sono stati provati in termini di apprezzabile e significativa consistenza.

La Corte, pertanto, verificato che la prova di responsabilità a carico del prevenuto è risultata insufficiente, deve mandare assolto Massimiliano Fachini dai reati di strage e connessi, ai sensi dell'art.530 comma 2

368

CPP/88, per non avere commesso il fatto, con ciò riformando la sentenza della Corte d'Assise di Bologna.
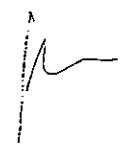
Capitolo X
LA BANDA ARMATA

1. Le linee direttrici poste dalla sentenza di rinvio

La sentenza di secondo grado ha ritenuto che la banda armata oggetto di contestazione nel presente processo fosse composta da una cerchia di persone più ristretta rispetto a quella indicata nell'imputazione e limitata all'ambito romano. Ha, così, affermato la responsabilità di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Cavallini ed Egidio Giuliani, mentre ha mandato assolti gli esponenti veneti Fachini e Rinani, nonché il Picciafuoco.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dei quattro condannati, ne ha reso definitiva la dichiarazione di responsabilità; ha, invece, annullato la pronunzia della Corte d'Appello relativa agli altri tre imputati ed ha rimesso a questo giudice di rinvio la nuova decisione in punto di responsabilità degli stessi. Al riguardo, ha fissato talune linee direttrici che è necessario richiamare.

Dopo avere rilevato che la sentenza di secondo grado prestava il fianco a tre ordini di critiche (circa la mancata considerazione del contesto nel quale si era formata la banda, circa la non effettuata analisi dei momenti di collegamento tra il gruppo romano di Fioravanti e quello veneto di Fachini, circa il carente esame dei rapporti Fachini-Cavallini), la Cassazione ha così proseguito: "Ma al postutto va osservato che il compendio delle circostanze richiamate non risolve di per sé univocamente il problema dell'accertamento della formazione di una banda armata quale configurata sub capo 2) dell'imputazione,

prospettando, al limite, -come già rilevato- la possibilità di convergenze progettuali e operative fra i gruppi.

Per cui risulta logicamente corretta la risoluzione della corte di merito che ha privilegiato la considerazione del concorso ricorrente di un gruppo di persone in azioni delittuose collettive, di rilevante significato politico, per pervenire alla conclusione della formazione della banda armata romana del Fioravanti.

Ma in quest'ottica, la necessità sopra evidenziata di un riesame della problematica sulle responsabilità individuali relative ai delitti di strage e degli altri connessi, non può non riaprire logicamente il problema della formazione della cd. banda romano-veneta, alla stregua di quelle che saranno per essere le risultanze del nuovo esame di questa parte della sentenza impugnata, correlate con la rivisitazione approfondita delle emergenze processuali sui tre punti dei quali si è fin qui discorso. E ciò con specifico riguardo alle posizioni del Fachini e del Picciafuoco nonchè del Rinani ...".

La regola di giudizio fissata dalla Cassazione è, dunque, che il metodo da applicare è quello induttivo e che, seguendo questo, occorre, nel concreto, prendere le mosse dalle responsabilità individuali per la strage al fine di risalire alla partecipazione alla banda armata.

2. *Fachini e Rinani*

Alla luce di quanto sopra, l'assoluzione intervenuta nei confronti del Fachini in relazione al reato di strage rappresenta un palese ostacolo ai fini di ritenere anche questo imputato partecipe della banda armata in contestazione.

Occorre, tuttavia, analizzare -sia pure sommariamente- talune circostanze che denunciano collegamenti tra l'imputato e gli altri personaggi che sono stati riconosciuti come membri della banda.

A questo riguardo, viene ricordata la fuga di Freda, la progettata evasione di Concutelli e l'attentato al giudice veneto.

Orbene, la Corte vuole mettere in risalto che, se è vero che si tratta di eventi che mostrano punti di contatto tra l'ambiente veneto e quello romano, è altrettanto vero che si tratta di fatti che si prestano anche ad una lettura alternativa rispetto a quella -data dall'accusa- di elementi rivelatori della comunanza di azione delle due branche dell'eversione.

Invero, la "liberazione" di Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro (in relazione a cui il Fachini -insieme a Calore, Aleandri, Sica, Scorza e Allatta- è stato condannato per favoreggiamento personale con la sentenza Addis + 148, vedendo poi il reato dichiarato estinto per prescrizione in grado di appello) è risultata frutto di una organizzazione apprestata all'ultimo momento, quando il Fachini si recò a Roma per reperire una vettura che servisse allo scopo e Calore e Aleandri riuscirono ad ottenere l'aiuto di Pancrazio Scorza e dei suoi amici.

Il disegno di far evadere Concutelli registrò senz'altro la partecipazione del Cavallini, che è notoriamente l'uomo introdotto dal Fachini nell'ambiente romano. Il Concutelli, d'altra parte, era stato il comandante militare di Ordine Nuovo ed era un personaggio di grande risalto della "vecchia destra", quella che aveva egemonizzato l'area neo-fascista nella prima metà degli anni 70; egli, tuttavia, proprio perché "comandante militare" che si era distinto

per la risolutezza, per il rifiuto delle elucubrazioni ideologiche e delle pastoie tattiche a tutto vantaggio dell'azione pura (del "famo cose", secondo la nota esortazione che gli si attribuisce di avere pronunciato all'atto del suo rientro in Italia per compiere l'assassinio del giudice Occorsio), rappresentava per Valerio Fioravanti l'archetipo del rivoluzionario di destra, il modello da imitare, un simbolo; di talché l'azione in favore di quel personaggio costituiva per i giovani di una nuova generazione come Fioravanti e gli altri del suo gruppo - Cavallini compreso- un modo per sottolineare il tipo di lotta al quale si ispiravano e che prediligevano.

In ordine al progetto di sopprimere un magistrato veneto, è emerso che i contatti tra veneti e romani vi furono quando i primi pensarono di rivolgersi ai secondi per reperire un "killer". Il racconto di Calore (e di Soderini) non lascia dubbi al riguardo.
Quanto riferisce il colonnello Spiazzi, d'altro canto, è assolutamente compatibile con questo andamento dei fatti.

Ricapitolando, sembra che sia legittimo affermare che questi episodi permettono anche una lettura che rivela collaborazioni -a volte persino estemporanee- tra i due gruppi in singole imprese o senza significati che vadano al di là di scopi perseguiti per l'immediato.

Neppure in forza dei menzionati collegamenti, dunque, può dirsi dimostrata da sufficienti elementi la partecipazione del Fachini alla banda armata delineata dal capo di imputazione.

Roberto Rinani è stato assolto dal delitto di strage già in primo grado (per insufficienza di prove, e definitivamente con la formula ampia in appello).

Nemmeno la sua sicura intraneità al gruppo eversivo veneto, tuttavia, lo può collocare in una posizione che si discosti da quella delineata per il Fachini. Anch'egli, pertanto va mandato assolto con la stessa motivazione.

La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata sul punto.
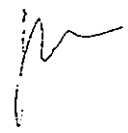
3. Picciafuoco

Deve essere, invece, confermata la decisione di primo grado per quanto riguarda Sergio Picciafuoco.

Fra le argomentazioni che hanno svolto quei giudici si vuole ricordare il particolare rilievo che è stato dato - anticipando, così, i dettami della S.C.- alla partecipazione dell'imputato alla strage, che ha rappresentato la massima espressione della progettualità della banda armata in esame.

Non possono essere dimenticati, poi, i perduranti legami che sono stati provati tra il Picciafuoco e gli altri membri della banda ancora molti mesi dopo la strage, legami che sono stati rivelati dall'uso del numero del passaporto di Riccardo Brugia e, ancora, dall'inserimento del nome del prevenuto nell'elenco dell'agenda del Cavallini.

La ritenuta partecipazione alla banda è ampiamente provata e merita, quindi, di essere ribadita anche in questa sede, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

4. *La eccepita violazione del principio "ne bis in idem"*

Compito di questo giudice di rinvio è ora quello di accertare se Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani abbiano o meno aderito, nelle circostanze tutte delineate dal capo di imputazione sub 2), ad una banda armata diversa da quella per la quale sono stati singolarmente già giudicati in altri procedimenti ormai definiti.

Occorre ricordare, infatti, che in relazione ad uno specifico motivo di ricorso formulato da Fioravanti e Mambro -i quali avevano denunciato la violazione dell'art.90 c.p.p.1930, osservando di essere già stati giudicati per il delitto di costituzione e organizzazione di una banda armata (operante in Roma e altrove tra il 1977 ed il 12.4.1981) con sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, sez. I^a, in data 19.4.1986, contro Angelini Fulvia ed altri (per il primo grado: Corte d'Assise di Roma 2 maggio 1985, già citata ripetutamente)- la Suprema Corte ha rilevato che la risposta su tale punto dipendeva dalla definizione del fatto storico integrante il delitto di banda armata nel presente procedimento. Infatti -ha chiarito la S.C.- solo a seguito del riesame della genesi e della formazione della banda contestata al capo 2) della imputazione, resosi necessario a seguito dell'annullamento del capo della sentenza di II grado concernente detta imputazione a carico del Fachini, del Rinani e del Picciafuoco e, quindi, a seguito del definitivo accertamento del fatto nella sua materialità e nelle sue coordinate temporali e spaziali, sarebbe stato possibile procedere al giudizio di incompatibilità o meno, ai sensi dell'art. 90 c.p.p. 1930,

tra tale fatto e quello accertato in diverso procedimento, onde verificare la sussistenza della preclusione eccepita.
Ad identica conclusione è pervenuta la Corte in ordine ai simili motivi di gravame dedotti dal Cavallini, il quale aveva sostenuto di essere già stato giudicato per lo stesso fatto con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 17.6.1988 (c.d. processo NAR 2) e dal Giuliani, il quale aveva richiamato, al medesimo fine, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma in data 9.6.89 nel procedimento contro Allatta Benito ed altri.

Ora, in linea generale, deve tenersi presente che la preclusione di un secondo giudizio nella ipotesi prevista dall'art. 90 c.p.p. 1930 ricorre solo quando vi sia completa identità, anche cronologica e materiale, tra tutti gli elementi del fatto giudicato e di quello attribuito nel nuovo procedimento alla stessa persona (condotta del reato, evento e nesso causale).

In ipotesi di banda armata, si avrà, quindi, preclusione quando il nuovo procedimento abbia ad oggetto la partecipazione dello stesso soggetto al medesimo sodalizio criminoso delineato nel giudicato, individuato nella composizione, negli scopi, nella struttura organizzativa, nella dotazione e disponibilità di armi e nell'ambito temporale e spaziale della attività criminosa; rimanendo unicamente possibili, tra le due imputazioni, quelle differenze che non toccano l'identità della banda, quale una variazione non essenziale né particolarmente significativa del numero dei componenti la medesima.

Trattandosi di reato permanente, l'applicazione della preclusione del "ne bis in idem" è ulteriormente limitata dal principio giurisprudenzialmente consolidato secondo cui la sentenza di primo grado provoca la "interruzione"

della permanenza nei confronti dell'imputato, in quanto delimita -su un piano esclusivamente processuale- il fatto di cui è causa agli ulteriori fini del processo in corso: ciò comporta che, per quanto il reato permanente abbia una struttura ontologicamente unitaria, "l'effetto preclusivo del giudicato non impedisca che una nuova azione penale venga esercitata sulla porzione di condotta illecita susseguente a quella presa in considerazione nel giudizio precedente, perchè essa, anche autonomamente considerata, riproduce tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, che costituiscono l'illecito" (Cass. sez.III[a] 29.12.1980 n.4655), e costituisce "fatto diverso, anche se analogo al primo, perchè commesso in tempi diversi" (Cass. sez.VI sent.12950 del 19.11.1986).

Lo stesso principio è sicuramente applicabile anche quando il giudicato comprenda -e delimiti anche per la fase iniziale- una parte di condotta successiva -e non solo antecedente- rispetto a quella considerata nel nuovo procedimento..

Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rammentare che la banda armata di cui al capo 2), in conseguenza dello stratificarsi delle decisioni che si sono susseguite sul punto, è venuta delineandosi, rispetto all'originaria contestazione, come composta da un gruppo armato più limitato e collocata in un ambito territoriale più ristretto dal punto di vista della sua formazione; essa, tuttavia, ha conservato inalterati "i suoi elementi caratterizzanti ed essenziali (condotta, evento, tempo e modalità operative della banda, suoi fini)" -come ha statuito la S.C. (pp.152-154) con riferimento a quanto ritenuto dai giudici dell'appello.

Vi è, ora, da soggiungere che la decisione -attuata con la presente sentenza- di ritenere che anche il Piccia-fuoco fosse parte di quella banda, per essersi aggregato al gruppo di Fioravanti, è in perfetta aderenza alla previsio-ne del capo di imputazione, mentre lascia inalterate le caratteristiche della banda già delineate nella precedente fase processuale.

Occorre, in secondo luogo, rammentare che sotto il profilo cronologico, l'imputazione di banda armata elevata a carico degli imputati nel presente procedimento ha come termine finale "tutto l'agosto 1980", laddove non è apposto un termine iniziale: questo si desume tuttavia dalla lettura del capo di accusa, in quanto tutti i reati-fine del delitto associativo contestato sono compresi nel 1980, a parte il generico progetto di uccidere un magistrato veneto, decorrente dalla fine del 1979, per cui al massimo in tale periodo può collocarsi l'inizio del sodalizio crimi-noso preso in esame.

4.1 Fioravanti e Mambro

E', a questo punto, di immediato rilievo la constata-zione che l'imputazione di banda armata elevata a carico di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, nel procedi-mento contro Angelini Fulvia ed altri, sopra citato, com-prende un periodo che dal 1977 giunge al 12.4.1981 ed è, quindi, almeno in apparenza, coincidente, in quanto più esteso, con l'ambito cronologico sopra considerato.

Senonchè, una attenta lettura della sentenza della Corte di Assise di Roma di I° grado (2 maggio 85), re-cepita, in parte qua, dalla sentenza della Corte di II° grado passata in giudicato, consente di dare una diversa risposta al quesito. Si evince, infatti, dalla analitica ricostruzione

dei fatti e delle vicende legate all'eversione di destra in Roma e in quegli anni, che circa alla fine del 1977 numerosi gruppi di giovani, tutti militanti o ex militanti del MSI, usavano radunarsi in determinati luoghi della città o presso alcuni locali pubblici (da cui i gruppi stessi prendevano il nome) onde praticare violenze di tipo squadrista mediante scontri fisici con gli avversari di segno politico opposto, atti teppistici, ricorso a strumenti di illegalità diffusa a fine di autoaffermazione e controllo del territorio. Si mettevano così in luce il gruppo 'Monteverde', in cui avevano un ruolo preminente i fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti; il gruppo 'Piazza Rosolino Pilo'; il gruppo 'Prati'; il gruppo 'EUR', presso il bar "Fungo", di cui pure facevano parte i fratelli Fioravanti, assieme a Franco Anselmi, i fratelli De Francisci (Amedeo e Gabriele) e Dario Pedretti; il gruppo 'Vigna Clara'; quello 'MSI Parioli-Piazza Euclide'.

Essi costituivano una realtà fluida, con continue aggregazioni e passaggi di componenti dall'uno all'altro, o frequentazioni di più gruppi da parte degli stessi personaggi, secondo simpatie personali o iniziative estemporanee.

Alla fine del 1977 accadeva, tuttavia, un fatto nuovo. Si operava infatti una fusione tra i gruppi Eur e Monteverde, in cui, ad opera di soggetti di particolare capacità e determinazione - i fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Livio Lai, Franco Anselmi - prendeva corpo una struttura ben diversa per organizzazione, stabilità, capacità operativa, obiettivi e strumenti di lotta.

Finalità programmatica della azione eversiva era la lotta contro lo Stato, articolata in attentati contro impianti

e servizi pubblici, sedi di giornali considerati di "regime", sedi di partiti.

Strumentali al programma erano furti e rapine perpetrati a scopo di autofinanziamento e per procurarsi armi. Dal lancio di ordigni contro "Il Messaggero" (30.12.1977) si passava all'attentato al "Corriere della Sera" (4.1.1978) e quindi agli attentati agli impianti pubblici (ACEA, Centrale del Latte di via Giolitti) nonchè alla sede del P.C.I. ed in piazza Irnerio, (ritrovo di giovani della "Autonomia").

Momento critico e decisivo era la rapina alla armeria Centofanti (6.3.1978) nel corso della quale rimaneva ucciso Franco Anselmi. Lo sgomento ed il disorientamento conseguente a tale perdita era superato, sul piano teorico, da un rafforzamento ulteriore della determinazione nella lotta eversiva, e, sul piano pratico, dalla preziosa collaborazione di Massimo Sparti, il quale -come si è già avuto modo di ricordare- offriva ai suoi giovani amici (Alibrandi, Valerio Fioravanti ed in specie il fratello di questo, Cristiano), con cui era entrato in contatto, le esperienze derivategli dall'inserimento nel mondo della malavita comune, indirizzando l'attività del gruppo verso obiettivi lucrosi e realizzabili senza rischi eccessivi o sproporzionati, svolgendo, altresì, indispensabili funzioni di supporto nelle forniture di documenti e targhe false, nonchè nel collocamento e riciclaggio dei proventi delle rapine. Occorre ricordare, a tale proposito, le rapine Biancastelli, Meoli, Leporace, cui lo Sparti partecipò attivamente.

Altro momento qualificante è il furto di circa 70 bombe a mano, realizzato da Valerio Fioravanti con l'aiuto di Tiraboschi, Alibrandi e Sparti (17.5.1978).

Il gruppo iniziò ad usare la sigla "NAR" (Nuclei Armati Rivoluzionari, o anche Nuclei Anselmi Rivoluzionari, in memoria dell'Anselmi) che, seppure usata anche da altre formazioni posteriori o diverse, rimase sempre nella prassi di tale raggruppamento e dei successivi in cui gli aderenti confluirono.

L'organismo esaminato aveva già raggiunto la totalità dei requisiti necessari per la verificazione del delitto di banda armata sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo: vi era un accordo e la piena consapevolezza degli associati in relazione al fine ultimo di realizzare una insurrezione armata ed una guerra civile attraverso atti destabilizzanti diretti verso enti ed organizzazioni pubbliche, compiuti da una organizzazione stabile ed operativamente efficiente.

La dotazione di armi era abbondante frutto di rapine e di furti ed il gruppo poteva contare su un deposito, ubicato in una grotta in un terreno della famiglia Testoni, in cui erano conservate, in particolare, le bombe a mano trafugate (di cui sopra).

L'attività del gruppo 'Eur-Monteverde' si prolungava per tutto il 1978; alla fine di quell'anno, gli aderenti confluivano nel gruppo del "FUAN" romano, in cui erano già attivi Dario Pedretti, Francesca Mambro (allora legata sentimentalmente al Pedretti), i fratelli De Francisci ed altri.

Tale unione rappresentava un ulteriore "salto di qualità", realizzando un organismo comunitario che successivamente, da coloro che ne avevano fatto parte, sarebbe stato definito "unico ed irripetibile". Capi di indiscusso prestigio erano Valerio Fioravanti, per le sue capacità "militari" e Dario Pedretti, più versato sul piano

politico-ideologico, sebbene non alieno, all'occorrenza, dall'uso delle armi. Al di sotto dei predetti era identificabile un nucleo "operativo" formato da Alibrandi, Lai, Pizzonio, Gabriele De Francisci, Trochei, Pucci, Bianco e Tiraboschi e, secondo altre emergenze, Morrello, Aronica, Corsi, Di Vittorio (tutti elementi di spicco della eversione di destra). Numerosi erano i partecipi e gli aggregati. Grande rilievo esplicava l'azione fiancheggiatrice di Massimo Sparti, allo stesso livello ed agli stessi fini espressi nel precedente gruppo 'EUR-Monteverde'.

Si affermava in tale gruppo, specie ad opera di Valerio Fioravanti, la teoria dello "spontaneismo armato", il cui fine era quello di suscitare soprattutto con l'esempio trascinante di azioni brillantemente eseguite ed ideologicamente ben motivate, gruppi eversivi simili in tutta Italia, capaci di destabilizzare la struttura portante dello stato; a tale fine obiettivamente convergendo con l'eversione di sinistra, con la quale, infatti, si auspicava una tregua, in vista della lotta contro il comune nemico.

Nell'ottica di Valerio Fioravanti si doveva, quindi, costituire un "arcipelago" di gruppi simili tra loro collegati e tra loro collaboranti (ad esempio, con forniture di armi e scambio di esperienze) ma non gerarchicamente organizzati.

L'azione del FUAN esordiva con l'assalto a Radio "Città Futura" del 9.1.1979, e con un episodio di guerriglia urbana, realizzato a Centocelle il giorno successivo, cui facevano da corollario un attentato ad una sede del P.C.I. ed un altro a quella del "Messaggero".

Anche in tali episodi si verificava una divaricazione tra una linea rigorosamente "militarista" perseguita da Valerio Fioravanti ed una più "politica" del Pedretti,

scarsamente versato sul piano operativo (erano state fonte di severe critiche le condotte tenute da costui in occasione dell'assalto a Radio "Città Futura"). Seguivano gli attentati al cinema Ambra Iovinelli, alle sedi del "Circolo culturale femminista autonomo" e della rivista "Differenze" del 7.3.1979, alla sede del P.C.I. di via Cairoli (16.6.1979).

La dotazione di armi era massiciamente incrementata anche a seguito di furti (ad esempio nella Capitaneria di Porto di Ravenna, nel dicembre 1978) e rapine in armerie ("Omnia Sport", soc. C.A.B. dell'8.2.1979). Armi, anche di notevole potenzialità, ed esplosivi erano custoditi nel deposito di via Alessandria, nel quartiere Talenti di Ostia, a Cura di Vetralla (nei pressi della casa di campagna di Massimo Sparti) nonchè nel terreno dei Testoni, già da tempo in funzione.

L'autofinanziamento era assicurato dalle rapine, tra cui particolarmente fruttuose quella ai danni di Gabriella Palazzoli del 26.4.1979, il cui ricavato era riciclato dallo Sparti.

Emblematica della particolare filosofia di tale gruppo eversivo era la rivendicazione seguita alla rapina alla armeria "Omnia Sport", in cui si annunciava che "le organizzazioni rivoluzionarie di destra e di sinistra schiacceranno alfine questo lercio sistema in una inesorabile tenaglia rivoluzionaria".

Nella seconda metà del 1979, tuttavia, la forza propulsiva del gruppo veniva meno a seguito dell'arresto di Valerio Fioravanti a Ponte Chiasso il 18.6.1979, dell'arresto di Dario Pedretti il 5.12.1979 nel corso di una rapina, nonchè della scoperta del deposito di armi in via Alessandria. La scarcerazione del Fioravanti nell'ottobre

di quell'anno non giovava al rilancio della organizzazione perchè sorgevano dissidi tra il Fioravanti da un lato e Di Mitri, Pedretti ed Aronica dall'altro, per un uso che il primo considerava abusivo delle armi di sua diretta pertinenza (specie di quelle del deposito nel terreno dei Testoni, sottratte dall'Aronica) ed anche perchè lo stesso Fioravanti, a suo dire, si rendeva conto che la tensione rivoluzionaria era scemata e si era diluita in una serie di azioni che premiavano soprattutto il tornaconto personale.

Il Fioravanti, quindi, dapprima prendeva le distanze, poi si staccava dal gruppo del FUAN, costituendo, assieme a Francesca Mambro, che aveva nel frattempo rotto il legame affettivo con il Pedretti e si era unita a lui, al fratello Cristiano, al Cavallini, al Soderini e ad altri, una nuova organizzazione politico-delinquenziale.

I resti del gruppo del FUAN, dopo l'arresto del Pedretti, cercavano di organizzarsi sotto la guida di Luigi Aronica il quale, coadiuvato da alcuni soggetti già operanti in quel di Trieste (Falciani, Valencic) portarono a termine azioni coronate da successo, quali la rapina ai danni dell'avv.Patanè e quella nei confronti dell'armeria "Gino Perini", con la quale il gruppo intedeva commemorare la morte di Franco Anselmi; e tentava operazioni di vasto respiro, quale l'attacco alla autostazione di Piave Est sull'autostrada A 27 (Treviso), a seguito della quale l'Aronica era arrestato.

Il gruppo proseguiva l'azione eversiva sotto la guida del Valencic e del Freja, ma il successivo arresto dei predetti e la scoperta del deposito di armi dell'organizzaione, in Castelnuovo di Porto, (in cui vennero rinvenuti anche documenti attestanti progetti eversivi di obiettivo

squisitamente politico) avrebbero concluso la vita del nuovo sodalizio criminoso.

Deve quindi prendersi atto, ai fini che interessano in questa sede, che l'originaria ipotesi accusatoria di un'unica banda armata -di cui erano parte Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e che ha protratto la sua vita fino all'aprile 1981- è stata contenuta e precisata nella richiamata sentenza, nella quale erano stati individuati tre distinti gruppi eversivi integranti gli estremi della banda armata ex art.306 c.p., ovvero il gruppo EUR-Monteverde, il FUAN ed il successivo, guidato da Aronica, Valencic e Freja.

In tale contesto, il Fioravanti è stato coinvolto nei primi due gruppi armati e la Mambro nel secondo, mentre entrambi risultano del tutto estranei al terzo, cui è imputabile l'attività ulteriore e successiva fino ai primi mesi del 1981. Entrambi -la seconda dopo la rottura del legame con il Pedretti- si sono allontanati dal gruppo FUAN alla fine del 1979, onde organizzare -in concorso con altri, tra cui gli odierni imputati Cavallini e Giuliani- "una nuova organizzazione politico-delinquenziale, la quale si renderà responsabile di altri numerosi crimini, peraltro estranei a questo giudizio" (sentenza della Corte d'Assise di Roma 2 maggio 1985, pag.300).

Come si vede, dunque, è proprio la detta sentenza che, attraverso la minuziosa ricostruzione della genesi e della vita dei vari gruppi, è giunta a definire gli ambiti di operatività dei medesimi ed è pervenuta ad escludere esplicitamente ogni ipotizzabile identificazione della banda armata là esaminata con la "nuova organizzazione politico-delinquenziale" che di lì a poco si sarebbe mac-

chiata di altri reati, fra i quali è facile individuare la strage di Bologna.

Conseguentemente, non vi è alcuna ipotesi di "bis in idem" tra i fatti di banda armata ascritti al Fioravanti ed alla Mambro nel procedimento citato e quello di cui al presente giudizio, in quanto del tutto diversi, sotto il profilo sia cronologico che, soprattutto, storico, rimanendo legati unicamente dalla matrice eversiva a tutti comune.

4.2 Giuliani

Per quanto concerne Egidio Giuliani deve del pari rilevarsi che l'imputazione di banda armata (nonchè di associazione sovversiva) a carico dello stesso nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, in data 9.6.1989, passata in giudicato, è riferita ad un periodo compreso tra il dicembre 1978 (in cui fu compiuto l'attentato alla Honeywell) ed il 4 maggio 1981 (peraltro il Giuliani venne arrestato nell'aprile 1981) e che quale sede della attività associata è indicata la città di Roma.

Anche in questo caso il periodo indicato ricomprende l'ambito temporale della imputazione di banda armata nel presente procedimento; e anche nella presente ipotesi una lettura comparata degli atti di questo processo e di quello citato (c.d. Allatta Benito + altri) conduce ad escludere la sussistenza di un "bis in idem".

Attesa la peculiare posizione del Giuliani nella banda armata composta dagli attuali imputati, è bene rammentare gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità di costui. In particolare, nella sentenza di primo grado (confermata in parte qua nei successivi gradi) sono

ricordate le dichiarazioni di: 1) Cristiano Fioravanti ("Valerio non si fidava dei delinquenti comuni tipo Sparti e si rivolgeva per documenti a Giuliani, tramite Cavallini; del pari il Giuliani era depositario delle armi del gruppo nell'estate nel 1980, essendovi difficoltà logistiche per mancanza di sedi fisse); 2) Laura Lauricella (secondo cui il Giuliani forniva documenti e targhe false al Cavallini); 3) Marco Guerra (il quale, oltre a lumeggiare la strategia politico-delinquenziale del Giuliani, asseriva che il "Gigi" (Cavallini) aveva consegnato al predetto armi ed aveva chiesto a lui dei silenziatori nel periodo marzo-aprile 1980); 4) Bruno Hassemer (il quale aveva appreso, dopo l'arresto, dei rapporti del Giuliani con il 'gruppo Cavallini'); 5) Armando Colantoni (secondo cui il gruppo "Cavallini-Fioravanti" divenne il cliente esclusivo o comunque il più importante di Egidio Giuliani nella primavera del 1981); 6) Calore (il quale confermava le forniture di documenti e targhe false); 7) lo stesso Valerio Fioravanti il quale, pur avendo affermato: "il Giuliani faceva parte del giro di amicizie del Cavallini e non del mio", ha riconosciuto che le vetture usate per l'assalto al distretto militare di Padova avevano targhe "probabilmente" provenienti dal Giuliani tramite Cavallini.

E' pacifico che il Giuliani è figura particolarmente legata al Cavallini: questi venne presentato al Giuliani nell'autunno del 1979 da Bruno Mariani il quale, assieme al Giuliani ed allo Iannilli, aveva commesso una rapina alla filiale di Vitinia della Cassa di Risparmio di Roma in data 6.4.1979.

Il Cavallini personalmente lo aiutò a riciclare l'oro provento della rapina ai danni dell'orefice libico Fadlum

Mordochai (8.10.1979), attività che si protrasse fino al febbraio 1980. Da ciò nacque un rapporto con tutto il gruppo legato al Cavallini, ovvero con Valerio Fioravanti e gli attuali imputati.

Questo rapporto era caratterizzato dall'essere divenuto il Giuliani un vero e proprio "centro servizi" a favore del gruppo per la fornitura di documenti e targhe falsi e la custodia e lo scambio di armi. E' ben vero che il tramite con il Giuliani era il solo Cavallini ma, da un lato, l'attività ed i servigi del Giuliani avevano rilevante importanza per l'organizzazione operativa del gruppo e, soggettivamente, il Giuliani era ben consapevole di prestare aiuto all'intero gruppo e non al solo Cavallini ed infatti egli conosceva tali associati come gruppo "Cavallini-Fioravanti" (vedansi le dichiarazioni del Colantoni).

Un ruolo molto simile il Giuliani ha ricoperto nella vicenda oggetto del procedimento "Allatta Benito + altri" sopra citata.

Al centro dell'indagine vi è la figura del Giuliani stesso, di personalità assai forte, ma complessa e ambigua. Collocato ideologicamente nell'ambito della destra all'epoca dell'attentato alla Honeywell, da lui organizzato (anche per coprire un furto di documenti da lui in precedenza commesso profittando della posizione di dipendente di tale ditta) appare allineato nelle posizioni di "Costruiamo l'Azione per l'unità rivoluzionaria" (v. sent. della Corte di Assise di Roma 13.5.1987, f.76, ove si cita l'articolo "Chiarezza" al foglio n.5 di tale pubblicazione) che auspicava una tregua tra gli opposti gruppi eversivi per concentrare gli sforzi dei "rivoluzionari" contro lo Stato. Da ciò deriva una "compatibilità" del Giuliani con la tendenza di sinistra di alcuni correi. Il Giuliani è un

organizzatore, un animatore di gruppi (non di uno solo) un raccoglitore di armi, un fabbricante e smistatore di documenti falsi.

La sentenza di primo grado citata individua due ben distinti gruppi eversivi, di cui egli era parte e che a lui facevano capo:

1) un gruppo costituito da Colantoni, Conti, Guerra, Hassemer, Onesti e Alvarito, cui si aggiunge Silvio Palermo.
La base del sodalizio era nel Casale di Via del Torraccio, sulla Casilina, ove il Colantoni e la sua convivente Paola Conti, tenevano un laboratorio di serigrafia. Disponevano di un cospicuo armamento potendo contare sulle armi che il Giuliani deteneva nei suoi vari depositi e di quelle raccolte dal Colantoni. Il più grande (e unico) successo di questa organizzazione fu l'attentato alla Honeywell del 3.12.1978. Successivamente viene svolta una attività tesa alla preparazione di attentati che non vengono portati a compimento. Il gruppo entra in crisi ideologica: Onesti e Alvarito, rigorosamente di destra, si allontanano; Colantoni e gli altri prendono contatti con un elemento delle BR, tale Antonio Ginestra (gruppo Morucci-Faranda) e tali Spadoni e Graziani (dei "comitati comunisti"). I contatti danno scarso esito perchè gli estremisti di sinistra sono interessati alle armi ed ai documenti falsi, ma non si fidano dei "fascisti". Il gruppo si scioglie nell'aprile del 1980 e il casale è abbandonato. Le armi vengono dirottate nel deposito di Onano (VT) ed in quello ubicato nel locale di Lungotevere Sangallo di pertinenza del Giuliani;

2) un altro gruppo era composto da Sangue, Allatta, Pompei e Latino. Tali soggetti erano ideologicamente di destra. Disponevano di un deposito di armi in via Tor-

vaianica a Roma, nel giardino della casa della famiglia di Sangue.

Unico episodio di rilievo compiuto dal gruppo è la fallita rapina di Merano ai danni del gioielliere Arturo Jochner (21.10.1980), con la quale si voleva ripetere l'impresa riuscita con il libico Mordochai. Il Sangue si era peraltro già allontanato dall'Italia nel novembre 1979. La struttura associativa era tuttavia assai debole e l'ipotesi di banda armata (ed associazione sovversiva) è stata ritenuta insussistente in appello (sentenza 9.6.1989 della Corte di Assise di Appello di Roma).

Un episodio di indubbio rilievo, la rapina ai danni di Fadlum Mordochai, di cui si è detto, dell'8.10.1979, da cui trasse origine il rapporto Giuliani-Cavallini, non è ascrivibile ad alcun gruppo, in quanto gli autori, ad eccezione dello stesso Giuliani, non sono stati identificati con certezza. Con il rilevante ricavato il Giuliani acquistò, tra le altre cose, un'agenzia pubblicitaria (ADP) per la cui gestione costituì una società commerciale composta dagli stessi soggetti di cui al gruppo 1). Dei vari depositi di armi di pertinenza del Giuliani merita di essere menzionato l'ultimo, ubicato in un box di via Prenestina, ove confluì il materiale di tutti i precedenti depositi abbandonati e fu tenuto in deposito l'arsenale del gruppo Fioravanti (portato dal Cavallini) quando, nell'estate 1980, questo gruppo ebbe problemi logistici. Ogni deposito era anche un centro di falsificazione di documenti (il Giuliani aveva acquistato una macchina stampante offset) e di conservazione degli stessi.

Nel procedimento Allatta + altri l'unico rapporto personale documentato tra il Giuliani e gli imputati del presente processo è quello con il Cavallini, imputato e

condannato per detenzione di armi ed esplosivi e ricettazione di documenti, ma escluso da reati associativi.

Da quanto sopra si evince, in primo luogo, che il Giuliani nel procedimento citato è stato ritenuto responsabile di un unico reato di banda armata, con Colantoni e gli altri citati del casale di via Testaccio, nel periodo dicembre 1978-aprile 1980.
Non vi è, quindi, corrispondenza cronologica con la banda armata del presente procedimento.

Ma vi è di più: i fatti sono radicalmente diversi. Si è evidenziato che il Giuliani collaborava contemporaneamente con vari gruppi eversivi, costituiti o meno in banda armata, ai quali forniva servizi (documenti, targhe false, armi, ricovero e custodia delle stesse) attraverso una specie di struttura "a stella" di cui egli costituiva il centro.

Nulla in comune hanno Fioravanti, Cavallini e Mambro con Colantoni e le altre persone del casale di via Testaccio, che hanno una storia personale e delinquenziale completamente diversa.

Deve quindi escludersi, senza ombra di dubbio, la sussistenza di un "bis in idem" tra i fatti di cui alla sentenza citata e quelli oggetto del presente processo.

4.3 Cavallini

Per quanto concerne Gilberto Cavallini, egli ha riportato condanna per partecipazione a banda armata in qualità di "organizzatore" nel procedimento "Addis Ottorino + 55" (c.d. "NAR 2). La sentenza di I° grado della Corte di Assise di Roma è del 29 luglio 1986; quella di II° grado (Corte di Assise di Appello di Roma) del 17.6.1988 è passata in giudicato. Tale processo deriva dalla riunione di due procedimenti (48/84 e 24/85 R.G.) con autonome

imputazioni di banda armata: nel primo procedimento, il tempo del commesso reato era "da epoca in corso di accertamento all'agosto 1982"; nel secondo "da epoca in corso di accertamento (e comunque prossima all'aprile 1981; per altri nei primi giorni dell'ottobre 1981) alla fine dell'ottobre 1981". Tali imputazioni sono state ritenute in sentenza come fatto unico, inquadrato nella fattispecie del reato di cui all'art.306 c.p., aggravato ai sensi dell'art.112 n.1 c.p. e D.L. N.625/1979.

La posizione di Francesca Mambro, condannata in I° grado al pari del Cavallini, era stralciata in secondo grado: la separazione dei procedimenti era giustificata con la contemporanea pendenza del presente processo. Prescindendo, quindi, dalla posizione della Mambro, la banda considerata risultava composta -quanto ai capi ed agli organizzatori e, comunque, alle persone dotate di funzioni di preminenza- da Ansaldi, Belsito, Bracci, Cavallini, Livio e Ciro Lai, Nistri, Soderini, Sordi, Stroppiana e Zani, in concorso con Alessandro Alibrandi e Giorgio Vale, entrambi deceduti, ed altresì con Luciano Petrone e Stefano Procopio; quali partecipi, da Caiazza, Campanini, Cochi, Nuzzolo, Paciotta, Poli, Spadavecchia, Vito, Forcati, Fraschini, Riccardo Brugia, Zurlo, Bevivino, Giovanna Cogolli, Sortino, Iaritale, Montani, Scaletti, Adinolfi, Casellato, De Cillia e Tomaselli.

Nessuno dei fatti ascritti alla banda è anteriore all'aprile 1981: il primo, cronologicamente, dei gravissimi fatti di sangue ascritti alla banda, l'omicidio di Giuseppe De Luca, fu commesso il 31 luglio 1981. Seguivano, il 30 settembre, l'uccisione di Marco Pizzari; il 19 ottobre, l'attentato all'autovettura Digos 51, con uccisione degli agenti Carlo Buonantuono e Vincenzo Tuminello e feri-

mento dell'agente Franco Epifanio; il 21 ottobre un similare attentato, diretto contro la vettura ove viaggiavano il capitano di PS Francesco Straullu e la guardia Di Roma, che provocava il decesso di entrambi; il 5 dicembre, l'attacco alla vettura "Volante 4" il cui equipaggio era composto dagli agenti Luigi D'Errico, Salvatore Berluto e Ciro Capobianco, da cui derivavano la morte del Capobianco ed il ferimento del Berluto e, altresì, la morte di uno degli aggressori: Alessandro Alibrandi, personaggio di elevatissimo spicco della banda in questione.

Il 6 dicembre, nel corso di un controllo di polizia, era ucciso il carabiniere Romano Radici; il 5 marzo 1982 in occasione di una rapina alla agenzia n.2 della Banca Nazionale del Lavoro si verificava un intenso conflitto a fuoco tra rapinatori e forze dell'ordine, nel corso del quale perdeva la vita un passante, lo studente sedicenne Alessandro Carovillani; rimaneva altresì ferita ed era catturata, Francesca Mambro.

Il 24 giugno 1982, l'agente di polizia Antonio Galluzzo era affrontato e ucciso a colpi di pistola da un giovane spalleggiato da un complice. Circa nello stesso periodo di tempo era compiuto, dagli stessi associati, un impressionante numero di rapine ed altri reati a scopo di autofinanziamento e per procurarsi armi e documenti falsi.

Il Cavallini personalmente era ritenuto responsabile degli episodi Pizzari, Straullu, Di Roma, Tuminello, Buonanttiono, Galluzzo, oltre che di numerosi reati minori, e riportava la massima pena.

Una osservazione si impone: l'associazione considerata -decorrente dall'aprile 1981- si riferisce ad un periodo posteriore di oltre un anno ai fatti del processo odierno.

Questo solo è sufficiente ad escludere l'applicabilità alla fattispecie della preclusione di cui all'art.90 c.p.p., in quanto il giudicato delimita temporalmente il fatto di cui è causa ai fini processuali e, per quanto sopra si è detto in tema di reato parmanente, non impedisce che l'azione penale nuova venga esercitata sulla parte di condotta illecita posteriore od anteriore a quella presa in considerazione nel diverso giudizio, "perchè essa, autonomamente considerata, riproduce tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono l'illecito".
La qual cosa è fuor di dubbio che ricorra nel caso di specie, in relazione all'attività criminosa di banda armata ritenuta a carico degli imputati nel presente procedimento e, nel caso particolare, del Cavallini.

Tutte le eccezioni fondate sulla assunta violazione del principio "ne bis in idem" devono, pertanto, essere rigettate.

5. *Pene, condanne e provvedimenti cautelari*

Per Giuliani e Cavallini deve essere ribadita, in questa sede, la determinazione della pena effettuata dalla sentenza 18 luglio 90, che non è stata oggetto, sul punto, di alcuna impugnativa e la cui motivazione va, comunque, condivisa.
Va, inoltre, confermata la condanna alle spese pronunciata in secondo grado in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per Fioravanti e Mambro, la reiezione dell'eccezione comporta la integrale conferma della sentenza di primo grado anche in ordine al reato in esame.

Per tutti gli imputati condannati per i reati di strage e connessi e di banda armata seguono le condanne alle spese e quelle verso le parti civili secondo la specificazione contenuta nel dispositivo.

Per quanto concerne il Picciafuoco, va osservato che l'estrema gravità dei fatti ed i trascorsi di latitante dell'imputato impongono l'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 272, comma 10 CPP/1930 in relazione all'art. 282, comma 1, n. 2; egli dovrà, pertanto, presentarsi al comando della stazione dei Carabinieri di Castefidardo, suo luogo di residenza, alle ore 19 dei giorni di lunedì, mercoledì e sabato di ogni settimana.

395

Capitolo IX
LA CALUNNIA

1. Lo stato degli accertamenti

Nel momento in cui ci si accinge a trattare il tema della calunnia, è necessario ripetere che il processo è approdato ad un primo e fondamentale accertamento in merito alle vicende che rappresentano la struttura portante dell'imputazione.

Invero, con il rigetto del ricorso per cassazione degli imputati Belmonte e Musumeci è divenuta irrevocabile la condanna a loro carico per il delitto in esame e si sono definitivamente stabiliti i fatti attraverso i quali esso è stato consumato.

Tali fatti sono stati sintetizzati dalla Corte di Cassazione (p.179) nei termini seguenti:

a) l'essere stata realizzata una "complessiva azione di depistaggio che si è articolata in informative contenenti notizie vere frammiste ad altre volutamente false";

b) l'esservi stata una "saldatura tra la preliminare e la successiva azione informativa e l'operazione della collocazione della valigia sul treno Taranto-Milano, riferibili, secondo gli stessi imputati Musumeci e Belmonte, ad un'unica "fonte" chiaritasi inesistente";

c) l'esservi stata "la coordinazione delle condotte degli imputati (Belmonte e Musumeci) fra loro e con quella del gen. Santovito (deceduto), massimo esponente ufficiale del SISMI, al fine di conseguire il fine unico della complessa azione deviante".

Appena più in dettaglio (non potendosi eludere l'integrale rinvio alla disamina rigorosa e particolareggia-

ta della materia condotta dalla sentenza di primo grado - pp.1203/1328), basterà ricordare che i Servizi Segreti elargirono agli inquirenti bolognesi informative molteplici con le quali fecero ricadere la responsabilità della strage su elementi appartenenti a gruppi della destra internazionale e, nell'ambito della suddetta -e più vasta- "pista" internazionale, accreditarono informazioni sull'esistenza della c.d. pista libanese, "informazioni che gli stessi vertici dei Servizi sapevano essere destituite di serio fondamento e nate nell'ambito di una manovra propagandistica dell'OLP" (come ha riconosciuto la stessa sentenza di appello -p.565).

I Servizi, in secondo luogo, inscenarono la vicenda della "valigia sul treno" che, oltre ad inserirsi perfettamente fra le informative ad essa precedenti e quelle successive e ad omologarsi alle medesime, diede quella che avrebbe dovuto rappresentare una prova decisiva della responsabilità di elementi della destra internazionale per il trasporto dell'esplosivo e, in virtù dell'identità di quest'ultimo con quello della stazione di Bologna, anche per la strage del 2 agosto.

A tale riguardo, occorre precisare che la partecipazione, segnalata nelle informative, di esponenti italiani del terrorismo di destra era inesorabilmente destinata ad essere smentita, come è dimostrato dal fatto che le indagini di polizia portarono subito ad escludere la presenza di Giorgio Vale nell'appartamento di via Rizzo o Risso in Imperia ed altresì ad escludere l'acquisto, da parte del medesimo terrorista, dei biglietti aerei rinvenuti nella valigia sequestrata sul treno Taranto-Milano: ad escludere, ancora, per citare un altro esempio, che il nome di "Alfredo" attribuito al capo degli italiani che si addestra-

vano in Libano (cfr. appunto CESIS-SISMI 30 gennaio 81) potesse essere riferito al Delle Chiaie, che era conosciuto con quel nome di battaglia, ma che non poteva essere identificato, lui casertano vissuto a Roma, con persona che si assumeva "bolognese" e, meno che meno, con persona "alta 1,75-1,80".

Va ricordato, inoltre, che si sono dimostrati totalmente insussistenti taluni pretesi riferimenti alla persona di Valerio Fioravanti (e di Gilberto Cavallini) cui avrebbero dovuto portare gli sviluppi dell'indagine sui biglietti aerei sopra citati (cfr. cap. VII, par. 29).

I Servizi, in terzo luogo, procedettero sistematicamente a lasciare insterilire tutti gli spunti di indagine che erano in contrasto con il filone da loro perseguito e, in particolare, quello che vedeva coinvolti esponenti della destra interna.

Infine, la unitarietà delle attività devianti messe in atto dai Servizi è un dato che emerge in tutta la sua evidenza qualora si osservino i fatti con un semplice sguardo d'assieme. Tutte le iniziative dei Servizi, infatti, si presentano come espressione della medesima matrice, quella della pista internazionale, in evidente contrapposizione alla pista della eversione di destra interna che gli inquirenti bolognesi avevano iniziato a perseguire in quelle prime battute dell'istruttoria.

Concludendo, occorre prendere atto che nell'ambito del presente processo i dati di cui sopra non possono più essere messi in discussione e, anzi, che da essi è necessario prendere le mosse per giungere alle statuizioni ulteriori che la Corte Suprema ha demandato al giudice di rinvio.

Tali statuizioni concernono la sussistenza della aggravante del terrorismo a carico di Musumeci e Belmonte e il contestato concorso di Gelli e Pazienza nella condotta calunniatrice ritenuta a carico dei primi due.

2. *Francesco Pazienza*

Vanno richiamati i fatti che l'accusa adduce come indizianti della responsabilità di questo imputato.

2.1.1 Lando Dell'Amico

Sul notiziario "Agenzia Repubblica" del 1° settembre 1980, di cui era responsabile Lando Dell'Amico, veniva pubblicato un articolo nel quale si affermava che quella del SISDE era una "aureola provvisoria" ed immeritata, perche il servizio segreto civile si era limitato a trasferire dalla capitale a Bologna vecchie pratiche sul neofascismo eversivo.

Quest'articolo rappresentava la risposta all'iniziativa assunta pochi giorni prima dalla magistratura bolognese che, in occasione della emissione dei mandati di cattura della fine di agosto 1980, aveva pubblicamente elogiato il contributo dato alle indagini dal SISDE.

E', oggi, pacifico che l'ispiratore dell'articolo fu Francesco Pazienza. (*)

(*) E' assodato che proprio Lando Dell'Amico e la sua Agenzia Repubblica (unitamente al periodico "Tuttoroma") erano lo strumento scelto dal Pazienza per svolgere il compito di 'controinformazione' funzionale ai programmi coltivati dall'imputato nell'ambito del SISMI (cfr. Placido Magri, Giacomo Alexis e lo stesso Dell'Amico citati a f.39, nota 3 e a f.98, nota 2 della sentenza 29 luglio 85 della Corte d'Assise di Roma; nonché specifici episodi di utilizzazione del notiziario secondo gli scopi citati ai ff 101, 102 e 103 della medesima sentenza)

399

2.1.2 *Andrea Barberi*

Ai primi di settembre del 1980, all'indomani della conferenza stampa tenuta dagli inquirenti bolognesi e di cui si è detto or ora, il Pazienza cercava Andrea Barberi, giornalista della rivista "Panorama". L'incontro avveniva in un bar di via Bissolati e il Barberi lo ha riferito in questi termini: "E' una vergogna , mi disse Pazienza, noi del SISMI abbiamo fatto ben di più e sono in grado di provarlo . Per avere tale dimostrazione, mi disse, non avevo che da seguirlo. Ci recammo alla sede del SISMI di via XX Settembre." (28 nov.83 al PM di Roma).
Quivi il Pazienza accompagnava il giornalista nello studio del generale Santovito il quale, dopo avere espresso il suo pensiero sull'importante lavoro che il SISMI aveva espletato sul tema del terrorismo, consegnava all'ospite un dossier dal quale il giornalista traeva appunti che utilizzava per redigere un articolo ("La grande ragnatela") pubblicato sul numero di Panorama datato 15 settembre.

Le prime righe dell'articolo indicano quale fosse l'argomento del dossier: "... un rapporto preparato dal SISMI sui collegamenti internazionali del terrorismo."

Nel corso della sua lunga deposizione al dibattimento di primo grado (19 ott.87), il Barberi ha voluto, preliminarmente, fare una precisazione capace di sgombrare il campo da possibili interpretazioni errate delle sue testimonianze istruttorie in ordine a quanto Pazienza e Santovito gli avevano detto nel corso di quell'incontro al SISMI; in particolare, il giornalista ha voluto sottolineare che i due non avevano mai menzionato la strage di Bolo-

gna: "... vorrei dire che né Pazienza né Santovito, nel momento in cui si dimostrarono molto adirati per quanto affermato dalla Procura della Repubblica di Bologna in elogio, diciamo, al SISDE, dissero: 'Noi abbiamo risolto il caso'. Il discorso di Pazienza rispetto alla strage era: 'Non mi interessa questa cosa, non ne so niente, sono appena arrivato, io sto seguendo una strategia di medio e lungo percorso e quindi abbiamo fatto un lavoro'. Mettendomi in mano quelle pagine non mi dissero: 'Ecco la soluzione per la strage di Bologna' ."

Fatta questa precisazione e sollecitato dalle domande delle parti, il Barberi ha dato conto di ciò che contenevano i dossier (e che egli fedelmente riportò nel suo articolo). Si trattava di un lungo elenco di centrali terroristiche straniere, in massima parte di sinistra; l'unico riferimento alla destra era contenuto in poche righe, senza nessuna menzione di un nome di terrorista italiano.

A questo punto vanno fatte alcune considerazioni.

La prima è che il dossier fu mostrato al Barberi in relazione alla strage di Bologna, così come è dimostrato dall'occasione (la conferenza stampa dei magistrati di quella città) che determinò la ricerca del giornalista da parte del Pazienza e diede modo a quest'ultimo di esprimere un giudizio di "vergogna" per chi, indagando su quel crimine, si era fatto abbindolare dal SISDE.

La seconda è che il dossier riguardava il terrorismo internazionale.

La terza è che i mandati di cattura emessi dalla Procura di Bologna e oggetto di quella conferenza stampa avevano colpito esponenti della destra neofascista italiana.

La conclusione che si può trarre è che nel momento stesso in cui si affermava di non volersi occupare della strage ("Non mi interessa questa cosa ... sto seguendo una strategia di medio e lungo percorso"), si sottoponeva al giornalista -in costanza di discorsi che avevano come esclusivo oggetto la strage del 2 agosto e le relative indagini- uno studio dal quale emergeva a tutto tondo che in quel momento il SISMI lavorava non ad una pista italiana, ma ad una internazionale.

Un abilissimo modo, dunque, per proporre -con i fatti- una tesi che era esattamente in antitesi con l'asserito disinteresse per l'argomento.

2.1.3 Francesco Pompò

Nel mese di gennaio del 1981 il dottor Pompò, dirigente del I° distretto di polizia della Questura di Roma, redigeva due appunti su indicazioni fornitegli dal Pazienza.

Il primo appunto riguardava un traffico di droga. Il secondo concerneva una organizzazione criminale con sede a Monaco di Baviera composta da italo-tedeschi e collegata con le brigate rosse; tale organizzazione aveva eliminato un certo Renato nelle decorse feste natalizie; l'esecutore materiale era stato Eros, b.r. padovano che faceva la spola tra Monaco e Padova.

Pompò consegnava fuori protocollo le due segnalazioni al questore di Roma; questi le trasmetteva all'Ucigos con nota in data 26 gennaio, comunicando che le stesse gli erano pervenute da fonte qualificata ed attendibile.

In ordine a questa vicenda la Corte d'Assise di Roma (sent. 29 luglio 1985 citata) ha svolto rilievi assai importanti circa la singolarità del circuito seguito dagli ap-

punti Pompò-Pazienza: le informative nascono in casa SISMI, ma giungono da altro ufficio statale agli organi centrali di polizia rimbalzando, infine, sui Servizi. Da tutto ciò -si afferma- emerge l'interesse dello staff di Santovito di non risultare quale assuntore di quelle informazioni o manipolatore della fonte; ne emerge, ancora, l'interesse di evidenziare, attraverso segnalazioni provenienti da più parti, il pericoloso attivismo in Italia di organizzazioni eversive internazionali.

2.1.4 Le tesi della sentenza di appello

Sulle tre vicende esaminate la sentenza di secondo grado ha svolto argomentazioni che vanno confutate.

Quanto a Lando dell'Amico, i giudici dell'appello hanno affermato che era "inaccettabile la conclusione" della Corte d'Assise "e cioè che lo screditamento del SISDE avesse lo scopo di deviare il corso del processo" ... "basta al riguardo considerare la inadeguatezza del mezzo (il notiziario di un organo di informazione a diffusione limitata) rispetto allo scopo che si sarebbe voluto raggiungere".
"Ma posto anche che il mezzo scelto avesse raggiunto l'obiettivo propostosi dal Pazienza di screditare il SISDE ... non si vede quale intendimento inquinatorio con quel mezzo il Pazienza avesse inteso conseguire facendo scrivere al Dell'Amico che il SISDE si era avvalso di notizie già in suo possesso sul neofascismo eversivo, senza fornirne di prima mano ed attuali ..." (pp.578-579).

Ora, la Corte deve obiettare che lo scopo del Pazienza non era lo screditamento del SISDE, bensì lo screditamento della pista in quel momento seguita dagli inquirenti; ed è sotto gli occhi di tutti che gli strali lan-

ciati, proprio in quel frangente, contro l'operato del SISDE (in relazione alla sua attività di supporto dei magistrati) erano tali da comportare esattamente quel risultato. Nello stesso tempo, il discredito della pista (dell'eversione neofascista interna) in allora battuta dai magistrati bolognesi costituiva il terreno più favorevole per il crescere di filoni d'indagine alternativi, per esempio quello della pista internazionale.

Fermo dissenso, poi, deve essere espresso circa la "inadeguatezza del mezzo" attribuita al notiziario di Lando Dell'Amico.

Sul punto è d'uopo citare un brano della deposizione del Barberi al dibattimento di primo grado (p.140), allorchè il giornalista si stava diffondendo su tutt'altro argomento.

"Per molti anni mi sono abbastanza appassionato ed ho seguito queste strane vicende, leggendo fra l'altro la stampa più strana, tipo Repubblica, sia ben chiaro: l'Agenzia Repubblica diretta da Lando Dell'Amico o il Tuttoroma del fotografo Giacomo Alexis, o il Borghese di Mario Tedeschi. Ne ho addirittura le collezioni perché, secondo me, lì passa gran parte della storia italiana, cioè certi settori dello Stato, purtroppo, se vogliono fare sapere delle cose le fanno sapere attraverso questi organi di informazione".

Per parte sua, Federico Umberto D'Amato (udienza 19 gennaio 90 al dibattimento di secondo grado, verbale pag. 19) ha riferito: "In effetti io ho effettuato due abbonamenti all'Agenzia Repubblica, che pubblica prevalentemente notizie economiche le quali possono anche connettersi ad interessi politici. .. Poiché al Ministero degli Interni apparve interessante seguire le notizie pubblicate

da detta Agenzia, io mi offrii di procurare i suddetti abbonamenti .. Ritengo che l'UCIGOS, a cui interessava il rapporto con l'Agenzia, non si sia voluto esporre per fare gli abbonamenti per ragioni di riservatezza."

Ebbene, se si pensa che queste sono le valutazioni di un giornalista del rango del Barberi, all'epoca capo della redazione romana di Panorama, nonché di un potentissimo e navigatissimo funzionario dello Stato del livello del D'Amato, non si potranno più nutrire dubbi circa l'importanza, la considerazione e l'ascolto di cui godeva il notiziario sul quale comparve il 1° settembre 1980 l'articolo in esame.

Della vicenda Barberi la sentenza di secondo grado esprime un giudizio del tutto analogo a quello precedente; essa, inoltre, sottolinea che il Pazienza aveva posto l'accento sull'eversione rossa e che solo se l'episodio della valigia sul treno "avesse investito estremisti interni ed esteri della sinistra, l'affare Barberi si sarebbe potuto prestare ad un'interpretazione in chiave indicativa della corresponsabilità del Pazienza" (pp.582-583).

Anche a questo riguardo, la Corte deve evidenziare che il risultato conseguito da Pazienza fu -incontestabilmente e primariamente- quello di minare la credibilità della pista seguita dagli inquirenti, con ciò disvelando l'effettivo intento dell'imputato.

Nel dossier di Santovito, inoltre, va notato che si poneva l'accento sull'aspetto della internazionalità delle piste.

In proposito, è emblematico il giudizio di sintesi che Barberi dà in apertura del suo articolo: "i collegamenti internazionali del terrorismo".

Ebbene, non si può fare a meno di rilevare che rispetto all'iniziativa realizzata attraverso il Dell'Amico, questa di Barberi offriva anche una indicazione di carattere positivo, appunto verso la pista internazionale.

La vicenda in esame, infine, si offre ad una ulteriore osservazione: al secondo incontro tra Pazienza e il giornalista prese parte, significativamente, il colonnello Giovannone il quale, come ha ricordato la Corte di Cassazione (p.194), fu coartefice rilevante nella costruzione della c.d. pista libanese, che proprio in quel torno di tempo (il 19 settembre 80) riceveva il suo primo impulso con l'intervista di Abu Ayad al Corriere del Ticino.

In merito alla vicenda Pompò i giudici dell'appello si sono chiesti "quale interesse potesse spingere il Santovito e il Pazienza a far pervenire all'UCIGOS, attraverso un percorso tortuoso, informative che essi avrebbero potuto fornire direttamente a quell'organo di polizia e quale finalità essi si fossero ripromessi di perseguire con specifica inerenza alla fittizia operazione 'terrore sui treni' ".
Essi hanno concluso affermando che "il dato sarebbe stato indiziante se le informative fornite al Pompò avessero in qualche modo riguardato l'operazione depistante e calunniosa, ma così non è."(p.594)

Questa Corte deve osservare che già la sentenza del processo c.d. del Supersismi (29 luglio 1985, Corte d'Assise di Roma, citata) aveva messo in luce -come si è ricordato più sopra riferendo l'iniziativa del Pompò- il significato estremamente callido di quel tortuoso percorso.

Ed invero, l'operazione Pompò è molto abile e molto sottile.

I dati di fatto da cui prendere le mosse sono rappresentati dalle circostanze: 1) che l'informativa è costruita dal Pazienza con l'accordo del Santovito; 2) che l'informativa entra nei circuiti degli organi investigativi senza che risulti la sua provenienza dal SISMI e, anzi, come se fosse frutto di autonoma acquisizione da parte della Questura di Roma; 3) che l'informativa concerne l'esistenza di una organizzazione criminale italo-tedesca che ha le sue basi all'estero e agganci sul territorio dello Stato col terrorismo politico.

Ora, l'epoca scelta per il lancio dell'iniziativa (il mese di gennaio del 1981 (*)) e l'oggetto di questa (indicazione di una organizzazione criminal-terroristica internazionale di cui fanno parte -si badi bene- elementi tedeschi ed italiani) fanno sì che l'informativa Pompò, che apparentemente concerne tutt'altre vicende, in realtà costituisca un supporto, proveniente ab externo, del depistaggio condotto dal SISMI, ormai da mesi, verso una pista internazionale in cui ricorrentemente sono inseriti elementi di nazionalità tedesca, depistaggio che proprio in quei giorni (13 gennaio) aveva conosciuto il suo apogeo con la collocazione della valigia sul treno Taranto-Milano.

Appare evidente, pertanto, che l'informativa Pompò costituì l'attuazione del disegno del gruppo di Santovito di avallare, attraverso segnalazioni provenienti da più parti, l'esistenza di organizzazioni eversive internazionali attive in Italia, rafforzando, in tal modo, l'attendibilità delle informative del SISMI circa la strage del 2 agosto e

---

(*) Si osservi, al riguardo, che la nota di trasmissione del Questore reca la data del giorno 26, ma che un esemplare di uno dei due appunti che costituiscono l'informativa Pompò, recante la data del 18 gennaio, è stato rinvenuto tra gli atti dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI di cui era titolare il Musumeci -sent. Supersismi, p. 117, nota 2

circa l'operazione Terrore sui treni che indicavano i responsabili di quei fatti in elementi appartenenti ad organizzazioni con le medesime caratteristiche.

2.1.5 Riepilogo

Una volta stabiliti i contorni e la rilevanza di ciascuna delle vicende esaminate e ricordato che la paternità di tutte è pacificamente del Pazienza, occorre procedere alla valutazione delle medesime nella loro coordinazione unitaria.

Si coglierà, in tal modo, come tutte abbiano avuto il comune denominatore di porsi in antitesi al filone di indagine seguito dagli inquirenti bolognesi; come le stesse, in secondo luogo, si siano snodate lungo un percorso omogeneo che, di volta in volta, è passato dal discredito della pista patrocinata dagli inquirenti all'aperta indicazione dell'esistenza di una pista internazionale cui si doveva guardare come la matrice degli eventi terroristici italiani del momento.

Si coglierà, altresì, come le suddette vicende fossero, simultaneamente, omologhe e coeve al generale indirizzo seguito dal SISMI : dall'avallo e dal nutrimento dati alla pista libanese fino alle informative di questo Servizio circa la strage del 2 agosto e circa l'operazione "terrore sui treni", passando attraverso la stessa operazione della valigia sul treno.

Esse, quindi, si posero, incontestabilmente, come sicura componente dell'attività di depistaggio perseguita dai Servizi.

Si può fin d'ora anticipare, inoltre, un rilievo che si dimostrerà di fondamentale importanza per la comprensione dei fatti e, quindi, per delineare le responsabilità

degli imputati del reato di calunnia: gli episodi Dell'Amico e Barberi furono esattamente coevi all'incontro tra Gelli e Cioppa e le indicazioni che ne scaturirono furono di segno esattamente corrispondente a quelle emerse nel detto incontro.

2.2 L'incontro di Ciampino. Pazienza e Santovito.

Proseguendo nell'esame dei fatti individuati dall'accusa come indizianti della responsabilità del Pazienza, ci si deve occupare dell'incontro avvenuto il 9 gennaio 1981 all'aeroporto di Ciampino tra Pazienza e Santovito, reduci da un viaggio a Parigi, e Musumeci e Belmonte, i quali ultimi scelsero quella sede per consegnare al generale Notarnicola, ivi appositamente convocato, l'informativa riguardante l'operazione "terrore sui treni". In questa -vale la pena di ricordarlo- veniva data notizia della imminente attuazione di un piano eversivo con attentati dinamitardi ai più importanti tronchi ferroviari del paese e ci si diceva in grado di comunicare, in un momento successivo, la data ed il treno sul quale sarebbe stato trasportato l'esplosivo.

La sentenza di appello, criticando quella di primo grado che aveva individuato nell'episodio una delle manifestazioni della regia del Pazienza nell'operazione (in quanto l'imputato vi avrebbe svolto un ruolo di "supremo controllore e garante del regolare svolgimento di una messinscena di cui egli stesso aveva predisposto il copione"), ha affermato che in tal modo veniva "dato per dimostrato quanto la circostanza avrebbe dovuto contribuire a dimostrare" ed ha suggerito che, molto più probabilmente, il Pazienza fosse stato semplicemente "spettatore casuale e passivo di questa consegna" (pp.592-93).

In ordine a tali argomentazioni la Corte di Cassazione (pp.196-98) ha svolto pregnanti osservazioni censorie e ad esse non può che farsi integrale rinvio, nulla essendovi da aggiungere.

Prendendo spunto dal suddetto episodio, tuttavia, -e raccogliendo un opportuno invito del Supremo Collegio- occorre soffermarsi brevemente ad illustrare i rapporti che intercorrevano tra Pazienza e Santovito, al fine di comprendere appieno il significato e la portata dei comportamenti dell'imputato ed il ruolo da lui svolto nel SISMI.

Pazienza veniva presentato da Santovito come un "collaboratore esterno" del SISMI, o come il "consigliere personale" o il "braccio destro" del direttore del servizio militare.

Lo stesso ingresso di Pazienza nell'orizzonte di Santovito e del SISMI viene raccontato dagli interessati come del tutto occasionale, frutto dell'incontro dei due uomini propiziato da un comune conoscente.

L'impressione al riguardo del generale Lugaresi (25 ag.86, G.I. Bologna), per altro condivisa anche dal col. Cogliandro (18 sett.86, G.I. Bologna), era che Pazienza fosse un "agente di influenza" americano, vale a dire che egli fosse stato inserito, per conto di ambienti americani, presso corrispondenti ambienti italiani.

In proposito, si citano gli stretti legami dell'imputato con un personaggio come Michael Ledeen, sicura emanazione dell'amministrazione statunitense; ancora, i contatti intrattenuti da Pazienza con il segretario di stato USA Alexander Haig ed anche il fattivo aiuto prestato dall'imputato alla campagna elettorale di Ronald Reagan con l'operazione "Billygate", di cui si è occupato ex professo il procedimento "Supersismi" di Roma.

Ma, tutto sommato, questa Corte ritiene che poco importi, ai fini che qui interessano, se le cose siano andate realmente nell'un modo piuttosto che nell'altro, ovvero se Pazienza sia approdato al Servizio segreto militare italiano in virtù del "suggerimento" di qualche altro personaggio, influente ed ascoltato, di quel variegato e cosmopolita ambiente .

Quello che importa rilevare è che al momento dei fatti per cui è processo Pazienza esercitava un vero e proprio "condizionante ascendente" sul Santovito e svolgeva, all'interno del SISMI, ruoli di concreta propulsione e di effettiva direzione che erano assolutamente antitetici ad una mera consulenza esterna o ad un semplice ausilio ad personam.

Fanno parte, ormai, dell'aneddotica di questo processo le circostanze del recapito telefonico del Pazienza che corrispondeva all'utenza segreta del direttore del Servizio; dell'imputato che impartisce lezioni e rimproveri a Santovito nella lettera "Gentile eccellenza"; del Santovito che, di fronte ad un imbarazzatissimo Barberi, se ne sta in maniche di camicia e bretelle seduto alla sua scrivania mentre il Pazienza si aggira per la stanza "dando la sensazione di essere il vero titolare dell'ufficio" e alla fine apostrofa il capo del Servizio con un perentorio: "Generà, si fidi di me! Per scrivere qualcosa, Barberi deve sapere pure qualcosa e dobbiamo illustrarglielo!"

Importa, ancora, rilevare -e la cosa riveste estrema importanza- che all'interno del SISMI il vero referente di Pazienza era il gen. Musumeci e non il Santovito.
La situazione è stata bene descritta dal col. Cogliandro (ibidem) che ha riferito della strettissima collaborazione instauratasi tra i due (Pazienza era giunto ad usare l'uffi-

cio di Musumeci come fosse il suo) ed altresì del fatto che Musumeci aveva invaso settori del Servizio che non erano di sua competenza e che, in definitiva, il binomio Pazienza-Musumeci era venuto formando un "cardine operativo" deviato del Servizio medesimo.

Da ultimo, al fine di delineare con la maggiore possibile completezza il ruolo assolto dall'imputato nel SISMI non si può evitare di dar conto del "Superesse".

Invero, in alcune memorie trasmesse all'Autorità Giudiziaria romana nel corso della celebrazione del processo ripetutamente citato il Pazienza ha riferito che all'interno del SISMI era stata costituita una struttura parallela denominata "Supersismi" o "Superesse", il cui direttorio era costituito da lui stesso, dal Musumeci, dal Santovito, dal col. D'Eliseo e dal direttore finanziario del Servizio.
Il Pazienza ha, poi, confermato questa notizia nel corso della intervista televisiva del 25 aprile 85 (citata a p. 15 della sentenza 14 marzo 86) affermando: " .. il gen. Santovito mi ha incaricato di formare un gruppo informale al di dentro del SISMI, che portasse avanti determinate operazioni ..".

In epoca successiva e segnatamente nel presente processo, il Pazienza si è adoperato in ogni modo per ridimensionare la circostanza ed ha sostenuto: "il memoriale che io ho inviato alla Corte d'Assise di Roma e nel quale si parla del Super-Sismi fu redatto su suggerimento fraudolento dell'avv. Maurizio Di Pietropaolo, mio difensore all'epoca. Il memoriale contiene fatti in sé veri, ma è fraudolenta la articolazione che dei fatti stessi, su suggerimento appunto del Di Pietropaolo, il memoriale finisce col presentare.

In sostanza, è vero che vi erano delle persone che avevano accettato di collaborare fornendo e scambiando informazioni, ponendo come condizione di essere rigorosamente tutelati e mantenuti coperti. E' vero che in conseguenza di ciò io mantenni i rapporti con i diversi agenti informativi trasmettendo direttamente al Capo del Servizio Santovito le relative notizie provenienti dalle fonti.
Non è, invece, esatto presentare tutto ciò come una struttura occulta e clandestina, poiché il coordinamento da me svolto non era ignoto alle rispettive Divisioni, anzi io mi recavo regolarmente a Forte Braschi ed usavo anche le macchine del Servizio. Quindi nessuno può dire che quanto io facevo fosse ignoto all'interno del SISMI." (28 agosto 86 al G.I. di Bologna).

Ora, al di là della evidente preoccupazione dell'imputato di escludere che il "Superesse" fosse alcunché di occulto, la Corte deve rilevare che l'esistenza della "struttura parallela" è ammessa dallo stesso Pazienza e che in tale struttura emerge la posizione di vertice da lui occupata.

Ad uguali conclusioni, d'altra parte, era giunta anche la sentenza 29 luglio 85 della Corte d'Assise di Roma che ha affermato essere "indiscutibile .. che un gruppo di persone si era organizzato dentro e fuori il SISMI ed agiva", e che ha soggiunto ché conferma di ciò si ricava dalla testimonianza del prefetto D'Amato e "dalle stesse dichiarazioni di D'Eliseo, prima e seconda versione" (pp. 42-43).

La accertata situazione dei ruoli svolti da Pazienza, Musumeci e Santovito consente di comprendere il reale senso degli eventi che si verificarono in quel periodo.

Tuttavia, il quadro della vicenda di Pazienza sul palcoscenico del SISMI non sarebbe completo se si trascurasse di ricordare i successi conseguiti dall'imputato in favore del Servizio grazie alla sua intraprendenza, alle sue capacità e alle sue vastissime e altolocate conoscenze in quasi tutte le parti del mondo. Così, furono allacciate collaborazioni con servizi segreti di altri paesi, furono aperte nuove "stazioni" ed utilizzate in vario e proficuo modo le "entrature" del prevenuto.

2.3 Il maresciallo Sanapo

Un altro elemento d'accusa a carico di Pazienza è costituito dalla testimonianza del maresciallo dei Carabinieri Francesco Sanapo.

Va ricordato, in proposito, che in base agli accertamenti compiuti con carattere di definitività nel presente procedimento, le notizie trasfuse da Musumeci e Belmonte nelle informative sulla strage del 2 agosto e sulla operazione della valigia sul treno erano da attribuire ad una unica "fonte" (indicata, in un primo tempo, nel pregiudicato pugliese Giuseppe Monna reclutato attraverso il Sanapo e, in un secondo tempo, nello stesso Sanapo) che si è stabilito non essere mai esistita ed essere stata inventata dal Belmonte (di concerto col Musumeci).

La testimonianza del Sanapo, nella parte che qui rileva, si diffonde sulle circostanze in cui maturò la costruzione della falsa fonte. Il Sanapo, infatti, una volta chiamato in causa dal Belmonte, aveva dichiarato di avere fatto da intermediario tra la fonte, che era il Monna, e il colonnello; che, oltre alle notizie sulla valigia del treno Taranto-Milano, del gennaio '81, il Monna gli aveva dato, nel dicembre '80, tre fogli dattiloscritti, da lui subito pas-

sati al Belmonte, nei quali si diceva che la strage di Bologna, organizzata da Delle Chiaie, era stata eseguita da elementi tedeschi (il gruppo Hoffman) venuti in Italia a bordo di due camper. Nella deposizione del 24 ottobre 1984 il Sanapo aveva finito col ritrattare quelle dichiarazioni, affermando di averle rese su insistenza del Belmonte; il confronto tra i due aveva portato al vacillare del Belmonte, il quale aveva, poi, esplicitamente ammesso che la fonte Monna era stata inventata approfittando del fatto che costui era nel frattempo deceduto e non avrebbe potuto smentire nulla. Il Belmonte aveva, però, ripiegato su una nuova versione secondo cui tutte le notizie gli erano state date dal Sanapo il quale, a sua volta, le aveva apprese da una fonte che era restata sconosciuta ad esso Belmonte. Come si è ripetutamente ricordato, è ora definitivamente accertato -analogamente a quanto stabilito nel processo romano del "Supersismi"- che i fatti erano andati nel modo riferito, da ultimo, dal Sanapo.

Ebbene, ripetendo al PM di Bologna (22 nov.84) quanto aveva detto pochi giorni prima ai magistrati romani circa la visita fattagli a Vieste dal col. Belmonte nel luglio del 1981, il Sanapo ha dichiarato: "Fu in tale occasione che per la prima volta Belmonte mi disse che dovevo fare un favore a Musumeci ... Belmonte mi spiegò che Musumeci ... si trovava in difficoltà perché aveva mandato un 'memoriale per la strage di Bologna incompleto e fatto male'. Musumeci, pur essendo firmatario di tale memoriale, 'lo aveva scaricato' a lui. Mi disse, anzi, mi ribadì che egli faceva parte di una rete spionistica mondiale che faceva capo ad un personaggio importantissimo e che già esisteva quando egli era entrato a farne parte. Aggiunse, più o meno testualmente: 'se mi viene chiesto

di fare il nome della fonte sono costretto a rivelare il nome di questo capo, danneggiando tutta la rete spionistica con danno non al SISMI ma allo Stato'. Non mi disse se il 'capo' era un civile o un militare. Solo dopo i vari scandali ho ritenuto che Belmonte avesse inteso fare riferimento al Pazienza ed alla rete spionistica che faceva capo a lui."
Il teste ha così proseguito: "Belmonte mi precisò che io, se fossi stato convocato (non mi disse da chi), avrei dovuto affermare che io avevo fatto da tramite tra la fonte e Belmonte e che questo memoriale mi era stato consegnato materialmente dalla fonte e che io lo avevo poi dato a lui in Vieste".
Il teste si è, quindi dilungato sulle dettagliate istruzioni che il Belmonte gli aveva dato per il caso in cui fosse stato interrogato. Avrebbe, infatti, dovuto dire che il memoriale conteneva una informazione che si articolava essenzialmente su "quattro punti e cioè che in Italia per commettere l'attentato del 2 agosto a) erano giunti quattro o cinque tedeschi del gruppo Hoffmann b) a bordo di due camper c) fatti venire da Delle Chiaie e d) da un eversivo di destra romano a nome Bragaglia (trattandosi di un nome difficile -ha precisato il teste- me lo appuntai su un pezzo di carta)".
Il Sanapo ha soggiunto che il Belmonte gli aveva richiamato alla memoria l'episodio della valigia con l'esplosivo ritrovata sul treno di cui avevano parlato i giornali nel gennaio; in relazione a questo fatto il maresciallo avrebbe dovuto dire che la sua fonte gli aveva comunicato che era in grado di fare arrestare i terroristi "all'atto in cui costoro mettevano le bombe sui treni"; avrebbe anche dovuto dire di ricordare "che dopo qualche giorno lui e Musumeci sa-

rebbero venuti a Brindisi in aereo 'di quelli piccoli' in un giorno che nevicava" per autorizzarlo a "riferire alla fonte che l'operazione si poteva fare per la somma richiesta".

Nuovamente interrogato dal medesimo magistrato del pubblico ministero (28 marzo 1985), il Sanapo ha fatto presente di essere stato oggetto di ripetute telefonate di contenuto minatorio, tanto da esserne "terrorizzato"; egli ha, quindi, fornito varie precisazioni in ordine a quanto già detto ed ha soggiunto: "Belmonte mi fece il nome di Pazienza solo in una occasione; fino ad allora mi aveva parlato di 'un grosso personaggio, fonte riconosciuta dello Stato, che manteneva le redini dei servizi segreti all'estero' e che, secondo il suo giudizio, li metteva in condizioni di sapere tutto quello che accadeva in Italia e all'estero. Una volta mi diceva che era il segretario di Santovito, un'altra volta che si trattava del nipote di Santovito.
... In pratica, io ho saputo da lui i fatti più importanti nel luglio 1981, quando venne a Vieste per chiedermi di aiutare lui e Musumeci che erano venuti a trovarsi in difficoltà per i motivi più volte indicati, al fine di non 'scoprire la fonte riservata dello Stato' di cui mi aveva più volte parlato, e cioé il Pazienza come successivamente mi dirà nel settembre 1983, perché scoprendo quella fonte davanti ai nuovi dirigenti del SISMI che subentravano al Musumeci ed al Santovito, veniva a scoprirsi la testa di quella rete spionistica internazionale che avevano impiegato anni a mettere in piedi.
... La cosa che più lo preoccupava, posso dire la sola cosa che lo preoccupava, non erano tanto le informative o i memoriali, che potevano essere fatti male ... ma solo la salvaguardia della fonte e della rete che faceva capo a lui

che, subentrando altri superiori, poteva venire distrutta improvvisamente dopo anni di lavoro, poiché poteva risultare non gradita ai nuovi dirigenti.
Ma, in sostanza, le circostanze più delicate mi vennero riferite dal Belmonte nel corso del nostro ultimo incontro del settembre 1983. In quella circostanza il Belmonte era talmente prostrato e sfiduciato, 'perché lo avevano abbandonato tutti dopo essersi fregati miliardi' e si dichiarava convinto che sarebbe stato arrestato per la vicenda Cirillo e per i colloqui in carcere che volevano scaricare su di lui. ... Ho avuto la sensazione che il Belmonte, che appariva assente e demotivato e si stringeva a me per ricevere un minimo di conforto, stesse pensando al suicidio".

Prima di passare all'esame di questa deposizione, è necessario soffermarsi sul fatto che al dibattimento di secondo grado (udienza del 2 febbraio 1990) il Sanapo ha, inopinatamente, ritrattato la deposizione resa al PM di Bologna il 28 marzo 1985 nella parte in cui aveva affermato che il Belmonte nel settembre 1983 gli aveva fatto esplicitamente il nome del Pazienza.

Al riguardo, il Sanapo ha dichiarato : "Io non ricordo questa circostanza, ma è certo che in relazione alle cose dettemi dal Belmonte dei (rectius: nei) colloqui di cui ho parlato mai fu fatto il nome del dr. Pazienza". Dopo la contestazione dell'esatto tenore del deposto istruttorio, il teste ha soggiunto : "Insisto ancora nel dire che io non feci il nome del Pazienza come nominativo dell'alto personaggio di cui il Belmonte mi aveva parlato." Infine, e dopo che il difensore del Pazienza aveva chiesto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero perchè si provvedesse in merito allo "ipotizzabile errore del

verbalizzante o altro comportamento che non sta a questa difesa qualificare", il teste ha dichiarato : "Il verbale di cui trattasi e del quale mi è stata fatta la contestazione fu da me sottoscritto senza previa lettura; se mi fosse stato riletto non avrei approvato la parte relativa al 'cioè' e la parte 'come successivamente mi dirà nel settembre 1983' ".

Orbene, la possibilità che il magistrato del P.M. abbia compiuto un falso verbalizzando dichiarazioni diverse da quelle fatte dal teste va scartata con assoluta certezza.

Al riguardo, la Corte vuole, anzitutto, rimarcare la improponibilità di una simile accusa, in via di principio, con riferimento alla imparzialità propria dei magistrati e specificamente alla persona del sostituto che assunse quell'atto, essendo egli unanimemente stimato anche per la sua correttezza.

Ma, pur volendo prescindere da queste valutazioni, occorre rilevare che il falso era materialmente inattuabile solo che si consideri che il verbale risulta scritto a macchina dallo "agente S. Strano-Digos Bologna" che assisteva il magistrato e che sottoscrisse ogni pagina del verbale.

Ora, per attuare il falso il magistrato avrebbe dovuto dettare ad alta voce al suo assistente cosa difforme da quanto dichiarato dal teste, e ciò alla presenza del medesimo che, ovviamente, ascoltava e seguiva passo passo la trascrizione delle sue parole.

Inattuabile, poi, sarebbe stata ogni altra ipotizzabile forma di manipolazione, dato che la scritturazione avveniva sotto gli occhi del teste che poi sottoscrisse ogni foglio in calce all'ultima riga.

Ma la smentita più sicura e più clamorosa delle insinuazioni del teste circa la correttezza del magistrato che lo interrogava si rinviene nelle stesse parole del Sanapo. Questi, invero, ha voluto mostrarsi tanto sicuro di quanto andava affermando e tanto scandalizzato della scorrettezza del PM, che non si è peritato di dire che "se mi fosse stato riletto non avrei approvato la parte ...".

Ora, non solo risulta che al termine della deposizione del 28.3.85 egli ebbe lettura della verbalizzazione prima di procedere alla sottoscrizione, ma, quello che più conta è che il Sanapo ebbe effettiva ed integrale lettura di quello stesso verbale alla udienza del 16 ottobre 1987 nel corso del processo di primo grado, come risulta dagli atti che si trascrivono.

"Il presidente dà lettura delle dichiarazioni rese dal teste il 22/11/84 al PM dr. Mancuso.
Il presidente : conferma queste dichiarazioni ?
Il teste : confermo.
Il giudice a latere aggiunto dà lettura delle dichiarazioni rese dal teste il 28/3/85.
Il presidente : conferma anche queste dichiarazioni ?
Il teste : confermo anche queste dichiarazioni."
Seguono, a questo punto, brevissimi interventi degli avvocati difensori che non toccano il merito delle affermazioni qui in esame ed il teste viene licenziato.

Ebbene, a tutto voler concedere, il Sanapo ha avuto certamente almeno una occasione, quella presentataglisi in pubblica udienza al dibattimento che si celebrava avanti alla Corte di Assise di Bologna, per verificare la corrispondenza di quanto aveva detto con quanto risultava verbalizzato e, lungi dal sollevare riserve od obiezioni,

ha addirittura ribadito ("confermo") il contenuto di quella deposizione così come risultava consacrata nel verbale.

Non resta che concludere che il Sanapo si è contraddetto vistosamente e, così facendo, ha messo a nudo la inconsistenza della scusa (il non avere ricevuto rilettura) addotta per giustificare il tenore di quelle impegnative dichiarazioni risultanti dal verbale; dichiarazioni che, fatte in istruttoria e confermate in primo grado, egli era stato -molto verosimilmente, a giudicare dalle minacce che in passato lo avevano "terrorizzato"- dissuaso dal ribadire.

Ne consegue, con assoluta certezza, che deve essere dato credito esclusivamente a quanto affermato dal teste in istruttoria e al primo dibattimento.

Una volta stabilito questo -e registrata la scontata smentita del Belmonte che, sia detto per inciso, ha sempre negato anche l'evidenza (*)-, la Corte deve osservare che l'attendibilità del Sanapo circa la indicazione del nome di Pazienza ricevuta dal Belmonte emerge, in primo luogo, dalla descrizione che egli dà del "personaggio importantissimo" che, secondo il medesimo Belmonte, doveva essere salvaguardato.

Invero, il fatto che tale personaggio fosse descritto come il "segretario di Santovito", o come l'artefice della rete spionistica costituita all'estero in favore del Servizio non può lasciare dubbi di sorta circa la identificazione certa del medesimo con il Pazienza.

(*) Per una illuminante elencazione delle provate menzogne dette dal Belmonte in relazione all'operazione della valigia sul treno si vedano, tra l'altro, i ff. da 136 a 138 della sentenza 29 luglio 1985 della Corte d'Assise di Roma e i ff. da 51 a 57 della sentenza 14 marzo 1986 della Corte d'Assise d'Appello di Roma, entrambe nel procedimento del "Supersismi".

V'è, poi, da sottolineare che quei connotati del "personaggio" -per non parlare della sua stessa esistenza- mai avrebbero potuto essere conosciuti dall'oscuro maresciallo di una sperduta stazione del Gargano se non fosse stato per le confidenze di un uomo interno al SISMI e, segnatamente, di un uomo che fosse nella posizione giusta per conoscere certe cose particolarmente delicate e riservate. E non è chi non veda come il Belmonte, per essere il braccio destro del gen. Musumeci, fosse proprio una delle pochissime persone in grado di conoscere quel genere di notizie.

In secondo luogo, la credibilità del fatto che Belmonte abbia potuto rivelare a Sanapo il nome di Pazienza si evince dalle circostanze nelle quali il nome medesimo fu fatto, vale a dire quando il tenente colonnello, nel settembre 1983, era "prostrato e sfiduciato perché lo avevano abbandonato tutti", quando vedeva imminente ed ineluttabile l'onta dell'arresto (per il caso Cirillo), tanto da coltivare pensieri di suicidio, e Sanapo gli appariva come l'amico sicuro e fidato al quale era ricorso già due anni addietro nel momento del bisogno e al quale ora "si stringeva .. per ricevere un minimo di conforto".

Sul punto, occorre prendere in esame le valutazioni che ha espresso il giudice dell'appello, il quale ha sostenuto (pp.597-98) che il Belmonte avrebbe fatto menzione del Pazienza solo "in termini allusivi", mentre "non è dato di appurare .. quanto in tale confidenza sia corrispondente al vero e quanto sia frutto di invenzione o di enfatizzazione da parte del Belmonte per assicurarsi la compiacenza del Sanapo al fine di giustificare la criminosa operazione della valigia collocata sul treno Taranto-Milano".

Ora, il testo -sopra riportato- delle deposizioni del Sanapo fa ampiamente giustizia della affermazione secondo cui il colonnello avrebbe solo allusivamente fatto riferimento al Pazienza. Occorre ribadire -se ancora ve ne fosse bisogno- che nel settembre del 1983 il nome del Pazienza fu fatto esplicitamente.

Quanto alla seconda argomentazione, la Corte di Cassazione (pp.199-200) ha sancito che essa "si rivela generica e apodittica, perché non spiega per quale ragione il Belmonte avrebbe dovuto fare gratuitamente il nome del Pazienza -che sino a quel momento aveva taciuto- quando (era il settembre 1983) ormai l'operazione della valigia era stata da tempo conclusa ed egli si mostrava al Sanapo solo seriamente preoccupato che con l'avvento dei nuovi superiori del SISMI la fonte e la rete spionistiche, espressioni del lavoro di più anni, venissero annullate." Sul punto vanno anche richiamate le considerazioni fatte in ordine alle particolari condizioni d'animo nelle quali il Belmonte fece le sue confidenze all'amico maresciallo.

In merito, poi, al contenuto del colloquio tra Belmonte e Sanapo del luglio 1981, e a riprova della veridicità della deposizione del 22 nov. 84 sopra riportata, deve essere rimarcata la presenza, nella testimonianza medesima, di numerosi riferimenti a fatti e circostanze che il processo ha stabilito essere corrispondenti al vero, ma che il maresciallo poteva avere appreso solo da chi era stato protagonista di quegli eventi, appunto il Belmonte. Si pensi ai dettagli della informativa sulla strage (i quattro punti da tenere a memoria : Hoffmann, camper, Delle Chiaie, Bragaglia) e al particolare del viaggio a Brindisi in aereo (con la specificazione, anche, che questo era uno di quelli 'piccoli' : ed infatti si trattava di un velivolo

della C.A.I. del tipo 'executive' in uso al SISMI e non di un aereo utilizzato dai voli di linea) in condizioni atmosferiche proibitive ('nevicava') fatto da Musumeci e Belmonte pochissimi giorni prima della collocazione della valigia sul treno.

La testimonianza del Sanapo è di decisivo rilievo.

Da un lato, ne emerge ancora una volta il ruolo centrale svolto dal Pazienza all'interno del SISMI, un ruolo di guida esercitato a tutto campo; dall'altro -e più specificamente per l'aspetto qui in esame- ne risulta che fu il Pazienza a dettare al Musumeci l'iniziativa di informazione conosciuta con il nome di "appunto Musumeci", che si estrinsecò, nei primi giorni di gennaio del 1981, con la consegna brevi manu effettuata dal suddetto generale al giudice istruttore di Bologna di un appunto che costituisce l'informativa sulla strage del 2 agosto di cui ripetutamente si è parlato, informativa nella quale si indicavano come esecutori materiali -nominativamente menzionati- esponenti tedeschi del gruppo Hoffmann e un francese aderente alla FANE, oltre che il ruolo di organizzatore del Delle Chiaie.

Emerge, ancora, che fu sempre il Pazienza ad orchestrare l'operazione "terrore sui treni".

La qual cosa, d'altra parte, è assolutamente logica e consequenziale al precedente dato evidenziato, solo che si osservi la omogeneità e la interdipendenza strettissima esistenti tra la collocazione della valigia sul treno e la strage, la prima essendo stata organizzata espressamente in funzione dello sviamento delle indagini relative alla seconda.

La conclusione incontra, infine, la sua migliore riprova nella concorde ammissione di Belmonte e Musumeci che unica fu la fonte della informativa sulla strage e di quella relativa all'operazione "terrore sui treni".

2.5 Le conclusioni

A questo punto, la visione unitaria degli elementi esaminati (le vicende di Dell'Amico, Barberi, Pompò e dell'incontro di Ciampino; la testimonianza Sanapo) offre la chiara dimostrazione del diretto intervento dell'imputato nell'attività di deviazione delle indagini per la strage di Bologna realizzata mediante una condotta oggettivamente calunniatrice, estrinsecatasi anche nella forma reale, nei confronti di persone che egli sapeva, per necessità logica (*). estranee al crimine : all'iniziale opera di screditamento della linea d'indagine seguita dagli inquirenti -opera compiuta attraverso la stampa, sia quella "specializzata" che quella di larghissima diffusione e capace di "fare opinione"-, è succeduta l'attività informativa, fatta figurare come propria del Servizio segreto militare, rivolta direttamente agli inquirenti con positive indicazioni verso direzioni investigative scientemente false che, tutte, conducevano alla c.d. pista internazionale; l'intera operazione è stata affiancata da una callida iniziativa di accreditamento della tesi dell'esistenza di organizzazioni internazionali attive in Italia sul fronte terroristico; l'operazione ha toccato il suo apice con la collocazione della valigia sul treno Taranto-Milano.

A corredo e ad ulteriore conforto delle conclusioni raggiunte è necessario richiamare l'attenzione sul fatto

(*) cfr. Cassazione p. 179

che i momenti topici dell'attività di depistaggio posta in essere sul fronte del SISMI hanno sempre visto la partecipazione del Musumeci.

Così, è Musumeci che a Ciampino consegna al gen. Notarnicola l'informativa sull'operazione "terrore sui treni"; è Musumeci che vola a Brindisi in condizioni di tempo proibitive quattro giorni prima della collocazione della valigia sul treno; è il braccio destro di Musumeci che segue minuto per minuto il viaggio della valigia nella notte sul 13 gennaio; è il Musumeci che instaura la prassi della consegna "brevi manu" delle informative al giudice istruttore, saltando i canali ufficiali e sottraendo, in tal modo, le attività depistanti ai controlli della parte non deviata del Servizio; è Musumeci che, nell'attuazione di questa prassi, recapita il c.d. appunto Musumeci, pietra miliare del depistaggio sulla strage, nonché le risposte ai 19 quesiti del G.I., nelle quali si indica a chiare lettere la pista internazionale e si esclude la partecipazione dei NAR, di Signorelli e di Semerari.

Orbene, se si tengono presenti i rapporti esistenti tra Pazienza e Musumeci, ovvero il "cardine operativo" del SISMI deviato che i due impersonavano, non potrà sfuggire il rilievo accusatorio -nei confronti dell'imputato- del fatto che Musumeci sia stato il protagonista degli episodi richiamati.

3. Licio Gelli

L'esame dei fatti deve essere preceduto da un cenno sulla figura dell'imputato come capo della loggia P2.

Qui non è il caso di ripetere quanto la sentenza di primo grado (in particolare alle pp. da 1472 a 1535) ha già illustrato con dovizia di particolari e completezza di indagine 'e, questo, vuoi per una ragione di economia, vuoi perché le circostanze e le analisi là indicate rappresentano una acquisizione in larghissima parte condivisa persino fuori dal presente processo e, nelle sue linee fondamentali, neppure più contestata.

In questa sede, pertanto, appare sufficiente limitarsi a richiamare due proposizioni schematiche, capaci, tuttavia, di tratteggiare gli aspetti salienti del tema in trattazione.

Dando una risposta al quesito circa le finalità politiche che la loggia P2 aveva posto al suo operare, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 (Relazione del presidente Tina Anselmi -in AA, V5, C29) ha affermato che l'ultima della fasi attraversate da quell'associazione (quella che abbraccia temporalmente gli eventi per cui è processo) si colloca nella seconda metà degli anni settanta e il suo esordio è contraddistinto dalla formulazione del ben noto "Piano di rinascita democratica" (p.142).

A quell'epoca, la loggia P2 era "una associazione che non si pone il fine politico di pervenire al governo del sistema, bensì quello di esercitarne il controllo.

La ragione politica ed il movente ispiratore della loggia P2 vanno individuati, alla stregua di questo criterio, non nella conquista politicamente motivata delle sedi istituzionali dalle quali si esercita il governo della vita naziona-

le, ma nel controllo anonimo e surrettizio di tali sedi, attraverso l'inserimento in alcuni dei processi fondamentali dai quali l'azione di governo nasce ed attraverso i quali concretamente si dispiega" (p.144), secondo "una visione politica che tende a situare il potere negli apparati e non nella comunità dei cittadini, politicamente intesa" (p.149).

E' così che "Licio Gelli procede ad una selezionata acquisizione di uomini collocati in ruoli centrali e determinanti della pubblica amministrazione, dei vertici militari nella loro massima espressione, della dirigenza più qualificata del mondo bancario e finanziario". (p.143)

Conclusivamente ed in modo estremamente incisivo, la relazione afferma che "questa .. è nella logica della sua concezione teorica e della sua pratica costruzione la Loggia Propaganda 2 : uno strumento neutro di intervento per operazioni di controllo e di condizionamento." (p.154)

Per quello che concerne specificamente i Servizi segreti, occorre notare -sempre con riferimento al tempo del processo- che i medesimi furono oggetto di penetrazione massiccia che investì direttamente i vertici degli organismi.
Invero, si consideri che erano affiliati alla P2 il direttore del SISMI gen. Santovito, il direttore del SISDE gen. Grassini, il capo del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Sicurezza) con compiti di coordinamento tra i due Servizi prefetto Walter Pelosi, il capo dell'ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI e Segretario generale del medesimo Servizio gen. Musumeci, il capo del Centro SISDE Roma 2 dott. Elio Cioppa.

Ebbene, se si tiene presente tutto questo, sarà inevitabile concludere che il controllo esercitato da Licio Gelli sui Servizi era determinante.

La seconda proposizione è strettamente collegata alla precedente ed anche in questo caso appaiono assai eloquenti le risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Parallelamente all'attuazione della strategia del controllo di cui si è detto ed in funzione di essa "Gelli ha acquisito .. il controllo completo ed incontrastato della loggia Propaganda 2, espropriandone il naturale titolare e cioè il Gran Maestro." (p.25)

L'analisi del modello organizzativo secondo il quale operava la P2 consente di rilevare che essa "si pone come una associazione di assetto piramidale caratterizzato dall'assenza o dall'estrema labilità di rapporti orizzontali tra i soci. Ad essa corrisponde l'individuazione, estremamente significativa, di una serie di rapporti verticali instaurati tra la base e il vertice, tra gli affiliati ed il Gran Maestro, ampiamente documentati, in univoco senso, dalla documentazione epistolare e dai riscontri testimoniali". (p.49)

Gelli, dunque, aveva asservito totalmente a sé la P2, ne era divenuto il dominus assoluto e nell'ambito di essa esercitava sugli affiliati un potere diretto ed incondizionato.

3.1 Elio Cioppa

Nell'estate del 1980 Elio Cioppa era il capo del Centro SISDE 2° di Roma.

Questo testimone ha riferito quanto l'imputato gli disse nel corso di un incontro che i due ebbero all'hotel Excelsior di Roma ai primi di settembre del 1980.

Interrogato dal giudice istruttore di Roma il 13 ottobre 1981, il Cioppa ha dichiarato: "Gli telefonai dopo la strage di Bologna per conoscere eventualmente notizie in merito agli autori del fatto criminoso. Ciò avvenne nell'agosto '80, ma non lo trovai; ripetei la telefonata in settembre e fissai un appuntamento. Il Gelli mi disse che avevamo sbagliato tutto e che gli autori dell'attentato dovevano essere ricercati in campo internazionale".

Al P.M. di Bologna (8 febbraio 1985) il Cioppa ha ribadito: "Parlammo da soli nella hall dell'albergo e Gelli mi disse più o meno testualmente che le indagini della polizia giudiziaria sugli autori della strage erano sbagliate. Riferendosi a me disse: 'Ma voi avete sbagliato tutto; senz'altro la pista è internazionale' "

Le parole di Gelli possono intendersi appieno se si pone mente al fatto che -come si è già avuto modo di riferire- il SISDE aveva dato la sua aperta collaborazione agli inquirenti durante quel mese di agosto, tanto che, in occasione della conferenza stampa nel corso della quale erano stati commentati gli ordini di cattura emessi negli ultimi giorni di quel mese nei confronti di appartenenti alle organizzazioni eversive della destra italiana, la Procura di Bologna aveva lodato pubblicamente il Servizio segreto civile.

Ma è l'intera vicenda che, per essere compresa in tutto il suo significato, impone che si ripercorrano i comportamenti del Cioppa e dei vertici del SISDE dall'indomani della strage fino ai mesi successivi all'incontro dell'Excelsior.

a. E' lo stesso Cioppa nell'interrogatorio al PM di Bologna (vedi sopra) a ricordare il suo intervento nelle

investigazioni per la strage. La circostanza, per altro, risulta dagli atti acquisiti al processo fin dalla prima metà di agosto.

Nel carcere di Rebibbia il detenuto Giorgio Farina aveva avvicinato il dott. Silvano Russomanno -già appartenente al SISDE e detenuto egli stesso per i fatti relativi alla divulgazione dei verbali di Patrizio Peci- il quale lo aveva messo in contatto con il Cioppa; questi aveva avuto due colloqui con il Farina, l'8 e l'11 agosto, ed aveva trasfuso il contenuto del primo in un appunto, mentre aveva trascritto la registrazione del secondo. Il 14 agosto l'UCIGOS aveva trasmesso i due documenti alla Procura di Bologna.

In essi si diceva che la 'fonte' -il Farina, appunto, come sarebbe stato chiarito quattro giorni più tardi- aveva riferito di avere ricevuto nel gennaio precedente (poi corretto in maggio) da Dario Pedretti, suo compagno di detenzione, la richiesta di un ingente quantitativo di esplosivo (150 kg) da utilizzare per attentati terroristici; la richiesta gli era stata rinnovata qualche tempo più tardi e in quella occasione il Pedretti era accompagnato da Sergio Calore; essi avevano raccontato che l'attentato avrebbe dovuto celebrare, nel successivo mese di agosto, la strage del treno 'Italicus' e che all'esecuzione del progetto, per il caso del perdurare della loro detenzione, avrebbe potuto provvedere Francesco -"Chicco"- Furlotti; per il luogo dell'attentato era stato fatto esplicito riferimento alla stazione ferroviaria di Bologna e per la data a quella del sabato subito precedente il 4 agosto.

Dopo avere proceduto all'esame testimoniale del Farina, il Procuratore della Repubblica di Bologna aveva emesso l'ordine di cattura n. 77/80 datato 26 agosto che -

oltre a riguardare vari esponenti delle organizzazioni eversive sorte sulle ceneri di O.N. ed A.N. (Signorelli, Semerari, Fabio De Felice, Napoli, Iannilli, Femia, Mambro, Fiore, Adinolfi ed altri, tutti denunciati con il rapporto 22 agosto a firma Lazzerini) cui erano contestati i reati di associazione sovversiva, banda armata e porto di esplosivo- aveva colpito Pedretti, Calore e Furlotti anche per il delitto di strage.

Occorre qui sottolineare che il Cioppa ha dichiarato (ibidem) che fu "su autorizzazione di Grassini e Parisi" che egli comunicò ai giudici di Bologna quanto aveva appreso dal Farina.

Si è già precisato sopra che il gen. Grassini era il direttore del SISDE.

In altra sede si è trattato dell'inchiesta sull'eversione neofascista romana compiuta dal colonnello Spiazzi a Roma nel luglio del 1980 per conto del Centro SISDE di Bolzano, inchiesta che questo Centro trasfuse in un 'appunto' che il 28 luglio spedì al Direttore del Servizio.

Come si ricorderà, l'appunto si soffermava, fra le altre cose, su certo "Ciccio", il quale si era fatto coordinatore, per conto di Delle Chiaie, delle attività terroristiche dei gruppi NAR operanti nella capitale, nell'ambito di uno dei quali era maturato l'omicidio del giudice Amato; "Ciccio" si era dedicato al reperimento di armi ed esplosivo con ogni mezzo, acquistandone senza limiti di prezzo; membri di uno dei gruppi NAR avevano partecipato ad una riunione a Milano in cui si era discusso del progetto di uccidere un altro magistrato dopo il periodo estivo.

Il dirigente della 4ª Divisione, che era stato richiesto di fornire "valutazioni e proposte" in merito, rispon-

deva (*) al Direttore del Servizio con l'appunto datato 1° agosto (f.19) nel quale, ravvisato che l'informativa del Centro di Bolzano presentava "punti suscettibili di ulteriori più approfondite indagini di natura informativa da espletarsi prevalentemente a Roma", soggiungeva che "in considerazione che i Centri 1 e 2 di Roma stanno conducendo capillari accertamenti per risalire ai responsabili dei più gravi atti terroristici rivendicati dai NAR, si propone -salvo diversa indicazione della S.V.- di trasmettere il tutto ai predetti Centri perché -sulla base delle notizie contenute nell'appunto del Centro di Bolzano- esplichino tutte quelle azioni ritenute più opportune verificando, altresì, la validità e la attendibilità delle notizie confrontandole e valutandole anche in rapporto ai dati informativi di cui al momento dispongono (i quali ultimi sono tuttora in fase di approfondimento)".

Il Direttore del Servizio aderiva al suggerimento con annotazione autografa in data 2 agosto posta in calce all'appunto.

Con lettera datata 4 agosto veniva trasmesso ai Centri 1 e 2 di Roma un appunto che conteneva la sintesi dei principali temi di cui all'informativa del Centro di Bolzano; si disponeva di attivarsi secondo i suggerimenti della 4ª Divisione; si concludeva con la frase : "Si segnala l'urgenza" (f.25).

In data 5 settembre 80 si provvedeva a sollecitare la risposta del Centro 2, come risulta da una nota manoscritta apposta a margine della lettera 4 agosto, oltre che dall'apposita missiva (f.50).

(*) L'intero incarto si trova in RA, V3/bis, C132/bis

Con missiva datata 25 settembre 1980 il Centro SISDE 2 Roma inviava "Alla Direzione del SISDE - Sede" un appunto che recitava:
"Gli accertamenti svolti in merito al contenuto dell'appunto pervenuto col foglio in riferimento non hanno fin qui fornito utili elementi di conferma, né di valutazione.
In proposito sono state opportunamente sensibilizzate alcune fonti di settore, ma con esito negativo."

Sotto la dicitura "Il Capo Centro", si legge la firma "E Cioppa" (ff.29-30).

Il Centro 1 di Roma non avrebbe più dato alcuna risposta perché nel frattempo le sue attribuzioni in materia erano state di fatto demandate al Centro 2 di Roma, come ha spiegato il Direttore del SISDE pro tempore, Emanuele De Francesco, nella lettera 19 settembre 1983 indirizzata al Giudice Istruttore di Bologna con allegati tutti gli atti che sopra si sono citati (f.6).

b. Il 19 settembre 1980 appariva sul Corriere del Ticino l'intervista fatta a Beyrut, in Libano, dalla giornalista Rita Porena ad Abu Ayad, un esponente dell'OLP. Secondo quest'ultimo, esistevano campi di addestramento per stranieri tenuti dai Kataeb nei pressi di Aqura nella zona est del paese controllata dalle destre maronite; c'erano stati italiani, spagnoli e tedeschi occidentali; il responsabile dei tedeschi si chiamava Hoffmann; i tedeschi avevano riferito che circa 11 mesi addietro essi e gli italiani avevano discusso la strategia per portare il nazifascismo nei rispettivi paesi; gli italiani avevano affermato che per battere il comunismo avrebbero cominciato le operazioni compiendo un grosso attentato a Bologna, città amministrata dai comunisti.

Il 9 ottobre 1980 il SISDE indirizzava alla Procura della Repubblica di Bologna una nota in pari data, a firma del direttore gen. Grassini, che recava in calce ad ogni foglio la dicitura 'riservatissimo'.
L'oggetto della nota era così formulato : "Rivelazioni stampa concernenti la presenza di cittadini italiani in campi di addestramento falangisti in Libano".
Nel testo si leggeva che era "stata sensibilizzata una fonte di elevato livello molto bene introdotta in ambiente della resistenza palestinese". La nota proseguiva : "Dal primo contatto è sembrato emergere la conferma delle dichiarazioni attribuite al signor Salah Khalaf, alias Abu Ayad, braccio destro di Yasser Arafat, con la precisazione che i nominativi italiani sarebbero stati camuffati in lingua straniera". Si concludeva che non era stato possibile ottenere la lista dei nominativi in questione.

3.2 Richiamo dei fatti

I fatti esaminati possono essere riepilogati nei termini che seguono :

a) nel mese di agosto il SISDE fu destinatario di due notizie relative alla strage che costituivano altrettanti spunti di indagine : l'informativa Spiazzi e le dichiarazioni del Farina;

b) entrambe le notizie videro il coinvolgimento del Cioppa : in relazione alla prima egli ricevette il compito di svolgere adeguati approfondimenti e verifiche, della seconda egli era stato il diretto assuntore;

c) nel mese di agosto il Cioppa, con l'espressa approvazione dei suoi superiori, riferì agli inquirenti bolognesi quanto gli aveva dichiarato il Farina;

d) ai primi di settembre il Cioppa ancora non aveva dato riscontro all'incarico di verificare l'informativa Spiazzi;

e) la risposta fu data solo nella seconda metà dello stesso mese;

f) la risposta fu tale da azzerare la rilevanza delle notizie che provenivano da Farina e da Spiazzi e da soffocare ogni utile sviluppo al riguardo;

g) nella prima decade di ottobre il SISDE, per voce del suo stesso direttore, gen. Grassini, avallò la pista libanese presso la magistratura inquirente bolognese.

Alla oggettività di tali fatti occorre fare seguire il rilievo, di natura altrettanto oggettiva, che

h) il Cioppa ebbe il colloquio con Licio Gelli ai primi di settembre.

La lettura contestuale delle vicende che si sono richiamate permette di osservare che: 1) la linea di condotta del SISDE ebbe due distinti volti: il primo, nel mese di agosto, fu di fattiva collaborazione verso gli inquirenti e senza pregiudizio alcuno nei confronti di una pista che conduceva verso gli ambienti della eversione neofascista interna; il secondo, dal mese di settembre in avanti, fu contraddistinto dall'iniziale silenzio e poi dal totale inaridimento dell'originario filone e, infine, dalla decisa sterzata verso una pista inequivocabilmente alternativa a quella di agosto; 2) Cioppa fu l'interprete di quel mutevole comportamento che, per assumere il definitivo orientamento, richiese l'intervento dello stesso direttore del Servizio; 3) temporalmente, il colloquio Cioppa-Gelli si collocò in un momento intermedio tra quello che vide la collaborazione con gli inquirenti e quello nel

quale iniziò a prendere corpo il mutamento della linea di condotta del Servizio.

Si rende necessario soffermarsi ad illustrare taluni dei suddetti passaggi.

Cioppa era il funzionario del SISDE che era stato incaricato di compiere le verifiche della informativa Spiazzi.

Egli aveva in mano, per conoscenza personalmente acquisita, le dichiarazioni di Farina che già da sole avrebbero offerto elementi utili per stabilire fra le due notizie l'esistenza di analogie e convergenze tutt'altro che peregrine e che si sarebbero prestate, quindi, ad approfondimenti che sulla carta si prospettavano non sterili.

Cioppa, inoltre, -lo si è appreso da quanto riferì la 4ª Divisione del Servizio nell'appunto del 1° agosto- in quel momento stava "conducendo capillari accertamenti per risalire ai responsabili dei più gravi atti terroristici rivendicati dai NAR" ed era, quindi, in una condizione invidiabilmente propizia per verificare "la validità e l'attendibilità delle notizie confrontandole e valutandole anche in rapporto ai dati informativi di cui al momento" disponeva.

Ebbene, a quel punto Cioppa andò alla ricerca di Gelli e, non avendolo trovato, decise di rimandare la conclusione del suo lavoro, tanto da ricevere il ricordato sollecito.

Quando si risolse a rispondere, lo fece ("in merito al contenuto dell'appunto ... non elementi di conferma, né di valutazione") in modo -oltre che sfrontatamente mendace- perfettamente conforme a quanto gli aveva detto Gelli ("voi avete sbagliato tutto").

Due settimane più tardi provvide il generale Grassini a dare corpo, in termini totalmente espliciti, alla pista internazionale propugnata da Gelli, avallando la pista libanese.

V'è da aggiungere un dato estremamente importante: da quel momento il SISDE pose in essere un comportamento diametralmente contrario a quello, attivamente collaborativo nei confronti degli inquirenti, che aveva tenuto nelle primissime fasi dell'inchiesta. Da quel momento, infatti, il Servizio segreto civile restò totalmente silente (e rifece sentire la sua voce solo dietro espressa richiesta del Giudice Istruttore, il 25 marzo del 1981, per comunicare che il Servizio non era stato in alcun modo avvicinato dall'OLP).

a- L'episodio del colloquio Cioppa-Gelli permette, a questo punto, di enucleare un primo dato di fatto utile per l'accertamento della responsabilità del prevenuto: il radicale cambiamento di rotta del SISDE coincise cronologicamente con il colloquio che Cioppa ebbe con Gelli.

Orbene, il detto sincronismo è tanto peculiare da legittimare il convincimento che, da un lato, Cioppa abbia ritenuto che consultare Gelli fosse assolutamente imprescindibile e che, dall'altro, l'opinione di Gelli altro non sia stata che una vera e propria direttiva.

Sul primo punto, basterà osservare che è un fatto irrefutabile che Cioppa attese a dare una risposta finché non riuscì a interpellare Gelli.

Sul secondo punto, occorre rilevare che la 'opinione' di Gelli -quell'opinione "così insistentemente ricercata"- ebbe una puntuale, immediata ed irrevocabile traduzione in atto.

In margine a questi rilievi va ricordato che dalla stessa voce del Cioppa (13 ott. 81, aff. 210; 8 febbr. 85, aff. 1 retro e 3 r.) si è appreso che era prassi nel SISDE che il gen. Grassini ricevesse da Gelli -a mezzo di biglietti scritti a matita, nonché attraverso contatti diretti - sia direttive circa i temi di indagine da sviluppare (nel caso citato dal teste, certi settori delle brigate rosse), che valutazioni su determinati eventi (il sequestro Moro).

Va, anche, osservato che non ha nessuna importanza che l'idea della pista internazionale fosse già stata affacciata da taluni commentatori.

Rileva, invece, che quell'idea la condividesse Gelli.

Rileva che fosse quella che "lui" aveva somministrato a Cioppa.

Va, infine, sottolineato che la svolta nell'atteggiamento del SISDE non si attuò soltanto per opera di Cioppa, ma che -come si è visto- ebbe il fattivo e determinante contributo dello stesso direttore Grassini. La qual cosa esclude che il tutto sia stato frutto unicamente di una iniziativa personale ed occasionale di Cioppa.

b- L'episodio del colloquio Cioppa-Gelli consente di individuare anche un secondo dato probatorio.

La testimonianza di Cioppa, invero, fornisce la prova:

1) del fatto che Gelli patrocinava la pista internazionale, contrapponendola a quella interna che giudicava errata;

2) dell'epoca in cui questo accadeva.

In relazione a ciò, occorre osservare che la manifestazione del pensiero di Gelli coincide con le ricordate iniziative prese da Pazienza con i giornalisti Dell'Amico e Barberi.

Per l'epoca, perché entrambe si collocano ai primi di settembre.

Per la direzione, perché entrambe puntano verso la pista internazionale e si preoccupano di screditare quella interna seguita fino ad allora dagli inquirenti.

Ma le coincidenze non si fermano a questo.

In primo luogo v'è da rilevare che le iniziative prese dal SISMI, da un lato, e quelle del SISDE, dall'altro, sono completamente sovrapponibili.

Il SISMI, infatti, perseguì apertamente la pista internazionale e, a corredo, appoggiò fattivamente la pista libanese; lasciò cadere le notizie (Naldi-Calipatti) di cui era in possesso e che portavano nella direzione della eversione neofascista interna.

Quanto alla pista internazionale è sufficiente fare un conciso richiamo delle seguenti iniziative del Servizio militare.

- 14 ottobre 1980. Già nel riepilogo n. 4 allegato al rapporto a firma del gen. Santovito si menzionano voci raccolte in ambiente VMO di "presunto coinvolgimento di una qualche organizzazione internazionale nella strage di Bologna";
- 2 novembre 80. L'appunto rimesso dal SISMI al N.O. della Legione Carabinieri di Bologna contiene il lancio in grande stile della pista internazionale; vi si cita il viaggio in Italia alla fine di giugno di Paul Durand, ispettore della polizia francese e militante di prestigio della FANE, e gli incontri di costui a Roma con Bragaglia, Spedicato, Gaudenzi e Torti per mettere in atto due grossi attentati in Europa, fra cui quello di Bologna; si menzionano nominativamente svariati ed eterogei personaggi stranieri e finan-

che un iraniano naturalizzato canadese (tale William Apikian); si afferma che "gli eversivi di destra italiani" erano uniti con la FANE francese e l'ETA spagnola "nonché con molti eversivi di destra tedeschi".

In ordine alle notizie contenute in questo appunto, occorre fare caso alla circostanza che Musumeci e Belmonte si sono sempre ostinati ad affermare di averle apprese dalla 'fonte' del Belmonte.

- primi di gennaio 81. L'importantissimo "appunto Musumeci" (già ripetutamente citato) contiene una ripresa delle notizie di cui all'appunto precedente opportunamente rielaborate e rimpinguate; vi si citano, fra gli altri, il gruppo Hoffmann, che compare anche nella pista libanese, e tale Behele, componente dello stesso gruppo, che è uno dei tedeschi poi catturato in Libano che si è fatto figurare come ospite del campo di addestramento in cui erano anche gli italiani.

- 9 gennaio 81. L'informativa sull'operazione "Terrore sui treni" (già ampiamente citata) menziona terroristi francesi (FANE) e tedeschi e fra questi anche tale Horst, che è comune all'appunto Musumeci.

- seconda metà di gennaio 81. Le risposte ai 19 quesiti del G.I. di Bologna, anche queste consegnate brevi manu dal Musumeci, rappresentano una delle manifestazioni più palesi degli intenti dell'apparato deviato del SISMI.

Il primo quesito (si tenga presente che i quesiti furono apprestati sulla base dei dati ricavati dall'appunto Musumeci) risulta così formulato : "Se la strage è stata ideata da nuclei eversivi italiani che hanno richiesto la collaborazione di elementi del terrorismo europeo oppure se è nata da una idea maturata negli ambienti del terrorismo europeo".

Questa è la risposta : "E' stato riferito che l'idea è maturata nell'ambiente del terrorismo europeo, sembra insieme all'attentato di Monaco. L'esponente italiano (Bragaglia) incaricato dell'operazione, avrebbe chiesto la collaborazione, in fase esecutiva, del gruppo Hoffmann".

Quanto alla pista libanese, occorre mettere in evidenza che essa era emersa spontaneamente, come frutto di una manovra dell'OLP per fini propri, ma che il SISMI colse subito l'occasione, lasciandola lievitare e, pur avendone accertata assai celermente la inconsistenza (si pensi che il 1° novembre 80 era già noto l'esito dell'interrogatorio dei due tedeschi fatto a Beyrut dal col. Giovannone e la inappellabile valutazione data da questi "che l'intera operazione fosse frutto di una manovra propagandistica dei palestinesi" -5 luglio 85, cit.) , la assecondò con ogni mezzo e senza pudori, giungendo persino ad organizzare ben due viaggi del Giudice istruttore in Libano, l'ultimo dei quali nel novembre 81.

In secondo luogo, va rimarcato che questa pista non rappresentò mai una alternativa alla pista internazionale, bensì una semplice specificazione o variante di quest'ultima. Il SISMI, infatti, si preoccupò di armonizzare l'una all'altra, inserendo nomi della pista libanese nelle informative sulla pista internazionale.

Quanto agli inaridimenti, va ricordato che le informazioni acquisite presso Mario Guido Naldi dall'agente Calipatti circa le responsabilità della destra romana nella strage furono, dapprima, vistosamente manipolate e, poi, inesorabilmente abbandonate.

Come si ricorderà (cfr. cap. VII, n. 29), la prima manipolazione fu attuata con i riepiloghi allegati al rapporto 14 ott. 80, allorchè si tacque in ordine alle responsabilità

(attribuite da Naldi) di O.N. ed A.N.; la seconda si realizzò attraverso la risposta al quinto quesito del G.I., con la quale si escluse espressamente il coinvolgimento dei NAR ed altresì di Signorelli, Semerari, Calore, Pedretti e Furlotti.

In prosieguo di tempo, le notizie avute da Naldi non furono più utilizzate.

Il SISDE, per parte sua, -e come si è detto poco più sopra- avallò la pista libanese e sterilizzò senza scampo i filoni informativi di Spiazzi e Farina.

E ciò fece senza che sia mai risultato che ci fossero stati travasi di notizie dall'uno all'altro Servizio o collaborazioni tra gli uomini dei due organismi.

Un'ulteriore coincidenza emerge con riferimento al gruppo di appartenenza degli uomini che realizzarono le iniziative devianti in ciascuno dei due Servizi.

Santovito e Musumeci nel SISMI, Grassini e Cioppa nel SISDE, erano tutti uomini affiliati alla P2.
Belmonte, dal canto suo, pur non essendo inserito negli elenchi di Castiglion Fibocchi, risulta iscritto, congiuntamente al Musumeci, nella loggia riservata di Roma. In ogni caso, egli risulta legato in modo strettissimo al Musumeci, dal momento che compare in tutte le vicende di questo processo come il reale 'alter ego' del generale, l'unico che collabori con lui nelle operazioni del depistaggio.

Ora, si deve notare che nell'ambito del SISMI il depistaggio venne realizzato non già dall'uno o dall'altro

443

funzionario indifferentemente ma, specificamente, da uomini del Servizio che appartenevano alla P2 (*).

Al riguardo, è necessario richiamare l'attenzione sulla circostanza che per occuparsi delle investigazioni sulla strage e sulla operazione "Terrore sui treni" il Musumeci -il quale, come capo della quarta divisione ("Ufficio controllo e sicurezza") aveva compiti di vigilanza interna sulla regolarità dello svolgimento delle attività del Servizio- dovette ingerirsi in modo anomalo ed illegittimo in compiti di altro settore, precisamente quelli della prima divisione diretta dal gen. Notarnicola dove -è bene sottolinearlo con il massimo vigore possibile- non vi erano uomini della P2.

Al riguardo, infine, è basilare tenere presente il potere diretto ed incondizionato esercitato da Gelli sugli affiliati alla loggia P2 (cfr. retro sub 3).

3.3 Il complesso degli indizi

I dati indiziari emersi dall'esame fin qui condotto possono essere riepilogati -per meri enunciati- nei termini che seguono.

Per la ricerca dei responsabili della strage di Bologna Licio Gelli patrocinava la validità della pista internazionale in contrapposizione a quella dell'eversione neofascista italiana.

(*) In proposito, appare sterile che si stabilisca se gli uomini di cui sopra siano stati affiliati alla P2 prima o dopo l'ingresso nel Serviizio, pretendendosi di desumere un argomento a favore della difesa dalla circostanza, asseritamente rispondente al vero, che lo fossero stati solo dopo.
La cosa che ha rilievo, infatti, è solo che essi appartenessero alla Loggia di Gelli nel momento in cui depistavano

Gelli era assertore di questo indirizzo già ai primi di settembre.

Il radicale mutamento di rotta del comportamento del SISDE, -inizialmente propulsivo delle indagini condotte dagli inquirenti sul terreno dell'eversione interna di destra- si verificò subito dopo il colloquio di Cioppa con Gelli.

Le iniziative di deviazione delle indagini cui dettero vita i due Servizi procedettero verso la pista internazionale, seguendo percorsi coincidenti quanto ai tempi e alle tappe attraversate.

Tanto nel SISMI, quanto nel SISDE le operazioni di deviazione furono compiute da membri della Loggia P2.

La valutazione unitaria del complesso indiziario delineato rivela la presenza di coincidenze e sincronismi tanto numerosi e precisi da precludere ogni ragionevole possibilità che tutti possano essere stati frutto del caso e, di conseguenza, da indicare univocamente in capo a Licio Gelli un ruolo di artefice delle deviazioni esaminate e, per necessità logica, la sua responsabilità per la calunnia contestata.

Va, conclusivamente, ricordato che sono state evidenziate anche le cause delle iniziative assunte da Gelli; cause che possono essere qui schematicamente richiamate.

Invero, Gelli si mosse nell'alveo della strategia generale da lui disegnata ed in vista del perseguimento dei suoi obiettivi di fondo, seguendo una linea di continuità rispetto ai comportamenti stabilmente tenuti dalla parte deviata dei Servizi di sicurezza che a lui faceva riferimento: contingentemente, egli mirò ad assicurare l'impunità di personaggi a lui vicini che erano inquisiti e a paralizzare

il pericolo che si stava profilando in conseguenza dei plurimi segni di imminente cedimento del criminologo Semerari, provato dal prolungarsi della carcerazione (pp. 1335-37 e 133 della sentenza di primo grado).

Al riguardo, va notato che la sentenza di appello ha preso posizione soltanto sulla vicenda Semerari, affermando che l'eventualità prospettata non poteva escludersi, anche se appariva svalutata nella sua significatività dal fatto che a quell'epoca le investigazioni relative alla pista neofascista "già languivano".

A tale argomento va contrapposto che è un dato oggettivo che Semerari e De Felice continuavano ad essere detenuti e che il Semerari stava lanciando avvertimenti pesantissimi, circa la sua intenzione di "parlare", attraverso i canali più diversi ed efficaci: i familiari, il prof. Ferracuti, gli agenti di polizia Ramini e Migliano.

Tanto vale a conferire alla situazione in esame la precisa ed ineliminabile valenza che è idonea a giustificare i comportamenti considerati.

4. I rapporti Gelli-Pazienza

La prova della responsabilità di Gelli e di Pazienza raggiunta sulla base di distinti elementi e considerando le due posizioni in modo indipendente suscita un interrogativo che scaturisce dalla riscontrata uniformità dell'azione di depistaggio condotta dai due Servizi.

In altre parole, si tratta di spiegare per quali ragioni Gelli e Pazienza si siano potuti muovere entrambi nella medesima direzione e contemporaneamente.

Ritiene la Corte che il problema possa essere affrontato seguendo un duplice binario.

4.1 L'approccio dei primi giudici

I giudici di primo grado sono andati direttamente alla ricerca e alla dimostrazione di una intesa tra i due imputati sulla base della quale sarebbe stata costruita la collaborazione.

Secondo quei giudici, lo stesso approdo di Pazienza al SISMI ed il suo prosperarvi non sarebbero stati possibili "senza l'avallo di colui che, in quegli anni, degli apparati di sicurezza era l'effettivo 'dominus' " e cioè Gelli.

A riprova di questa tesi i giudici di prime cure hanno addotto la comune militanza massonica, che hanno stabilito sussistere in forza della dimostrazione che i massoni 'alla memoria' -qual era pacificamente Pazienza- ricadevano tutti, anche quelli non affiliati formalmente alla P2, sotto il controllo di Gelli (pp. 1382-91).

Tale tesi è corredata da varie altre circostanze, anche se di spessore meno consistente, che convergono nella direzione della esistenza di effettivi contatti e rapporti intercorsi tra i due personaggi (pp. 1659-63).

La sentenza di appello ha confutato questi ultimi argomenti, sostenendone la scarsa concludenza o la non dimostrata sussistenza dei presupposti di fatto; in ordine a quello principale (la comune militanza massonica), tuttavia, si è limitata ad obiettare che il Pazienza non era iscritto nelle liste di Casiglion Fibocchi (la qual cosa non è controversa) senza, per altro, affrontare il merito della dimostrazione data dai giudici di primo grado.

La validità di quest'ultimo argomento sembra alla Corte che non possa essere messo seriamente in discussione e che al medesimo si debba fare integrale riferimento al fine di condividere la tesi patrocinata dalla prima sentenza.

Ciò comporta che si possa spiegare in modo convincente perchè Pazienza, senza che siano emersi contatti ufficiali tra i due Servizi, abbia potuto interpretare presso il SISMI un ruolo conforme agli intendimenti di Gelli.

4.2 L'opinione della Corte

La Corte ritiene di affrontare il tema secondo un approccio diverso, ossia riconsiderando gli stessi fatti che hanno suscitato il problema.

Essa muove, pertanto, dalla constatazione della contestualità della manifestazione dell'opinione di Gelli con l'iniziativa di Pazienza e della circostanza che, in seguito, la linea di condotta del SISMI, sotto la regia di Pazienza, si sviluppò in perfetta sintonia con quella del SISDE, dove Gelli -e non anche Pazienza- aveva voce in capitolo.

Orbene, la oggettività di tali fatti sta a dimostrare una altrettanto oggettiva identità di intenti dei due impu-

tati e questa, a sua volta, prova la incontestabile esistenza di una collaborazione tra loro.

Tale collaborazione, invero, è rilevabile negli stessi fatti, perchè una tanto singolare omogeneità di tempi e di attività molteplici non può trovare altra spiegazione ragionevole se non in un coordinamento delle iniziative.

Ad avviso della Corte ci si potrebbe, a questo punto, anche astenere dall'indagare sulle vie attraverso le quali Gelli e Pazienza pervennero a siffatto coordinamento delle loro iniziative, essendo sufficiente prendere atto della circostanza e non essendovi bisogno di null'altro, perché gli eventi presi in esame nei paragrafi precedenti trovino una ragiòn d'essere adeguatamente soddisfacente.

Tuttavia, la Corte, non intendendo eludere il quesito nemmeno nei termini posti all'inizio, e pur giudicando la spiegazione non necessaria, vuole mettere in luce che una giustificazione degli eventi può essere data anche prescindendo dal previo accordo tra Gelli e Pazienza.

Al riguardo, sembra opportuno distinguere due momenti della avventura di Pazienza al SISMI: quello dell'ingresso nel Servizio e quello della attività esercitata all'interno del medesimo.

In relazione al primo momento, la Corte è dell'avviso che l'intervento del consenso di Gelli possa ritenersi plausibile, attesi i rapporti e l'influenza che questo imputato aveva nei confronti dei vertici del Servizio.

Il consenso all'assunzione di un collaboratore, tuttavia, non si identifica, sempre e necessariamente, con una chiamata diretta che presuppone una conoscenza personale o, comunque, un accordo preventivo.

Nel caso dell'ingresso di Pazienza -esclusa, per difetto di serietà, l'evenienza dell'incontro casuale con San-

449

tovito- va ricordato che la "sponsorizzazione" dell'America è ipotesi che ha trovato largo credito tra gli stessi funzionari del SISMI. In relazione ad essa, è concreto pensare che Gelli abbia subito ed accettato il volere USA senza alcuna pretesa di sindacato.

Il caso prospettato è assai probabile, ma esso vuole soprattutto sottolineare la verosimiglianza dell'accadimento e, di conseguenza, la non necessità della previa intesa o conoscenza tra i due imputati.

Con riferimento alla fase dell'attività esplicata per il Servizio, viene in considerazione la storia personale di Pazienza.

Lo stesso imputato si è definito un 'mercenario' e la sua stessa difesa lo ha dipinto come un avventuriero per interesse.

D'altra parte, ciò che risulta della sua vita agli atti del processo è idoneo a confortare ampiamente quelle definizioni : si pensi all'operazione "Billygate", che Pazienza condusse per screditare l'avversario di Reagan nella campagna elettorale presidenziale; o all'intervento per la liberazione del sequestrato Cirillo, in cui Pazienza intervenne per assecondare il disegno della D.C.; o all'intervento per il salvataggio massonico dello stesso Gelli (*) in merito al quale, se si vogliono negare le ragioni dell'aiuto prestato in nome dei particolari vincoli massonici esistenti tra i due, bisogna -allora- accedere alla spiegazione data dallo stesso Pazienza al Barberi, secondo cui egli agì per conto di "gruppi internazionali molto potenti, interessati a tale salvataggio" (Barberi, 4 apr. 85 al PM di Bologna, cit.).

(*) Al 'processo' dell'hotel Hilton di Roma nel marzo 1981, subito dopo la scoperta degli elenchi di Castiglion Fibocchi

Pazienza, dunque, era sempre pronto a prestare i suoi servigi a chiunque, purché ciò accadesse in vista di concreti vantaggi, certamente economici, ma non solo. Un vantaggio, infatti, è anche quello di acquisire benemerenze presso un potente al quale chiedere, in un domani, la contropartita; è anche quello di scalare posizioni di potere, o di influenza o anche di semplice notorietà.

A Pazienza non interessava la 'causa'. A lui interessava solo il tornaconto, da perfetto mercenario.

Così, non c'era bisogno che egli condividesse l'ideologia del "grande burattinaio".

E nemmeno che incontrasse personalmente Gelli e ricevesse da lui direttive o concordasse con lui piani di azione.

Era sufficiente che attraverso Musumeci e Santovito egli fosse venuto a conoscenza dell'esistenza del disegno di Gelli perché si mettesse prontamente al servizio della realizzazione dell'obiettivo.

Pazienza colse al volo l'occasione che gli si presentò per assecondare il potentissimo Gelli ("Pazienza dimostrava un grande interesse per tutto ciò che riguardava Gelli" -lettera di Barberi al giudice istruttore di Roma 20 nov. 84, p.5); egli calcolò lucidamente i vantaggi che gli sarebbero potuti derivare dai crediti che avrebbe maturato presso il capo della P2 e in tutta l'area di influenza del medesimo.

E, puntualmente, quando Gelli avrebbe iniziato a vacillare, Pazienza si sarebbe ritrovato nella migliore posizione per raccogliere i frutti della sua opera, come la vicenda Calvi -per fare un esempio- ha abbondantemente dimostrato.

Ecco perché, quando si affacciò all'orizzonte del SISMI il disegno del depistaggio, Pazienza ritenne di gettarvisi a capofitto, preparando il terreno per l'operazione; organizzandola e poi gestendola passo dopo passo, fino a portarla ad esecuzione.

Quello illustrato è un procedere dei fatti capace, da solo, di dare una spiegazione esauriente e persuasiva degli eventi. La Corte vuole, tuttavia, chiarire che quella testé illustrata non si pone in alternativa alla prospettazione data dai giudici di primo grado poiché le due situazioni sono palesemente compatibili e la loro coesistenza è certamente nel novero del possibile.

5. *L'aggravante ex D.L. 625/79*

Per escludere la aggravante speciale, la sentenza di appello ha preso le mosse dalla accertata insussistenza del reato di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico originariamente contestato al capo 1) ed ha ritenuto che, una volta "sganciata, infatti, dall'insussistente reato di cui all'art. 270 bis CP e perciò dalla finalizzazione eversiva di questo costitutiva, la condotta calunniosa degli imputati perde cotesta connotazione aggravativa.

La finalità con essa perseguita certamente non fu quella di evertere l'ordinamento democratico, alla quale le false informazioni ed incolpazioni non erano peraltro palesemente idonee, posto che il fuorviamento degli organi di polizia e di giustizia, anche in investigazioni relative a fatti terroristici, non può valere di per sè a caratterizzare il fatto come eversivo, ma soltanto a misurare la gravità del

comportamento criminoso degli operatori, specie se titolari di pubbliche funzioni" (pp. 568-69).

La finalità primaria -ha concluso la sentenza- perseguita dagli imputati fu quella di illecito profitto patrimoniale.

E' stato, tuttavia, ritenuto che ricorra l'aggravante teleologica (contestata sotto il profilo di avere commesso il delitto di calunnia al fine di assicurare l'impunità agli autori della strage) in quanto -si è affermato- vi fu "piena consapevolezza, negli agenti, dell'ulteriore effetto della loro azione, e cioè della copertura, attraverso lo sviamento delle indagini, dei veri autori di quei clamorosi fatti criminali".

La prima censura mossa dalla Corte Regolatrice alle suddette motivazioni si sofferma sulla aprioristica svalutazione -compiuta dal giudice di appello- degli episodi precedenti e similari a quello di cui si tratta e in definitiva del contesto in cui il medesimo era maturato.

La seconda concerne la correlazione stabilita tra il venir meno del reato di associazione eversiva e la caducazione della aggravante.

La terza censura riguarda il fatto che sia stata esclusa la finalità di terrorismo nello stesso momento in cui veniva riconosciuta la incidenza della condotta calunniosa degli imputati sul corso delle indagini per un fatto di natura terroristico-eversiva.

In ordine al primo rilievo della S.C., basterà qui ricordare -in sintonia, per altro, con quanto riconosciuto dallo stesso giudice di appello- che nel decennio che precedette la strage erano state una regola le

153

deviazioni poste in essere dai Servizi di sicurezza in relazione alle indagini su fatti di terrorismo.

Ancora, v'è da osservare che è un fatto accertato che Licio Gelli aveva esercitato una efficace e sempre più massiccia penetrazione dei suddetti Servizi a far tempo dagli albori degli anni settanta.

Infine, va rilevato che le deviazioni operate dai Servizi avevano sempre comportato la "copertura" delle responsabilità degli appartenenti ai movimenti eversivi di destra.

Tanto vale a delineare il quadro dei precedenti al momento in cui prese corpo l'operazione di depistaggio per cui è processo.

5.1 Il venir meno dell'associazione eversiva

L'avere ritenuto che la sussistenza della aggravante sia necessariamente legata all'essere stati gli imputati partecipi di una associazione terroristico-eversiva è un assunto che la Cassazione ha giudicato illogico, "essendo concretamente prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori di legami di tipo associativo".

Con questo la S.C. non ha fatto che ribadire un indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità -al quale va data adesione incondizionata- secondo cui l'aggravante in parola non si identifica necessariamente con la finalità primaria del reato cui inerisce, ben potendo ogni reato, purché idoneo al raggiungimento finale dello scopo di eversione, essere aggravato dalla circostanza de qua.

Non v'è dubbio, pertanto, che l'aggravante medesima può connotare non solo i reati associativi, in cui viene tipicamente suscitato un allarme sociale, ma altresì il

reato di calunnia, a patto che ricorra la condizione sopra ricordata.

Nella specie, tuttavia, il giudice di appello appare aver formulato una affermazione ancora più netta e, in parte, diversa da quella considerata dalla S.C., in forza della quale, una volta caduto il reato di cui all'art. 270 bis, di cui la finalità di terrorismo è elemento costitutivo, automaticamente dovrebbe ritenersi caducata anche l'aggravante de qua contestata per il concorrente reato di calunnia.

Orbene, alla luce dei principi sopra ricordati è possibile affermare con assoluta certezza che nessuna influenza può esercitare l'assoluzione di un reato sulla sussistenza dell'aggravante di un altro, posto che nessun nesso di dipendenza logica o fattuale esiste, nella specie, tra i due delitti e considerato che per il riconoscimento dell'aggravante del terrorismo è necessario soltanto che nel reato cui la medesima inerisce ricorra la condizione già citata.

Resta, dunque, da verificare se la condotta calunniatrice posta in essere dagli imputati fosse idonea a raggiungere lo scopo di incutere terrore nella popolazione o di sovvertire l'ordinamento democratico.

Per fare ciò è necessario, preliminarmente, esaminare le contiguità di azione e le convergenze tattiche degli uomini dei Servizi con gli esponenti del terrorismo.

5.2 Il mitra nella valigia

Emblematica è la vicenda del mitra ritrovato nella valigia collocata sul treno Taranto-Milano.

Il mitra era un moschetto automatico Beretta (M.A.B.) cal.9, modello 38/44, che recava vistose e particolarissime modificazioni, specie nel calcio.

Maurizio Abbatino, uno dei più autorevoli esponenti della 'banda della Magliana', iniziata la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, ha, fra l'altro, illustrato i rapporti esistenti sul finire degli anni settanta tra la detta banda e un gruppo romano della eversione di destra, indicando in Massimo Carminati il terrorista che fungeva da elemento di collegamento con la banda medesima e che era l'unico (del gruppo eversivo) abilitato ad accedere al deposito di armi costituito dai criminali comuni negli scantinati del Ministero della Sanità.

L'Abbatino ha riferito -dapprima al Giudice Istruttore di Roma, poi a quello di Bologna nel procedimento c.d. della "strage bis", infine a questa Corte nell'udienza del 2 marzo 1994- che un "borsone" di armi era stato affidato a Paolo Aleandri e da questi non più riconsegnato; che, per ottenerne la restituzione, lui stesso ed altri due membri della banda, Picone e Danesi, avevano rapito l'Aleandri e lo avevano tenenuto sequestrato fino a quando, grazie alla mediazione del Carminati, Pancrazio Scorza e Dario Mariani non gli avevano portato due mitra e due bombe a mano in sostituzione delle armi del borsone, che nel frattempo erano andate disperse.

Abbatino ha riferito, poi, che uno di quei due mitra era stato, in seguito, prelevato da Carminati in due occasioni; la prima si era verificata in epoca immediatamente precedente alla morte di Franco Giuseppucci (avvenuta il 13 settembre 1980) ed il Carminati aveva regolarmente riportato l'arma; la seconda, in cui il prelievo era avvenuto alla presenza di esso Abbatino e di Biagio Alesse, si era verificata circa due mesi dopo la morte di Giuseppucci e da allora l'arma non era più rientrata nel deposito.

Effettuata la ricognizione del corpo di reato costituito dal contenuto della valigia trovata sul treno Taranto-Milano, l'Abbatino ha riconosciuto con assoluta certezza il MAB che ne faceva parte per essere quello prelevato dal Carminati e mai più restituito.

A riprova della assoluta attendibilità di quanto affermato da Abbatino, va tenuto presente che costui aveva -ovviamente- effettuato una preventiva descrizione assai dettagliata delle modifiche che contraddistinguevano l'arma in questione, descrizione che ha trovato puntuale riscontro (9 gen. e 11 mar. 93); che Paolo Aleandri, dal canto suo, ha confermato tutta la vicenda del suo sequestro e dello scambio con i due mitra (1 mar. 93, PM Bologna); che lo stesso Aleandri e Sergio Calore hanno riconosciuto, a loro volta, il MAB in questione (25 febbr. 85 al PM di Bologna, aff. 49-50); che, infine, il 25 novembre 1981 era stato ritrovato negli scantinati del Ministero della Sanità il deposito di armi e, tra queste ultime, un MAB con caratteristiche analoghe ma non identiche -puntualmente descritte dall'Abbatino per essere quelle del secondo mitra ottenuto in cambio della liberazione di Aleandri- a quelle del mitra della valigia.

Va aggiunto che fra gli oggetti contenuti nella valigia l'Abbatino ha riconosciuto varie altre cose definite "identiche" o "analoghe" ad altrettante viste presso il deposito del Ministero della Sanità: i due caricatori del MAB, uno lungo ed uno corto, come quelli che aveva visto asportare dal Carminati assieme all'arma; un fucile a canne mozze; 8 micce con detonatori.

Il percorso che compie il MAB deve essere considerato attentamente: dal guppo di Carminati alla Banda

della Magliana, da questa di nuovo al Carminati, quindi alla valigia.

Ognuna di queste stazioni richiede di essere esaminata da vicino.

Il gruppo di Carminati.

Abbatino ha precisato che del gruppo di Carminati facevano parte, fra gli altri, i fratelli Bracci, i fratelli Pucci, Lattarulo, Alibrandi, Cavallini, i fratelli Fioravanti, la Mambro e Vale.

Analoga composizione del gruppo è stata fornita da Claudio Sicilia, altro membro della stessa banda (p.113 della motivazione del mandato di cattura del G.I. di Roma 14 aprile 93 contro Carminati ed Abbatino, acquisito nel corso di questo dibattimento).

Occorre, inoltre, segnalare -come, per altro, si è già fatto- la qualità dei legami che univano Massimo Carminati a Valerio Fioravanti. In proposito, si deve iniziare col ricordare che Carminati e i fratelli Fioravanti erano amici d'infanzia, come ha riferito Cristiano F.; Carminati, a sua volta, era un amico della prim'ora di Franco Anselmi (il cui ascendente su Valerio F. è, pure, già stato ricordato), con il quale aveva diviso l'abitazione di Perugia ove entrambi frequentavano l'Università; Carminati e Fioravanti, poi, avevano militato insieme nelle fila del gruppo neofascista EUR-Marconi; essi, ancora, erano stati correi nella rapina commessa il 27 novembre 1979 ai danni della filiale della Chase Manhattan Bank di piazza Marconi all'EUR.

La banda della Magliana.

Questa organizzazione criminale -di cui sono noti i vasti campi d'azione e le alleanze in molteplici settori della malavita, ma anche in quelli della finanza e della politica- intratteneva solidi legami con gli ambienti della destra eversiva.

Abbatino ha riferito che, grazie ai buoni uffici di Nicolino Selis e di Alessandro D'Ortenzi, erano stati allacciati rapporti tra la banda e il prof. Semerari, poiché "rientrava nel più complessivo disegno politico del prof. Semerari intrattenere rapporti operativi con gruppi della criminalità comune" (8 gen. 93); lo stesso Abbatino aveva partecipato ad incontri avvenuti nella villa di Fabio De Felice con quest'ultimo, col Semerari e con l'Aleandri; un incontro avvenne anche nella villa del Semerari nel reatino, ove l'Abbatino ebbe modo di vedere il singolare arredamento di una stanza che ha dettagliatamente descritto.

Avanti alla Corte, poi, l'Abbatino ha precisato che del fatto del borsone e delle sue conseguenze "era a conoscenza anche il Semerari; anzitutto perché Aleandri era considerato un uomo di Semerari e poi perché noi avevamo esposto le nostre lamentele sul mancato rientro delle armi al Semerari".

Ancora, l'Abbatino ha precisato: "dal tenore dei colloqui avuti col Semerari potei capire che .. i predetti neofascisti (Carminati, Alibrandi e i fratelli Bracci) avevano già stretti contatti con Franco Giuseppucci, in forza dei quali si spiega sia perché venne accolta la mediazione di Massimo Carminati in ordine al rilascio di Paolo Aleandri, sia la libertà dello stesso Carminati di accedere al deposito di armi del Ministero della Sanità" (8 gen. 93 cit.).

In effetti, vi sono molteplici riscontri in atti dei rapporti intrattenuti dal Giuseppucci, detto "Franco er Nero", il capo della banda, con i giovani terroristi romani: secondo le dichiarazioni di Walter Sordi, fu il Giuseppucci a commissionare ad Alibrandi, Carminati, Claudio Bracci e Sordi stesso l'omicidio del tabaccaio Teodoro Pugliese commesso in Roma nell'aprile del 1980 (mand. catt. cit., p.119); il 21 luglio 1980 una pattuglia della squadra mobile di Roma identificò in un bar di via Fermi il Giuseppucci mentre si trovava in compagnia, oltre che del compagno di banda Danilo Abbruciati, anche di Alessandro Alibrandi e di Stefano Tiraboschi (ibid. p.120); il Giuseppucci si assunse di spacciare i traveller's cheques rapinati il 27 novembre 1979 (*) alla Chase Manhattan Bank, agenzia EUR di piazza Marconi, da Valerio Fioravanti, Carminati, Di Mitri, Magnetta, Mori e Del Fra. Questo episodio è stato anche riferito alla Corte dall'Abbatino, il quale fu arrestato assieme a Giorgio Paradisi e al Giuseppucci mentre insieme cercavano di collocare i traveller's.

Ulteriori riscontri dei rapporti tra la banda e il gruppo Carminati vi sono con specifico riferimento alla persona di Valerio Fioravanti.

Il primo è costituito dal fatto che una delle armi rapinate da Fioravanti e Mambro il 5 agosto '80 all'armeria Fabrini di piazza Menenio Agrippa -il revolver Smith & Wesson

---

(*) Il diverso anno (1980) indicato a pag. 119 del mandato di cattura più volte citato è frutto di evidente errore materiale. Si consideri: nel novembre 80 il Giuseppucci era morto da due mesi; il giudice Amato, che viene indicato come istruttore del processo, era stato assassinato il 23 giugno 80; nella sentenza "Angelini" 2 maggio 85 della Corte d'Assise di Roma la suddetta rapina è contestata al capo 94) ed esaminata alle pagine 403 e seguenti, sempre con indicazione della data 27 novembre 1979.

cal.38 matr.24K2722- è stato rinvenuto nel deposito del Ministero della Sanità.
Il secondo è l'episodio dell'ospitalità data ai due fratelli Fioravanti e a Pasquale Belsito presso l'appartamento della banda in via degli Artificieri a Roma.
La circostanza, riferita dall'Abbatino, è stata pacificamente ammessa dallo stesso Valerio Fioravanti avanti a questa Corte, come si è già ricordato.

La valigia.

Il MAB, dunque, esce dal deposito del Ministero della Sanità nelle mani di Massimo Carminati.
Al riguardo, occorre notare che l'epoca in cui Abbatino colloca questo evento va a coincidere esattamente con la -presumibile e necessaria- fase di preparazione della operazione della valigia sul treno (la valigia, come si sa, fu ritrovata la mattina del 13 gennaio). Abbatino, infatti, dichiara che il fatto si verificò "circa due mesi dopo la morte di Giuseppucci", che era avvenuta il 13 settembre. La inevitabile approssimazione della indicazione consente, in ogni caso, di situare l'evento in un momento apprezzabilmente posteriore alla metà di settembre e ravvisabile nell'ultimo scorcio dell'anno.

Il MAB rivede la luce la mattina del 13 gennaio, quando viene aperta la valigia ritrovata sul treno Taranto-Milano alla stazione di Bologna.

Ora, essendo un dato definitivamente accertato che furono gli uomini del SISMI deviato a progettare l'operazione "terrore sui treni" e a collocare la valigia sul treno, è incontestabile che il MAB sia finito nella valigia solo dopo essere passato dalle mani di Carminati a quelle di Mu-

sumeci e Belmonte o, che è lo stesso, per espresso incarico dei medesimi.

Il viaggio compiuto dal MAB è un filo conduttore che porta dal gruppo di cui fanno parte Fioravanti e Mambro direttamente ai Servizi segreti che attuano il depistaggio.

Tale collegamento diretto risulta affiancato dalla rilevante presenza della banda della Magliana, che si pone come punto di incontro e di coagulo di vari gruppi: i giovanissimi terroristi dei NAR, da Fioravanti e Mambro ad Alibrandi, da Carminati a Belsito e Cavallini; gli esponenti della destra eversiva "storica", Semerari e De Felice ovvero gli "ordinovisti" -come erano definiti da Abbatino e dai suoi compagni- che nello stesso tempo sono collegati a Licio Gelli, direttamente e attraverso Aleandri; i temibili criminali comuni della stessa banda della Magliana, efficienti e potentissimi.

5.3 Le conclusioni

La vicenda del MAB fornisce la prova provata della intervenuta collaborazione, nella operazione della valigia sul treno, tra il gruppo cui apparteneva Fioravanti e i Servizi deviati .

Tale circostanza offre un quadro estremamente eloquente del tipo di legami che intercorrevano tra gli uni e gli altri e degli intuibili interessi comuni che li cementavano.

Quei legami avevano alle spalle una collaudata ed ininterrotta sequenza di connivenze e di coperture attuate dai Servizi in favore di terroristi di destra e anche in occasio-

ne della strage del 2 agosto registrarono il puntuale attivarsi del dispositivo di sicurezza.

La collocazione della valigia sul treno -va notato- costituiva la attuazione di quanto era stato previsto nella informativa sulla operazione "terrore sui treni".

Tenuta presente questa premessa, si può constatare che l'episodio -per quello che qui interessa- conteneva i seguenti avvertimenti:

1) gli autori della valigia sono gli stessi della strage di Bologna (in virtù della identità dell'esplosivo);
2) quella medesima organizzazione si accinge a realizzare un piano di attentati alle linee ferroviarie;
3) chi non ha avuto remore a provocare la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200 alla stazione di Bologna è ora in procinto di scatenare una campagna di attentati;
4) la valigia, con l'esplosivo e le armi, costituisce l'avvio dell'esecuzione della suddetta campagna.

Appare chiara, dunque, la portata altamente terroristica dell'operazione, perché capace di diffondere un allarme concreto e vivissimo nella popolazione e nelle stesse Istituzioni

L'accertata sussistenza -ormai con carattere di definitività- dell'aggravante teleologica ha permesso di stabilire che la condotta degli imputati si articolò in una complessa operazione che ebbe come obiettivo il depistaggio delle indagini e, insieme, il favoreggiamento delle persone inquisite, così come ha rilevato anche la Cassazione.

Ora, non si può condividere l'assunto della sentenza di appello secondo cui il doloso dirottamento degli inqui-

renti verso una pista inesistente esaurirebbe i suoi effetti con il "misurare la gravità del fatto". Invero, la conseguente sottrazione dei colpevoli -anche se, in ipotesi, non conosciuti- alla loro scoperta equivaleva a consentire il perpetuarsi indisturbato della loro attività di eversione e, in definitiva, equivaleva ad agire con fini eversivi.

Gli elementi enucleati danno, pertanto, la certezza che la finalità perseguita dagli imputati -pur nelle diverse vesti di chi era stato ideatore e promotore dell'iniziativa di depistaggio, di chi ne era stato il solerte regista e di chi aveva prestato la sua opera di esecutore- fu di natura prettamente terroristica e, nel medesimo tempo, essenzialmente eversiva.

Deve, conseguentemente, essere riconosciuta la sussistenza per tutti gli imputati della contestata aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625.

6. *Il fine di lucro. Musumeci e Belmonte*

L'avere accertato che, comunque, gli imputati agirono con finalità eversive e di terrorismo toglie al fine di lucro la caratteristica di esclusività che a quest'ultimo aveva attribuito la sentenza di secondo grado.

A questo punto, infatti, il fine di lucro e quello eversivo non sono più alternativi e bene possono essere coesistiti nell'animo degli imputati connotandone la condotta calunniatrice.

La Corte, tuttavia, ritiene necessario far rilevare, con specifico riferimento alla posizione di Musumeci e Belmonte, che nemmeno la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma 14 marzo 1986 -sempre richiamata per sostenere la tesi patrocinata anche dai giudici dell'appello

-sancisce che l'esclusivo fine dei due imputati fu quello di lucro.

In proposito, occorre osservare che per nessuno dei reati sottoposti al vaglio dei giudici di Roma era stata contestata la aggravante speciale; che, in relazione all'operazione culminata nella collocazione della valigia sul treno -operazione in virtù della quale gli imputati si appropriarono di ingenti somme di denaro di cui avevano ottenuto la disponibilità con il pretesto di dovere ricompensare la 'fonte' delle informazioni- Musumeci e Belmonte sono stati giudicati colpevoli non soltanto del reato di peculato, ma anche di quello di detenzione e porto di armi ed esplosivo; che "la dimostrazione della sussistenza del delitto di peculato" è stata fatta discendere semplicemente "dalla prova dell'inesistenza della fonte e della illiceità penale dell'artata operazione condotta dolosamente da Musumeci e Belmonte" (p.170 della sentenza 29 luglio '85 della Corte d'Assise di Roma, confermata sul punto da quella di secondo grado citata); che i giudici di Roma hanno espressamente rifiutato di affrontare e risolvere la questione del fine di terrorismo perché giudicata estranea all'oggetto del loro accertamento : "Se poi, oltre al suddetto fine (di lucro -n.d.r.) i giudicabili si proponessero anche quello di depistare le indagini della magistratura sulla strage di Bologna, in un più ampio disegno di eversione dell'ordine democratico, non può questa Corte stabilirlo, in mancanza di ogni utile elemento.
Invero, l'oggetto di questo procedimento riguarda non la strage di Bologna, ma un singolo episodio ad essa non necessariamente collegato" (p. 69 della sentenza 14 marzo '86).

7. Le altre aggravanti e le pene

Sussistono anche tutte le altre aggravanti contestate.

Ricorre quella prevista dall'art. 112 n. 1 CP perché l'esecuzione dell'azione depistante, segnatamente nell'episodio della collocazione della valigia sul treno, richiedette necessariamente la collaborazione di altre persone (si pensi, ad esempio, all'acquirente dei biglietti aerei).

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 CP anche per Gelli e Pazienza, perché è in re ipsa che essi sapessero che i loro correi Belmonte e Musumeci agivano con abuso delle loro pubbliche funzioni.

Quanto all'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 368 CP, va osservato che le difese hanno invocato la sua esclusione appellandosi ad una ragione che, in realtà, porterebbe ad escludere la stessa sussistenza del delitto di calunnia ("le informative essendo semplicemente delle indicazioni su cui indagare e non delle denunce vere e proprie" -Pazienza, motivi dell'avv. Del Vecchio, p.9).

A tale tesi ha risposto la Corte Suprema (p.179) sancendo che "la condotta calunniatrice si realizzò dunque in forma articolata, unitaria e subdola, tale da determinare la possibilità del procedimento nei confronti degli incolpati, al di là delle riserve formulate".

E', infine, pacifico che l'incolpazione in cui si estrinsecò la condotta calunniatrice riguardò fatti che avrebbero comportato condanne all'ergastolo.

La esclusione delle attenuanti generiche trova la sua ragione nella totale assenza di elementi positivi di giudizio che militino a favore degli imputati, i quali, a tacer

d'altro, sono tutti già stati condannati in altri processi per fatti anche gravi.

In particolare, non può trovare ingresso la tesi che il buon comportamento processuale sia ravvisabile nel solo fatto di essere sempre disponibili a rispondere al giudice e, in ogni caso, che questo comportamento valga da solo ad integrare un merito capace di legittimare l'attenuazione di cui all'art. 62 bis CP.

Per il resto, deve farsi rinvio alle motivazioni date sul punto dal giudice di primo grado.

La determinazione della pena per Gelli e Pazienza cui è pervenuta la Corte d'Assise risponde a criteri di ineccepibile congruità rispetto alla straordinaria gravità del reato. Essa deve, pertanto, essere confermata.

Quanto a Musumeci e Belmonte, l'aumento di pena di anni tre di reclusione -fissato dalla sentenza di appello a titolo di continuazione con i reati per i quali i medesimi hanno riportato condanna con la sentenza 14 marzo 86 della Corte d'Assise d'Appello di Roma, rispettivamente, alla pena di anni tre, mesi undici e giorni quindici di reclusione e lire 1.200.000 di multa ed alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni quindici di reclusione e lire 1.000.000 di multa- va portato ad anni quattro e mesi sei in conseguenza della riconosciuta aggravante ex art. 1 del D.L. 15.12.79 n. 625; esso comporta la determinazione finale della pena in anni otto, mesi cinque e giorni quindici di reclusione e lire 1.200.000 di multa per il Musumeci e in anni sette, mesi undici e giorni quindici di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il Belmonte.

La sopra specificata misura dell'aumento, che -pure- si mantiene largamente al di sotto del limite fissato dal-

meritano in relazione al complesso delle loro responsabilità così unitariamente considerate.

Essendo stata ritenuta l'aggravante ex art. 1 D.L. 15.12.79 n. 625, deve essere esclusa l'applicazione, che era stata fatta dalla Corte d'Assise, dell'indulto concesso con DPR n. 744/81 e, ciò, per espressa disposizione dell'art. 8 lett. e.

E' necessario rimettere alla fase dell'esecuzione l'applicazione degli indulti di cui ai DPR n. 865/86 e n. 394/90, attesa la verosimile non completezza dei dati in possesso della Corte circa le precedenti applicazioni dei medesimi provvedimenti.

Le condanne alle spese e verso le parti civili che hanno concluso in questo grado del processo seguono come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt.544, 213, 214 e 523 CPP/1930, 245 e 254 D. Lgl 28 luglio 1989 n.271, 530 comma 2 CPP/1988;

giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza 11 luglio 1988 della Corte di Assise di Bologna impugnata dagli imputati Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Picciafuoco Sergio, Fachini Massimiliano, Cavallini Gilberto, Giuliani Egidio, Rinani Roberto, Gelli Licio, Pazienza Francesco, Musumeci Pietro e Belmonte Giuseppe, nonchè dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dalle parti civili Secci, Dall'Olio, Gallon, Gamberini e da quelle rappresentate dall'Avvocatura dello Stato :

1. conferma la sentenza di primo grado nei confronti di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Gelli e Pazienza;

2. quanto a Musumeci e Belmonte, ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art.1 della legge n.15/80, determina in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno l'aumento di pena per la continuazione, ritenuta con la sentenza 18 luglio 1990 della Corte di Assise d'Appello di Bologna, con i reati in ordine ai quali i medesimi imputati hanno riportato condanna irrevocabile con sentenza 14.3.86 della Corte di Assise di Appello di Roma: per l'effetto, determina unitariamente la pena, quanto al Musumeci, in anni otto, mesi cinque e giorni quindici di reclusione e lire 1.200.000 di multa e,

quanto al Belmonte, in anni sette, mesi undici e giorni quindici di reclusione e lire 1.000.000 di multa;

3. quanto a Cavallini e Giuliani, determina la pena nella misura di anni undici e, rispettivamente, di anni otto di reclusione già fissata dalla sentenza 18 luglio 1990 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna in ordine al delitto di concorso in banda armata;

4. assolve il Fachini ed il Rinani dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto;

5. conferma la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese anche per Cavallini, Giuliani, Musumeci e Belmonte;

6. esclude l'applicazione dell'indulto ex DPR n.744/1981 nei confronti di Gelli, Pazienza, Musumeci e Belmonte e rimette alla fase dell'esecuzione l'applicazione degli indulti ex DPR n.86/865 e n.394/90 nei confronti dei medesimi imputati;

7. conferma nel resto la sentenza di primo grado relativamente alle parti non caducate nelle fasi successive fino al giudizio di cassazione;

8. condanna gli imputati Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Gelli e Pazienza, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado e dei precedenti giudizi, compreso quello di cassazione;

9. visti gli artt.272 e 282 CPP/1930, dispone che Picciafuoco Sergio si presenti al comando della stazione dei Carabinieri di Castelfidardo alle ore 19 di lunedì, mercoledì e sabato di ogni settimana;

10. conferma le statuizioni in favore delle costituite parti civili e condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che han-

no concluso in questo grado, spese da intendersi comprensive di onorari di avvocato - al netto di IVA e CPA - e che liquida come segue :

a) a carico di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco :

- lire 1.500.000 in favore di Scapinelli Cristiana assistita dall'avv. Federico Bendinelli, respingendo l' istanza di concessione di una provvisionale;

- lire 4.000.000 per il grado di appello, altrettante per il giudizio di cassazione ed altrettante per il presente grado in favore di Agresti Franco, Castellina Pietro, Baranzoni Alessandro, Rota Romeo, Bruno Marina, CHiarello Giuseppe, Jurt Johann, Gamberini Marina, Greco Mario, Procino Antonio, Sarcina Ruggero, Zanasi Anello, Vaccari Esterina, Passini Annita in Zarattini, Bertasi Fulvio, Di Paola Francesco, Di Paola Grazia, Di Paola Gaetano, Di Paola Emilia, Ragusa Maria, Fresu Salvatore, Piliu Rosina, Vaccaro Antonino, Marangon Antonio, Marangon Gianni, Marangon Guidina, Marangon Luigino, Zanellato Nella, Mangano Elvira, Ruozi Roberta, Lenzi Giuseppina, Zanetti Daniela in Bolognesi, Morelli Assunta, Fumaroni Lucia, tutti assistiti dall'avv. Carlo Federico Grosso;

- lire 12.000.000 in favore della Provincia di Bologna, assistita dagli avvocati Umberto Guerini e Paolo Trombetti;

- lire 8.000.000 in favore di Bevilacqua Angelo, Bolognesi Paolo in proprio e per Bolognesi Marco, Botto Angelo, Calzoni Ettore, Colavitti Antonio in proprio e per Colavitti Tristan Santi, Donati Marisa, Fiorini Alfredo, Fiorini Edmondo, Garuti Roberta, Gozzi Felice, Longobardo Giorgio, Marangoni Virginia, Mastronicola Raffaele, Mazzetti Gino, Natale Roberto, Passini Angelo, Lenzi Valeria Passini, Pitzalis Clemente, Poirè Lucia, Provenza Giuseppe in proprio e per Provenza Anna, Dall'Aquila Immacolata, Scaramagli Vera, Scolari Benito, Trolese Pasquale, Trolese Andrea Pietro, Trolese Chiara Elisa, Zini Giovanni in proprio e per Zini Juri, Ales Giuseppe, Ales Isidora, Bugamelli Luigi, Incerti Adele, Sica Davide, Corsolini Grazia in proprio e per Sica Simone, Sica Miriam, Urtamonti Lida, Bosio Eliseo, Vaccaro Antonino, Alganon Silvana, Burri Angelo, Serravalli Rosalia, La Scala Domenico, La Scala Vincenzina, La Scala Giuseppe, La Piana Filippa, Ottoni Osvaldo, Drohuard Hélène, Ales Giorgio, Bay Vittoria, Piccolo Elvira, tutti assistiti dall'avv. Paolo Trombetti;

- lire 15.000.000 in favore della Regione Emilia Romagna, assistita dagli avvocati Francesco Berti Arnoaldi Veli e Guido Calvi;

- lire 6.000.000 in favore di Piccolini Lidia, Diomede Fresa Alessandra, Diomede Fresa Vincenzo,Birardi Giuseppe, Zanotti Sonia, Rotunno Giuseppe, assistiti dall'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli;

- lire 6.000.000 in favore di Ballerini Alessandro, Lanzoni Bruno, Magistrale Maria in Vernì, Montani Luigi, Montani Anna Maria, Soldano Giuseppe, Spinello Giovanna, Alganon Florio, Casadei Egidio, Zanotti Virginia,

Spinello Luciana, Fornasari Otello, Fornasari Ivonne, Lambertini Giorgio, Bivona Vincenzo, Bivona Antonina, Marsari Nelda, Gaiola Manuela, Gozzi Tiberio, Roveri Gina, Gozzi Carlo, Gozzi Ivana, Remollino Antonio, Torquato Secci, Verde Domenico, Verde Gianni, Verde Morena, Polizzano Maria, Marino Giovanni, Marino Anna Maria, Zanetti Maria Grazia, Giogoli Lucia, tutti assistiti dall'avv. Guido Calvi;

- lire 40.000.000 per il grado di appello, lire 20.000.000 per il giudizio di cassazione e lire 30.000.000 per il presente grado, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione dell'Interno, S.p.A. Ferrovie dello Stato, assistite dall'Avvocatura dello Stato;
conferma la condanna alle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri pronunciata in grado di appello a carico degli imputati Cavallini e Giuliani condannati per il delitto di banda armata;

- lire 25.000.000 per il grado di appello, lire 20.000.000 per il giudizio di cassazione e lire 20.000.000 per il presente grado in favore del Comune di Bologna, di Campagna Giancarlo, Maffei Filomena, Caprini Corrado, Cuoghi Mirella, Dal Monte Luigi, La Morte Rosa, Gallon Giorgio, Gibertoni Beniamina, Mannocci Rolando, Pucher Eliseo, Pizzirani Anna, Toschi Teresa, Zanetti Umberto,

Lusseau Yves Hervè Marie, Baldazzi Danilo, Biagetti Luigi, Maggese Anna Maria, Zecchi Vincenzo, Ebner Elisabetta, Lanconelli Pasquale, Lanconelli Lina, Lanconelli Ersilia, Marino Giuseppe, Natali Gino, Seminara Alfio, Dragonetti Maddalena, tutti assistiti dall'avv. Giuseppe Giampaolo;

- lire 12.000.000 in favore di Castaldo Roberto, Grandi Maria Teresa, Collina Giancarlo, Palazzolo Roberto, Tempesta Nicolò, Zacchi Franco, Bouduban Damien, Basso Delfino, Lauro Rosanna, Lauro Maria Grazia, Lauro Aurora, Ceci Pietro, Baldacci Anna, De Marchi Francesco Saverio, De Marchi Mario Gaetano, De Marchi Angelo Valentino, Montanari Romano, Fuochi Petteni Esterina, Procelli Rinaldo, Palazzeschi Ilda, Agostini Giorgio, Lauro Patrizia, Dall'Olio Raffaele, Lauro Gennaro, Lauro Giovanna, Abbrevi Bruno, Abbrevi Patrizia, Adami Arga Maria, Ancillotti Silvana, Barioni Mario, Bengala Moreno, Bertini Tonino, Graziotto Pia, Biasin Alessandro, Bonori Luigi, Braccia Tonino, Colonna Maria Donata Abbrevi, Colonna Porsia, Salluce Palma, D'Aguanno Goffredo Giuseppe, D'Orta Vincenzo, Durante Francesco, Lugli Carlo Alberto, Sacrati Dario, Sacrati Piera, Dal Buono Roda Irma, Roda Giovanni, Zappalà Ilario, Mitchell Henry Wilfred, Berlot Armida, Sanguin Elisabetta, Zaccarelli Maria Luisa, Patruno Alessandro, Delia Anna, Stassi Maria, Baldazzi Alessandro, Lolli Rossana, Todaro Anna, Francescelli Fabio, Gagliardi Adriana, Mauri Antonio, Montuschi Silvia, Mott Silvio, Nanetti Nello, Passardi Maria Angela, Pellizzola Franco, Petroni Granata Luciano Mario, Pizzitola Pietro, Roma

Stefano, Sacrati Paolo, Santinelli Gianfranco, Selva Walter, Stefanutti Maria Teresa, Vallona Giuliana, Vivarelli Diana, Alliot Jean Luc Christian Paul, Mader Horst, Caprioli Enzo, Bordignon Francesca, Caprioli Maria Cristina, Arletti Alma, Ruozi Onorio, Ruozi Valeria, tutti assistiti dall'avvocato Laura Grassi Breccia;

b) a carico di Musumeci, Belmonte, Gelli e Pazienza:
- lire 1.200.000 in favore di Fiore Roberto, assistito dall'avv. Stefano Fiore;

c) a carico dei soli Musumeci e Belmonte :
- lire 2.500.000 in favore di Vale Umberto e Garofoli Anna Antonia, assistiti dall'avv. Giannevio Scaglia.
Bologna, 16 maggio 1994.

il Consigliere est. — il Presidente

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(M. G. Gagliano)